



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA**

La Corte di Appello di Reggio Calabria, I Sezione Penale, composta dai Sigg. Magistrati:

- Dott.ssa Lucia M. Monaco - Presidente
- Dott.ssa Caterina Catalano - Consigliere rel.
- Dott.ssa Cristina Foti - Consigliere

Sentito il Pubblico Ministero nella persona del S. Procuratore Generale Dott. Francesco Tedesco, i difensori e gli appellanti ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel procedimento penale

**c o n t r o**

- 1) **SARTIANO Domenico** nato a Reggio Calabria il 20.01.1972 e ivi residente in Riparo Vecchio Cannavò n.110  
**Posizione giuridica:** DETENUTO P.Q.C.  
**Difensore:** avv. Lorenzo Gatto del Foro di Reggio Calabria di fiducia
  
- 2) **SARTIANO Stefano** nato a Reggio Calabria il 22.08.1958 ivi residente in via del Gelsomino n. 45  
**Posizione giuridica:** LIBERO  
**Difensori:** avv.ti Marco Gemelli e Pier Paolo Emanuele del Foro di Reggio Calabria di fiducia

N° 2763/2024                      Reg. Sent.  
 N° 1627/2022                    Reg. Gen. App.  
 N° 1440/2013                    Reg. Gen.  
     Notizie di reato

**S E N T E N Z A** FT

in data 4 dicembre 2024

Depositata in cancelleria

il 01/07/2025

Il Cancelliere Giudiziario  
dott.ssa Francesca Russo

Fatto avviso deposito sentenza

li .....

Il Cancelliere

Addi .....

Estratti esecutivi .....

Questura

Mod. ISTAT M 315

Art. ....Camp. pen.

Addi .....

redatt ..... sched..... Casellario .

e com. elettorale. ....

Il Cancelliere

- 3) **STIVILLA Caterina Angela** nata a Reggio Calabria il 29.05.1982 e ivi residente in via Anzario n.30, fraz. Mosorrofa
- Posizione giuridica:** LIBERA
- Difensori:** avv.ti Davide Barillà del Foro di Reggio Calabria e Marinella Ottanà del Foro di Messina di fiducia
- 4) **CHIRICO Maria** nato a Reggio Calabria il 29.10.1980 e ivi residente in via Ciccarello trav.IV n.12
- Posizione giuridica:** LIBERA
- Difensore:** avv. Francesco Calabrese del Foro di Reggio Calabria di fiducia
- 5) **NOCERA Saverio** nato a Reggio Calabria il 20.02.1954 e ivi residente in via Troncovito n.7
- Posizione giuridica:** LIBERO
- Difensori:** avv.ti Ettore Aversano del Foro di Roma e Lucio Strangio del Foro di Reggio Calabria di fiducia

## IMPUTATI

[CHIRICO Filippo, ARTUSO Antonio Riccardo, TOMASELLI Gaetano, MORABITO Demetrio, VENTURA Maria Teresa, VENTURA Domenico, REPACI Anita, per i quali si procede separatamente], SARTIANO Stefano, SARTIANO Domenico, PRATESI Domenico

*A) delitto p. e p. dagli artt. 99, 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 c.p., per avere stabilmente fatto parte, unitamente a LIBRI Pasquale (nelle more deceduto), a Chirico Angelo (per il quale si procede separatamente) e ad altre persone allo stato non ancora individuate, della struttura organizzativa visibile dell'associazione di tipo mafioso ed armata denominata ndrangheta, presente ed operante sul territorio nazionale e all'estero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti, con organo di vertice collegiale denominato "Provincia", ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata cosca "LIBRI", in prevalenza operante nel Comune di Reggio Calabria e nelle aree limitrofe (Cannavò, Vinco, Pavigliana, San Cristoforo, Spirito Santo, Gallina, Condera, Modena, San Giorgio, Sant'Anna, Sbarre, Gebbione), avvalendosi della forza di intimidazione scaturente dal vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà nel citato territorio, per:*

- commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in essere contro la persona, il patrimonio (in particolare estorsioni) e l'amministrazione della giustizia;*
- acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici;*

*-realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per i contigui o per altri, anche attraverso la partecipazione diretta alle attività economiche di interesse e la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di tangente;*

*-impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli associati, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Ed in particolare, mediante i seguenti ruoli qualificati:*

*-LIBRI Pasquale e CHIRICO Filippo, in qualità di promotori, dirigenti ed organizzatori dell'associazione, svolgendo compiti direttivi ed organizzativi, dando indicazioni operative agli altri associati, individuando le imprese da sottoporre ad estorsione e ricevendo i relativi proventi, amministrando la cassa comune del sodalizio ed individuando le attività imprenditoriali da acquisire tramite fittizie intestazioni, destinando parte delle somme agli associati detenuti ed ai loro familiari, curando l'affiliazione dei nuovi associati, mantenendo i rapporti con esponenti di altre famiglie mafiose;*

*-TOMASELLI Gaetano e ARTUSO Antonio Riccardo, in qualità di partecipi e principali collaboratori di CHIRICO Filippo, esecutori delle direttive di quest'ultimo, latenti delle richieste estorsive ed esattori dei proventi delle estorsioni, preposti alla custodia ed all'occultamento delle armi del sodalizio, nonché al mantenimento dei contatti – anche per conto del CHIRICO – con gli altri associati;*

*-CHIRICO Angelo, in qualità di partecipe, "battezzato" a seguito di rituale di affiliazione alla cosca con la dote di "picciotto", collaboratore di CHIRICO Filippo e LIBRI Pasquale, esecutore delle direttive di questi ultimi, preposto tra l'altro a gestire gli interessi della cosca nel settore delle scommesse on line, nonché alla riscossione dei proventi delle estorsioni;*

*-MORABITO Demetrio, in qualità di partecipe, "battezzato" a seguito di rituale di affiliazione alla cosca con la dote di "picciotto", preposto tra l'altro al mantenimento dei contatti con i familiari degli associati detenuti;*

*-REPACI Anita, in qualità di partecipe, fungendo tra l'altro da emissaria di messaggi inerenti l'attività del sodalizio, fornendo supporto logistico (mettendo a disposizione il suo appartamento per gli incontri tra Chirico Filippo e gli altri associati), consigliando ed istigando Chirico Filippo nella gestione dei fatti criminali di pertinenza del sodalizio;*

*-PRATESI Domenico, in qualità di partecipe, referente dell'associazione nella frazione di Gallina, collaboratore di Chirico Filippo, anche fornendo supporto logistico in occasione della latitanza degli associati;*

*-SARTIANO Stefano, in qualità di partecipe e collaboratore di CHIRICO Filippo, mantenendo contatti con altre articolazioni di 'ndrangheta del mandamento di "Reggio Centro" (in particolare la cosca Bertuca di Villa San Giovanni), sfruttando l'appartenenza associativa per imporre sul territorio le proprie attività imprenditoriali;*

*-SARTIANO Domenico, in qualità di partecipe, collaborando con CHIRICO Filippo nella gestione degli interessi imprenditoriali del sodalizio e mettendo stabilmente a disposizione l'impresa edile a lui formalmente intestata;*

*-VENTURA Domenico, in qualità di partecipe detenuto in carcere, mantenendo il ruolo mafioso già precedentemente rivestito, continuando ad interloquire con CHIRICO Filippo ed altri associati, delegando agli affiliati in libertà il compimento di danneggiamenti per suo conto e la riscossione di somme denaro, ricevendo da parte del sodalizio periodiche elargizioni di denaro per il mantenimento suo e dei suoi familiari, nonché per il pagamento delle spese legali;*

*-VENTURA Maria Teresa, in qualità di partecipe, mantenendo i contatti tra i vertici della cosca ed il padre detenuto VENTURA Domenico, anche allo scopo di scongiurare la collaborazione con la giustizia di quest'ultimo, veicolando informazioni sui processi in corso, occupandosi della riscossione di somme di denaro.*

*Fatto aggravato trattandosi di associazione armata, avendo i partecipanti la disponibilità di armi, anche occultate e tenute in luoghi di deposito, per il conseguimento delle finalità dell'associazione.*

*Fatto aggravato per essere state finanziate le attività economiche controllate dagli associati con il prezzo, il prodotto o il profitto dei delitti.*

*Con l'aggravante della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per LIBRI Pasquale, CHIRICO Filippo, ARTUSO Antonio Riccardo.*

*Con l'aggravante della recidiva reiterata e specifica per SARTIANO Stefano e VENTURA Domenico.*

*Con l'aggravante della recidiva reiterata per BEVILACQUA Cosimo.*

*Con l'aggravante della recidiva per TOMASELLI Gaetano*

*In Reggio Calabria e territori limitrofi, per tutti sino al 31 luglio 2018 [CHIRICO Filippo, dall'1.7.2011; ARTUSO Antonio Riccardo, dal 17.2.2012; TOMASELLI Gaetano, dal 3.2.2003; MORABITO Demetrio, dall'anno 2011; VENTURA Domenico, dall'1.1.2013].*

#### **SARTIANO Stefano**

*E) delitto p. e p. dagli artt. 99, 629 in relazione all'art. 628 c. 2 n. 3 c.p., 7 DL 152/1991 (oggi 416 bis.1. c.p.) perché, mediante la minaccia anche implicita derivante all'appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare alla cosca LIBRI, sottintendendo e prospettando azioni ritorsive in caso di mancato accoglimento della richiesta, costringeva FERRANTE Francesco, titolare della Rosticceria Polleria denominata "Superpollo di FERRANTE Francesco" con sede in via PIO XI nr. 84 e filiale in via Ravagnese nr. 202, ad acquistare contro il proprio volere una fornitura di prodotti ortofrutticoli. Così si procurava un ingiusto profitto, con pari danno per la persona offesa.*

*Fatto aggravato per essere stato commesso da persona facente parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. descritta nel capo A.*

*Fatto aggravato per essere stato commesso avvalendosi delle condizioni descritte dall'art. 416 bis c.p. e per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "cosca LIBRI" descritta nel capo A.*

*Con l'aggravante della recidiva specifica e reiterata.*

*In Reggio Calabria, acc. il 19 dicembre 2014*

*[CHIRICO Filippo, REPACI Anita, TOMASELLI Gaetano, REFACI Pasquale, per i quali si procede separatamente], NOCERA Saverio, DASCOLA Leandro*

*O) delitto p. e p. dagli artt. 99, 110 c.p., 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (conv. in Legge 12 agosto 1992 n. 356) - oggi 512 bis c.p. -, 7 DL 152/1991 (oggi 416 bis.1. c.p.), perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attribuivano fittiziamente a REPACI Anita l'esclusiva titolarità dell'impresa individuale "L'Arcobaleno dei Sapori", dissimulando l'effettiva titolarità in capo a CHIRICO Filippo, socio di fatto e finanziatore dell'iniziativa imprenditoriale.*

*In particolare:*

- *CHIRICO Filippo, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza e già destinatario di confisca di prevenzione, assumeva la qualità di socio di fatto dell'impresa anzidetta, versava il capitale necessario per la sua costituzione e per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile aziendale;*

- *REPACI Anita, costituiva a suo nome l'impresa individuale anzidetta, occultando il ruolo di socio di fatto e di finanziatore rivestito dal CHIRICO;*

- *NOCERA Saverio, nella qualità di titolare dello "Studio consulenza aziendale e analisi contabili di Nocera Saverio", forniva a CHIRICO Filippo e REPACI Anita l'assistenza tecnica necessaria per la costituzione e l'avviamento dell'impresa individuale a nome esclusivo della seconda, consigliando le modalità per eludere eventuali indagini patrimoniali, per occultare la contitolarità di CHIRICO Filippo e giustificare la provenienza delle risorse finanziarie all'uopo investite;*

- *REPACI Pasquale, istigava REPACI Anita a tenere la condotta sopra descritta, simulando l'elargizione di una somma di denaro in suo favore, apparentemente finalizzata all'avviamento dell'attività commerciale;*

- *TOMASELLI Gaetano, coadiuvava CHIRICO Filippo nella costituzione – quale socio di fatto – dell'impresa individuale e nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile aziendale;*

- *DASCOLA Leandro, forniva ausilio a REPACI Anita e CHIRICO Filippo nell'apertura e nella gestione dell'esercizio commerciale, occupandosi tra l'altro dell'organizzazione del negozio, della vendita al dettaglio, dei rapporti con i fornitori e dei conseguenti adempimenti burocratici.*

*Fatto aggravato per essere stato commesso avvalendosi delle condizioni descritte dall'art. 416 bis c.p. ed allo scopo di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "cosca LIBRI" descritta nel capo A.*

*Con l'aggravante della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per CHIRICO Filippo.*

*Con l'aggravante della recidiva per TOMASELLI Gaetano.*

*In Reggio Calabria, il 5 novembre 2014*

**[ARTUSO Riccardo Antonio, per il quale si procede separatamente], STIVILLA Caterina Angela**

*P) delitto p. e p. dagli artt. 81, 99, 110 c.p., 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (conv. in Legge 12 agosto 1992 n. 356) - oggi 512 bis c.p. - e 7 DL 152/1991 (oggi 416 bis.1. c.p.) perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attribuivano fittiziamente alla STIVILLA la titolarità dell'omonima impresa individuale, con sede in Reggio Calabria, via Placa di Mosorrofa nr. 13 (con attività nel settore della costruzione di edifici, strade, autostrade, ponti, acquedotti, fognature, opere di irrigazione, gasdotti, opere marittime, difesa delle coste, movimento terra), occultando il ruolo di gestore e titolare di fatto di ARTUSO Riccardo Antonio e dissimulando la percezione, da parte di quest'ultimo, dei relativi profitti, la titolarità dei beni aziendali progressivamente acquisiti e l'effettiva aggiudicazione degli appalti commissionati da soggetti pubblici e privati.*

*Fatto aggravato per essere stato commesso per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "cosca Libri" descritta nel capo A.*

*Con l'aggravante della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per ARTUSO Riccardo Antonio.*

*In Reggio Calabria tra il 3 agosto 2006 ed il maggio 2015*

[CHIRICO Filippo, per il quale si procede separatamente], **SARTIANO Domenico**

*Q) delitto p. e p. dagli artt. 81, 99 c.p., 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (conv. in Legge 12 agosto 1992 n. 356) – oggi 512 bis c.p. – e 7 DL 152/1991 (oggi 416 bis.1. c.p.) perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attribuivano fittiziamente a SARTIANO Domenico la titolarità dell'impresa individuale "Impianti Elettrici Sartiano", con sede in Reggio Calabria, via Riparo Vecchio Cannavò nr. 110 (operante nel settore del commercio di impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione dell'energia elettrica, nonché di impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere), occultando il ruolo di gestore e titolare di fatto di CHIRICO Filippo e dissimulando la percezione, da parte di quest'ultimo, dei relativi profitti, la titolarità dei beni aziendali progressivamente acquisiti e l'effettiva aggiudicazione degli appalti commissionati da soggetti pubblici e privati.*

*Fatto aggravato per essere stato commesso avvalendosi delle condizioni descritte dall'art 416 bis c.p. e per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "cosca LIBRI" descritta nel capo A.*

*Con l'aggravante della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per CHIRICO Filippo.*

*In Reggio Calabria sino all'aprile 2016.*

[CHIRICO Filippo, per il quale si procede separatamente], **PIRRELLO Angela**

*R) delitto p. e p. dagli artt. 99, 110 c.p., 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (conv. in Legge 12 agosto 1992 n. 356) - oggi 512 bis c.p. - e 7 DL 152/1991 (oggi 416 bis.1. c.p.) perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attribuiva fittiziamente a PIRRELLO Angela la titolarità dell'omonima Impresa Agricola con sede in Reggio Calabria Contrada Riparo Vecchio Cannavò 107 avente ad oggetto l'allevamento di bovini, bufalini, la produzione di latte crudo e di prodotti caseari, occultando il ruolo di titolare, amministratore e gestore di fatto di CHIRICO Filippo.*

*Con l'aggravante della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per CHIRICO Filippo.*

*Fatto aggravato per essere stato commesso avvalendosi delle condizioni descritte all'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "cosca Libri" e descritta nel capo A.*

*In Reggio Calabria il 24 febbraio 2012*

[CHIRICO Filippo, TOMASELLI Gaetano, per i quali si procede separatamente], **CHIRICO Maria**

*T) delitto p. e p. dagli artt. 99, 110 c.p., 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (conv. in Legge 12 agosto 1992 n. 356) - oggi 512 bis c.p. - e 7 DL 152/1991 (oggi 416 bis.1. c.p.) perché, in concorso tra loro e con Chirico Angelo (per il quale si procede separatamente), al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attribuivano fittiziamente a CHIRICO Maria la titolarità del Bar con annesso centro scommesse ad insegna ASSOCUORI, con sede in via Ciccarello dir. IV nr. 25, dissimulando l'effettiva proprietà in capo a CHIRICO Filippo, CHIRICO Angelo e TOMASELLI Gaetano, che ne avevano l'esclusiva gestione e amministrazione.*

*Fatto aggravato per essere stato commesso avvalendosi delle condizioni descritte dall'art. 416 bis c.p. ed allo scopo di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "cosca LIBRI" descritta nel capo A.*

*Con l'aggravante della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per CHIRICO Filippo.*

*Con l'aggravante della recidiva per TOMASELLI Gaetano.*

In Reggio Calabria il 10 dicembre 2014

#### **APPELLANTI**

avverso la sentenza emessa dal **TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA** in  
composizione collegiale in data 19.1.2022

#### **PARTI CIVILI**

**Regione Calabria**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistita dall'avv. Michele Rausei del Foro di Reggio Calabria (costituita nei confronti di tutti gli imputati, ad eccezione del solo SARTIANO Stefano);

**Città Metropolitana di Reggio Calabria**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistita dall'avv. Antonino Francesco Barbera del Foro di Reggio Calabria;

**Comune di Reggio Calabria**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistito dall'avv. Vincenzo Rizzi del Foro di Reggio Calabria.

# MOTIVAZIONE

Con sentenza del 19 gennaio 2022 il Tribunale di Reggio Calabria in composizione collegiale pronunciava sentenza di primo grado nel presente procedimento, dichiarando:

1. SARTIANO Stefano responsabile del reato ascrittogli al capo A) e, per l'effetto, lo condannava alla pena di anni diciassette di reclusione;
2. PRATESI Domenico responsabile del reato ascrittogli al capo A) e, per l'effetto, lo condannava alla pena di anni tredici e mesi sei di reclusione;
3. SARTIANO Domenico responsabile dei reati ascrittigli ai capi A) e Q) e, per l'effetto, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati ed applicato il relativo aumento, lo condannava alla pena di anni tredici di reclusione;
4. NOCERA Saverio responsabile del reato ascrittogli al capo O), esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. e, per l'effetto, lo condannava alla pena di anni tre di reclusione;
5. CHIRICO Maria responsabile del reato ascritte al capo T) e, per l'effetto, la condannava alla pena di anni tre di reclusione;
6. STIVILLA Caterina Angela responsabile del reato ascritte al capo P), esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. e, per l'effetto, la condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione.

Condannava SARTIANO Stefano, PRATESI Domenico, SARTIANO Domenico, NOCERA Saverio, CHIRICO Maria e STIVILLA Caterina Angela al pagamento delle spese processuali e SARTIANO Stefano, PRATESI Domenico e SARTIANO Domenico anche al pagamento delle spese di sofferta custodia cautelare in carcere;

Dichiarava SARTIANO Stefano, PRATESI Domenico e SARTIANO Domenico interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente per la durata della pena, NOCERA Saverio e

CHIRICO Maria interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; SARTIANO Stefano, PRATESI Domenico e SARTIANO Domenico incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni cinque.

Ordinava la libertà vigilata di SARTIANO Stefano, PRATESI Domenico e SARTIANO Domenico per la durata di anni tre, prescrivendo agli stessi in tale periodo di astenersi dall'aver contatti con pregiudicati ed esponenti della criminalità organizzata.

Condannava gli imputati SARTIANO Stefano, PRATESI Domenico, SARTIANO Domenico, NOCERA Saverio, CHIRICO Maria e STIVILLA Caterina Angela al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili Comune di Reggio Calabria e Regione Calabria, da liquidarsi in separata sede civile, nonché alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio da liquidarsi in € 2.340,00 ciascuna, oltre IVA, spese generali e accessori come per legge;

Assolveva SARTIANO Stefano dal reato ascrittogli al capo E) perché il fatto non sussiste, DASCOLA Leandro dal reato ascrittogli al capo O) per non avere l'imputato commesso il fatto, PIRRELLO Angela dal reato ascritte al capo R) perché il fatto non sussiste.

Ai sensi degli artt. 240 c.p. e 416 bis, comma 7 c.p., disponeva la confisca dei beni sottoposti a giudiziale sequestro.

Avverso tale sentenza proponevano appello, tramite i rispettivi difensori, SARTIANO Domenico (avv. L.Gatto), SARTIANO Stefano (avv.ti M. Gemelli e G. Giunta), PRATESI Domenico (avv. M. Gemelli), CHIRICO Maria (avv. F. Calabrese), NOCERA Saverio (avv.ti E. Aversano e L. Strangio), STIVILLA Caterina Angela (avv.ti M. Ottanà e D. Barillà).

Previe citazioni di rito, veniva fissato il giudizio di appello dinanzi a questa Corte per la data del 22 marzo 2023. Il procedimento si svolgeva con trattazione orale, su richiesta avanzata dai difensori degli imputati. In tale udienza si procedeva alla sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 comma 2 c.p.p. per tutti gli imputati detenuti.

Alle udienze del 21 giugno 2023, 11 ottobre 2023 e 10 gennaio 2024 la causa veniva rinviata per mancata composizione rituale del collegio decidente.

All'udienza del 31 gennaio 2024, il procedimento subiva un rinvio a seguito della richiesta di astensione da parte del Consigliere relatore con inoltro al Presidente della Corte f.f. per le sue valutazioni.

All'udienza del 10 aprile 2024, la Corte dava atto che, con provvedimento del Presidente della Corte, era stata accolta parzialmente la richiesta di astensione del Consigliere relatore limitatamente alla posizione di Pratesi Domenico. Pertanto, si procedeva allo stralcio della posizione del Pratesi, con formazione di nuovo fascicolo processuale e iscrizione a ruolo, e si rinviava per il prosieguo all'udienza del 26 giugno 2024.

In tale data, preliminarmente l'avv. Gemelli eccepiva la nullità della sentenza di primo grado in violazione dell'art. 12 d.lgs.116/17 riguardo la composizione del collegio di primo grado con componente non togato, con conseguente restituzione degli atti di prime cure. A questo punto, la Corte, vista la necessità di visionare la documentazione, riservava la decisione all'udienza del 4 settembre 2024.

La Corte, a scioglimento della riserva assunta, dava lettura della seguente ordinanza:

*“Premesso che la difesa ha evidenziato che il Tribunale Collegiale di Reggio Calabria, che ha emesso la sentenza impugnata, è stato composto da due giudici togati e un giudice onorario, la GOT dr.ssa IACOPINO, in occasione delle udienze del 19 giugno 2019 e del 9 ottobre 2019, nel corso delle quali si è svolta attività istruttoria e le parti hanno formulato richieste in ordine alla documentazione della attività integrativa di indagine depositata dal P.M., determinandosi in tal modo una nullità assoluta ed insanabile per violazione della disposizione di legge attinente alla capacità del giudice, contenuta nell'art. 12 D.Lgs.116/2017 (che fa divieto di destinare i giudici onorari alla composizione dei collegi penali in tema di reati ex art.407 comma 2 lett. A c.p.p.);*

*atteso che, nel caso di specie, la GOT Iacopino non ha partecipato alla deliberazione della sentenza e che il teste di pg LO GIUDICE, il cui controesame è stato avviato nell'udienza del 19 giugno 2019, ha deposto sul contenuto della informativa principale cd. "Theorema" del 18 aprile 2016, su cui nelle successive udienze le parti prestavano il consenso all'acquisizione, con esclusione delle pagg. 126-176, 378- 390, 509, 584-589 e 647-652 per la posizione di SARTIANO Stefano, in ordine alle quali in ogni caso il teste è stato sentito successivamente davanti al Collegio regolarmente costituito; che ancora all'udienza del 9 ottobre 2019 non si è svolta alcuna attività istruttoria ma solo l'illustrazione delle richieste su cui il Tribunale riservava la decisione; rilevato ancora che nelle udienze del 7 luglio 2020, 23 settembre 2020, 13 gennaio 2021, 24 febbraio 2021, 22 settembre 2021, 20 ottobre 2021, a seguito del mutamento della composizione soggettiva del Collegio, si è proceduto alla rinnovazione dell'attività istruttoria compiuta davanti al Tribunale diversamente composto ai sensi dell'art. 190 bis c.p.p., senza alcuna osservazione o eccezione da parte delle difese; rilevato pertanto che nessun tipo di nullità si è verificata*

*PQM*

*Rigetta l'eccezione e dispone procedersi oltre".*

Indi, la Corte dichiarava aperto il dibattimento, le parti rinunciavano alla relazione e si svolgeva la requisitoria del PG che concludeva come da verbale.

All'udienza del 6 novembre 2024, veniva acquisita, con il parere favorevole del P.G., su richiesta dell'avv. Gatto, documentazione riguardante fatture e finanziamento bancario.

Quindi, concludevano gli avv.ti Gatto, Barillà e Gemelli.

All'udienza del 20 novembre 2024, concludevano gli avv.ti Emanuele, Calabrese, Ottanà, Aversano, Strangio e Morabito (quest'ultimo in sostituzione dei difensori titolari).

All'udienza del 4 dicembre 2024, in mancanza di eventuali repliche, la Corte si ritirava in Camera di Consiglio e decideva la causa come da dispositivo letto in udienza e riportato in calce.

## 1. Il processo e la sentenza di primo grado

I giudici di primo grado così hanno statuito sul merito dei fatti contestati:

<<

Il presente processo scaturisce dagli esiti di due distinte e parallele attività investigative svolte, rispettivamente, dal R.O.S. dei Carabinieri – indagine “*Roccaforte*”, procedimento n. 1440/2013 R.G.N.R. DDA – e dalla Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria – operazione “*Theorema*”, procedimento n. 3501/2014 R.G.N.R. DDA, poi confluito nel primo –, compendiate in due corpose informative che, con il consenso delle parti, sono state acquisite agli atti del fascicolo processuale e sono quindi utilizzabili ai fini della presente decisione, nei termini e con i limiti che più avanti si avrà modo di precisare.

Le attività di indagine svolte dai predetti nuclei di polizia giudiziaria hanno avuto ad oggetto, in particolare, la struttura e l'operatività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata “*ndrangheta*”, radicata sul territorio nazionale ed all'estero, e, nello specifico, della sua articolazione territoriale denominata “*cosca Libri*”, operante nel territorio del Comune di Reggio Calabria e nelle aree limitrofe. Più precisamente, tali operazioni hanno monitorato le vicende che da ultimo hanno riguardato la menzionata cosca e fatto luce sulla sua perdurante operatività, sulle sue attuali articolazioni e sulle sue più recenti dinamiche associative.

Le vicende giudiziarie al vaglio di questo Collegio hanno ad oggetto, innanzitutto, la contestazione della partecipazione al predetto sodalizio criminoso da parte dei tre imputati Sartiano Domenico, Pratesi Domenico e Sartiano Stefano (capo A), con i seguenti ruoli: il primo avrebbe collaborato con Chirico Filippo – dirigente e organizzatore della cosca, unitamente a Libri Pasquale – nella gestione degli interessi imprenditoriali del sodalizio, mettendo altresì stabilmente a disposizione l'impresa edile a lui formalmente intestata; il secondo, invece, sarebbe stato il referente dell'associazione nella frazione di Gallina e collaboratore di Chirico Filippo, fornendo inoltre supporto logistico in occasione della latitanza degli associati; il terzo, infine, anch'egli collaboratore di Chirico Filippo, avrebbe mantenuto i contatti con altre articolazioni di “*ndrangheta*” del mandamento di “*Reggio Centro*” (in particolare, con la cosca Bertuca di Villa San Giovanni) e avrebbe sfruttato l'appartenenza associativa per imporre sul territorio le proprie attività imprenditoriali.

All'imputato Sartiano Stefano è contestata altresì, tra le altre, l'aggravante della recidiva reiterata e specifica. Inoltre, sono oggetto di contestazione (ai capi O, P, Q, R e T) nei confronti degli imputati Nocera Saverio, Dascola Leandro, Stivilla Caterina Angela, Pirrello Angela, Chirico Maria e dello stesso Sartiano Domenico diverse ipotesi di trasferimento fraudolento di valori – art. 512-*bis* c.p. – che sarebbero state realizzate nell'ambito del predetto sodalizio e sarebbero state finalizzate ad agevolare l'attività, ponendo beni ed attività imprenditoriali ad esso, in qualche modo, riferibili al riparo da possibili interventi ablatori dell'autorità giudiziaria.

Infine, all'imputato Sartiano Stefano è ascritta altresì, al capo E, un'ipotesi di estorsione, aggravata dall'uso del cd. metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione del summenzionato sodalizio criminoso, in quanto egli avrebbe costretto mediante minaccia un esercente, Ferrante Francesco, ad acquistare contro il proprio volere una fornitura di prodotti ortofrutticoli.

\*\*\*\*\*

(.....)

### ESISTENZA DELLA COSCA LIBRI. I PRECEDENTI GIUDIZIARI

Il presente processo origina, come detto, dagli esiti di due distinte e parallele attività investigative svolte, rispettivamente, dal R.O.S. dei Carabinieri (indagine cd. “*Roccaforte*”) e dalla Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria (operazione “*Theorema*”).

La prima indagine aveva tratto spunto dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, Di Dieco Antonio e Fiume Antonino, relative ai complessi equilibri caratterizzanti, negli ultimi tempi, la *'ndrangheta* nel capoluogo reggino e al ruolo di primo piano che negli stessi aveva via via assunto la cosca Libri, capeggiata da Libri Pasquale, cui si era progressivamente affiancato, nella gestione del potere, il genero Chirico Filippo.

La seconda di tali indagini, invece, aveva preso l'abbrivio dalle risultanze delle investigazioni volte all'individuazione dei soggetti a vario titolo coinvolti nell'omicidio di Puntorieri Marco cl. '70, uomo ritenuto organico alla cosca Libri: l'omicidio, avvenuto a colpi d'arma da fuoco in data 15 settembre 2011, secondo tale ipotesi investigativa sarebbe stato deciso, maturato e realizzato proprio nell'ambito di tale consorceria criminale.

Le due attività investigative, poi confluite in un medesimo procedimento, hanno quindi consentito di monitorare, in particolare nell'arco temporale compreso tra gli anni 2013 e 2015, le vicende che avevano interessato la predetta cosca, facendo luce sulla sua perdurante operatività, sulle sue articolazioni e sulle sue più recenti dinamiche associative.

L'esistenza di un'aggregazione mafiosa denominata "cosca Libri", pienamente organica alla *'ndrangheta* calabrese, operante all'interno del territorio urbano di Reggio Calabria e, in particolare, nel quartiere di Cannavò, ove la stessa aveva avuto origine (la "roccaforte", appunto), con influenza poi estesa alle zone di Vinco, Pavigliana, Modena, San Cristoforo, Spirito Santo, Gallina, nonché alle aree limitrofe, costituisce un dato ormai assodato in esito a plurimi procedimenti penali che, nel corso degli anni, sono stati istruiti nel distretto di Reggio Calabria.

La costituzione della cosca e il suo sviluppo sino agli anni '90 sono documentati dalla sentenza, passata in giudicato, emessa in esito al procedimento n. 46/1993 R.G.N.R. DDA (c.d. "*Olimpia*"), che ha messo in luce anche i suoi rapporti con le altre cosche operanti nel territorio reggino, il ruolo rivestito dalla stessa nel corso delle due note "guerre di mafia" e il contributo significativo offerto, in particolare, dal suo capostipite, Libri Domenico cl. '34 – deceduto poi nell'anno 2006 – nelle trattative finalizzate al raggiungimento della cd. *pax mafiosa* e alla conseguente spartizione del territorio cittadino tra le varie cosche.

Negli anni successivi, ulteriori ed articolate attività investigative hanno fatto luce sull'evoluzione della cosca mafiosa, svelando le modalità con le quali si è progressivamente accresciuta la sua capacità di penetrazione nel tessuto sociale e produttivo della città di Reggio Calabria: il riferimento è ai procedimenti "*Rifiuti Spa*", che ha accertato, in particolare, l'infiltrazione della cosca Alampi nel tessuto economico-imprenditoriale reggino, attraverso l'aggiudicazione di appalti pubblici, specialmente nel settore dei rifiuti, grazie al sostegno della cosca Libri, nel cui alveo criminale la prima si inquadra; "*Testamento*", con cui si è registrato, tra l'altro, il tentativo della cosca Libri di infiltrarsi nelle attività dell'amministrazione comunale di Reggio Calabria, ricevendo contributi per manifestazioni culturali e folkloristiche; "*Cosmos*", che ha consentito, tra le altre cose, di riscontrare l'infiltrazione della cosca Libri nella società "BENTINI S.p.a.", aggiudicataria dell'appalto dei lavori di realizzazione del Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria.

In questo modo, il sodalizio, un tempo attivo esclusivamente in alcune zone del versante montano del capoluogo reggino, è giunto gradualmente ad esercitare un pregnante potere criminale anche in altre aree esterne al proprio tradizionale ambito territoriale, tanto in via esclusiva, quanto in "compartecipazione" con le altre cosche mafiose cittadine, con le quali non ha mancato di stringere accordi di vario tenore.

Nella sentenza emessa all'esito del procedimento cd. "*Alta Tensione*" (n. 259/2006 R.G.N.R. DDA), che ha avuto ad oggetto principalmente le vicende della cosca satellite "Borghetto-Caridi-Zindato", i giudici hanno confermato "*la sua collocazione nel più ampio alveo mafioso della cosca riconducibile alla famiglia LIBRI di Cannavò. Quest'ultima, come è noto, costituisce ormai una realtà criminale la cui consistenza è stata accertata con sentenza passata in giudicato a conclusione del processo OLIMPIA ed è considerata tuttora presente e operativa a Reggio Calabria, alla luce degli esiti di più recenti procedimenti, quali quelli noti con i nomi di CASCO, RIFIUTI SPA e TESTAMENTO, nel cui ambito è emerso il ruolo verticistico ricoperto all'interno della cosca dai fratelli LIBRI Domenico, detto "Mico", poi deceduto, e LIBRI Pasquale, nonché da CARIDI Antonino, fratello di CARIDI Bruno e CARIDI Santo (entrambi imputati nel presente processo).*

*(...) l'attività del sodalizio BORGHETTO-CARIDI-ZINDATO deve essere considerata nell'ambito del rapporto con la menzionata cosca LIBRI, la cui esistenza e operatività è stata oggetto di accertamenti processuali ormai dotati della forza del giudicato che hanno visto come imputati e successivamente condannati quali affiliati a tale consorceria, oltre ai vertici della cosca (LIBRI Domenico cl. 34, LIBRI Antonino cl. 60, LIBRI Antonino cl. 66),*

anche ZINDATO Antonino cl. 42, BORGHETTO Cosimo, BORGHETTO Eugenio, MODAFFERI Giuseppe e PERLA Domenico. L'esistenza della cosca Libri, come già evidenziato, è stata puntualmente confermata da nuove inchieste concluse recentemente con sentenze di condanna nei confronti di altri appartenenti a quel gruppo (operazioni Casco, Rifiuti Spa e Testamento). Al riguardo, giova precisare che il citato ZINDATO Antonino è padre dei fratelli ZINDATO Francesco e ZINDATO Gaetano Andrea, che BORGHETTO Cosimo è fratello dell'imputato odierno BORGHETTO Eugenio e che il defunto PERLA Domenico, già considerato reggente del locale di Modena Ciccarello, è fratello dell'odierno imputato PERLA Matteo, detto Gorgio. Analogamente, appare opportuno riferire che la famiglia CARIDI (a cui appartengono gli odierni imputati CARIDI Bruno e CARIDI Santo), egemone sul territorio di San Giorgio, storicamente legata alla cosca LIBRI, ha rafforzato il già esistente e solido legame con i LIBRI attraverso il matrimonio celebrato tra il maggiore dei fratelli, CARIDI Antonino, e LIBRI Rosa, figlia del defunto boss LIBRI Domenico".

Con sentenza n. 35424 del 18 giugno 2014, la Corte di Cassazione – confermando *in parte qua* la sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, ha definitivamente accertato (nell'ambito del citato procedimento "Alta Tensione") l'affiliazione di Zindato Francesco all'organizzazione criminale in questione.

Di particolare rilievo, ai fini della compiuta ricostruzione delle dinamiche criminali sottese alla spartizione, tra le varie cosche di *'ndrangheta*, del centro urbano e dell'*hinterland* di Reggio Calabria, appaiono poi i risultati cui è pervenuta la cd. indagine "META" (proc. 7734/2010 R.G.N.R. DDA), che ha svelato l'esistenza di pregnanti collegamenti operativi tra le cosche De Stefano, Tegano, Libri e Condello e sui cui esiti processuali ci si è già soffermati nel precedente paragrafo.

L'informativa "Roccaforte", redatta a cura del R.O.S. dei Carabinieri in data 10 febbraio 2016, dà conto di come il complesso di tali vicende processuali avesse condizionato inevitabilmente l'andamento della cosca, indotta a variare e rimodulare i propri assetti in considerazione del susseguirsi degli eventi. I mutamenti negli equilibri interni del sodalizio si sarebbero resi tuttavia ineludibili, in particolare allorché si verificavano contemporaneamente delle circostanze di particolare gravità:

"[...] basti pensare al biennio 2006/ 2007, nell'ambito del quale si assisteva dapprima al decesso del capo storico LIBRI Domenico cl. '34 (cagionante il "passaggio di consegne" al fratello Pasquale cl. '39) e, poco dopo, al concomitante arresto di pressoché tutti gli elementi apicali della cosca, in relazione al comune coinvolgimento nella citata operazione "TESTAMENTO". Proprio questo, tra l'altro, rappresentava il momento storico maggiormente significativo nelle dinamiche interne al sodalizio – tradizionalmente articolato nei due rami familiari rispettivamente riconducibili ai citati Domenico cl. '34 e Pasquale cl. '39 – venendosi a creare le condizioni per la rapidissima ascesa criminale di CHIRICO Filippo, genero di quest'ultimo (avendone sposato la figlia LIBRI Silvana Consolata). Ad agevolare l'assunzione ed il progressivo consolidamento della posizione verticistica del CHIRICO in quell'ambito contribuiva peraltro il verificarsi di più fattori, tanto "di natura genetica" [il riferimento dei redattori dell'informativa è all'assenza di figli di sesso maschile da parte di Libri Pasquale] quanto sopravvenuti, quali la sua anticipata scarcerazione e la concomitante perdurante detenzione, oltre allo stesso LIBRI Pasquale, di LIBRI Giuseppe cl. '58 ed Antonio cl. '60, figli del capo storico (e che ne avrebbero costituito i naturali successori) e, non ultimo, di CARIDI Antonino, altro soggetto che avrebbe potuto aspirare ad un collocamento a livello apicale".

Quest'ultima considerazione – spiegano gli operanti redattori dell'informativa – si deve non solo alla posizione verticistica che il Caridi, genero del defunto boss Libri Domenico, 'don Mico' (per averne sposato la figlia Rosa), già rivestiva in seno alla famiglia omonima, operativa soprattutto nell'ambito del quartiere 'Sbarre' di Reggio Calabria, ma anche e soprattutto alla preferenza accordatagli dallo stesso decano Libri Pasquale, quale suo possibile successore naturale, in luogo del genero Chirico Filippo, del quale egli non apprezzava alcuni aspetti caratteriali e determinate scelte di vita (non ultima, quella di separarsi da sua figlia Libri Silvana Consolata ed intraprendere alla luce del sole un rapporto di convivenza con Repaci Anita, mantenendo al contempo diverse relazioni extraconiugali con altre donne).

Gli accertamenti giudiziari che hanno interessato la cosca Libri, tuttavia, sono proseguiti anche in anni più recenti.

Nel mese di settembre 2019, è divenuta irrevocabile la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, già menzionata in precedenza, che – in data 19 ottobre 2017 – aveva condannato Filippo Chirico a quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa, in quanto giudicato responsabile del reato (commesso nell'anno 2016) di porto illegale di arma da fuoco, con la quale, dopo avere proferito minacce di morte all'indirizzo di Antonio

Saraceno e Giuseppe Giunta, aveva esploso quattro colpi contro l'officina del Giunta e le macchine ivi parcheggiate, con l'aggravante dell'impiego del metodo mafioso.

Nel dichiarare inammissibile il ricorso dell'imputato, la Corte di cassazione (Cass. sez. VII, ord. n. 40106/2019) ha precisato:

*"I giudici di merito, con conformi valutazioni, ricostruito il gesto criminale sulla scorta delle risultanze acquisite, hanno valorizzato tutti i segmenti della vicenda: l'imputato, noto come uno dei reggenti della cosca mafiosa Libri, operativa nel quartiere di Cannavò e già condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., utilizzando il collaudato metodo dell'intimidazione mafiosa facente leva sull'indicazione del contesto territoriale sottoposto al controllo egemonico della consorteria, si era presentato alle persone offese, subito dopo l'incidente stradale tra il figlio e il Saraceno, rivolgendo loro minacce in perfetto stile mafioso ("Ti spacco tutto, ti ammazzo, io sono Filippo Chirico di Cannavò, ora torno e vi sparo a tutti"); quindi, allontanatosi, aveva fatto ritorno all'officina a bordo dello stesso scooter con il suo accompagnatore che gli faceva da autista, per poi estrarre l'arma, noncurante del traffico dell'ora di punta e delle videocamere che ne documentavano l'azione, e sanzionare, con l'esplosione di ripetuti colpi, l'irriguardoso contegno delle vittime, con la sicurezza di poter contare sulla loro omertà".*

Definitive sono, infine, anche le statuizioni giudiziarie che attestano l'infiltrazione di un'articolazione della cosca Libri nel territorio lombardo, come emerso nel processo cd. "Rinnovamento" (proc. 14976/2013 R.G.N.R.) istruito dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Milano.

La Corte di Cassazione, con due pronunce emesse entrambe nel 2018 (sez. VI, sent. n. 2025/2018; sez. II, sent. n. 37521/2018), ha riconosciuto l'esistenza – sino al dicembre 2014 – *"dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, espressione in Lombardia della "famiglia" Libri di Reggio Calabria, operante da anni sul territorio di Milano e provincia sin dagli anni '80, la cui esistenza ed operatività è già stata accertata con sentenze passate in giudicato dal Tribunale e dalla Corte di Assise di Milano nel settembre e novembre 1997 e nel maggio 1998 nei confronti, tra gli altri, di NUCARA Alessandro, braccio destro di BRANCA Domenico, MARTINO Giulio e MARTINO Vincenzo per il reato di cui all'art. 416 bis c.p."*

In quel procedimento, peraltro, venivano monitorati i frequenti incontri tra gli esponenti della cosca meneghina ed i rappresentanti della cosca Libri operanti nel territorio di Reggio Calabria.

## **6. LA PERDURANTE OPERATIVITÀ DELLA COSCA LIBRI E LE PIÙ RECENTI DINAMICHE ASSOCIATIVE**

Può senz'altro affermarsi sin d'ora che gli esiti dell'odierno processo – e, in particolare, gli eloquenti contenuti delle intercettazioni ambientali e le dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, altri imputati in procedimento connesso e testimoni – hanno documentato l'attuale vitalità della cosca Libri, la sua costante capacità di infiltrarsi nel tessuto economico-sociale della città di Reggio Calabria e la sua perdurante capacità intimidatoria.

Le risultanze delle indagini *"Theorema"* e *"Roccaforte"* – cui si sono da ultimo aggiunti i significativi esiti dell'operazione *"Libro Nero"*, anch'essi confluiti, per quanto di interesse, nell'odierno procedimento – hanno dato atto del nuovo assetto organizzativo e dell'attuale organigramma associativo, delineando, come detto, il ruolo verticistico assunto da Filippo Chirico, genero dello storico boss Pasquale Libri.

Le condizioni per la sua ascesa al vertice della consorteria mafiosa – come si è precisato nel paragrafo precedente – erano maturate a partire dal biennio 2006-2007, quando si assisteva, dapprima, al decesso del capo storico Domenico Libri cl. '34 e, poco dopo, al concomitante arresto di pressoché tutti gli altri affiliati di grado apicale, in relazione al comune coinvolgimento nella citata operazione *"Testamento"*.

Si determinava, quindi, al vertice della cosca, un sostanziale 'duopolio', pur con le opportune ripartizioni di compiti e responsabilità: se, infatti, Filippo Chirico rappresentava il *dominus* assoluto in termini di conduzione operativa della cosca, soprattutto per quanto concerneva il controllo del territorio e le maggiori decisioni da adottare per il suo mantenimento, Pasquale Libri permaneva quale saldo punto di riferimento sia per il "reggente" Chirico – che non mancava di tenerlo al corrente dei maggiori sviluppi dell'attività associativa – sia per gli altri accoscati (benché l'età avanzata dello stesso, le sue condizioni di salute non sempre ottimali e anche le vicende giudiziarie che ne avevano limitato l'operatività avessero finito per ridimensionarne anche lo 'smalto delinquenziale').

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, il ruolo di reggente della cosca assunto da Chirico Filippo è stato affermato convintamente dai collaboratori di giustizia escussi sul punto.

È opportuno riportare integralmente, per una maggiore comprensione di tale assunto, le dichiarazioni rese in merito dal collaboratore Liuzzo Giuseppe Stefano Tito (udienza del 26 maggio 2021):

*P.M. – Senta, Lei prima, facendo riferimento ai personaggi della cosca Libri, ha parlato di Filippo Chirico.*

*DICH. LIUZZO – Sì.*

*P.M. – Chi è Filippo Chirico?*

*DICH. LIUZZO – Filippo Chirico, inizialmente, voglio dire, era un appartenente, poi ha fatto la sua scalata sposandosi con una Libri, e poi, voglio dire, ecco, ha avuto il suo feudo, voglio dire. Era, voglio dire, quello che gestiva quasi tutta la famiglia.*

*P.M. – Cioè, era il reggente?*

*DICH. LIUZZO – Sì, ultimamente era lui uno dei reggenti, sì.*

In seguito, nel descrivere le dinamiche relative alla locale di Gallina e al ruolo assunto nella gestione della stessa da Emanuele Quattrone e dall'odierno imputato Domenico Pratesi, il collaboratore Liuzzo si sarebbe espresso nei seguenti termini:

*"Quindi, per esempio, a quei tempi Totò Rosmini [della cui cosca, come detto in apertura, faceva parte il Liuzzo stesso, n.d.a.] si è rivolto a Emanuele per mandare a dire, sia ai Libri che a Filippo Chirico, che Paolo Linguardo era in società con lui";*

*"[...] anche col Nicolò, voglio dire, Nino Nicolò, per esempio, che è il reggente di Gallina, come cosca Serraino - Nicolò, a Pratesi lo riconosceva come uomo esponente della cosca Libri, di Filippo Chirico, vicino a Emanuele Quattrone e a Filippo Chirico".*

Analogamente si è espresso il collaboratore di giustizia De Rosa Enrico, alla medesima udienza del 26 maggio 2021:

*DICH. DE ROSA – Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Se ne parlò. E poi, successivamente all'arresto di Nino Caridi, dopo un po' di tempo, se non sbaglio, venne scarcerato, che nel frattempo era in galera, Filippo Chirico, che io poi ho conosciuto con Demetrio Sonsogno. Filippo Chirico è il genero di Pasquale Libri, il fratello di Mico Libri, se non erro dovrebbe essere defunto anche Pasquale.*

*P.M. – Adesso sì, dà da qualche anno è defunto pure lui. Ho capito.*

*DICH. DE ROSA – E quindi, mi fu presentato poi come il reggente della cosca Libri.*

*P.M. – Quindi, Lei ha avuto modo di entrare anche in...*

*DICH. DE ROSA – Poi, ho conosciuto altri sogg...*

*P.M. – In contatto diretto con Filippo?*

*DICH. DE ROSA – Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì, certo, dottore.*

*P.M. – Ma scusi, nel periodo in cui Pasquale era ancora in vita, cioè nel periodo in cui Lei frequentava ancora a Reggio Calabria...*

*DICH. DE ROSA – Sì.*

*P.M. – Cioè, il capo chi era? Era Pasquale Libri, o era suo genero Filippo?*

*DICH. DE ROSA – Era Pasquale, ma diretto... e allora, era Pasquale, ma diretta espressione del suocero, era Filippo Chirico.*

*P.M. – Ho capito. Quindi, lui parlava a nome del suocero?*

*DICH. DE ROSA – Sì.*

*P.M. – Eh, Lei ha mai avuto rapporti diretti, contatti diretti con Filippo Chirico?*

*DICH. DE ROSA – Ho accompagnato, mi sembra in una o in due occasioni, Demetrio Sonsogno, che doveva parlare con Filippo Chirico. E mi ricordo che Filippo Chirico all'epoca aveva un Mercedes classe A nero, targato Domodossola Ancona, se non ricordo male non aveva la patente, la guidava qualcuno per lui, forse il figlio Angelo, ma ho una memoria... su questo non ricordo. Quando dico "Angelo", intendo Angelo Chirico, il figlio di Filippo Chirico. E Demetrio Sonsogno andò a parlare con lui, perché aveva necessità di sistemare una persona, adesso non ricordo, per farla assumere in una delle ditte che stavano operando nella edificazione del Palazzo di Giustizia.*

*P.M. – Del nuovo Palazzo di Giustizia.*

*DICH. DE ROSA – Che è in prossimità del "CE.DIR.". Sì. Ora non so se l'hanno terminato.*

*P.M. – Purtroppo no.*

**DICH. DE ROSA – All'epoca era in costruzione.**

**P.M. – Purtroppo no.**

**DICH. DE ROSA – Ah, okay.**

**P.M. – Eh, credo che sia proprio rimasto esattamente come se lo ricorda Lei. Comunque...**

**DICH. DE ROSA – Ah, bene.**

**P.M. – Comunque, quindi, quando Sonsogno incontra Chirico, e Lei li accompagna...**

**DICH. DE ROSA – Sì.**

**P.M. – Cioè, questi due soggetti si incontrano in relazione anche ai loro ruoli, o era una cosa che prescindeva dai loro ruoli di 'ndrangheta?**

**DICH. DE ROSA – No, no, no, in relazione ai loro ruoli, anche perché tenga presente, dottore, che né Demetrio Sonsogno era un rappresentante dell'agenzia di collocamento di Reggio Calabria, né tantomeno Filippo Chirico. Era in relazione al fatto che il Palazzo di Giustizia ricadeva nell'area di competenza 'ndranghetistica della famiglia Libri.**

**P.M. – Ho capito.**

**DICH. DE ROSA – Cioè, tutte quelle zone lì, ricadono ancora... la zona dov'era il Palazzo di Giustizia, quindi via Sant'Anna secondo tronco, quelle zone lì, ricadevano nella sfera della famiglia Libri. Come del resto anche il caffè di Edoardo Mangiola, era lì, altro soggetto che io ho conosciuto nella mia frequentazione con Demetrio Sonsogno e "Checco" Zindato.**

**P.M. – E Mangiola lo conosceva come un esponente di spessore?**

**DICH. DE ROSA – Mangiola era... sì, e mi è stato presentato come una sorta di "figliocco" di Filippo Chirico. Sì, comunque espressione della famiglia Libri.**

È opportuno segnalare sin d'ora che il De Rosa, nel corso dell'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero in data 10 marzo 2015, non aveva riconosciuto Filippo Chirico nella foto che lo ritraeva (sia il verbale sia il fascicolo fotografico sono stati acquisiti, per estratto ed opportunamente omissati, al fascicolo per il dibattimento).

Tuttavia, già in quella sede egli ebbe a spiegare che la fotografia che gli era stata esibita fosse oltremodo risalente nel tempo e che solo per tale ragione egli non fosse riuscito ad effettuare il riconoscimento ("Io a Filippo Chirico lo conosco e lo conosco pure bene. Questa foto è vecchissima. È irriconoscibile. Conosco pure bene a suo figlio Angelo, sono stato più volte da Demetrio Sonsogno da Filippo. Niente, irriconoscibile").

Oltretutto, nel corso dell'esame dibattimentale, il collaboratore De Rosa ha spiegato di non essere un buon fisionomista ed ha inteso precisare che il rapporto di conoscenza che egli aveva con il Chirico non era certamente assimilabile a quello, amicale e di assidua frequentazione, avuto con Demetrio Sonsogno ('Mico Tatro') e Vincenzino Zappia. Proprio nell'accompagnare Demetrio Sonsogno, in un paio di occasioni, a degli appuntamenti che quest'ultimo aveva con Filippo Chirico, si sarebbe risolta, d'altra parte, la conoscenza diretta che il collaboratore – organico, si ripete, alla diversa famiglia dei De Stefano, a seguito dei trascorsi meglio descritti in precedenza – avrebbe avuto dello stesso.

Nessuna contraddizione, quindi, a parere del Collegio, è rilevabile nel dichiarato del collaboratore, né alcun dubbio può sorgere sulla sua attendibilità dal mancato riconoscimento fotografico del Chirico (come, viceversa, adombrato dalle difese).

D'altro canto, sono state acquisite al fascicolo dibattimentale (in quanto prodotte dal pubblico ministero) anche delle immagini del Chirico tratte dalle attività di fotosegnalamento effettuate dalla Polizia Scientifica negli anni 2014 e 2016, assai più prossime, cioè, alla data dell'interrogatorio del De Rosa e di poco successive all'epoca in cui quest'ultimo ebbe ad interfacciarsi con il primo. Da tali immagini emerge evidente la profonda trasformazione dei tratti somatici dell'interessato rispetto alla fotografia esibita al collaboratore, restituendo le stesse "plasticamente", a giudizio del Tribunale, quel connotato di "irriconoscibilità" predicato dal De Rosa.

Tornando alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia relative all'operatività della cosca Libri e al ruolo assunto da Filippo Chirico in seno alla stessa, vale la pena menzionare quanto riferito anche da Sebastiano Vecchio e Maurizio Cortese all'udienza del 5 luglio 2021, benché le loro deposizioni abbiano avuto riguardo più specificamente alle vicende della locale di Gallina e alla posizione dell'imputato Pratesi.

**"P.M. – Sa, sapeva se Mimmo Pratesi fosse legato in particolar modo a qualcuno degli esponenti della cosca Libri? Se avesse diciamo... quale fosse il suo referente all'interno della cosca Libri?"**

DICH. VECCHIO – Sì. Sì: Filippo Chirico”.

“DICH. CORTESE – Sì. Praticamente, facevano parte della cosca Libri. Poi la cosca Libri, per come riferivano... mi è stato anche riferito sia da Emanuele Quattrone e anche da altre persone, all'interno della stessa cosca c'era una scissione, diciamo che c'era stata una scissione, e praticamente la cosca Libri... c'erano tre gruppi nella cosca libri, diciamo tre diverse anime, che nessuno di questi tre gruppi andava d'accordo tra di loro, no? E questo gruppo era, per dire, il gruppo di Gallina diciamo che era capeggiato da Emanuele Quattrone; poi c'era il gruppo per dire di Filippo Chirico; e poi c'era il gruppo di Cannavò, che sarebbe quello di Nino Caridi, queste persone qua, Sartiano, questi del processo di cui oggi sono stato chiamato a testimoniare”.

Anche gli imprenditori edili Berna Francesco e Berna Fabio, titolari – tra le altre – della società “Berna Costruzioni s.r.l.” ed imputati nel procedimento connesso cd. “Libro Nero” (n. 5288/2016 R.G.N.R. DDA), nel corso degli esami dibattimentali, svoltisi rispettivamente alle udienze del 10 e del 31 marzo 2021, hanno reso importanti dichiarazioni in merito all’attuale operatività della cosca Libri – delle cui richieste estorsive hanno affermato ripetutamente di essere stati vittima in più occasioni, nel corso del tempo – e al ruolo assunto nella stessa da Chirico Filippo.

In particolare, Berna Francesco, fondatore, nel 1990, di quella che allora era una piccola ditta individuale di costruzioni, ha descritto la progressiva crescita delle imprese di famiglia e l’espansione delle stesse in tutto il territorio della città di Reggio Calabria e anche in diverse città del Nord Italia: le stesse erano arrivate ad assumere diverse commesse pubbliche e negli ultimi tempi si erano dedicate esclusivamente alla realizzazione di interi fabbricati, di dimensioni medio-grandi, da destinare alla vendita.

Berna Francesco, amministratore unico delle aziende di famiglia e con ruoli di rilievo anche nell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha riferito altresì delle umili origini della sua famiglia, originaria del quartiere di Cannavò, ove egli tuttora vive, e delle dinamiche criminali che interessavano tale territorio e con le quali i suoi abitanti erano costretti a convivere quotidianamente.

Si riportano per intero alcuni passaggi della deposizione, ritenuti di particolare interesse:

“P.M. – [...] Però, prima di arrivare a questo, vorrei che Lei ci riferisse un attimo, perché ha parlato in qualche modo, sia pure per flash, della sua storia imprenditoriale. Vorrei capire, invece, per quanto riguarda la sua storia personale, lei da quale quartiere, da quale zona di Reggio Calabria tra virgolette “proviene”, e in quale zona ha vissuto ed operato nel corso degli anni?”

DICH. BERNA – Sì. Eh, io provengo in buona sostanza da una famiglia di umili origini, e i miei genitori nascono nel quartiere di Cannavò, e i loro genitori anche a loro volta, ho quindi vissuto da sempre e ho continuato a vivere e tutt’oggi vivo nel quartiere di Cannavò, uno dei quartieri più... purtroppo dove si è vissuto in pratica nel tempo la... e si è visto operare la cosca di riferimento, questa cosca Libri. La cosca Libri, come le dicevo, è stata una cosca, come ho detto anche nei diversi interrogatori, che ha dominato in pratica il quartiere di Cannavò da sempre, noi abbiamo vissuto... tutti quelli che hanno abitato nel quartiere, con il terrore e la paura in pratica di vedere questi personaggi, in pratica, che facevano parte della cosca, spadroneggiare nel quartiere, soprattutto durante la guerra di mafia, abbiamo vissuto dei momenti veramente drammatici, perché abbiamo visto morti ammazzati per strada, e vedevamo in pratica queste persone che partecipavano a questa cosca, che andavano avanti e indietro sul territorio, in pratica, con macchine blindate, in modo molto arrogante, sfacciato, senza nessun tipo di paura, e anzi, mettendo in evidenza in pratica... facendo proprio pesare la loro forza criminale. Un episodio che a me mi è rimasto sempre impresso, è che a dimostrazione della forza e della caratura criminale di questa cosca, immediatamente prima del 1990, si è visto crescere e hanno costruito su un terreno agricolo la casa proprio, che era un bunker, che oggi è Caserma dei Carabinieri, e se uno lo guarda dice: “Ma come è possibile una cosa del genere?”, ma su un terreno agricolo hanno costruito un mega fabbricato, di proprietà del capo della cosca, questo Domenico Libri e dei suoi familiari, che è un qualcosa di gigantesco, cioè, in pratica, su un terreno agricolo, in modo abusivo, cioè loro lo facevano per dimostrare: “Noi siamo sul territorio, comandiamo noi”, e questa è diventata una cosa che... e le persone purtroppo hanno vissuto in quel periodo storico, e noi abbiamo subito e siamo cresciuti con questa paura.

P.M. – Quindi, mi pare di capire che chi viveva...

DICH. BERNA – Chi ha vissuto.

P.M. – Chi ha vissuto a Cannavò...

DICH. BERNA – E vive.

P.M. – Diciamo...

DICH. BERNA – *Conosce bene la forza...*

P.M. – *Conosceva la realtà di Cannavò.*

DICH. BERNA – *Conosce bene la forza...*

P.M. – *E il ruolo della cosca Libri a Cannavò?*

DICH. BERNA – *Assolutamente. Cioè, nessuno che abita a Cannavò, tutti conoscono in pratica il ruolo della cosca Libri. Tutti, quando sentono il nome Libri, sanno di che cosa sono capaci...*

P.M. – *Perfetto.*

DICH. BERNA – *E quali sono le nefandezze che sono capaci di fare, e quindi c'è la preoccupazione solo a sentire il nome, in pratica, di queste persone".*

Il dichiarante Berna Francesco ha inoltre spiegato come fosse abbastanza semplice, per gli abitanti di Cannavò, anche arrivare a capire chi, di volta in volta, assumesse ruoli apicali all'interno della cosca, gestita peraltro in ambito sempre piuttosto familiare (*"perché si passano da capofamiglia a capofamiglia, quindi sui reggenti proprio è una cosa familiare..."*).

Egli ha inoltre raccontato – come si avrà modo di approfondire meglio anche nel seguito della trattazione – di aver subito nel tempo diverse estorsioni da parte della cosca Libri, a partire dall'anno 1999, allorché, in occasione di un intervento edilizio che la sua ditta si apprestava ad eseguire nella zona di San Sperato, era stato direttamente Libri Pasquale a presentarsi a casa sua, avanzando richieste di denaro, a titolo di tangente, ed imponendo al Berna l'affidamento di alcuni lavori e l'acquisto di materiali da ditte vicine alla cosca.

Le modalità delle estorsioni (con imposizione, cioè, sia di dazioni in danaro sia di *"commesse, lavori, porzioni di lavori, subappalti di lavorazioni, forniture..."*) erano state sempre analoghe, anche in occasione delle successive richieste estorsive rivolte dai vari esponenti della cosca Libri. Richieste di tal tipo, ha spiegato il Berna, gli erano state rivolte in effetti, negli anni seguenti, dapprima da 'Nino' Caridi, genero di Domenico Libri (tra gli anni 2002 e 2005) e, infine, da Filippo Chirico, genero di Pasquale Libri.

In merito a quest'ultimo, Berna Francesco si è espresso nei seguenti termini:

*"P.M. – Sì. Lei come lo conosce Filippo Chirico?"*

DICH. BERNA – *Filippo Chirico lo conosco, ecco, per aver vissuto nel quartiere di Cannavò, anche lui come il genero di Pasquale Libri. Quindi, tutti sapevano in pratica chi era Filippo Chirico a Cannavò, per la sua parentela e per i suoi trascorsi in pratica giudiziari che aveva avuto negli anni, come riferimento in pratica della cosca Libri.*

P.M. – *Sì.*

DICH. BERNA – *Cioè, con il ruolo... diciamo che il ruolo apicale l'ha cominciato... si è cominciato a presentare con elemento di... apicale dal 2009 – 2010 in poi nei nostri confronti. Prima, in pratica, non...*

P.M. – *Okay. Dunque, Filippo Chirico le... quindi, le richieste sono sempre dello stesso tipo: denaro e...*

DICH. BERNA – *Sì, sì, lavori...*

P.M. – *Commesse, lavori, subappalti.*

DICH. BERNA – *Commesse, lavori, subappalti e forniture.*

P.M. – *Queste tipologie di richieste, Filippo Chirico con riferimento a quali appalti glieli rivolge?*

DICH. BERNA – *Allora, Filippo Chirico direttamente mi fa richiesta su questi lavori... mi fece richiesta sul cantiere di via Possidonea, su lavorazioni che erano anche impianto elettrico, impianto di riscaldamento, fornitura di calcestruzzo...*

P.M. – *Va bene.*

DICH. BERNA – *E...*

P.M. – *No, no, adesso quindi... a me interessava intanto capire quale fosse il cantiere rispetto al quale aveva interloquito con Filippo Chirico.*

DICH. BERNA – *Con Filippo Chirico ho interloquito direttamente su due - tre cantieri, in buona sostanza.*

P.M. – *Quindi, via Possidonea...?*

DICH. BERNA – *Via Possidonea, via Valanidi, un cantiere Valanidi in contrada Valanidi, dove abbiamo realizzato delle case popolari, che stiamo completando.*

P.M. – *Sì.*

DICH. BERNA – *E sono in fase di completamento, credo. E Spirito Santo, nella parte però*

*finale, è un complesso che stiamo realizzando a Spirito Santo.*

*P.M. – Ho compreso. Di volta in volta, le somme di denaro che le venivano richieste, erano legate a percentuali sui lavori, oppure erano il frutto di richieste, così, estemporanee?*

*DICH. BERNA – No, no, erano secondo loro una percentuale sull'importo dei lavori da eseguire. Cioè, in pratica, loro stimavano che su un lavoro, dieci appartamenti, ci sarebbe tipo un milione di euro di lavori, e quindi una percentuale, il 2, il 3%, il 4% rispetto a quello che era l'interlocutore, faceva le richieste. Poi c'erano dei soggetti che erano molto più aggressivi, e dei soggetti in pratica che facevano le richieste, facendo valere il peso criminale, ma in modo diverso, voglio dire, perché poi ogni soggetto si rapportava in modo diverso con noi, in pratica, in ogni caso".*

Dopo l'arresto di Filippo Chirico, nell'ambito dell'indagine da cui è scaturito l'odierno procedimento, il Berna avrebbe peraltro continuato a subire estorsioni da parte della cosca Libri e, in particolare, avrebbe ricevuto richieste in tal senso da parte di quello che egli indicava quale "successore" del Chirico, Antonio "Totò" Libri. Egli, ha spiegato il dichiarante, aveva continuato *"a portare avanti le stesse richieste, perché noi abbiamo vissuto, in ogni rapporto con ogni cosca, e abbiamo... cioè, ogni volta che arrestavano una persona, un reggente, arrivava subito dopo il successore a continuare, e conosceva perfe... da sempre conosceva perfettamente lo stato dell'arte. Questa è una cosa che noi purtroppo abbiamo vissuto, e ci siamo resi conto in pratica che loro hanno... c'è un meccanismo comunque di conoscenza perfetta di quello che fa quello prima rispetto a quello dopo".*

Berna Francesco ha aggiunto che, in occasione dell'estorsione subita nel 2016 con riferimento ai lavori edilizi nel quartiere di Croce Valanidi, ad avvicinarlo e a metterlo in contatto con Chirico Filippo era stato proprio l'odierno imputato Domenico Sartiano, il quale anche in altre vicende di analoga natura avrebbe avuto in diverse circostanze un ruolo di primo piano – essendo stato egli stesso 'imposto' quale soggetto a cui il Berna avrebbe dovuto affidare alcuni lavori – e sulla cui posizione il dichiarante si è poi diffuso a lungo (così come su un episodio relativo ad un intervento edilizio nella zona di Gebbione, che aveva visto coinvolto l'odierno imputato Pratesi Domenico: su entrambe le questioni, si avrà modo di ritornare, evidentemente, nel prosieguo della trattazione).

Berna Fabio, anch'egli socio della "Berna Costruzioni s.r.l.", nonché direttore tecnico dei relativi cantieri, si è riferito a Filippo Chirico in termini analoghi: *"È un boss della cosca Libri, è stato il boss della cosca Libri, fino a che era fuori".* Anch'egli si è poi diffuso più ampiamente sulla posizione dell'imputato Sartiano Domenico e su alcuni episodi che lo avevano riguardato direttamente, manifestazione del rapporto che lo stesso aveva con il Chirico.

\*\*\*\*\*

I numerosi contributi di natura dichiarativa sin qui riportati trovano un granitico riscontro nel cospicuo materiale intercettivo presente in atti, che documenta la particolare vitalità della cosca Libri in tutto il periodo preso in considerazione dal capo d'imputazione *sub A*) e getta ulteriore luce sul suo organigramma, sulle sue dinamiche e sulle sue sfere di operatività.

Una conversazione dotata di emblematica rilevanza dimostrativa in tal senso è senza dubbio quella intercorsa in data 24 luglio 2013, dalle ore 12:00 circa, all'interno dell'abitazione di Repaci Anita, tra quest'ultima ed il suo compagno Chirico Filippo (RIT 888/2013, prog. n. 682).

Nel corso di tale dialogo, il Chirico si lasciava andare ad una serie di confidenze sui moduli organizzativi della 'ndrangheta e delle sue articolazioni, sulle 'doti' tipiche dell'ordinamento 'ndranghetista, sull'organizzazione del locale di Cannavò e sul suo ruolo di "capo società" all'interno della cosca Libri, che emergeva in maniera nitida.

L'occasione che innescava questo dialogo di formidabile valenza probatoria era rappresentata dalla notizia – apparsa sui quotidiani locali – dell'arresto di un affiliato il quale, per evitare che le forze dell'ordine gli sequestrassero un manoscritto contenente la cd. "copiata" (ove, come è noto, vengono annotati i tre nomi che ogni 'ndranghetista deve necessariamente ricordare: si tratta dei nominativi del "Capo Società", del "Contabile", del "Mastro di Giornata" o del "Crimine", i quali lo hanno affiliato o gli hanno conferito una "dote" superiore), aveva tentato di ingoiarlo: [ANITA - *Ma ti rendi conto? E ha cercato di mangiarcele, di ingoiarsele. (Risatina).(...)* FILIPPO - *E che era 'sta copiata? Ma l'hai letto sul giornale? (...)* ANITA - *Sì. (...)* FILIPPO - *Eh. La copiata della 'ndrangheta? (...)* Eh, dimmi, dimmi...].

I due interlocutori commentavano la notizia, evidenziando l'ingenuità del soggetto in questione che, portando con sé quel compromettente documento, si era esposto ad un gravissimo rischio giudiziario, peraltro coinvolgendo i sodali indicati nel manoscritto [FILIPPO - *Minchia, minchia, ti rendi conto che cammini e non sai... non sai manco quello che vuol dire? (...) quando facevano 'sti giovanotti non sapevamo un cazzo, questi qua, e se la dovevano ripetere, se le dovevano imparare. (...) ANITA - Mamma mia... ne ha inguaiate persone questo bestia...*].

Nel corso del dialogo, il Chirico, attingendo anche alla sua personale esperienza, evidenziava la pericolosità derivante dalla pedissequa osservanza di certe tradizioni, delle quali stigmatizzava l'inutilità.

A suo dire, i documenti che, come la copiata, appartenevano un tempo alla cultura *'ndranghetistica*, avevano perso di attualità e, soprattutto, erano diventati estremamente pericolosi dopo le propalazioni dei collaboratori di giustizia, che avevano svelato il significato delle tipiche qualifiche rivestite all'interno delle strutture associative. Peraltro, le capacità e l'effettivo *'spessore criminale'* di un affiliato – aggiungeva il Chirico – sarebbero emersi comunque, a prescindere dal formale ossequio serbato per questi vecchi rituali [...s], *ma sai perché non si devono fare queste cose più? Perché ormai le sanno tutti queste cose. Quindi, che cazzo le fai a fare? (...) questa cose le sanno, gliele hanno dette i pentiti. Hai capito che ti voglio dire? Quindi, voglio dire, che cazzo... le fai a fare 'ste cose? Se uno è buono, è buono. Se non è buono, non è buono lo stesso...*].

Di seguito, si riporta integralmente il passaggio del dialogo, di illuminante valenza probatoria:

Anita - *Ma tu l'hai visto a quello là? Che l'hanno arrestato che gli hanno trovato la... la copiata?*

Filippo - *A chi? Ma a Reggio?*

Anita - *(Risatina). Mamma quanto ho riso. Ma questo qua è scemo. Mamma...*

Filippo - *Ancora quanto gliene trovano.*

Anita - *Ma ti rendi conto? E ha cercato di mangiarsele, di ingoiarsele. (Risatina).*

Filippo - *E che era 'sta copiata? Ma l'hai letto sul giornale? (...)*

Anita - *Sì.*

Filippo - *Ma quale copiata dici? Camorrista, cose?*

Anita - *'Ndranghetista, non camorrista.*

Filippo - *'Ndranghetista non esiste.*

Anita - *'Ndranghetista.*

Filippo - *Una cosa che si è inventato lui allora. (Risatina).*

Anita - *Sì, va boh. La copiata è della 'ndrangheta, c'era scritto.*

Filippo - *Uhm.*

Anita - *Uhm. Con i nomi.*

Filippo - *Eh. La copiata della 'ndrangheta?*

Anita - *Di...*

Filippo - *Eh, dimmi, dimmi.*

Anita - *Degli esponenti... come si chiamano quelli giovani? Eh.*

Filippo - *Camorristi, sgarristi, che è?*

Anita - *I picciotti. E poi c'erano quelli favorevoli e sfavorevoli. (Risatina).*

Filippo - *Minchia, minchia, ti rendi conto che cammini e non sai... non sai manco quello che vuol dire?*

Anita - *Che cammino? Con 'sta cosa? Che facevi? Ti dicevi il rosario la sera con 'sta cosa?*

Filippo - *(inc. Pronuncia non chiara) quando facevano 'sti giovanotti non sapevamo un cazzo, questi qua, e se la dovevano ripetere, se le dovevano imparare.*

Anita - *Sì, le dovevano imparare. (inc.).*

Filippo - *A 60 anni, (inc.).*

Anita - *Mamma mia... ne ha inguaiate persone questo bestia.*

Filippo - *E nomi c'erano scritti?*

Anita - *C'erano i nomi.*

Filippo - *È normale che li arrestano ora.*

Anita - *C'erano i nomi, nel giornale di ieri erano. (...)*

Filippo - *Poveretto (inc. Pronuncia non chiara) lo condannano, lo rovinano, (inc.) (...) La copiata è...*

Anita - *Che cazzo la scrivono a fare 'sta cosa? Che la scrivono a fare?*

Filippo - *Perché non se la ricordano.*

Anita - E non se la ricordano, la minchia.  
 Filippo - Pure io, se non mi ricordavo, li inventavo io. (Risatina).  
 Anita - Che scrivi là il foglio... ma che cazzate.  
 Filippo - Infatti, io non le volevo fare tutte 'ste cose.  
 Anita - Ma... ma dai che è una cazzata. Voglio dire, una persona intelligente...  
 Filippo - Io non le volevo fare.  
 Anita - Non ti dà un foglio da scrivere.  
 Filippo - Sì, ma sai perché non si devono fare queste cose più? Perché ormai le sanno tutti queste cose. Quindi, che cazzo le fai a fare?  
 Anita - Sì, le sanno tutti ma tante cose non le sanno e ora così li sanno tutti.  
 Filippo - No, le sanno, tutti li sanno, questa cose le sanno, gliel'anno dette i pentiti. Hai capito che ti voglio dire? Quindi, voglio dire, che cazzo... le fai a fare 'ste cose? Se uno è buono, è buono. Se non è buono, non è buono lo stesso. (Risatina). Mannaggia la madosca.  
 Anita - Ma devono essere proprio i grandi a dire: "No, non ti do 'sto foglio perché non te lo do, perché non è possibile".  
 Filippo - Ora dico io...  
 Anita - Non i piccoli, voglio dire... non si scrive.  
 Filippo - Io dico, la copiata è questa, io faccio a te e ti do mastro di giornata tizio.  
 Anita - Eh.  
 Filippo - Capo società tizio, eh, contabile tizio.  
 Anita - Sì.  
 Filippo - Eh.  
 Anita - C'era il contabile, sì, cazzi.  
 Filippo - E gli volevo dire: "E sai tutte le persone ora".  
 Anita - Eh. Hai visto là? Uhm... non si può sentire 'sta cosa.  
 Filippo - Cioè, assurdo. (...)  
 Anita - Ha fatto una cazzata, è la stessa cosa che un latitante si scrive su Facebook e chatta. (Risatina). Son mongoli. Uhm, non si può sentire. (...)  
 Filippo - Ma ce l'aveva addosso quando lo hanno arrestato allora?  
 Anita - Ce l'aveva addosso, è andato ad inghiottirla e non ce l'ha fatta. Metà se l'è messa in bocca e metà... (Risatina). Gliel'hanno trovata. Però, ha detto che... quando sono andati ad interrogarlo c'era scritto che non ha detto una parola. Che si è avvalso... della facoltà di non rispondere. Che cazzo rispondi a fare? C'è scritto tutto là. Non c'è bisogno che rispondi. (Ride). (...) No, mi è bastato leggere questa, ho letto un paio di nomi, stop e non ho letto più.

Nel prosieguo del dialogo, il Chirico (che non aveva letto la notizia sul giornale), ritenendo che l'evento potesse essere connesso agli arresti, avvenuti pochi giorni prima, di Michele Labate e dei fratelli Giovanni e Pasquale Remo – nel quadro di un'operazione condotta dall'Arma dei Carabinieri nei confronti della cosca Labate, operativa nell'ambito dei quartieri Gebbione e Sbarre di Reggio Calabria –, spingeva la compagna a fare mente locale ed a rammentare se – in merito al pizzino rinvenuto – il quotidiano avesse per caso menzionato i nominativi di Orazio Assumma, Pietro Toscano e Tommaso Laurendi.

Nell'ipotizzare che i tre soggetti menzionati potessero essere oggetto della "copiata" rinvenuta nella disponibilità dell'arrestato, il Chirico forniva, evidentemente, uno spunto inequivocabile in ordine alla sua personale conoscenza dei ruoli e delle qualifiche rivestite dagli affiliati alle altre 'ndrine, con cui periodicamente si relazionava in rappresentanza della cosca Libri.

Il Chirico, comunque, si diceva tranquillo: era certo di non poter essere ricompreso tra i personaggi annotati in quella "copiata". Da un lato, infatti, il documento faceva riferimento, come si è visto, ad un sodalizio diverso rispetto a quello nel quale egli operava; dall'altro lato, dopo la sua scarcerazione, nell'anno 2007, egli aveva adottato maggiori cautele per evitare di esporsi a nuovi rischi giudiziari ed aveva tentato, così, di sottrarsi a tali antiquati rituali ["...Il mio nome non c'era sicuro, voglio dire (...) E perché dovrebbe esserci il mio nome? (...) Dal 2007 è. (...) Quando sono uscito nel 2007, che... poi mi sono scocciato perché mi hanno detto... perché mi ha (...) più, ormai mi sono rotto i coglioni (...) 'ste cose io, una cosa se dovevo gridare. (...) 3, 4 ritornelli..."].

Nonostante la sua riluttanza ad assecondare certi riti propri della tradizione 'ndranghetistica – a suo parere non indispensabili –, dopo la scarcerazione del 2011, il Chirico aveva dovuto rinnovare il giuramento di affiliazione ("tre, quattro ritornelli"), perché costretto dai sodali più anziani ["...mi pare nel 2011 che sono uscito. (...) Mi hanno rotto il cazzo"].

Anita Repaci intuiva che la richiesta di rinnovare il giuramento era stata rivolta al Chirico per testare la sua effettiva volontà di continuare l'affiliazione dopo il periodo di carcerazione ["...Perché ti devono rinnovare, no? (...) Dice: "Non è che a questo nel carcere gli è passata la voglia", vero?"].

Il Chirico, in ogni caso, ammetteva di aver indotto al rito di affiliazione, sempre nel 2011, anche il proprio figlio Angelo e il nipote Demetrio Morabito, così da far comprendere ai giovani rampolli della cosca l'importanza del vincolo associativo e del legame indissolubile che ne deriva ["No, nel 2011. Pure mio figlio, a 12 anni (...) Angelo, sì. (...) Pure Demy. Va beh, sono picciotti, non sono niente. Li ho fatti tanto per fare, così. (...) per fargli capire che... gli stretti, stretti siamo noi"]:

Filippo - E quali nomi portava?

Anita - Non mi ricordo.

Filippo - Ma li faceva i nomi? I nomi della persone? (Tossisce).

Anita - Che arresteranno? Sì.

Filippo - C'erano? Per caso c'era Orazio Assumma?

Anita - Non lo so, non mi ricordo. (inc. Voci sovrapposte).

Filippo - O Pietro Toscano? Tommaso Laurendi?

Anita - Non mi ricordo amore.

Filippo - Non ce l'hai qua 'sto giornale?

Anita - L'ho buttato, ma ieri non te lo potevi leggere il giornale?

Filippo - Ma io non ne leggo mai, se c'è una cosa di questa che mi interessa, a me? Ma ti dico che mi interessa, eh, lo sai, per curiosità, per ridere un po', sennò me ne frego io. Il mio nome non c'era sicuro, voglio dire.

Anita - Infatti, io questo vado, da là sopra a là sotto... (Risatina).

Filippo - E perché dovrebbe esserci il mio nome?

Anita - Eh... io non voglio pensare.

Filippo - Ma stai scherzando?

Anita - No, infatti. (...)

Filippo - Dal 2007 è.

Anita - Che fai il bravo.

Filippo - Quando sono uscito nel 2007, che... poi mi sono scoccato perché mi hanno detto...perché mi ha (inc. Pronuncia non chiara) più, ormai mi sono rotto i coglioni.

Anita - La copiata. (...)

Filippo - Non mi ricordo io... li (inc.) 'ste cose io, una cosa se dovevo gridare.

Anita - Ma loro, si sentono...

Filippo - 3, 4 ritornelli...

Anita - Intelligenti.

Filippo - Se li prendevo io, ohu, mezzo ritornello gli facevo e mezzo coso... "Sì, a posto, non si può parlare", (Abbassando il tono della voce): (inc.) uscire. Non mi ricordo ma mi pare nel 2011 che sono uscito.

Anita - Pure?

Filippo - (Abbassando il tono della voce): Mi hanno rotto il cazzo.

Anita - Mamma mia.

Filippo - No, il 2011...

Anita - Perché ti devono rinnovare, no?

Filippo - Nel 2011...

Anita - Dice: "Non è che a questo nel carcere gli è passata la voglia", vero?

Filippo - No, nel 2011. Pure mio figlio, a 12 anni.

Anita - Pure tuo figlio?

Filippo - (Abbassando il tono della voce): Angelo, sì. (Breve pausa nella conversazione).

Filippo - (Abbassando il tono della voce): Pure Demy.

Anita - Apposta quello è malato, perché pensa, vai a vedere che. E come si fa? Dimmelo.

Filippo - (Abbassando il tono della voce): Va beh, sono picciotti, non sono niente. Li ho fatti tanto per fare, così. Quanto per (inc.) un po' (inc.) per fargli capire un po' (inc.), no, per fargli capire che... gli stretti, stretti siamo noi.

Il Chirico, tuttavia, non si esimeva dal ripetere alla Repaci parte delle formule di affiliazione e quindi si dilungava in una dettagliata indicazione dei ruoli apicali esistenti all'interno di ogni locale di 'ndrangheta.

Con dovizia di particolari, l'uomo spiegava alla propria compagna i compiti che ciascuno degli affiliati di vertice rivestiva all'interno del sodalizio.

In pochi minuti, l'esperto boss stilava un compendio di tutte le più significative "doti" e "cariche" 'ndranghetiste ["...c'è il capo società, c'è il contabile, c'è il mastro di giornata, c'è il mastro di tirata..."] e confidava alla donna quale fosse il suo attuale rango ["...io ora sono capo società (...) io ora sono capo società"].

Nondimeno, forse rendendosi conto di essersi lasciato andare ad una descrizione fin troppo dettagliata e compromettente, il Chirico ad un certo punto si schermiva, sostenendo che le sue fonti di conoscenza fossero solo giornalistiche: un'affermazione alla quale la sua stessa compagna – forse non comprendendo bene le cautele che l'uomo stava mettendo in atto – dichiarava di non credere, ben consapevole che il Chirico stesse parlando per diretta cognizione di causa [FILIPPO - E il massimo... il massimo... c'è quello che ha la Santa. ANITA - Chi, tu la Santa? FILIPPO - No, io amore... io... dai giornali sto sentendo queste cose io. ANITA - Ma stupido...].

Chirico evidenziava d'altronde che – se alcune notizie erano ormai di dominio pubblico e leggibili pure sulla stampa, come da lui più volte personalmente constatato – vi erano altre informazioni riservatissime, di cui anch'egli era evidentemente depositario, ancora non note alle forze dell'ordine ed alla magistratura ["...queste non le sanno tutti, e neanche loro sanno (inc.). Sono arrivati fino ad un certo punto, poi no... (...) in questa ultima operazione che hanno fatto, che sapevano tutti i cazzi, eh... (...) Però, c'è un'altra cosa, ancora, che non la sanno nemmeno loro. Qua a Reggio dove ci sono i... i segreti..."]:

Anita - E dimmi come si fa.

Filippo - Che cosa?

Anita - 'sta cosa.

Filippo - (Abbassando il tono della voce): La casa del Vangelo e della stella polare e battezzo il locale. (...)

Anita - (Risatina). Già non si può sentire. Aspetta che... Filippo - (Abbassando il tono della voce): Portatore del tempo (inc.) società.

Anita - E che vuole... è finito?

Filippo - (Abbassando il tono della voce): Questo, è battezzato locale e siamo in circolo formato. Circolo formato ci devono essere altre 5 persone, 6 con lui.

Anita - Non si può sentire, comunque. Poi?

Filippo - C'è, voglio dire, quello che è, (Abbassando il tono della voce): c'è il capo società, c'è il contabile, c'è il mastro di giornata, c'è il mastro di tirata.

Anita - Di tirata che vuol dire?

Filippo - (Abbassando il tono della voce): Eh, quello là di tirata, deve stare attento (inc.) le leggi nostre.

Anita - E il mastro di giornata?

Filippo - (Abbassando il tono della voce): Il mastro di giornata è quello che passa le novità, ogni giorno c'è... c'è questo qua, che passa tutte le novità, se c'è una novità...

Anita - E poi?

Filippo - (Abbassando il tono della voce): Poi c'è il capo società.

Anita - Chi è?

Filippo - (Abbassando il tono della voce): Il capo società.

Anita - Chi è il capo società?

Filippo - (Abbassando il tono della voce): (inc.). Io ora sono capo società (inc.).

Anita - Che sei? Non sei tu, poi? (Risatina).

Filippo - (Abbassando il tono della voce): Io ora sono capo società. (Risatina).

Anita - È il capo del locale? È il capo della casa dove vai?

Filippo - (Abbassando il tono della voce): No, va beh, il capo... quello è, a Cannavò c'è un locale...

Anita - Ah, del locale della... della zona.

Filippo - (Abbassando il tono della voce): Certo, di un locale.

Anita - Ecco.

Filippo - (Abbassando il tono della voce): Poi c'è il contabile. Che giustamente che tiene... i soldi.

Anita - E chi è 'sto contabile?

Filippo - (Abbassando il tono della voce): Che sai... pare sto dicendo, uno, (inc.), allora...

Anita - Uno ogni...

Filippo - Ogni... ogni locale.

Anita - Tiene i soldi.

Filippo - (Abbassando il tono della voce): Ogni locale... Anita - Una zona.

Filippo - (Abbassando il tono della voce): Ogni locale è una zona.

Anita - va bene, dai.

Filippo - (Abbassando il tono della voce): Ha un capo società, un contabile, un mastro di giornata.

Anita - Ne manca uno.

Filippo - (Abbassando il tono della voce): Poi c'è il mastro di tirata...

Anita - Eh.

Filippo - (Abbassando il tono della voce): C'è il mastro di giornata... c'è... hai capito? Poi ci sono picciotti, camorristi e sgarristi.

Anita - Eh, il picciotto non è niente.

Filippo - E il massimo... il massimo... (Abbassando il tono della voce): c'è quello che ha la Santa.

Anita - Chi, tu la Santa?

Filippo - No, io amore... io... dai giornali sto sentendo queste cose io.

Anita - Ma stupido.

Filippo - Eh... poi c'è...

Anita - Che è la Santa?

Filippo - (Abbassando il tono della voce): È la cosa più... più grande di tutta (inc.).

Anita - E lo sgarrista che fa?

Filippo - (Abbassando il tono della voce): Lo sgarrista deve... per essere capo società e deve essere almeno completo, completo bisogna avere queste 3 cariche, picciotto, camorrista e sgarrista e sei completo, puoi fare il capo società, sennò no.

Anita - Picciotto, camorrista e sgarrista. E che differenza c'è tra camorrista e sgarrista?

Filippo - (Abbassando il tono della voce): Va beh, il picciotto è picciotto, alle prime armi, giovane, (inc. voci sovrapposte).

Anita - Uno schiavo più che altro.

Filippo - (Abbassando il tono della voce): No, è giovane, non è più che altro.

Filippo - (Abbassando il tono della voce): Poi comincia a fare qualcosa di più... eh... importante e gli danno la camorra, c'è la camorra normale e la camorra di (inc. Pronuncia non chiara). E poi c'è lo sgarro, con lo sgarro poi è completo.

Anita - Chi è lo sgarro?

Filippo - (Abbassando il tono della voce): Lo sgarro è una cosa dopo il camorrista, ancora più alta.

Anita - Sì, ma che si intende per essere più alta? Che gesto devi fare?

Filippo - Niente, nell'arco degli anni, diciamo no, dice: (Abbassando il tono della voce): "Diamogli lo sgarro a questa persona che se lo merita", voglio dire, lo portiamo più avanti, così può fare il capo società, il capo locale.

Anita - Ah, una... una promozione.

Filippo - (Abbassando il tono della voce): Per poter fare queste cariche, no? E poi ci sono un sacco di cose, regionali, eh... mondiali. Queste non le sanno tutti, e neanche loro sanno (inc.). Sono arrivati fino ad un certo punto, poi no. In effetti, sapevano dell'Australia, America... Germania, cose, le sanno queste cose ormai. Gli hanno trovato (inc.) in questa ultima operazione che hanno fatto, che sapevano tutti i cazzi, eh... (inc. segnale audio insufficiente). Però, c'è un'altra cosa, ancora, che non la sanno nemmeno loro. Qua a Reggio dove ci sono i... i segreti. (...inc...)

Filippo - (Abbassando il tono della voce): Reggio, non sto parlando di Reggio, della Calabria sto parlando. (...)

*Filippo - Ma tutte 'ste cose sono sui giornali, le scrive tutte il giornale. Io, eh... mi... mi sono fatto qualcosa tipo dai giornali....*

Un'ulteriore conversazione assai significativa nel rivelare le dinamiche interne alla cosca e l'avvicendamento di potere in atto al vertice della stessa, determinata precipuamente dalle precarie condizioni di salute dell'anziano boss Pasquale Libri e dai provvedimenti restrittivi che lo avevano colpito, è quella intercorsa in data 25 febbraio 2014, sempre all'interno dell'abitazione di Repaci Anita, tra Chirico Filippo e l'odierno imputato Sartiano Domenico (prog. n. 5862, RIT 888/13: sul dialogo si avrà modo di tornare anche in seguito, a fini dimostrativi dell'intraneità del Sartiano al sodalizio criminoso in discorso).

In quella circostanza, gli interlocutori discutevano delle contingenti difficoltà della cosca Libri nel contesto criminale locale, determinata dall'appannarsi del potere del suo capo Pasquale Libri e dal pressante monitoraggio giudiziario: *[Filippo - Dobbiamo vedere Pasquale ha bisogno di 100 euro. Domenico - È combinato male pure lui. Filippo - E non si può muovere, non si può... non si può reggere, chi cazzo c'è qua? (...)]* *Domenico - Lo so, e non lo so io? Ormai gli è rimasto il nome. (...)]* *Filippo - Perché menano sempre a lui? Perché non hanno un cazzo da fare. (...)]* *Domenico - Sempre le stesse cose. Filippo - (...) gli potete rompete sempre i coglioni? E voi fate le vostre cose e a questo gli rompete i coglioni. Domenico - E non si... (inc. Voci sovrapposte). Filippo - Ha dieci processi questo. (...) E che cazzo volete da questo cristiano? Lasciatelo in santa pace, hai capito cosa voglio dire? Lasciatelo morire in santa pace. Domenico - Non lo lasciano...].*

Sono fin troppo evidenti le preoccupazioni dei conversanti, legate alla circostanza che a Pasquale Libri non bastasse più il suo altisonante lignaggio di *'ndrangheta*, essendosi in parte affievolite le energie criminali di un tempo (*"Ormai gli è rimasto il nome..."*), e al fatto che ciò si ripercuotesse sulla complessiva autorevolezza del sodalizio criminale cui sia il Chirico sia il Sartiano appartenevano.

Quindi, il Chirico, a dimostrazione del profondo legame che univa i due conversanti (circostanza, questa, che verrà valorizzata al fine di provare lo stabile inserimento di Sartiano Domenico all'interno della consorterìa criminosa), esternava al suo interlocutore la propria intenzione di inserirsi in ambienti massonici: tale rivelazione assume particolare rilevanza, se solo si pone mente agli esiti delle indagini (come l'operazione cd. *"Mammasantissima"*) che negli ultimi tempi hanno fatto luce sui circuiti della cd. *"massondrangheta"*, quale una delle più insidiose ed allarmanti evoluzioni della mafia calabrese *[Filippo - Io l'unica cosa che sto vedendo di fare, però non sono riuscito a trovare la strada, ma ho sparso la voce. Per entrare nella massoneria. Domenico - Eh, ma ti sembra che era... (...inc.) Filippo - No, però ci sono tanti tipi. Ora ti spiego...].*

Inoltre, il Chirico avvertiva il Sartiano della imminente esecuzione – informazione a lui evidentemente nota – di un gran numero di provvedimenti cautelari contro esponenti della locale criminalità mafiosa *[Filippo - "No, c'è un Giudice qua a Reggio Calabria - dice - che ha 120 mandati di cattura, li deve solo firmare (...)]* *Domenico - E devono fare il blitz*], circostanza che suscitava l'indignazione di Sartiano Domenico, il quale si lanciava in un'invettiva contro la politica cittadina che aveva, a suo dire, disincentivato gli investimenti imprenditoriali e contro le iniziative giudiziarie che si concentravano esclusivamente sulle responsabilità della criminalità organizzata di stampo *'ndranghetistico* *[SARTIANO - È un bordello... è un bordello... però qua a Reggio Calabria ormai è dittatura, ormai ci buttano la colpa a NOI (...)]* *e loro fanno i fatti, ma figlioli miei, ormai... (...)]* *Ma vedi che qua le ditte non vengono ad investire. A livello di... di... di politica lì non... non (inc.) cosa, e poi ci buttano la colpa a noi, i politici po-poroppoppò e parlano... ].*

Altrettanto eloquente appare un ulteriore dialogo *inter praesentes*, captato in data 21 aprile 2014 – anche in questo caso all'interno dell'abitazione di Repaci Anita: prog. n. 89, RIT 773/14 –, durante il quale Chirico Filippo, colto da un momento di sconforto per la consapevolezza delle pressanti indagini sul suo conto e degli elevati rischi giudiziari che incombevano su di lui *[...questa volta, penso se mi acchiappano, mi acchiappano per bene, non vedi che condanne che stanno dando, 10 anni, 15 anni]*, palesava alla sua compagna l'intendimento di ridimensionare il proprio ruolo criminale all'interno della cosca, rinunciando al controllo sui vari "locali" ad essa riconducibili (controllo che, in quel frangente, evidentemente era di suo esclusivo appannaggio) e mantenendo la reggenza soltanto su una zona, verosimilmente identificabile con il quartiere di Cannavò, storica 'casa madre' della cosca Libri *[...mi tengo una zona e basta...]*.

La Repaci, tuttavia, tentava di dissuadere il proprio compagno, ricordandogli il proprio spessore criminale *[Ma tu sei pazzo. Nzu. Ma come cazzo fai? Sei impazzito? (...)]* *Tu sei troppo forte per arrenderti*] e, al contempo, invitandolo a "mettere un poco di ordine" nell'organizzazione della cosca.

Filippo - Mi sto convincendo... mi sto decidendo di fare una cosa, amore.

Anita - Aspetta che mi devo preparare... ma senti? L'ultima volta degli animali, te li sei venduti?

Filippo - Sì.

Anita - Ah, okay. (inc.).

Filippo - Ti stavo dicendo... ma comunque, ancora è presto perché ci sono altre 2, 3 cose grosse... ancora penso un annetto passa. (inc.), **mi sono deciso di abbandonare tutte le cose.** Anita - Tipo?

Filippo - **Non voglio sapere più un cazzo.**

Anita - Di che?

Filippo - Di niente.

Anita - **Ma tu sei pazzo. Nzu. Ma come cazzo fai? Sei impazzito?**

Filippo - Voglio stare per fatti miei.

Anita - Ma sei scemo?

Filippo - Perché?

Anita - Ma che cazzo dici?

Filippo - **Mi tengo una zona e basta.**

Anita - Ma perché?

Filippo - Non voglio sapere niente.

Anita - E perché?

Filippo - (Abbassando il tono della voce): Perché c'è uno schifo. (Tossisce).

Anita - (inc.), pensaci (...) Ma per quale motivo devi fare così?

Filippo - (Abbassando il tono della voce): Sai che faccio? Mi sistemo questi 2, 3 lavori grossi che ci sono, mi prendo 2, 3 appartamenti (inc.) soldi (inc.) ci compriamo questo (...)

Anita - (inc.). Tu sei troppo forte per arrenderti.

Filippo - Non è una resa questa, amore, (inc.), arriva il punto poi che ti scocci, arriva il punto che... perché Reggio (inc.) (...) Non c'è niente a Reggio (...) A Reggio pagano sempre le stesse persone e ancora forse sono indietro. **Perché se questa volta, penso se mi acchiappano, mi acchiappano per bene, non vedi che condanne che stanno dando, 10 anni, 15 anni senza fare niente.** (inc.) perché ormai non c'è più una cosa, ti devi guardare da quello, ti devi guardare da quell'altro, ti devi guardare... se non sei un po' con la legge, ti scassano tutti, ti devi guardare da tutti, ti devi guardare, non c'è... no, non ce n'è più, non c'è niente più. (...) perché poi non è che c'è... non ci più manco le persone (inc.) se non vai tu a vedere le cose. Di uscire non posso uscire (...) stessa, per Reggio non ne parliamo. Spirito Santo, (inc.) non si capisce un cazzo. (inc.). Devi stare attento, non ti devi esporre, devi fare, devi... (inc.) (...)

Anita - Eh, un poco di ordine si deve mettere.

Filippo - E non lo puoi mettere per adesso (inc.) (...). **Appena escono quegli altri (inc.), se fai una cosa di queste sei rovinato, perché (inc.) se fai una cosa di queste, eh... niente... (inc.).**

Anita - Eh, ma devi scegliere, o ti stai fermo...

Filippo - Ma non la puoi... ma non la puoi fare, ti spiego subito, non la puoi fare, oggi come oggi non la puoi fare. Perché ti serve (inc.). **Ti organizzano una tragedia (...) e ti danno 30 anni qua. Non puoi fare questo perché...**

Anita - E se invece si parla tra voi, si... si sistema...

Filippo - E con chi? (inc.).

Anita - Impossibile che non c'è una persona (inc.).

Filippo - (Abbassando il tono della voce): Nzu. Nessuno. Ci sono quelli vicino a te, proprio vicini a te, però non sono in condizioni (inc.) prendere decisioni, (inc.).

Anita - E chi prende le decisioni non si può parlare?

Filippo - (Abbassando il tono della voce): con nessuno le (inc.).

Anita - E come sono combinati?

Filippo - (Abbassando il tono della voce): (inc.), sia la parte mia, sia la parte pure di quegli altri non c'è niente. Non c'è più niente.

Di enorme interesse, in merito alle dinamiche che avevano interessato la cosca Libri negli ultimi tempi e all'estensione del suo controllo del territorio cittadino, è la vicenda concernente il 'locale' di Gallina – cui si è



già avuto modo di accennare –, storicamente affiliato alla suddetta cosca, della quale costituisce un'articolazione territoriale all'interno dell'omonima frazione.

Come segnalato in precedenza, il collaboratore di giustizia Liuzzo Giuseppe Stefano Tito si è a lungo soffermato sulla gestione di tale 'locale' e sul ruolo assunto nella stessa dai fratelli Emanuele e Vittorio Quattrone, unitamente all'odierno imputato Domenico "Mimmo" Pratesi, sotto l'egida della casa madre di Cannavò:

*P.M. – [...] Adesso, quindi, le stavo chiedendo delle sue conoscenze in merito alla diciamo struttura di 'ndrangheta presente a Gallina.*

*DICH. LIUZZO – Sì.*

*P.M. – Innanzitutto, Gallina, nella geografia criminale di Reggio Calabria...*

*DICH. LIUZZO – Sì.*

*P.M. – Diciamo sotto quale cosca ricade?*

*DICH. LIUZZO – Gallina, fino a che io ero fuori, la gestivano Filippo Chirico, Emanuele Quattrone, Libri, sarebbe il buonanima di Pasquale Libri, Pratese, Mimmo Pratese, i fratelli Quattrone, e poi c'erano altre persone, altri...*

*P.M. – Quindi, innanzitutto, è cosca Libri?*

*DICH. LIUZZO – Cosca Libri, sì. Fanno sempre tutto riferimento alla cosca Libri.*

*P.M. – E allora...*

*DICH. LIUZZO – Tutti appartenenti alla cosca Libri. È una famiglia molto grossa, e ha ramificazioni in tante zone.*

*P.M. – Okay. Quindi, non solo a Cannavò? (...) volevo che Lei chiarisse che Gallina comunque mi pare di aver compreso è una delle zone su cui tradizionalmente c'è diciamo l'influenza della cosca Libri?*

*DICH. LIUZZO – Sì.*

*P.M. – Perché di solito la cosca Libri è associata a Cannavò.*

*DICH. LIUZZO – Sì.*

*P.M. – Ma non è solo Cannavò, mi pare di comprendere?*

*DICH. LIUZZO – Cannavò, Spirito Santo, Sant'Anna, Vinco, e un po' di Reggio.*

*P.M. – Benissimo.*

*DICH. LIUZZO – Lato nord, lato sud... Reggio Campi. Prende in diverse zone.*

*(...)*

*P.M. – (...) Lei diceva, fa riferimento a Gallina, innanzitutto ha parlato di Quattrone.*

*DICH. LIUZZO – Sì.*

*P.M. – Quattrone chi?*

*DICH. LIUZZO – Sia Emanuele, e sia il fratello, che ha il negozio di mobili, che il cugino Iole, che ha il ristorante, aveva i ristoranti.*

*P.M. – Quello che ha "L'Arca"?*

*DICH. LIUZZO – "L'Arca di Ioli", perfetto.*

*P.M. – Benissimo. Quindi, Emanuele Quattrone Lei lo ha conosciuto personalmente?*

*DICH. LIUZZO – Sì, abbastanza.*

*P.M. – Che fosse un esponente del...*

*DICH. LIUZZO – Sì, lo conosco da... come, dottore?*

*P.M. – Dico, che fosse un esponente della cosca Libri, come lo sapeva?*

*DICH. LIUZZO – A parte che ci siamo incontrati, voglio dire, decine di volte. A parte, voglio dire, che ci conosciamo, voglio dire, da più di trenta anni. Poi, lui era il referente, voglio dire, e si incontrava voglio dire... per esempio, quando c'è stato il lavoro di Linguardo, nella salita per Gallina, voglio dire, là prendeva voglio dire... non prendeva Arangea, prendeva Gallina. Quindi, per esempio, a quei tempi Totò Rosmini si è rivolto a Emanuele per mandare a dire, sia ai Libri che a Filippo Chirico, che Paolo Linguardo era in società con lui.*

Anche il collaboratore di giustizia Vecchio Sebastiano ha collocato Quattrone Emanuele nell'ambiente 'ndranghetistico egemone nella zona di Gallina, spiegando che il suo nome gli fosse stato fatto da "Nino" Caridi – in occasione dei lavori di costruzione dell'Accademia della Musica per conto del professore Martino Parisi – quale soggetto a cui rivolgersi per gli interventi edilizi in tale quartiere. Il Vecchio era a conoscenza del fatto che il Quattrone "non fosse uno stinco di santo", ma solo in un secondo momento avrebbe appreso,

proprio dal Caridi, che egli non fosse titolare di alcuna impresa edile e che la necessità di rivolgersi a lui per tali tipi di interventi fosse legata esclusivamente al suo ruolo di "capo locale" nel quartiere di Gallina.

*P.M. – Ma Lei lo sapeva chi era Emanuele Quattrone?*

*DICH. VECCHIO – Sì, sì, sì, sì, lo sapevo. Non avevo mai parlato con lui, oppure avevo avuto qualche incontro, così, sporadico, cioè non eravamo mai entrati in contatto di interessi od altro. Però, sapevo chi era Emanuele Quattrone, che in quel momento era il capo locale là a Gallina: uno, perché me l'ha detto... me lo confermò Nino Caridi; e due, perché, comunque, nel mio doppio ruolo, lo sapevo già. Bene o male, conosco tantissime persone per il mio doppio ruolo. Poi, chi sapeva di me, o meno, è un altro discorso. Però, che io sapessi chi fosse Emanuele Quattrone, sì. Ma non mi sono tirato indietro, ho detto: "L'importante è che le cose vadano bene. Faccio una cortesia ad Emanuele Quattrone, faccio una cortesia al professore Parisi". Ecco, il mio ruolo era questo, di aggiustare 'sta cosa, che così mi sembrava che stesse andando all'inizio, ma purtroppo non è andata a finire così, come pensavo io.*

*P.M. – Aspetti, però, un attimo soltanto, signor Vecchio. Le contesto un dato.*

*DICH. VECCHIO – Sì.*

*P.M. – Quando Lei è stato sentito nell'ambito...*

*DICH. VECCHIO – Sì.*

*P.M. – È stato sentito da me e dalla collega nell'interrogatorio... aspetti un attimo, così... del 13 novembre 2020...*

*DICH. VECCHIO – Sì.*

*P.M. – Lei dice: "Siccome Martino è mio fratello...", parla del professore Martino, "Emanuele, se è una persona, voglio dire, per bene, che lavori, non lo conoscevo, dottoressa, dico la verità", okay? Dice: "Mettermi d'accordo", ha detto Lei, "con Mimmo Pratesi". E la collega le dice: "Non sapeva che era stato coinvolto in «Entourage»?". E Lei dice: "No, non avevo preso, sapevo che comunque non era uno stinco di santo, ma non mi interessava Emanuele Quattrone, non ho avuto mai... questo l'ho saputo dopo. Dopo è stato arrestato per droga, da quanto l'ho conosciuto io. Però", dice, "non mi interessava Emanuele Quattrone". Cioè, Lei, nel corso dell'interrogatorio, mi pare di aver capito che all'epoca non aveva piena contezza, o sì, del ruolo di Emanuele Quattrone all'interno della cosca? Lei ha detto: "Non sapevo... sapevo che non era uno stinco di santo".*

*DICH. VECCHIO – Sì, ma infatti l'ho specificato adesso, che mi è stato confermato anche da Nino Caridi. Quello che io immaginavo, che non era uno stinco di santo, ma che lui poi fosse il capo locale, ci siamo rivolti a lui, me lo disse Nino Caridi, me lo confermò Nino Caridi. Forse durante l'interrogatorio questo non l'ho specificato.*

*P.M. – Eh! Volevo... eh volevo appunto che precisasse...*

*DICH. VECCHIO – Ma le...*

*P.M. – Quindi, sostanzialmente, Nino Caridi le...*

*DICH. VECCHIO – Sì. Sì.*

*P.M. – Le chiarisce questo dato?*

*DICH. VECCHIO – Sì. Questo dato me lo chiarisce Nino Caridi. Prendo contezza e fatti che comunque stavo parlando con Emanuele Quattrone, che era il capo locale. Ma infatti, anche durante l'interrogatorio, io non avevo neanche idea che Emanuele Quattrone non avesse una ditta edile, e io mi sono rivolto a lui.*

Anche l'imputato in procedimento connesso Berna Francesco, d'altro canto, nel corso del proprio esame, ha indicato Emanuele Quattrone come un esponente della cosca Libri, impegnato in una vicenda estorsiva ai propri danni, nell'anno 2007, in occasione di lavori edili che la sua ditta stava realizzando proprio nel quartiere di Gallina.

Tale episodio – sul quale pure si ritornerà di qui a breve, nel vagliare la posizione dell'imputato Sartiano Domenico – aveva visto, in un primo momento, lo stesso Pasquale Libri recarsi presso gli uffici dei fratelli Berna ed imporre, in relazione alla costruzione del complesso edilizio "Le Terrazze", nel quale essi erano impegnati, da un lato un pizzo in denaro, pari a circa centomila euro, dall'altro l'affidamento della realizzazione dell'impianto elettrico alla ditta di Sartiano Domenico, a lui vicino.

Successivamente, si sarebbe presentato dal Berna, accompagnato proprio da Sartiano Domenico, Quattrone Emanuele, il quale avrebbe riferito al primo di essere lì in rappresentanza di Chirico Filippo, aggiungendo che

la somma di denaro a suo tempo richiestagli, a titolo di estorsione, da Libri Pasquale, avrebbe dovuto viceversa essere consegnata direttamente a lui: il Quattrone, in altre parole, avrebbe incassato personalmente la somma per conto della cosca Libri.

DICH. BERNA – Sì. Quando venne Pasquale Libri, era insieme ad Antonello Sinicropi, a suo tempo, all'inizio. Poi, capitò in pratica che a un certo punto subentrò un certo Emanuele Quattrone...

P.M. – Emanuele Quattrone.

DICH. BERNA – Che mi fu portato in ufficio, accompagnato sempre da Domenico Sartiano.

[...]

P.M. – “Domenico Sartiano”. Quindi, esattamente, che cosa succede?

DICH. BERNA – Successe in pratica che mi disse in pratica che c'era questo Emanuele Quattrone che mi voleva parlare del di Gallina, e che avrei dovuto incontrarlo, perché lui rappresentava in quel momento a Filippo Chirico. E successivamente, quindi, venne in ufficio questo Emanuele Quattrone, accompagnato da Domenico Sartiano, e in quella occasione il Quattrone mi disse che l'estorsione che avevo concordato a suo tempo con... che mi avevano imposto Pasquale Libri, l'avrei dovuta pagare non più al Pasquale Libri, ma direttamente a lui.

P.M. – “A lui” Quattrone?

DICH. BERNA – “A lui” Quattrone, e che lui era in questo momento il rappresentante di Filippo Chirico. E in quella occasione, quindi... e che quindi il Pasquale Libri non avrebbe più incassato lui, ma avrebbe incassato lui per conto della cosca Libri.

P.M. – All'epoca si parlava di quale somma?

DICH. BERNA – Centomila euro. Io mi ricordo che avevo già pagato circa trentamila euro di questa estorsione al Pasquale Libri, e gli altri incassò questo Emanuele Suraci, e alcune volte...

P.M. – Suraci o Quattrone?

DICH. BERNA – Quattrone, Emanuele Quattrone, Quattrone.

P.M. – Quattrone.

DICH. BERNA – Emanuele Quattrone, e alcune volte queste cifre mi sono state richieste tramite Domenico Sartiano, che dovevano essere portate a questo Emanuele Quattrone.

P.M. – Quindi, Domenico Sartiano, oltre ad accompagnarla, poi in alcune circostanze si è fatto...

DICH. BERNA – È stato portatore di ambasciate per conto della cosca Libri.

P.M. – Ma anche di tranches di somme di denaro? Non ho capito.

DICH. BERNA – Sì, di tranches di somme di denaro.

P.M. – Destinate a Quattrone.

DICH. BERNA – Destinate a pagare... a portare a questo Quattrone, che incassava per conto della cosca Libri.

Ad un certo punto, tuttavia, a partire dall'anno 2014, il solido legame tra la casa madre (e quindi il locale di Cannavò, nucleo primigenio della cosca Libri) e i sodali di Gallina sembrava aver palesato delle crepe, dovute – principalmente – al comportamento non ortodosso tenuto dal referente gallinese Emanuele Quattrone. Tali fibrillazioni giungevano ad un livello critico in seguito alla commissione, in quel territorio, di alcuni fatti delittuosi non concordati e alla sempre maggiore autonomia che, progressivamente, i rappresentanti di tale articolazione sembravano voler rivendicare.

Lo stesso Chirico Filippo, quindi, nel conversare con la propria compagna Repaci Anita, in data 22 maggio 2014 (prog. nn. 837 e 838, RIT 773/14, delle ore 14:00 e ss., captati all'interno dell'abitazione di quest'ultima) e riferendosi agli incrinati rapporti con gli affiliati del locale di Gallina, arrivava ad affermare che “quanto prima ci sarà una... una guerra (...) Scoppiierà qualcosa”.

Il Chirico, particolarmente adirato con Emanuele Quattrone, reo di aver assunto iniziative criminali senza interpellarlo [Loro hanno fatto una rapina e non mi hanno detto niente, nessuno (inc.) e io già so pure chi è stato], decideva di avviare delle interlocuzioni con il fratello di quest'ultimo, Vittorio Quattrone, con l'obiettivo di dare ai due referenti della zona di Gallina un definitivo aut-aut e di defenestrarli dal ruolo di comando sino a quel momento loro delegato dalla casa madre di Cannavò [Io poi chiamo suo fratello, gli dico: “Vittorio sai niente di questa rapina? Così e così”, se mi dice: “Sì”, gli dico: “E allora prendi tutti i soldi, i fucili e li porta a me, lo so io quello che devo fare”. (...) Se dice: “No”, “Non sai niente Vittorio? Te ne puoi andare,

*da oggi in poi tu e tuo fratello non prendete più conto di Gallina [...] io voglio la scintilla per togliermeli dai piedi che non ce la faccio più, non è che posso stare ogni secondo).*

Nell'area gallinese – come si ricava dal dialogo intercettato, che riscontra, sul punto, anche il dichiarato del collaboratore di giustizia Maurizio Cortese, già menzionato in precedenza – Emanuele Quattrone poteva contare su un gruppetto di giovani invisibili al Chirico [...ha 4 stupidi lui, 4 ragazzi stupidi lui], mentre al boss di Cannavò era rimasto fedele l'odierno imputato Domenico Pratesi [...poi c'è questo, Mimmo Pratesi che è con me].

Si riporta, per una maggiore comprensione e per la particolare eloquenza del contenuto, l'intero dialogo intercettato.

*Filippo - Sai una cosa? (...) Ieri non sono andato a firmare, sì? (...) Ah, oggi è devo andare a firmare. (...)*

*Anita - E ieri dove sei andato?*

*Filippo - Allora, ieri ho fatto... ho incontrato 2 persone. Poi sono dovuto andare a fare (inc.).*

*Anita - Che cosa?*

*Filippo - (inc.) lavori. (...) Uhm? Quanto prima ci sarà una... una guerra.*

*Anita - In che senso?*

*Filippo - Scoppiere qualcosa (inc.) scoppia qualcosa (inc.).*

*Anita - Per quello là?*

*Filippo - Uhm, ormai non penso (inc.). Tutto dipende da sabato, (inc.) sabato (inc.) niente.*

*Anita - (inc.) pazzi.*

*Filippo - Pazzi, esauriti.*

*Anita - Non è che puoi fare tutto tu.*

*Filippo - Domani faccio... domani faccio pure il padrino.*

*Anita - Mamma mia. (...)*

*Anita - Ma questo che sta facendo? (...)*

*Filippo - Non è che sta facendo, eh... fa delle cose che mi danno fastidio. (inc.).*

*Anita - Eh, ma non era venuto suo fratello da te? Suo cognato (...) Non è il momento questo per fare così.*

*Filippo - Lo so, ma non so che fare. Comunque, ora vediamo dai, eh... (inc.) per vedere un pochettino la situazione.*

*Anita - Ma gli altri sono con te almeno?*

*Filippo - Chi?*

*Anita - Gli altri.*

*Filippo - Ha 4 stupidi lui, 4 ragazzi stupidi lui. E là sopra non c'è nessuno. Uno più stupido dell'altro (inc.). E poi c'è questo, Mimmo Pratesi che è con me. C'è un altro che è con me, ma non è capace di fare niente (inc. Segnale audio insufficiente). E poi c'è... ci sono 4 ragazzi di quelli (inc.). (...) A me non interessa dei ragazzi, hai capito?*

*Anita - Sì, ho capito, ma una volta che tu...*

*Filippo - Se io devo menare sui giovanotti...*

*Anita - No, se... se tu meni su questi...*

*Filippo - Suo fratello è.*

*Anita - Suo fratello?*

*Filippo - Eh. Suo fratello.*

*Anita - Eh, eh, non puoi menare in tutti e due?*

*Filippo - Non li prendo (inc.) come cazzo li prendi. Suo fratello e suo nipote (inc.) e basta. (...)*

*Anita - Sì, ma suo fratello poi, diretto da te viene.*

*Filippo - Mi deve trovare. O no? Mi deve trovare poi.*

*Anita - E dove cazzo vai? Con 'sta sorveglianza che hai?*

*Filippo - Come dove vado? (inc.) se me lo fanno (inc.).*

*Anita - Possibile che non ragionano questi? Se loro sanno che tu sei... sei... sei più forte perché devono arrivare a fare questo? Il motivo qual è?*

*Filippo - Loro non vogliono (inc.).*

*Anita - Perché non vogliono lasciare (inc.).*

*Filippo - Perché a me, loro rispettano a me.*



Anita - E allora? Sei tu. Ti rendi conto di quello che combini poi?

Filippo - Non mi interessa. **Li devo distruggere. Basta.**

Anita - Li distruggi in altri modi, amore. (...).

Filippo - Eh, però hanno fatto una rapina.

Anita - Ammazzali di botte, mandali per ammazzarli di botte.

Filippo - Nzu. No, no. Che devono venire a spararmi loro a me? Sei scema? **Loro hanno fatto una rapina e non mi hanno detto niente, nessuno (inc.) e io già so pure chi è stato. Ora sai chi (inc.) meglio che l'abbia mandato lui.**

Anita - Se tu lo sai già, ti conviene incontrarlo?

Filippo - Me lo conferma, perché (inc.).

Anita - E se non te lo dice? (Risatina). Secondo me non te lo dice.

Filippo - Non sappiamo. (...) No, non gli faccio niente, no, non gli faccio niente. Perché poi questo qua serve a me. Sto aspettando che (inc.) da suo cugino. (inc.) il cugino di questo, ma questo pure Neri, è molto stretto con **Manuele**, però, non sa tutte 'ste storie lui, hai capito? Lui sa che io e Mario siamo una cosa. Hai capito a questo qua? Siccome questo so che per soldi fa qualsiasi cosa.

Anita - **Un traditore è questo, per esempio.**

Filippo - Uno senza padrone.

Anita - Eh.

Filippo - Può essere che se io gli faccio la proposta (inc.), poi vediamo se questo non viene entro domani, ti dico io (inc.).

Anita - Come fa a non venire (inc.). Un altro.

Filippo - No, questo, un altro che ti sto dicendo che sto aspettando, è due giorni che l'aspetto(inc) ho detto io (inc) perché che ho fatto, **quando ho saputo di questa (inc.) siamo saliti a Gallina e sono andato a chiamare uno che è vicino a lui (inc.), lui e suo padre (inc.) cose.** Prima ho parlato con suo padre, suo papà sapeva qualche cosa, ho detto io: "(inc.) tuo figlio dov'è? (inc.) sta facendo così e così, che dobbiamo fare? - Gli ho detto - Non hai saputo niente? - Gli ho detto io - (inc.), non è venuto nessuno a trovarmi a me, capisci, non è venuto nessuno, come tuo padre sapeva e tu non sai? - Ho detto io - È possibile che qua sopra a Gallina non viene nessuno a trovarti e vengono e mi rompono il cazzo a me là sotto a Cannavò (inc.), che cazzo è tutto 'sto bordello? Qua non vi dicono niente e rubano e vengono da me, a rompere i coglioni a me a Cannavò - Ho detto io - Vedi, comunque - Ho detto io - Da ora a sabato, già so che è andato a chiamare (inc.) andare a dirlo a quelli - Ho detto io - Da ora a sabato viene quello (inc.) e mi dici pane, pane e vino, vino, poi ti faccio sapere. Comunque - Ho detto io - Informati se per davvero hanno rubato e vieni e dimmelo", dice: "No, vi mando l'ambasciata", "No, vieni tu e me lo dici".

Anita - E non è venuto.

Filippo - "Voglio a te io - Gli ho detto - Tu devi venire a trovarmi". Io l'ho immaginato che lui sapeva qualcosa, non è stato lui, però sapeva. Ora è da ieri e non è venuto, oggi non è venuto, gli ho detto io: "Guarda dalle 6 fino a mezzogiorno sono là sopra io, (inc.)", e allora ne abbiamo... uno se è con lui proprio cose, possono venire a fare qualcosa a me ma io già sono preparato. Due, deve venire a dirmelo, se non viene a dirmelo vuol dire che sa qualcosa e che si spaventa a venire.

Anita - Sì, ma questo a che livello è che può fare qualcosa a te?

Filippo - Questo?

Anita - Eh.

Filippo - Che vuol dire che mi può fare qualcosa a me? **Se sa che io lo voglio ammazzare, è normale che (inc.).**

Anita - Perché se ti fermi amore, ora sono tutti di sopra, se sbaglia lui prima.

Filippo - Sì, ma io... **io lo so com'è è questo, che abbiamo fatto un sacco di cose insieme. Sono 15 anni che ci conosciamo.** (inc.) (...) In effetti, quando ci siamo incontrati con suo fratello, mi sono incontrato due volte, la seconda volta che è venuto da me, non da me, **là sopra a Gallina mi sono incontrato con suo fratello, la seconda volta, ha mandato... c'erano i ragazzi (inc.) tipo a suo figlio e un altro che girava con la Panda, capisci?** Non è venuto solo. (...) Ma io già ero preparato lo stesso, perché li ho visti. (inc.), **i miei non si sono... non si sono fatti vedere, i suoi si sono fatti vedere ed io già lo so.** Lui non sa (inc.) **lui ha pensato che sono andato solo, questa è la differenza tra me e lui. Quindi da qui si vede che è preparato, voglio dire...**

Anita - E allora, tutto là (inc.) tutto 'sto bordello, che deve venire a dirti... come viene a dirti: "Sì, è stato questo". Fammi capire.

Filippo - Questo è un amico suo.

Anita - Se lui viene a dirti sì.

Filippo - Questo è un amico suo.

Anita - Eh, però (inc.).

Filippo - Non dico... però, questo qua, voglio dire, eh... se la fa con suo cugino, vanno d'accordo pure con questo amico mio. Ma questo non fa niente, questo non mi fa niente, a me.

Anita - Ho capito.

Filippo - (inc.) "Sì, siamo stai noi, così e così, che siamo andati con Manuele, poi siamo andati, che (inc.) siamo andati io e tizio". **Io poi chiamo suo fratello, gli dico: "Vittorio sai niente di questa rapina? Così e così", se mi dice: "Sì", gli dico: "E allora prendi tutti i soldi, i fucili e li porta a me, lo so io quello che devo fare".**

Anita - Se invece dice: "No".

Filippo - **Se dice: "No", "Non sai niente Vittorio? Te ne puoi andare, da oggi in poi tu e tuo fratello non prendete più conto di Gallina, così, appena prendete conto..." (...)** "Queste sono le 2 opportunità, se sei stato tu devi portare i soldi a me, che so quello che devo fare (inc.) e la prossima volta me lo devi dire (inc.), se tu non me li porti... (inc.) se tu non me li porti hai finito. **Non ti prendere più conto di Gallina. Gallina, statevi al vostro posto".** Se mi dice: "No". "Eccolo qua, sei stato tu, da oggi in poi non prendere più conto a Gallina, ne tu e ne tuo fratello, (inc.)".

Anita - Bisogna vedere quanto si sente forte questo per dirti "sì" o "no".

Filippo - Chi?

Anita - Questo, se si sente forte a dirti "sì"... a dirti "no".

Filippo - Fatti suoi sono, (inc. Pronuncia non chiara) forse non hai capito che voglio litigare io.

Anita - Ho capito.

Filippo - **Ora voglio la scintilla perché passano dalla parte del torto loro.**

Anita - Eh.

Filippo - **Pure che è lui, e quegli altri gli stessi, no? Passano dalla parte del torto perché se sono stati loro, sono passati dalla parte del torto, (inc.) passano dalla parte del torto, io voglio la scintilla per togliermeli dai piedi che non ce la faccio più, non è che posso stare ogni secondo. Quello un drogato di merda è quest'altro qua (...). Un drogato di merda. Che poi so che lo devono arrestare, ma non l'arrestano mai (inc.) come cazzo (inc.) ma come cazzo (inc.).**

Anita - Eh, infatti.

Filippo - Questo è un altro infame, confidente...

Come si è già avuto modo di segnalare, anche il collaboratore di giustizia Cortese Maurizio, reggente della cosca Serraino, ha confermato l'esistenza di una vera e propria spaccatura in seno alla cosca Libri, generata anche dalle insofferenze e dalle mire autonomiste nutrite dai referenti della locale di Gallina.

Egli ha spiegato di avere appreso di tali vicende direttamente da Emanuele Quattrone, nel corso di un periodo di comune detenzione nel carcere di Reggio Calabria, a partire dal settembre 2017.

Il Quattrone, per la verità, avrebbe riferito al Cortese che la 'spaccatura' si fosse consumata, tra le altre cose, a causa della eccessiva disinvoltura con la quale Chirico Filippo soleva discutere di vicende e dinamiche criminali con persone ad esse estranee e, in particolare, con la propria compagna, circostanza che era emersa in seguito alla pubblicazione delle intercettazioni che lo avevano visto protagonista. In tutta evidenza, considerato anche il momento nel quale il collaboratore Cortese ebbe ad interloquire con il Quattrone, quest'ultimo aveva inteso fare riferimento solo alle fasi finali di una fibrillazione già in atto da alcuni anni.

Nell'ambito di tali divisioni, peraltro, il Quattrone aveva raccontato al Cortese che l'unico soggetto rimasto fedele, nel locale di Gallina, al boss Filippo Chirico e, quindi, alla casa madre di Cannavò era stato l'odierno imputato Pratesi Domenico, confermando, sul punto, quanto emerso assai nitidamente dal colloquio tra il Chirico e la Repaci poc'anzi riportato.

*DICH. CORTESE – Sì, e io ero arrivato, che mi avevano preso che ero latitante, e Emanuele mi sa che era alla cella... io ero alla cella "quattro", e lui forse era a qualche cella... nella cella accanto alla mia. Mi ha cucinato, le solite cose quando arriva per dire un conoscente, per dire, e mi ha detto se avevo bisogno qualcosa, e poi l'indomani, all'aria, ci siamo fatti due passi, un po' di passeggio, diciamo, assieme.*

P.M. – Ehi E ricorda se avete parlato di vicende di 'ndrangheta?  
 DICH. CORTESE – Sì. Sì. Lui mi ha raccontato, praticamente, delle ultime situazioni che erano successe, che riguardavano... praticamente, che all'interno diciamo della sua cosca, della cosca di cui lui faceva parte, c'erano state delle scissioni, in particolare, per come mi diceva lui, con Filippo Chirico, che praticamente diceva che avevano avuto dei problemi, e che per quanto riguardava Gallina, era lui, per dire, era lui il responsabile, che praticamente era anche appoggiato anche da altre persone, tipo...  
 P.M. – Quindi...  
 DICH. CORTESE – Poi mi sono trovato... anche per dire, questa cosa me l'ha confermata anche Paolo Latella nel carcere di Parma, che poi sono stato trasferito per dire a Torino, da Torino a Parma, e a Parma questi discorsi che io ho parlato con il Quattrone Emanuele, me li ha confermati anche Paolo Latella, che erano molto lagnati con Filippo Chirico...  
 [...]
   
 DICH. CORTESE – Sì. Praticamente, facevano parte della cosca Libri. Poi la cosca Libri, per come riferivano... mi è stato anche riferito sia da Emanuele Quattrone e anche da altre persone, all'interno della stessa cosca c'era una scissione, diciamo che c'era stata una scissione, e praticamente la cosca Libri... c'erano tre gruppi nella cosca Libri, diciamo tre diverse anime, che nessuno di questi tre gruppi andava d'accordo tra di loro, no? E questo gruppo era, per dire, il gruppo di Gallina diciamo che era capeggiato da Emanuele Quattrone; poi c'era il gruppo per dire di Filippo Chirico; e poi c'era il gruppo di Cannavò, che sarebbe quello di Nino Caridi, queste persone qua, Sartano, questi del processo di cui oggi sono stato chiamato a testimoniare.  
 P.M. – Allora, volevo comprendere questo dato: Lei sa di che cosa materialmente esattamente Emanuele Quattrone si voleva? Cioè, che cosa non gli piaceva di Filippo Chirico? Perché... cioè, questa scissione per che cosa si era determinata?  
 DICH. CORTESE – Vi erano stati dei contrasti, per dire, all'interno della cosca, dei comportamenti per dire che Filippo aveva avuto, in particolare modo anche mi raccontava poi delle intercettazioni che in seguito c'erano state, che aveva parlato delle cose, per dire, delicate, anche con alcune donne, aveva parlato anche di persone, per dire, cose che non erano vere.  
 P.M. – Ho capito.  
 DICH. CORTESE – Queste situazioni qua.  
 P.M. – Lei sa che nell'ambito... innanzitutto, Lei sa se c'erano altri soggetti, e se sì insomma chi sono, che facevano parte del gruppo di Emanuele Quattrone a Gallina? Emanuele Quattrone gli parlò dei soggetti che erano vicini a lui?  
 DICH. CORTESE – Diciamo che Emanuele Quattrone, più che parlarmi dei soggetti che erano vicini a lui, mi disse che l'unica persona che era rimasta vicino a Gallina a Filippo Chirico, era il signor Pratese.  
 P.M. – Il signor Pratese. Lei sapeva chi era questo Pratese?  
 DICH. CORTESE – Sì. Io, anche se non lo conosco personalmente, però già sapevo che di questo signor Pratese già dal 2009 - 2010, quando o lui o qualche persona, qualche parente suo, hanno fatto un lavoro edile nella zona di Cataforio, e all'epoca ci mandarono l'imbasciata i Libri, all'epoca ancora era in vita Domenico Serrano, e ci mandarono l'imbasciata, in quanto questa persona era vicino alla famiglia dei Libri, per rispettarle, questa cosa. Era un lavoro edile di piccola entità, e all'epoca già ho sentito parlare del signor Pratese.  
 P.M. – Del signor Pratese. Però, questa circostanza di Pratese come esponente della cosca, e vicino a Filippo Chirico, lo apprende in quella circostanza da Emanuele Quattrone?  
 DICH. CORTESE – Sì, perché nel 2010 ancora era tutta la stessa cosa, non vi erano state delle scissioni. Mentre, nel 2017, vi erano state, per come mi è stato riferito anche da Emanuele Quattrone, vi erano state delle scissioni all'interno della cosca del Libri.  
 P.M. – Ho capito. Lei apprende, insieme a... cioè, Lei dice: "A Gallina", dice, "Emanuele Quattrone era rimasto con Filippo Chirico soltanto Pratese". Ma in genere, Lei sapeva, e se sì come, chi erano gli altri soggetti che orbitavano intorno a Filippo Chirico nella cosca Libri?  
 DICH. CORTESE – Sì. E avevo anche dei rapporti: Edoardo Mangiola e Totò Libri.  
 P.M. – In che senso aveva dei rapporti?

DICH. CORTESE – Io, quando... il periodo che sono stato fuori, mi incontravo con loro. Mi incontrò per questioni...

P.M. – Si incontrava per ragioni di 'ndrangheta?

DICH. CORTESE – Certo, certo.

P.M. – Lei si ricorda... adesso capisco che... però, se se lo ricorda, quale fu l'espressione che veniva utilizzata da Emanuele Quattrone, per rappresentare il fatto che Pratesi era rimasto vicino a Filippo Chirico?

DICH. CORTESE – No. In questo momento, dottore, non me la ricordo.

P.M. – Quando Lei è stato sentito il 23 novembre 2020...

DICH. CORTESE – Sì.

P.M. – Lei dice, parlando sostanzialmente di quello che gli riferisce Emanuele Quattrone, dice: "Perché, praticamente, ad un certo punto, mi ha detto che lì a Gallina non lo appoggia più nessuno", cioè non appoggia più nessuno Filippo Chirico.

DICH. CORTESE – Sì. Sì. Sì. E questo l'ho detto prima.

P.M. – Sì, e l'ha detto. No, no, no, voglio... per sollecitare la sua memoria. Perché praticamente dice: "L'unicu chi 'nci rùna cunfidenza", okay?

DICH. CORTESE – "Cunfidenza", eh!

P.M. – "L'unicu chi 'nci rùna cunfidenza, è Pratesi".

DICH. CORTESE – Questa è nella forma dialettale.

P.M. – Certo.

DICH. CORTESE – E io prima ve l'ho detto in italiano, dottore.

P.M. – No, no, certo. Però volevo capire...

DICH. CORTESE – Ecco.

P.M. – Quando faceva riferimento a questa confidenza, che significato ha l'espressione "confidenza"? cioè, "confidenza" a mo' per...

DICH. CORTESE – Che non l'aveva abbandonato, che gli dava confidenza, che era con lui, che era vicino a lui, che non... che gli dava confidenza, nel senso che gli stava vicino.

P.M. – Cioè, che gli dava confidenza, nel senso confidenza di 'ndrangheta? O...

AVV. GEMELLI – No, c'è opposizione, c'è opposizione.

P.M. – C'è opposizione?

DICH. CORTESE – Certo, certo. E se qui stiamo parlando di 'ndrangheta, dottore.

PRES. – No, ha detto che non lo aveva abbandonato: "non lo aveva abbandonato" in che termini?

DICH. CORTESE – Che non l'aveva abbandonato a livello di 'ndrangheta.

AVV. GEMELLI – Eh va beh...

P.M. – Beh, e di questo...

DICH. CORTESE – A livello criminale, no?, penso, di... sì, sì, no "penso", questo è.

PRES. – Va beh, se ce lo vuole... se ce lo vuole spiegare un po' meglio...

P.M. – No, ce lo spieghi meglio.

PRES. – In modo tale da non diciamo lasciar apparire...

DICH. CORTESE – Sì.

PRES. – Che magari abbia solo ripetuto quello che ha detto il Pubblico Ministero. Ci spieghi meglio.

DICH. CORTESE – Ve lo spiego.

PRES. – Okay.

DICH. CORTESE – Praticamente, nell'incontro avuto con Emanuele Quattrone, noi abbiamo parlato solo ed esclusivamente di cose inerenti per dire la criminalità organizzata, le cosche del reggino. E in particolare, lui mi spiegava questa situazione, sapendo che io ero il reggente della cosca dei Serraino, mi metteva al corrente di questa situazione, nel senso dice: "Guarda, se c'è bisogno qualcosa, a Gallina c'è questa situazione, ci sono io, non tenere conto di 'sto Filippo, perché ci sono state una serie di problematiche, e l'unico che gli dà confidenza", dicendolo in italiano, "è il signor Pratesi, Domenico".

\*\*\*\*\*

Dal punto di vista del concreto operare della cosca, le numerose affermazioni di contenuto auto- ed etero-accusatorio nei confronti di diversi soggetti ad essa affiliati, sin qui menzionate, hanno trovato formidabili riscontri nell'esito delle investigazioni, che hanno documentato il susseguirsi di plurimi episodi di richieste

estorsive, minacce, intimidazioni, danneggiamenti, funzionali al 'controllo del territorio', nella sua accezione più ampia, e al condizionamento di qualsiasi aspetto della vita economico-imprenditoriale del vasto comprensorio di riferimento. Alcuni di tali episodi sono già emersi nel corso della trattazione (si pensi, per tutti, alle vicende estorsive che avevano riguardato le imprese dei fratelli Berna), mentre di altre vicende analoghe, invece, si avrà modo di parlare in prosieguo, nell'approfondire le singole responsabilità degli odierni imputati.

Una tipica vicenda estorsiva di natura mafiosa è senza dubbio quella perpetrata in danno dei fratelli Siclari Giorgio e Siclari Francesco (intesi, rispettivamente, "Gino" e "Franco"), ampiamente illustrata nell'informativa "Roccaforte", a cura del R.O.S. dei Carabinieri, acquisita al fascicolo dibattimentale con il consenso delle parti (che ad essa dedica l'intero par. 4-b), pp. 90 ss.).

I fratelli Siclari avevano avviato una sala scommesse (Punto SNAI) nella centrale via del Torrione di Reggio Calabria e, commettendo quella che poi sarebbe stata giudicata come una gravissima imprudenza ("una cazzata", secondo la valutazione di Repaci Salvatore, fratello della già citata Anita), avevano effettuato lavori di manutenzione ed installazione dell'impianto elettrico all'interno dell'esercizio commerciale, senza curarsi di affidarli ad una ditta riconducibile alla cosca Libri.

I Siclari, come si vedrà, in previsione dell'imminente apertura, avevano già versato – in concomitanza con le festività natalizie del 2013 – una somma di denaro ai massimi rappresentanti della predetta 'ndrina.

Ciò non era tuttavia sufficiente, evidentemente, a "mettersi a posto" ed a rimanere indenni da eventuali ritorsioni, in quanto – secondo le ferree regole imposte dalla criminalità organizzata, già sopra menzionate e sperimentate dai fratelli Berna – anche i lavori edili e gli altri interventi propedeutici all'avvio dell'attività commerciale dovevano necessariamente costituire fonte di guadagno per il gruppo mafioso di riferimento. Resisi conto della pericolosa omissione, i germani Siclari, tramite l'intercessione di Anita Repaci e del fratello di quest'ultima, Salvatore, tentavano di correre ai ripari, inviando al capo società Filippo Chirico le proprie accorate scuse e tentando di "mettersi a posto" con l'organizzazione criminale.

Nella conversazione intercettata in data 4 gennaio 2014, dalle ore 10:00, all'interno dell'abitazione di Anita Repaci (prog. n. 4616, RIT 888/13), suo fratello Salvatore le rappresentava l'urgente necessità di affrontare, in presenza, una questione con Filippo Chirico.

Salvatore Repaci spiegava alla sorella che l'urgenza discendeva dal fatto che Giorgio Siclari (da lui indicato col diminutivo "Gino": l'identificazione dello stesso, peraltro, è certa, dal momento che, nel corso del dialogo, i fratelli Repaci facevano espresso riferimento all'apertura di un Punto SNAI che, in un progressivo di poco successivo – n. 4642 – collocavano esattamente in via del Torrione) avesse commesso una imperdonabile leggerezza, avendo affidato i lavori per il rifacimento dell'impianto elettrico senza rivolgersi a Domenico ("Mico") Sartiano, titolare di una ditta evidentemente riconducibile in qualche modo a loro [SALVATORE: *Gi devo dire una cosa urgente di Gino (...) Ha fatto una cazzata (...) Ha aperto il negozio... e non ha chiamato a Mico...*].

Come detto, Gino Siclari, avendo già inviato somme di denaro a Pasquale Libri, per il tramite del nipote di custui, Angelo Chirico, era erroneamente convinto di essersi "messo a posto" con i rappresentanti di quella famiglia mafiosa. Aveva tuttavia compreso, ben presto, che quel pagamento non lo esonerava da altri obblighi nei confronti della cosca e che l'omesso affidamento dei lavori alla ditta riconducibile a quest'ultima costituiva una grave mancanza di rispetto, in particolare, nei confronti di Chirico Filippo. Conseguentemente, aveva ritenuto di inviare allo stesso, tramite Salvatore Repaci, la somma di 500 euro, a compensazione del mancato guadagno per i lavori che erano stati invece affidati a terze persone [SALVATORE: *Mi ha detto: "Glieli do lo stesso i soldi", ha detto Gino. "Non è il fatto dei soldi - Gli ho detto io - Il fatto è..." (...) Mi ha dato 500 euro per darglieli. (...) E glieli do per lavori perché lui glieli ha mandati già, glieli manda sempre Gino (...) Glieli ha dati ad Angelo...*].

Salvatore Repaci spiegava alla sorella di essere stato lui stesso a mettere in allarme Gino Siclari, allorché, recatosi nell'esercizio commerciale di quest'ultimo, aveva constatato che l'esercente si era rivolto ad un tale Peppe Casile, anziché al Sartiano [SALVATORE: *E là ho visto che l'impianto elettrico gliel'ha fatto Peppe Casile, non gliel'ha fatto quello, perché gliel'ha fatto Franco questo qua, e poi...*].

L'acquisita consapevolezza delle gravi ritorsioni nelle quali rischiava di incorrere aveva fatto cadere il Siclari in uno stato di comprensibile prostrazione – circostanza che sembrava suscitare l'ilarità della compagna del boss Filippo Chirico – e l'aveva indotto a chiedere al Repaci di "aggiustare" la cosa [SALVATORE: *Gino mi ha*

detto: "Glielo facevo fare figurati - Ha detto - Che mi interessava?" (...) ha detto: "Per favore (inc.)" era spaventato. ANITA - E ora gli viene l'ansia. (Risatina). SALVATORE - Eh, è spaventato...].

Quel giorno stesso, intorno alle ore 15:00 (prog. nn. 4621 e 4622, RIT n. 888/13), Anita Repaci comunicava al Chirico quanto appreso poco prima dal fratello [CHIRICO: (...) ma che ti ha detto tuo fratello? (...) REPACI: ..."dovevo parlare con lui di una cosa" (...) sono venuto per dirgli una cosa per Gino". Gli ho detto io: "e per Gino? per cosa?" "No ha fatto una cretinata". Gli ho detto: "E che ha fatto?" Dice... dice: "No, si sta aprendo una... una cosa di scommesse - Ha detto - "E ha sbagliato che non ha chiamato a Mico per fargli... (risatina) l'impianto..."].

Filippo Chirico, a quel punto, affermava di essere già a conoscenza dell'inottemperanza dei fratelli Siclari, confidando alla donna di aver già provveduto ad inviare agli stessi un inquietante messaggio intimidatorio che, evidentemente, aveva sortito gli effetti desiderati.

Infatti, egli, incontrando coloro ai quali Gino Siclari aveva affidato l'appalto, li aveva invitati a farsi pagare con sollecitudine dal loro committente, in quanto di lì a poco sarebbe potuto "succeedere qualcosa" a quest'ultimo che gli avrebbe reso impossibile onorare il proprio debito: con ciò alludendo, evidentemente, alla possibilità che l'organizzazione attentasse alla stessa incolumità dell'esercente, macchiandosi di un simile sgarbo [CHIRICO - ...tutte chiacchiere, perché gli è arrivata l'ambasciata allo stupido (...) Qualche 20 giorni fa (inc.). C'era pure Tonino là... (...) c'era Peppe il fontaniere e Tonino. "Ah", gli ho detto io. Dice: "Sì, siamo là da Gino che gli stiamo facendo 'sto lavoro così e così". Io già lo sapevo. Gli ho detto: "E vi ha pagato?" Dice: "No, ancora ci deve dare qualche cosa. Ma no, ci paga, cose". Gli ho detto io: "Sai che fai Tonino? Fatti pagare prima (inc.) - Gli ho detto io - Perché poi non lo so se li prendi più i soldi da qua ad altri 15, 20 giorni - Gli ho detto io - Gli può succedere qualche cosa"].

Nel prosieguo della conversazione, il Chirico si mostrava infastidito dalla vicenda e, tuttavia, sembrava altresì gratificato dalla condizione di sconforto nella quale aveva appreso trovarsi il Siclari a causa della stessa, arrivando perfino a canzonarlo [ANITA - Gli ho detto io: "E come... - Gli ho detto io - E chi gliel'ha fatto l'impianto elettrico?" gli ho detto io. Ha detto: "No, 4 prese, gliel'ha passate quello che gli fa il betshop là dentro e - Dice - Lo sai che...". CHIRICO - Uhm, "4 prese" (...) ANITA - "Com'è Gino che si è preso d'ansia, quando gli ha detto in questa maniera". CHIRICO - Sì è preso d'ansia? ANITA - Sì. Filippo - Mannaggia. Anita - Perché si è spaventato. (Ride)].

Anche la Repaci stigmatizzava la condotta 'imprudente' del Siclari [REPACI: (...) "Come non pensavi? Non lo sai che prima di aprire una cosa dobbiamo andare dalle persone? Che fai, ti apri una cosa solo" - Gli ho detto - "Ti fai i lavori per i cazzi tuoi?"]], benché ella ricordasse poi al proprio compagno che il predetto commerciante avesse comunque pagato puntualmente il "pizzo" alla cosca, spiegando che lo stesso fosse solito inviare somme di danaro sia a Pasquale Libri sia allo stesso Chirico, l'ultima volta in occasione degli "auguri" natalizi.

Il Chirico, per tutta risposta, faceva notare come fosse irrilevante il materiale destinatario di tali elargizioni, dal momento che le somme date a lui o a "don Pasquale" andavano comunque a finanziare la 'cassa comune' della famiglia. Peraltro, il materiale esattore di tali somme era il giovane Angelo Chirico, figlio di Filippo e nipote di Pasquale Libri [ANITA: (...) dice: "No, ma io gli ho mandato pure per... per Natale" - Ha detto - "Però non so a chi gli arrivano 'sti soldi, se gli... se ti arrivano a te o se gli arrivano a lui". CHIRICO: - A Pasquale. ANITA - Perché gliel'ha mandati con Angelo. CHIRICO: - Con mio figlio? ANITA- Uhm. E me ne ha lasciati altri 500. FILIPPO - A Pasquale gli arrivano. ANITA- Gli ho detto io: "Non lo so". FILIPPO - Gli arrivano a Pasquale. Glieli mandano con Angelo e (inc.) me li mandano a me (inc.) È la stessa cosa].

Il giorno successivo (5 gennaio 2014, prog. n. 4642 del RIT 888/13), Salvatore Repaci si recava a casa della sorella Anita, portando con sé la somma di 500 euro in contanti da recapitare al Chirico per conto dei germani Siclari, e in questa occasione egli riusciva a conferire con il 'capo società'.

Il Repaci spiegava di aver indotto i fratelli Siclari a "mettersi a posto" con Filippo Chirico, dopo l'iniziale cattiva gestione dell'intera vicenda [SALVATORE: non hai capito... Gino (...) lui non si è regolato (...) gli ho detto "Franco ma hai parlato con qualcuno?... hai mandato l'imbasciata... " (...) gli ho detto io "ma te lo sto dicendo a te... te la vedi tu?... " mi ha detto "sì, vabbò me la vedo io... ora gliela mando io l'ambasciata a PIPPO. "]; ribadiva che, comunque, i due germani gli avevano riferito di aver già versato alla cosca alcune somme di denaro, destinate a Pasquale Libri e materialmente prelevate da Angelo Chirico; confermava, infine, che i predetti gli avevano consegnato un'ulteriore somma, destinata a Filippo Chirico, per rimediare all'"errore"

da ultimo commesso [SALVATORE: ...Franco ha preso e l'ha detto a Gino e mi ha detto: "Che fai, parli tu?", gli ho detto: "Parlo io". (...) lui ha detto: "Gli devi portare qualche cosa? Eh, perché io (...) Già li ho dati ad Angelo" mi ha detto. Ho detto io: "Ma glieli hai portati ad Angelo?", mi ha detto: "Non so chi (abbassando il tono della voce): glieli portano - Ha detto - Angelo, io glieli ho dati ad Angelo, (inc.) da quant'è che lavoro qua" (...) Ha preso e mi ha detto: "Quando devi andare? (...inc...) Va beh, questi glieli dai, no, non per gli auguri"].

In un primo momento, il Chirico, con tono sprezzante, dichiarava di rifiutare la somma di denaro offertagli dai Siclari, reputando peraltro che l'entità della stessa fosse troppo modesta: con un moto di stizza, faceva presente di guadagnare 300 euro al giorno soltanto con la sua attività di commercializzazione di ricotte e, pertanto, il regalo di 500 euro, che i Siclari gli offrivano tardivamente, risultava ai suoi occhi addirittura offensivo [CHIRICO - No, non li voglio (...) Ora 'sti così non li voglio perché gli devi dire che io guadagno 300 euro al giorno. SALVATORE - Questi qua te li ha mandati... (...) CHIRICO: ti ho detto che guadagno 300 euro al giorno con le ricotte, non ho bisogno di 500 euro perché non mi ha fatto fare il lavoro]: affermazione, quest'ultima, che (come si vedrà in seguito) è senza dubbio valorizzabile anche ai fini della prova del reato di trasferimento fraudolento di valori contestato a Sartiano Domenico al capo d'imputazione sub Q).

Salvatore Repaci, nondimeno, pregava il Chirico di non rifiutare quel denaro, consapevole del valore simbolico del gesto e della reazione che quel rifiuto avrebbe provocato nei fratelli Siclari, i quali sarebbero caduti nella prostrazione più assoluta, nel timore di imminenti ritorsioni [SALVATORE: se glieli mandi lo sai come resta...va e prende una corda e si impicca... (risate in sottofondo)...].

Il Chirico, a quel punto, comunicava al Repaci il messaggio che quest'ultimo avrebbe dovuto recapitare ai fratelli Siclari, spiegando che egli accettava le scuse, ma non il denaro inviatogli a compensazione della mancata effettuazione dei lavori [CHIRICO: ...io li accetto... accetto le scuse... (...) mi offende quando mi manda i 500 euro, hai capito? Di che cosa me li deve mandare? Perché non ho fatto il lavoro di 5 prese, 10 prese, non mi interessa]; il denaro, piuttosto, avrebbe dovuto essere recapitato a Pasquale Libri [CHIRICO: non è che non li voglio... (...) lui prende e li manda da un'altra parte, voglio dire, come glieli ha mandati là a Pasquale, che è la stessa cosa... (...) a Pasquale, voglio dire, per me la stessa cosa è, perché già lo so che gli sono arrivati i soldi]; ad ogni modo, i Siclari avrebbero dovuto continuare, per il futuro, a versare con puntualità il dovuto a titolo di pizzo [CHIRICO: quindi o arrivano da una parte... basta che arrivano...] e, all'occorrenza, sarebbero stati eventualmente chiamati a versare anche quote straordinarie, a prescindere dall'affidamento di lavori ad imprese vicine alla cosca [...se poi li voglio i soldi vado e glieli cerco io direttamente... non c'è bisogno che faccio le cose per avere questi soldi...]; restava inteso, ad ogni modo, che, in caso di ulteriori lavori da appaltare, i Siclari avrebbero dovuto per le volte successive rivolgersi a ditte a lui riconducibili [CHIRICO: Perfetto, la prossima volta si rende conto e mi fa fare il lavoro e mi dà i soldi del lavoro a me. Non è che voglio dire...].

Infine, il Chirico faceva un'ultima puntualizzazione di indubbio interesse, per quanto attiene alle dinamiche di controllo e spartizione del territorio reggino tra le varie cosche di 'ndrangheta: i fratelli Siclari, invero, dopo essersi "messi a posto" con la famiglia Libri, non dovevano ritenersi tuttavia liberi da imposizioni da parte delle altre cosche egemoni ("Perché là, per esempio, non è che ci siamo solo noi..."), con i cui referenti avrebbero dovuto comunque confrontarsi.

CHIRICO- Perché là, per esempio, non è che ci siamo solo noi.

SALVATORE- Ti ho detto che non si regolano, non è stato consigliato bene.

CHIRICO - Facciamo finta che succedeva una cosa, poi che facevamo? (...) che faceva poi? Veniva da me e diceva: "È successo...", "E che vuoi da me?".

SALVATORE - "Eh... va... vai a vedere dove devi andare" gli dovevi dire.

CHIRICO - Non ci siamo solo noi là, hai capito?

SALVATORE - Lo so, ma che deve fare? Che deve fare che... che ha sbagliato.

Filippo - Niente. A posto (...)

ANITA - A posto, ha chiesto scusa...

SALVATORE - Ma sa scacciai che ci posso fare?

FILIPPO - Ora con noi è a posto, si deve mettere a posto con quegli altri.

SALVATORE - Eh, ma che gli devo dire? Tu mi (inc.).

CHIRICO - Là non ci siamo solo noi.

Salvatore - Eh, tu mi devi dire quello che gli devo dire e io glielo dico.

Filippo - Che con me è a posto e non gli succede niente, ce ne sono altri 3, ce ne sono, voglio dire...

L'affermazione, il cui contenuto appare particolarmente esplicito e non suscettibile di dubbi interpretativi di sorta, sembra certificare il dato della compresenza, in alcune zone del centro reggino, delle quattro principali famiglie 'ndranghetiste (Libri, De Stefano, Tegano, Condello), le quali si sarebbero accordate per convivere sul territorio e spartirsi i profitti criminali, coordinandosi attraverso un direttorio comune (e ciò a prescindere, si ritiene, dall'esistenza o meno di un'autonoma 'superassociazione', in linea con quanto sembrava emergere nel procedimento cd. "Meta", del quale si è parlato in precedenza).

\*\*\*\*\*

Gli analoghi episodi di natura estorsiva, disvelati dall'attività investigativa e riversati agli atti del fascicolo dibattimentale, sono stati, nel corso del periodo monitorato, assai numerosi.

Di tali vicende si dà conto, in particolare, nell'informativa "Theorema" del 18 aprile 2016, a cura della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria (che alle stesse ha dedicato l'intero paragrafo "Fatti delittuosi di natura estorsiva", pp. 35 ss.) e molti di tali episodi sono stati poi illustrati in dibattimento dal Vice Isp. Bruno Lo Giudice, nel corso dell'esame reso all'udienza del 10 aprile 2019.

La dinamica delle condotte estorsive, come emersa dall'attività captativa della p.g., risulta essere piuttosto costante, con un *modus operandi* consueto da parte degli affiliati, forti di una capacità di intimidazione della cosca, tra gli abitanti e gli esercenti dei territori nei quali la stessa opera, che appare essere già ampiamente consolidata.

Al centro delle vicende vi è sempre la figura di Chirico Filippo, il quale – tranne che nelle situazioni più delicate o di suo immediato interesse, per le quali non esita a scendere direttamente 'in campo' – suole impartire ai suoi più fidati collaboratori, tra i quali spiccano i profili di Artuso Antonio Riccardo e Tomaselli Gaetano, le proprie disposizioni, suggerendo loro in molti casi anche le modalità con le quali rapportarsi alle vittime delle imposizioni estorsive e ricevendo, a sua volta, da loro notizie e riscontri in merito agli esiti delle varie attività e alle reazioni dei soggetti "avvicinati".

A titolo meramente esemplificativo, è sufficiente accennare ad una conversazione ambientale, intercorsa in data 4 dicembre 2013, alle ore 18:55 circa, a bordo dell'autocarro Fiat Fiorino, targato DF844KX, in uso ad Artuso Antonio Riccardo, tra quest'ultimo, Chirico Filippo ed un terzo soggetto non identificato, mentre il veicolo è in sosta nei pressi dell'abitazione del Chirico, sita in via Riparo Vecchio, nel quartiere di Cannavò.

Nel corso di tale dialogo, il Chirico si mostra visibilmente irritato per la mancata corresponsione di una somma di denaro da parte di un terzo soggetto non identificato, invitando l'Artuso ad andare a trovarlo per riscuotere ciò che a suo parere gli era dovuto e che pretendeva fosse consegnato entro le ore 19.30 [*Lui alle sette e mezza ce li deve dare che vuole dire?...(inc.)... questa è l'e... è l'educazione? [...] adesso gli ricordiamo le parole ... (inc)... la prossima volta che non paghi, la prossima volta che non paghi gli dici in questa maniera, perchè lo sa, che ancora, ancora è finita ora sono finiti i tempi...(inc.)...non ha capito che...(inc.)...l'educazione e... l'educa... certo*].

Appare opportuno precisare che Filippo Chirico, all'epoca, non svolgeva formalmente alcuna attività lavorativa, essendo percettore esclusivamente di una piccola pensione di invalidità.

Di fatto, come emerso dalle attività investigative e come dichiarato anche da lui stesso in molti dialoghi oggetto di intercettazione, in quel periodo egli si occupava della produzione di ricotta e formaggi pecorini attraverso l'azienda intestata alla madre Pirrello Angela. Sembra, tuttavia, decisamente da escludere – per il tenore delle conversazioni, per le somme sovente richieste e per le stesse modalità della 'riscossione' – che le pretese dazioni di denaro delle quali egli discorre frequentemente con i suoi accoliti siano in qualche modo ricollegabili alla predetta attività commerciale.

Un'ulteriore conversazione di interesse era stata captata qualche settimana prima, in data 12 novembre 2013, alle ore 11:26, sulle utenze telefoniche in uso, rispettivamente, a Tomaselli Gaetano (3495860587) e ad Artuso Antonio Riccardo (3454369361): si tratta, tuttavia, di un breve dialogo *inter praesentes* intercorso tra il Tomaselli e Chirico Filippo, mentre l'apparecchio telefonico si trovava in connessione e nell'attesa che l'utenza chiamata, quella in uso all'Artuso, rispondesse (cd. intercettazione "a cornetta sollevata").

Tale circostanza è risultata di particolare interesse per gli investigatori, perché evidentemente le peculiari condizioni nelle quali era intervenuto il dialogo avevano fatto sì che esso sfuggisse alle cautele sempre serbate da tutti gli affiliati alla cosca Libri sul contenuto delle loro conversazioni telefoniche, nel corso delle quali essi erano bene attenti a non affrontare questioni attinenti all'operare delittuoso del sodalizio

(indicativo in tal senso appare quanto affermato dal Chirico nel corso di un ulteriore progressivo: "uhm ... uno si deve stare sempre attento ... dobbiamo fare finta che c'è da tutte le parti ... così non sbagliamo, che ci facciamo per bene").

Il dialogo captato rivelava che il Tomaselli si sarebbe dovuto recare da un soggetto su disposizione del Chirico, il quale nei giorni precedenti aveva notato la presenza di operai presso un cantiere non meglio specificato. Il Tomaselli, quindi, chiedeva lumi al 'capo società' su ciò che avrebbe dovuto dire a tale persona, verosimilmente il titolare dell'impresa per cui lavoravano tali operai [*vediamo! Gli dico vedi la...che gli devo dire?*] e, di rimando, il Chirico gli suggeriva di recarsi direttamente presso l'abitazione del soggetto da avvicinare e di chiamare suo figlio [...*chiama a suo figlio...Sali lì sopra dove abitano*]. Il Chirico faceva presente che sarebbe stato poco prudente per lui – il quale già il precedente 15 agosto 2013 era stato tratto in arresto per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, misura di prevenzione cui all'epoca era ancora sottoposto – recarsi personalmente a parlare con gli operai [*io non posso sgarrare che vado a chiamare gli operai...*] e neppure gradiva che il Tomaselli conducesse la vittima presso la propria azienda [*Non di passare di qua, digli che si dice, gli devi dire, tutto a posto?...dici, ma...non..., senza che parli, senza niente...(inc.) ...se no...(inc.)... ci macinano a tutti... Ci macinano a tutti...(inc.)*]. Il Chirico spiegava al Tomaselli, cioè, che avrebbe dovuto presentarsi direttamente a questo soggetto, facendo mere allusioni – che, evidentemente, sarebbero state ben comprese dal destinatario – e guardandosi bene dal pronunciare frasi compromettenti, che se emerse avrebbero potuto portare al loro arresto ("*ci macinano a tutti*").

Le modalità comportamentali suggerite dal Chirico al Tomaselli erano perfettamente sovrapponibili a quelle che quest'ultimo avrebbe tenuto di lì a qualche mese nel relazionarsi con tale Lo Giudice Antonio, gestore della stazione di servizio IP di via Reggio Campi, territorio rientrante nella sfera di influenza della cosca Libri (a tale vicenda, l'informativa "Theorema" del 18 aprile 2016 dedica ampia trattazione, cfr. pp. 42 ss.).

In particolare, dal dialogo captato in data 5 aprile 2014 tra il Tomaselli, il quale è a bordo del proprio furgone Fiat Fiorino, ed il Lo Giudice, nei pressi della predetta stazione di servizio, emerge che il primo, una volta giunto sul posto, avvicinava il gestore, al quale spiegava di essere passato da lui perché era andato ad effettuare una consegna lì vicino [*E, io mi sono trovato a passare che sono andato a consegnare certe cose, ho detto io ora passo...*].

Tomaselli Gaetano, in effetti – come emerso dall'attività investigativa – era impiegato alle dipendenze della già menzionata azienda agricola di Pirrello Angela, per conto della quale effettuava consegne di prodotti caseari.

Subito dopo i 'convenevoli', ancor prima che il Tomaselli avesse avanzato una qualsiasi richiesta, il Lo Giudice si giustificava della mancata disponibilità di denaro da parte sua, riferendo che proprio quella mattina gli era stato consegnato il carburante, per il cui saldo aveva dovuto chiedere in prestito del denaro, e che proprio in quel momento stava contando i soldi che aveva in cassa [*Mi è arrivata pure la benzina, sono dovuto andare a prestarmi duecento (200) da una parte e trecento (300) dall'altra, ma pure che glieli torno lunedì a questi qua...ora, infatti li stavo contando...*].

Il Tomaselli, con modi molto spicci, si limitava a chiedere al gestore per che ora sarebbe dovuto ripassare dalla stazione di servizio a riscuotere il denaro [*Dico io, verso che ora passo?*], domanda alla quale il gestore rispondeva chiedendo qualche altra ora di tempo [*Guardate, più tardi passate e meglio è, io fino all'una e mezza sono qua...*].

Dal prosieguo del dialogo, sarebbe emerso che la somma dovuta fosse di considerevole importo [LOGIUDICE: *Lo so, non vedete...perchè ieri sera l'ho messa...(inc.)... ha detto che doveva venire, il Signore che me li porti, che mi porti due mila euro, tre mila euro così ve li dò*], difficilmente giustificabile con la vendita di prodotti caseari; né, d'altro canto, l'attività investigativa ha lasciato emergere l'impiego del Tomaselli nel settore della vendita di carburanti e, tantomeno, l'esistenza di pregressi rapporti commerciali tra questi ed il predetto gestore della pompa di benzina.

\*\*\*\*\*

L'assoluta centralità di Chirico Filippo nelle dinamiche della cosca Libri emerge, ancora, dalla circostanza che, nel corso della conversazione registrata nella sala colloqui del carcere, in data 30 agosto 2012, tra Ventura Domenico – arrestato in relazione all'omicidio di Puntorieri Marco – e sua figlia Ventura Maria Teresa, i due interlocutori convengono di interessare proprio il Chirico (cui essi si riferiscono con l'appellativo "cugino", associandolo tuttavia al possesso di "pecore" e alla relazione con "Anita", talché l'identificazione ne appare

certa) della vicenda relativa al video fatto pervenire in forma anonima presso una stazione dei Carabinieri, ritraente le fasi precedenti alla commissione del predetto omicidio, coinvolgendo la responsabilità dello stesso Ventura.

Sempre a titolo esemplificativo, si riporta in questa sede l'episodio – sul quale si avrà modo di tornare di qui a breve – del rinvenimento da parte dell'odierno imputato Sartiano Domenico di un apparato di intercettazione ambientale (una "microspia") all'interno dell'autovettura Fiat Panda a lui intestata ed in uso, avvenuto in data 26 maggio 2014.

In tale occasione, è significativamente proprio a Chirico Filippo – come detto, commerciante di prodotti caseari – che l'"elettricista" Sartiano, verosimilmente più esperto di apparati elettronici rispetto al primo, ritiene di doversi rivolgere per prospettargli il problema e chiedere indicazioni sul da farsi: indicazioni che il Chirico, puntualmente, gli forniva, invitandolo a non rimuovere la microspia, al fine di non destare sospetti.

Altrettanto rilevanti appaiono in proposito anche le conversazioni, captate nell'ambito dell'operazione cd. "Libro Nero", intercorse tra Tortorella Giuseppe Demetrio, detto "Mimmo", e l'odierno imputato Sartiano Stefano – indicato, si ricorda, dal collaboratore di giustizia Liuzzo come "uno dei generali" della famiglia Libri – all'interno dello studio dentistico del primo.

In data 1° luglio 2014 (prog. 1850, alle ore 9:44 ss.), i due interlocutori si soffermano significativamente proprio sulla posizione di Filippo Chirico, commentando con preoccupazione la notizia dell'arresto di quest'ultimo, per aver violato le prescrizioni connesse alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ponendosi alla guida di un ciclomotore.

Il Sartiano ed il Tortorella, infatti, temevano che tale arresto fosse funzionale a monitorare il Chirico e ad acquisire così la prova di ben più gravi vicende, concernenti fatti di sangue nelle quali era implicata la cosca [MIMMO - **Questi sono brutti segnali. STEFANO - No, ma io non mi sono preso (inc.) MIMMO - No. Sono brutti segnali perché è (inc.). STEFANO - Ah, sì, sì. Però era già... no, era già. Non mi ricordo perché era stato arrestato o indagato, uhm (...). MIMMO - Che ora parlano con insistenza... (Abbassando il tono della voce): Per il fatto degli omicidi. STEFANO - Sì. MIMMO - Capisci? Vedi che mi spavento io che lo mettono dentro in modo da poterlo controllare. STEFANO - No, lo (inc.). No, lo (inc.). MIMMO - Che? STEFANO - È quello la cosa. MIMMO - E appunto. STEFANO - È quello che... dici tu. (...). STEFANO - È quello che dici tu, sicuro].**

I due, inoltre, si mostravano preoccupati che le attenzioni giudiziarie nei confronti del Chirico potessero determinare difficoltà operative per il capo-cosca, impossibilitato ad agire nell'interesse della stessa [MIMMO - *Perché, ora, l'accanimento ce l'hanno con lui [...] Dico io...così è vincolato*].

\*\*\*\*\*

Le risultanze investigative confluite agli atti del fascicolo dibattimentale hanno messo in luce, inoltre, l'ampia disponibilità di armi da parte di diversi esponenti della cosca Libri, anche per conto della stessa (a tale tema l'informativa "Theorema" del 18 aprile 2016, redatta dalla Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria, dedica un apposito paragrafo, pp. 232 ss.).

Tale circostanza è resa già evidente dalle modalità di esecuzione dell'omicidio di Puntorieri Marco – episodio delittuoso da cui, come detto, ha preso le mosse l'attività d'indagine della Questura – essendo stata la vittima attinta da due colpi di fucile a canne mozzate esplosi, secondo le risultanze investigative, proprio da Ventura Domenico (detto "Mico"), individuato come uno dei componenti del commando che ne aveva la disponibilità ed esponente di spicco della cosca Libri (come affermato, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, anche dal collaboratore di giustizia Liuzzo e come si dirà meglio in seguito, nell'approfondire la posizione dell'imputato Sartiano Stefano, al quale il Ventura sembra essere particolarmente legato).

Nel settembre 2019, come detto, è divenuta poi definitiva la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, che, in data 19 ottobre 2017, aveva condannato Filippo Chirico per il reato, commesso nell'anno 2016, di porto illegale di arma da fuoco, con la quale, dopo avere proferito minacce di morte all'indirizzo di Antonio Saraceno e Giuseppe Giunta, aveva esploso quattro colpi contro l'officina GIUNTA S. r. l. e le macchine ivi parcheggiate, con l'aggravante dell'impiego del metodo mafioso.

Inoltre, Quattrone Emanuele – che, da tutte le fonti di prova sopra riportate, era indicato univocamente quale referente della cosca Libri nel territorio della frazione di Gallina – in data 26 giugno 2013 era stato tratto in arresto da personale del Commissariato P.S. di Gioia Tauro e della Squadra Mobile di Reggio Calabria, perché



responsabile dei reati di detenzione e porto abusivo di quattro pistole clandestine, tutte con matricola abrasa e relativo munizionamento.

Lo stesso era stato, infatti, fermato nei pressi di Palmi a bordo di un'autovettura, all'interno della quale erano state rinvenute tre pistole con matricola abrasa, due delle quali con caricatore e colpo in canna inserito; la perquisizione era stata quindi estesa all'abitazione del Quattrone, in via Provinciale Armo Gallina di Reggio Calabria, ove veniva rinvenuta un'ulteriore pistola con matricola punzonata, oltre ad una notevole quantità di munizioni.

Ancora, vale la pena di riportare in proposito un episodio di cui si era reso protagonista, in data 11 ottobre 2014, Artuso Antonio Riccardo – indicato già in precedenza come uno degli uomini più vicini a Chirico Filippo ed attivo nella gestione degli affari della cosca – il quale, a causa di una relazione extraconiugale da lui intrattenuta con tale Morabito Caterina, aveva avuto quel giorno una violenta lite familiare con la moglie Stivilla Caterina Angela, odierna imputata.

Al culmine della lite, quest'ultima, temendo per la propria incolumità fisica, telefonava a Libri Silvana, figlia di Libri Pasquale e, come detto, moglie di Chirico Filippo, chiedendo l'intervento di quest'ultimo o di uno dei 'suoi uomini', Gaetano Tomaselli, presso la propria abitazione. Nel corso delle conversazioni che seguivano, emergeva la circostanza che, in tale occasione, l'Artuso avesse utilizzato una pistola per minacciare la moglie. Conferma circa la detenzione di tale arma da parte dell'Artuso derivava dal successivo intervento di due equipaggi delle volanti che, su disposizione della Sala Operativa – in conseguenza di una telefonata effettuata al numero di emergenza 113 da alcuni vicini, che avevano riferito di una lite in famiglia con utilizzo di una pistola a scopo di minaccia –, si erano portati sul posto.

Gli operanti, al loro arrivo, notavano l'Artuso lanciare verso una zona campestre adiacente al cortile dell'abitazione una busta in plastica, che successivamente veniva recuperata e risultava contenere cinque proiettili per pistola calibro 7,65. Per tale motivo, lo stesso era denunciato per l'abusiva detenzione del munizionamento, in quanto la perquisizione eseguita non aveva consentito, viceversa, di rinvenire l'arma, della quale, verosimilmente, l'Artuso era riuscito a disfarsi poco prima dell'arrivo delle volanti.

Infine, la disponibilità di armi da parte del sodalizio in questione emerge altresì dalla conversazione intercorsa tra Chirico Filippo e Repaci Anita in data 14 gennaio 2014 (prog. n. 4860, intercettato presso l'abitazione della donna), nel corso della quale gli interlocutori commentavano le operazioni di controllo eseguite dai Carabinieri del Comando Stazione di Reggio Modena, culminate nel sequestro di armi rinvenute all'interno di un terreno di proprietà di tale Domenico Marrara.

L'episodio sembrava mettere in allarme il Chirico, il quale commentava con preoccupazione l'attivismo mostrato, in quei giorni, dalle forze dell'ordine nella ricerca di armi sul territorio [...no, là sopra ci sono le ...*(inc.)*... là sopra...gli stanno facendo piazza pulita... questa mattina... l'altra mattina sono saltati là a Mosorrofa e ci sono una squadra... squadre... zappano, con i cani...i cosi... e trovano armi... hanno arrestato uno a San Sperato e gli hanno trovato una lupara ed un fucile sotto il letto... dice pure... questa mattina sono saltati... lo sai dove sono saltati?... che forse hanno arrestato a Mimmo Marrara... se lo scendevano ...*(inc.)*... ma dice che sono qua... una mandria... e poi... i Carabinieri sono che tipo ... con i furgoni... dice che stanno zappando... nelle vigne... dice che salivano... salivano in quei giardini ed hanno cominciato a zappare... a fare e dire...*(inc.)*...].

Chirico era stato prontamente informato delle perquisizioni in corso [...e questa mattina sono andati là e dalle sette se ne sono andati ora... a mezzogiorno... (...) mi hanno mandato "l'imbasciata"...] e riferiva alla compagna di aver deciso di "spostare" le armi del gruppo in un luogo più sicuro, precisandole che dette armi non erano occultate, ovviamente; in terreni di sua proprietà o a lui riconducibili, ma un eventuale sequestro avrebbe comunque comportato un grave pregiudizio per la cosca [...dice che non si avvicinano lo stesso.. e se saltano poi?... dice... non sono là ... a posti... non è che sono posti che sono i miei... però sono là vicino... là vicino... eh, di chi sono questi cose?... pure che non mi possono fare niente però... come infatti...].

La Repaci conveniva sull'opportunità di effettuare tale spostamento, ed anzi invitava il compagno a procedervi nel più breve tempo possibile [...e quanto ci vuole che li sposti, un anno?...].

Il Chirico faceva però presente di non voler procedere di giorno, preferendo agire – per meglio eludere i controlli – con il favore del buio, avendo peraltro già incaricato dell'incombenza Gaetano Tomaselli [CHIRICO: dieci minuti... già li ho sistemati... però ora di giorno non mi va di spostarli.. ora verso le cinque... cinque e un

*quarto fa buio ed è meglio...REPACI: e devi farlo tu? CHIRICO: no, gliel'ho detto a Gaetano...ma oggi... REPACI: gliel'hai detto di portarli lontano?].*

\*\*\*\*\*

Dall'istruttoria svolta è emerso in modo evidente come il sodalizio criminale in questione fosse dotato di una perdurante capacità intimidatoria, che non mancava di esercitare, nei territori ricadenti sotto il proprio controllo, sfruttando tale potere di assoggettamento della popolazione per infiltrarsi nel tessuto economico-sociale cittadino.

Sarebbe sufficiente a descrivere tale potere di intimidazione anche solo la reazione dell'imprenditore "Gino" Siclari – di cui si è detto in precedenza – alla notizia di aver "fatto una cazzata" nel non affidare i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico presso il proprio esercizio commerciale alla ditta di Domenico Sartiano e di avere, con ciò, suscitato il disappunto del boss Filippo Chirico.

L'episodio è emerso dai racconti, captati in ambientale, dello stesso Chirico e del fratello della sua compagna Salvatore Repaci, i quali – non senza compiacimento e toni di scherno e derisione – hanno descritto come il Siclari fosse caduto nella più profonda prostrazione, dovuta al timore di gravi ritorsioni da parte degli appartenenti alla cosca Libri [SALVATORE: *Gino mi ha detto: "Glielo facevo fare figurati - Ha detto - Che mi interessava?" (...) ha detto: "Per favore (inc.)" era spaventato. ANITA - E ora gli viene l'ansia. (Risatina). SALVATORE - Eh, è spaventato...; [ANITA - "Com'è Gino che si è preso d'ansia, quando gli ha detto in questa maniera". CHIRICO - Si è preso d'ansia? ANITA - Sì. Filippo - Mannaggia. Anita - Perché si è spaventato. (Ride)]; [SALVATORE: *se glieli mandi lo sai come resta...va e prende una corda e si impicca... (risate in sottofondo)...].**

Il Chirico, peraltro, non aveva mancato di esercitare questo potere di assoggettamento, facendo pervenire velate minacce al Siclari per il tramite del titolare della ditta a cui erano stati affidati i lavori; in seguito, si mostrava fermo nel rifiutare la somma di denaro che il Siclari aveva offerto 'a compensazione' dello 'sgarbo' e, da ultimo, faceva recapitare allo stesso, per mezzo di Salvatore Repaci, inquietanti messaggi con i quali ribadiva le ferree regole a cui dovevano sottostare le imprese operanti nei territori sottoposti al controllo della 'ndrina che in quel momento egli capeggiava.

Significative, in tal senso, sono state anche le parole utilizzate dall'imprenditore Francesco Berna, imputato di procedimento connesso, il quale ha descritto nei seguenti termini lo stato di soggezione e totale prostrazione con il quale un abitante del quartiere di Cannavò finisce per convivere, a causa della pervasiva presenza della cosca Libri:

*"La cosca Libri, come le dicevo, è stata una cosca, come ho detto anche nei diversi interrogatori, che ha dominato in pratica il quartiere di Cannavò da sempre, noi abbiamo vissuto... tutti quelli che hanno abitato nel quartiere, con il terrore e la paura in pratica di vedere questi personaggi, in pratica, che facevano parte della cosca, spadroneggiare nel quartiere, soprattutto durante la guerra di mafia, abbiamo vissuto dei momenti veramente drammatici, perché abbiamo visto morti ammazzati per strada, e vedevamo in pratica queste persone che partecipavano a questa cosca, che andavano avanti e indietro sul territorio, in pratica, con macchine blindate, in modo molto arrogante, sfacciato, senza nessun tipo di paura, e anzi, mettendo in evidenza in pratica... facendo proprio pesare la loro forza criminale. [...] e questa è diventata una cosa che... e le persone purtroppo hanno vissuto in quel periodo storico, e noi abbiamo subito e siamo cresciuti con questa paura.*

*[...] Chi ha vissuto [...] E vive a Cannavò conosce bene la forza... [...] Tutti, quando sentono il nome Libri, sanno di che cosa sono capaci... E quali sono le nefandezze che sono capaci di fare, e quindi c'è la preoccupazione solo a sentire il nome, in pratica, di queste persone".*

Nel descrivere, poi, le richieste estorsive subite dai vari esponenti della cosca, la prima delle quali gli era stata avanzata dallo stesso Pasquale Libri, il Berna ha dichiarato:

*"[Pasquale Libri] è superconosciuto in pratica sia a livello di immagine, sia di caratura criminale, voglio dire, quando si presenta una persona come lui, non c'è bisogno neanche che ti... cioè, sai benissimo di chi è soggetto che ti trovi davanti, e quando ti dice: "Devi fare in questo modo", sai che se non gli dai quello che ti chiede, ci sarà sicuramente la ritorsione, che può essere anche di natura molto molto pesante".*

D'altro canto, le modalità con le quali il Chirico invitava i suoi uomini più fidati, Tomaselli Gaetano ed Artuso Antonio Riccardo, ad avvicinare le varie vittime designate delle richieste estorsive – come emerse dai brevi stralci di conversazione sopra riportati – erano esattamente sovrapponibili alla descrizione effettuata dal



Berna e testé riportata: gli esponenti della cosca non avevano nemmeno bisogno di spiegare le ragioni per le quali si presentavano dai vari esercenti ed imprenditori, tale era la forza evocativa della famiglia Libri e la consapevolezza tra la popolazione delle leggi ferree che la stessa aveva imposto nei quartieri sotto il suo stretto controllo.

Anche il Chirico, nella vicenda relativa alle minacce e al danneggiamento a colpi di arma da fuoco delle officine GIUNTA s.r.l., posti in essere nell'anno 2016 (e oggetto di condanna irrevocabile, come detto), si era presentato alle persone offese Antonio Saraceno e Giuseppe Giunta, rivolgendo loro la seguente frase: *"Ti spacco tutto, ti ammazzo, io sono Filippo Chirico di Cannavò, ora torno e vi sparo a tutti"*. In tal modo, egli intendeva evidentemente farsi scudo dietro la sua fama criminale, con l'esplicito e per nulla casuale richiamo al quartiere costituente la nota 'casa madre' della cosca Libri.

Senz'altro degna di considerazione nella disamina della capacità intimidatoria degli esponenti della cosca Libri è la condotta serbata dall'odierno imputato Sartiano Stefano in occasione della messa all'asta dell'appartamento di sua proprietà, ubicato in via del Gelsomino, nel quartiere Spirito Santo di Reggio Calabria (della quale si avrà modo di discorrere diffusamente in seguito).

Il Sartiano, in tale circostanza, attraverso ripetuti 'avvicinamenti' sia della professionista incaricata della vendita, l'avv. Maria Teresa Monastero, sia dei potenziali acquirenti, che si erano recati in quei giorni a visitare l'immobile, senza dover ricorrere neppure all'utilizzo di minacce esplicite, era riuscito a far andare deserta l'asta e a riappropriarsi dell'appartamento, aggiudicato a suo figlio per una cifra molto bassa, in assenza di altre offerte. Dall'istruttoria, come si vedrà, è emerso però che numerosi fossero stati i soggetti interessati in un primo momento all'acquisto dell'immobile e che, tuttavia, dopo aver appreso chi ne fosse il proprietario, gli stessi si fossero tirati tutti indietro, evidentemente intimoriti.

#### **7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SUL REATO ASSOCIATIVO CONTESTATO AL CAPO A). LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.**

Dall'insieme degli elementi sin qui descritti, si ritiene siano pienamente emerse l'esistenza e l'attuale operatività del sodalizio criminoso di cui al capo A) dell'imputazione, avente caratteristiche, ricostruite attraverso l'ampio compendio probatorio esaminato e le precedenti pronunce giurisprudenziali, che consentono di inquadrarlo senz'altro nelle associazioni mafiose di cui all'art. 416-bis c.p.

L'esistenza della consorterìa di *'ndrangheta* denominata cosca Libri è, peraltro, un fatto che, anche alla luce delle diverse pronunce che già hanno avuto ad oggetto la specifica contestazione del delitto di cui all'art. 416-bis c.p., costituisce cognizione generalizzata della popolazione stanziata sul territorio di egemonia della stessa, talmente comune da aver assunto le connotazioni di un vero e proprio 'fatto notorio'.

In ogni caso, va osservato che è dato ravvisare univoci e convergenti elementi sintomatici dell'esistenza ed attuale operatività del sodalizio mafioso in disamina, rappresentati dagli esiti dell'attività tecnica compendiate nel presente procedimento e dalle provalazioni delle fonti dichiarative assunte in dibattimento, che dimostrano in modo diretto l'assoggettamento della popolazione e, in particolare, dei soggetti impegnati in attività imprenditoriali e commerciali, il controllo delle iniziative economiche che si realizzano sul territorio di influenza, in un processo di completa soppressione di ogni logica concorrenziale e dinamica contrattuale, il diffuso utilizzo di pratiche intimidatorie e ritorsive.

Invero, la cosca di *'ndrangheta* di cui si discute si è proposta ed è stata concretamente percepita, nel tempo, dalla collettività come un'entità reale e minacciosa, che domina incontrastata il territorio e di fronte alla quale le resistenze dei singoli sono destinate a soccombere.

Sotto tale profilo, appare significativo che dall'istruttoria espletata sia emerso come la sola percezione dell'appartenenza alla cosca Libri (nota alla vittima o opportunamente pubblicizzata) consenta, sistematicamente, agli affiliati di chiedere ed ottenere profitti illeciti senza la necessità di ricorrere a minacce esplicite.

Parimenti significativo appare il dato che le vittime delle reiterate estorsioni perpetrate dagli appartenenti al sodalizio e documentate dalle attività investigative non si siano determinate alla denuncia ed abbiano, al contrario, in alcuni casi, negato di aver subito alcuna intimidazione o richiesta estorsiva nello svolgimento delle proprie incombenze.

D'altro canto, secondo il già richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, *"l'essenziale connotazione delle forme di "delocalizzazione" delle cosche storiche, anche nelle aree storicamente controllate dall'associazione principale, risiede nella "intrinseca, e non implicita," forza di intimidazione*

*derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sul territorio delle strutture organizzative dell'associazione principale, dall'avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico e originario insediamento, senza che sia necessaria la effettiva esteriorizzazione di tale forza di intimidazione"* (cos), da ultimo, Cass. Sez. II, sent. 04/06/2021, n. 31920).

Peraltro, dall'apprezzamento complessivo degli elementi probatori sopra rassegnati, emerge nitidamente che le azioni ed i progetti dei soggetti attenzionati ricalcano del tutto le logiche di spartizione territoriale che stanno alla base di ogni disegno egemonico tipicamente riconducibile alle strutture di *'ndrangheta*.

Ancora, risultano inconfutabilmente dimostrate la composizione plurisoggettiva del gruppo criminale in disamina (attestata da molteplici emergenze probatorie ed intrinseca nella dimensione familistica di base dello stesso), la coesione interna (derivante, particolarmente, dal vincolo di sangue o di affinità o dalla condivisione delle cointeressenze illecite di natura economica, di cui esemplare manifestazione risultano le continue forme di infiltrazione di svariate attività, mediante l'imposizione, con metodo mafioso, delle ditte di riferimento del sodalizio o, comunque, tramite richieste estorsive) e, soprattutto, la comune determinazione nell'attuazione degli scopi anzidetti proprio in forma associata, nel che si sostanzia l'*affectio societatis* che accomuna gli accoscati.

Le complessive emergenze istruttorie descrivono altresì l'esistenza di una collaudata struttura organizzativa, con l'assoluto rispetto del vincolo gerarchico e la repressione intransigente di qualunque spinta 'autonomista' e forma di 'disobbedienza', con l'inserimento a pieno titolo del gruppo all'interno del più ampio ed articolato panorama della criminalità locale, sulla base di una precisa spartizione territoriale e della costante interlocuzione degli esponenti apicali con le associazioni operanti nelle aree limitrofe.

Si rivela in maniera inequivoca, poi, l'attitudine del sodalizio a schermare la sostanziale riconducibilità al capo cosca ed agli altri accoliti delle possidenze illecite accumulate con gli affari delittuosi condotti (e, pertanto, con il tentativo di evitare possibili provvedimenti ablatori, tanto da elevare a sistema la capacità di infiltrare le attività economiche lecite mediante operazioni di intestazione fittizia, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo della trattazione).

Emerge, parimenti, l'esistenza di meccanismi collaudati di comunicazione, volti a preservare la consorterìa dalle attenzioni investigative, nonché il ricorso a particolari cautele, evitando le conversazioni telefoniche e limitando l'esposizione del capo cosca, con il quale ci si relaziona prettamente *de visu*.

Pertanto, la valutazione complessiva delle risultanze processuali dimostra, con certezza, che la realtà associativa oggetto del presente procedimento è in concreto caratterizzata da tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416-bis c.p.

Sussiste, inoltre, la circostanza aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis c.p.

Invero, secondo un orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, dalla acclarata natura unitaria del sodalizio denominato *'ndrangheta* deriverebbe che, in merito all'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis c.p., sia necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica "locale" abbia la concreta disponibilità delle armi (cfr. Cass, sez. VI, Sentenza n. 44667 del 12/05/2016, Rv. 268677).

Nondimeno, più recentemente, la stessa Suprema Corte ha più opportunamente osservato come la suddetta aggravante sia "*configurabile a carico dei partecipi di una "locale" di mafia storica (nella specie 'ndrangheta), quando sia riscontrata l'effettiva disponibilità delle armi e l'uso delle stesse per il conseguimento delle finalità dell'associazione, non essendo sufficiente il solo riferimento alla notoria dotazione di armi in capo al sodalizio storico*" (cos), da ultimo, Cass. sez. II, sent. n. 31920 del 04/06/2021 Rv. 281811).

Ad ogni modo, è certo che l'aggravante in parola è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorterìa criminale o che per colpa lo ignorino, attesa la pacifica natura oggettiva della circostanza in discorso e la conseguente operatività del disposto di cui al secondo comma dell'art. 59 c.p.

Del resto, i principi giuridici consolidatisi con riferimento alla predetta circostanza trovano giustificazione in un orientamento che si è venuto a delineare nella giurisprudenza di legittimità anche in relazione al sodalizio (unitario) oggetto del presente accertamento.

Molteplici sono infatti gli arresti giurisprudenziali, anche recenti, che, ad esempio, postulano la configurabilità della aggravante in discorso anche in difetto della esatta individuazione delle armi, essendo sufficiente

l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 55748 del 14/09/2017, Rv. 271743).

E' stato, altresì, osservato, in relazione a fattispecie inerente proprio il sodalizio unitario 'ndrangheta, che "la circostanza aggravante in oggetto è configurabile a carico di ogni partecipe che, pur non avendone effettiva consapevolezza, ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati, per l'accertamento del quale ben può assumere rilievo il fatto notorio della detenzione di strumenti di offesa in capo ad un determinato sodalizio mafioso, a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti - quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti - di cui il giudice deve specificamente dare conto nella motivazione del provvedimento" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7392 del 12/09/2017, Rv. 272403; cfr. altresì Cass. Sez. 1, Sentenza n. 44704 del 05/05/2015, Rv. 265254, avente ad oggetto proprio il caso di associazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta).

Nel caso in esame, è sufficiente fare rinvio alle risultanze istruttorie che hanno dimostrato in maniera inconfutabile la natura armata dell'articolazione denominata cosca Libri e l'ampia disponibilità di armi da parte dei suoi affiliati, come già illustrato dal Collegio al paragrafo precedente, pp. 119 ss.

Del pari, sussiste, a parere del Collegio, la circostanza aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis c.p., in quanto emerge in atti che il sodalizio mafioso di cui si discute risulta impegnato in attività di reimpiego dei proventi delittuosi.

In punto di diritto, giova rammentare che l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. ricorre quando gli associati intendono assumere il controllo di attività economiche attraverso l'intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi, finanziando l'iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. Stante la formulazione normativa, è sufficiente, per l'integrazione della menzionata circostanza aggravante, che "i proventi dei delitti posti in essere in esecuzione del programma criminoso siano destinati a finanziare le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo, non essendo, dunque, necessario che tale controllo sia effettivamente assunto o mantenuto, ma solo che il finanziamento alimentato dalle fonti di provenienza illecita sia idoneo a conseguire tale risultato, in linea con il modello legale della fattispecie tipica, in cui assume valore decisivo, ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., al comma 3, la natura degli scopi avuti di mira dagli associati" (Cass. Sez. V, sent. n. 24661 del 11/12/2013 - dep. 11/06/2014, Adelfio, Rv. 259863).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 25191 del 27/02/2014) hanno esplicitato nei termini che seguono il principio di diritto sopra indicato: "L'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. ricorre quando gli associati cercano di penetrare in un determinato settore della vita economica e si pongono nelle condizioni di influire sul mercato finanziario e sulle regole della concorrenza, finanziando, in tutto o in parte, le attività con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. L'aggravante in esame stabilisce una precisa correlazione logico-causale tra le diverse finalità indicate nel terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen., colte nella loro proiezione dinamico-strutturale, essendo delineato un chiaro nesso funzionale tra la consumazione di delitti, la gestione di attività imprenditoriali, la realizzazione di vantaggi ingiusti, intesi o quale derivazione da attività economiche sanzionate come contravvenzione o quali aspetti complementari al controllo delle attività economiche. L'apporto di capitale deve corrispondere ad un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose. Il riferimento all'attività economiche è da intendere come intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano beni e servizi. La ratio di tale previsione è da ravvisare nella necessità di introdurre uno strumento normativo in grado di colpire più efficacemente l'inserimento delle associazioni mafiose nei circuiti dell'economia legale grazie alla maggiore liquidità derivante da delitti, costituenti una sostanziale progressione criminosa rispetto al reato-base, così concretizzando una più articolata e incisiva offesa degli interessi protetti. Come si desume dal chiaro tenore letterale dell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., ai fini della configurabilità dell'aggravante non è necessario che l'attività imprenditoriale mafiosa venga finanziata interamente con fondi provenienti da delitto: la norma stabilisce espressamente, infatti, che deve ritenersi configurata l'aggravante anche se il finanziamento è di tipo misto, ossia è alimentato, in parte, dagli utili della gestione formalmente lecita e, in parte, dai proventi delittuosi. L'interpretazione letterale del sesto comma, la sua lettura logico-sistematica nel contesto complessivo dell'art. 416-bis cod. pen. e la sua ragione giustificativa

*inducono a ritenere che la previsione normativa si applichi esclusivamente alle ipotesi di reimpiego in attività economiche e non in altre finalità programmatiche dell'associazione".*

La circostanza di cui al sesto comma dell'art. 416-bis c.p. è altresì configurabile nei confronti dell'associato autore del delitto che ha generato i proventi oggetto di successivo reimpiego da parte sua (cfr. Sez. U, Sentenza n. 25191 del 27/02/2014, Rv. 259588: in motivazione la Corte ha precisato che la *ratio* dell'aggravante in parola è da ravvisarsi nella necessità di sanzionare più efficacemente l'inserimento delle associazioni mafiose nei circuiti dell'economia legale, in quanto espressione di una "progressione-criminosa" rispetto al reato-base che denota la maggiore pericolosità dell'organizzazione).

Inoltre, come la mancanza di diretta disponibilità delle armi da parte del singolo partecipante non esclude, a carico dello stesso, l'esistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., essendo sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti ne abbiano la disponibilità, allo stesso modo non è necessario, per la sussistenza dell'aggravante di cui al successivo sesto comma, che il singolo associato personalmente si interessi a finanziare, con i proventi da delitti, le attività economiche, di cui i partecipanti dell'associazione criminale intendono assumere e mantenere il controllo (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4357 del 25/06/1996, Rv. 205498; conf. Sez. 6, Sentenza n. 6547 del 10/10/2011, Rv. 252114).

Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'aggravante in esame sia pienamente integrata, tenuto conto del fatto che la finalità di assunzione del controllo di attività economiche e, quindi, di reimpiego nelle stesse della ricchezza illecitamente acquisita costituisce proprio il tratto caratterizzante il compendio probatorio in atti.

Appare nitidamente effigiato come le plurime condotte illecite foriere di acquisizione di ingiusti profitti fossero poi reinvestite in molteplici attività economiche, buona parte delle quali caratterizzate da fenomeni di interposizione fittizia (di alcune delle quali si disquisirà approfonditamente a breve), finalizzati ad occultare le correlate possidenze ed i conseguenti introiti illeciti. Ciò che fa fondatamente ritenere l'effettiva immissione delle risorse illecite conseguite dal sodalizio nel circuito produttivo, attraverso il controllo sul territorio e sulle attività economiche ivi esercitate e l'imposizione mafiosa di forniture di beni e servizi.

Appare evidente come il pervasivo condizionamento *'ndranghetistico* di diversi settori economico-imprenditoriali rappresenti una delle direttive di elezione dell'agire dei sodali, laddove, in particolare, è stato accertato che, in ragione di strategiche decisioni assunte dai membri apicali del sodalizio unitariamente inteso, detta finalità ha assunto una importanza fondamentale per il mantenimento in vita, il rafforzamento ed il consolidamento dell'associazione.

#### **7.1. IL REATO ASSOCIATIVO CONTESTATO SUB CAPO A). LE POSIZIONI SOGGETTIVE.**

Venendo alla contestata intraneità degli odierni imputati Sartiano Domenico, Pratesi Domenico e Sartiano Stefano alla consorterìa criminale in disamina, si osserva quanto segue.

Giova preliminarmente premettere che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, *"in tema di reati associativi, gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati possono essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo e all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione, specie quando ricorrano elementi dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati, nonché delle modalità della loro esecuzione"* (cfr. Cass. sez. V, sent. n. 21919/2010; conf. Cass. sez. II, n. 5424/2010 e, da ultimo, Cass. sez. II, sent. n. 28868/2020).

Invero, alla luce degli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione, la conseguenza più evidente e immediata della complessità dei reati associativi è il fatto che il singolo delitto non viene in considerazione solo di per sé, ma anche come prova di altri delitti: sia nel senso che la consumazione di alcuno dei reati fine può essere considerata prova della partecipazione al reato associativo, sia nel senso che la partecipazione al reato associativo può essere considerata prova di responsabilità in ordine ai reati fine.

La giurisprudenza, infatti, pur riconoscendo una assoluta autonomia tra il delitto di associazione per delinquere e i reati fine commessi dagli associati, stabilisce che talora *"anche la partecipazione a un episodio soltanto dell'attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell'appartenenza all'associazione"* (cfr. Cass. sez. VI, sent. 10 maggio 1994, Nannerini; Cass., sez. IV, sent. 11 novembre 2008, Buccheri), per poi spingersi ad ammettere che, in particolari contesti probatori, indizi della partecipazione

all'associazione possano desumersi da elementi di prova relativi ai reati fine anche quando essi siano stati ritenuti insufficienti allo stesso esercizio dell'azione penale per tali reati (cfr. Cass., sez. IV, sent. 1 agosto 1996, De Stefano; Cass., sez. VI, sent. 10 luglio 2009, Senese).

Specularmente, la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese affermato, d'altro canto, che il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, "senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. "messa a disposizione", che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale" (così, da ultimo, Cass. Sez. Un., sent. 27/05/2021, n. 36958).

Nel caso di specie, in ossequio alle statuizioni giurisprudenziali sopra richiamate, si prenderanno in considerazione, nella valutazione delle singole posizioni soggettive, sia gli elementi di prova da cui è emersa la commissione, ad opera di alcuni degli imputati, di reati fine, sintomatici, a giudizio del Collegio, della loro partecipazione all'associazione mafiosa in discorso, in ragione delle caratteristiche dei singoli reati e delle modalità di esecuzione degli stessi (episodi di estorsione, di intestazione fittizia, di minaccia, anche laddove essi siano oggetto di distinto accertamento: si pensi, per tutti, alle imputazioni per i reati di cui agli artt. 629 e 353 c.p. nei confronti di Sartiano Stefano, oggetto di diverso procedimento penale), sia gli elementi di prova direttamente dimostrativi dell'inserimento degli imputati nel citato sodalizio.

Può senz'altro anticiparsi sin d'ora che l'insieme degli elementi emersi in sede istruttoria consente di ritenere le specifiche modalità dei reati fine accertati – mediante il ricorso al metodo e alla forza intimidatrice nascente dallo stesso vincolo associativo e alla condizione di assoggettamento che ne deriva – e la stessa finalità sottostante alla gran parte dei comportamenti delittuosi – incrementare le entrate della cosca attraverso affari particolarmente remunerativi e strategici per gli interessi della stessa – sintomatiche di uno stabile inserimento degli imputati nella consoteria criminosa di natura 'ndranghetista della quale si discute, nella piena consapevolezza e condivisione delle modalità di azione e dei fini perseguiti.

\*\*\*\*\*

A fini espositivi, si ritiene opportuno procedere alla trattazione prendendo in considerazione partitamente le posizioni di ogni singolo imputato (piuttosto che i reati oggetto di imputazione), per valutare, in relazione a ciascuno di essi, la sussistenza delle specifiche contestazioni a lui rivolte dalla pubblica accusa.

#### **8. IL RUOLO DI SARTIANO DOMENICO E L'INTESTAZIONE FITIZIA DELL'IMPRESA INDIVIDUALE A LUI INTESATA (CAPI A E Q).**

All'imputato Sartiano Domenico, nell'ambito dell'odierno processo, è contestata, al capo A), la condotta di partecipazione, sino al 31 luglio 2018, all'articolazione territoriale di 'ndrangheta denominata 'cosca Libri' – della quale, nei paragrafi precedenti, sono state ampiamente descritte la strutturazione, l'operatività sul territorio e la capacità intimidatrice –, con il ruolo di diretto collaboratore del 'capo società' Chirico Filippo nella gestione degli interessi imprenditoriali del sodalizio, svolto principalmente attraverso la stabile messa a disposizione di quest'ultimo dell'impresa edile a lui formalmente intestata.

Al capo d'imputazione *sub* Q), poi, è contestata a Sartiano Domenico (in concorso con Chirico Filippo) un'ipotesi di trasferimento fraudolento di valori, aggravata dall'uso del cd. metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione della cosca Libri, che l'imputato avrebbe posto in essere sino al mese di aprile 2016, facendosi attribuire fittiziamente la titolarità dell'impresa individuale "Impianti Elettrici Sartiano", con sede in Reggio Calabria, via Riparo Vecchio Cannavò nr. 110 (operante nel settore del commercio di impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione dell'energia elettrica, nonché di impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere). In tal modo, egli avrebbe occultato il ruolo di gestore e titolare di fatto della predetta società ricoperto da Chirico Filippo, dissimulando la percezione, da parte di quest'ultimo, dei relativi profitti, la titolarità dei beni aziendali progressivamente acquisiti e l'effettiva aggiudicazione degli appalti commissionati da soggetti pubblici e privati: ciò al fine precipuo di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e, quindi, di sfuggire ai provvedimenti ablatori che l'autorità giudiziaria avrebbe potuto adottare nei confronti dei beni riconducibili al capo cosca Chirico Filippo.

\*\*\*\*\*

Ai fini della trattazione della posizione riguardante l'imputato Sartiano Domenico, si ritiene opportuno prendere le mosse dalle dichiarazioni rese in merito dai due imprenditori edili, imputati in procedimento connesso, Berna Francesco e Berna Fabio, rispettivamente alle udienze dibattimentali del 10 e del 31 marzo 2021.

In particolare, Berna Francesco ha indicato Sartiano Domenico come *trait d'union* tra la sua impresa e Chirico Filippo, specificando che l'odierno imputato fosse "imposto" dallo stesso Chirico nei cantieri che venivano, di volta in volta, avviati e si prestasse a fare da latore delle somme di denaro destinate alla cosca mafiosa.

Più precisamente, richiesto di descrivere i suoi rapporti con il Sartiano, Berna Francesco ha affermato di conoscerlo "da sempre", essendo egli suo amico d'infanzia. Berna e Sartiano erano stati insieme all'asilo e poi alle scuole medie sarebbero divenuti "compagni di banco": il Berna, legato al Sartiano da un affetto "quasi fraterno", aveva aiutato quest'ultimo – dotato di una spiccata intelligenza pratica, più che teorica – a "prenderci la licenza media". In epoca adulta, poi, il Berna ed il Sartiano sarebbero stati testimoni di nozze l'uno dell'altro.

Sartiano Domenico, dopo aver conseguito la licenza media, aveva subito cominciato a lavorare, come elettricista, nei cantieri edili per conto di imprese, fino ad aprire una ditta individuale e a lavorare in proprio. Il Berna, sin dalla costituzione, nel 1990, della sua ditta di costruzioni, si era servito proprio delle prestazioni del Sartiano, suo "eletttricista storico", trovandosi sempre benissimo, perché Sartiano Domenico "ha una qualità del lavoro che è eccellente".

Per tutte queste ragioni, ha spiegato Berna Francesco, trovarsi a deporre in giudizio, rendendo dichiarazioni accusatorie nei confronti del suo 'amico fraterno' Sartiano Domenico, era per lui una cosa "difficilissima", che gli comportava "uno sforzo importantissimo".

*P.M. – (...) Dunque, le dicevo, a questo punto io vorrei concentrarmi su un dato, e cioè a dire, sui suoi rapporti con Domenico Sartiano. Lei Domenico Sartiano...*

*DICH. BERNA – Lo conosco...*

*P.M. – Lo conosce molto bene, no?*

*DICH. BERNA – Assolutamente sì, lo conosco da sempre.*

*P.M. – Bene.*

*DICH. BERNA – Diciamo che è un mio amico d'infanzia, lo conosco da quando aveva cinque anni.*

*P.M. – Ce lo...*

*DICH. BERNA – Cresciuto nel...*

*P.M. – Ce lo racconti, appunto, anche...*

*DICH. BERNA – Sì. Sì. È una cosa che ci tengo pure a raccontarla, perché per me il rapporto con Domenico Sartiano è un rapporto di natura personale, e anche di natura affettiva, è importantissimo. Cioè, per me, lui è una persona... cioè, ho conosciuto questo ragazzo da quanto aveva cinque anni, abbiamo fatto l'asilo insieme, abbiamo fatto le scuole medie insieme, e l'ho aiutato a prendersi la licenza media, l'ho aiutato perché era il mio compagno di banco, l'ho aiutato a prendersi la licenza media...*

[...]

*DICH. BERNA – L'ho aiutato a prendersi la licenza media, lo aiutavo a farsi i compiti, in pratica l'ho sempre aiutato, da sempre, e abbiamo continuato a frequentarci sempre, in pratica. Per me, io avevo un rapporto di natura diciamo affettiva quasi fraterno con lui, cioè in pratica non sono mai riuscito a vederlo in modo diverso, se non con gli occhi di una persona, in pratica, che per me è una persona che... con un affetto veramente fraterno, le stavo dicendo. Per me questa è una cosa difficilissima, la cosa forse più difficile che sto passando, dalle denunce che ho fatto, in pratica, perché per me questa è una cosa proprio che è difficilissima.*

*P.M. – C'era un rapporto molto...*

*DICH. BERNA – È come se...*

*P.M. – Mi pare che Lei è stato suo testimone di nozze, o lui è stato...*

*DICH. BERNA – Lui mi ha fatto... io ho fatto il testimone di nozze a lui, e lui ha fatto il testimone di nozze a me. Cioè, in pratica, è come se in questo momento, in pratica, sto facendo uno sforzo importantissimo.*

*P.M. – eh, quindi, siete cresciuti insieme.*

*DICH. BERNA – Sì, sì.*

*P.M. – Un rapporto molto stretto, un rapporto...*

*DICH. BERNA – Lui, appena ha finito le scuole medie, ha cominciato subito a lavorare.*

*P.M. – Che lavoro faceva?*

*DICH. BERNA – L'elettricista, da subito. Ha cominciato a lavorare subito nei cantieri edili, per conto di imprese. Da subito in pratica ha imparato velocissimamente, perché è una persona in ogni caso molto pratica, ha una intelligenza pratica più che una intelligenza dal punto di vista... e quindi ha imparato da subito a fare l'elettricista, appena ha fatto i diciotto anni, ha cominciato a lavorare. Prima lavorava per conto di... e quindi ha preso i requisiti, poi ha cominciato a fare piccoli lavoretti di elettricista per fatti suoi, e da subito, io, dal 1990, subito ho cominciato a utilizzare come elettricista storico, e mi sono effettivamente sempre trovato benissimo, perché ha una qualità del lavoro che è eccellente, e non ho avuto mai problemi di natura di manutenzioni, di nessun tipo.*

*P.M. – Diciamo che il suo lavoro lo sapeva fare.*

*DICH. BERNA – Benissimo.*

Nondimeno, nel corso degli anni, Berna Francesco aveva potuto constatare personalmente e, peraltro, con suo pregiudizio, l'esistenza di *dangerous liaisons* tra il suo amico Sartiano Domenico e importanti esponenti della cosca Libri.

In particolare, a partire dall'anno 2007, la ditta del Sartiano era stata più volte imposta all'impresa di costruzioni dei fratelli Berna, quale affidataria dei lavori di realizzazione, manutenzione e rifacimento degli impianti elettrici.

Nel 2007 – ha spiegato il Berna –, in occasione della realizzazione di un complesso edilizio ("*Le Terrazze*") nel quartiere di Gallina, egli era stato avvicinato direttamente da Pasquale Libri, il quale gli aveva imposto il pagamento di una somma di denaro, a titolo di 'pizzo', pari a circa centomila euro, aggiungendo che l'impianto elettrico avrebbe dovuto essere realizzato dalla ditta di Domenico Sartiano.

Il Berna, in tale circostanza, rimase "esterrefatto", anche perché con ogni probabilità avrebbe affidato ugualmente il lavoro all'impresa del Sartiano ed era comprensibilmente scosso per l'acquisita consapevolezza di ciò che tale imposizione significava in termini di rapporti tra il suo amico e la cosca Libri.

Sempre in relazione al cantiere de "*Le Terrazze*" nel quartiere di Gallina, poi, qualche tempo dopo, Domenico Sartiano aveva riferito al Berna che un tale Emanuele Quattrone gli voleva parlare, in rappresentanza di Filippo Chirico. Il Quattrone, in effetti, si sarebbe presentato in ufficio dal Berna alcuni giorni più tardi, accompagnato proprio dal Sartiano, riferendo al costruttore che la somma di denaro impostagli a suo tempo, a titolo di estorsione, da Pasquale Libri, avrebbe dovuto di lì in avanti essere corrisposta non più a quest'ultimo, ma direttamente al Quattrone stesso, che l'avrebbe incassata per conto della cosca Libri.

Effettivamente, il Berna avrebbe quindi corrisposto le successive *tranches* di denaro al Quattrone: peraltro, in alcuni casi, il denaro era stato consegnato materialmente proprio a Sartiano Domenico, il quale successivamente le avrebbe portate al Quattrone. Sartiano, insomma, in quella circostanza non si era limitato ad effettuare i lavori per il cantiere dei Berna, affidatigli dietro imposizione della cosca Libri, ma si era fatto anche latore di "ambasciate" per conto della cosca e materiale esattore delle somme ad essa destinate, a titolo di estorsione.

*P.M. – Lei, nel corso di questi anni, ha avuto modo di verificare quali fossero le frequentazioni e le relazioni che Sartiano aveva con... eventualmente se li aveva, con esponenti della cosca Libri?*

*DICH. BERNA – Allora, purtroppo Domenico Sartiano... è capitato in pratica, perché prima del 2007 non ha mai avuto questa... non c'è mai stato assolutamente nessun tipo di richiesta da parte di nessuna cosca, di lavori per... nel 2007 è capitato nel cantiere "*Le Terrazze*", che è un cantiere che abbiamo realizzato a Gallina, in occasione di una estorsione che ho subito da parte della cosca sempre Libri, ad opera di Pasquale Libri, il quale venne a suo tempo in pratica... stavamo per realizzare questo complesso edilizio nel 2007, e il Libri mi disse in pratica che avrei dovuto pagare questa estorsione a lui, per realizzare in pratica questi... che quella è una zona loro, e che avrei dovuto pagare una estorsione allora di circa centomila euro. E in quella occasione, mi impose, mi disse: "*Deve fare l'impianto elettrico Domenico Sartiano*". Io purtroppo io rimasi diciamo...*

*P.M. – Cioè, che magari Lei glielo avrebbe fatto fare lo stesso?*

*DICH. BERNA – Glielo avrei fatto fare sicuramente lo stesso. Io rimasi cioè esterrefatto da questa situazione, e quindi da quel momento in poi, ci fu questa... fu in altre tre - quattro occasioni, dove fu imposto dalla cosca Libri questo lavoro a favore di Domenico Sartiano.*

*P.M. – Allora, adesso ci arriviamo. Al di là di questa diciamo imposizione di cui Lei parla, innanzitutto, con riferimento a “Le Terrazze”, al complesso quello di Gallina, Pasquale Libri le viene a chiedere, abbiamo detto, non soltanto il lavoro per Chirico, ma anche il denaro.*

*DICH. BERNA – No, no. Sì. Il lavoro per Sartiano Domenico...*

*P.M. – Eh, scusi, per Sartiano, ma anche...*

*DICH. BERNA – Ma anche il danaro, e altre forniture e lavori, e le altre forniture. Oltre a quello...*

*P.M. – In questa vicenda, oltre a Pasquale Libri, è stato coinvolto altro... o sono stati coinvolti altri esponenti della cosca?*

*DICH. BERNA – Sì. Quando venne Pasquale Libri, era insieme ad Antonello Sinicropi, a suo tempo, all'inizio. Poi, capitò in pratica che a un certo punto subentrò un certo Emanuele Quattrone...*

*P.M. – Emanuele Quattrone.*

*DICH. BERNA – Che mi fu portato in ufficio, accompagnato sempre da Domenico Sartiano.*

*(...)*

*P.M. – (...) E allora, signor Berna, mi scusi, eravamo rimasti... io le avevo chiesto se, con riferimento all'appalto, al cantiere de “Le Terrazze”, oltre a Pasquale Libri, era intervenuto qualcun altro, e Lei ha fatto riferimento ad Emanuele Quattrone, dicendo: “Emanuele Quattrone me lo portò in ufficio...”.*

*DICH. BERNA – Domenico Sartiano.*

*P.M. – “Domenico Sartiano”. Quindi, esattamente, che cosa succede?*

*DICH. BERNA – Successe in pratica che mi disse in pratica che c'era questo Emanuele Quattrone che mi voleva parlare del di Gallina, e che avrei dovuto incontrarlo, perché lui rappresentava in quel momento a Filippo Chirico. E successivamente, quindi, venne in ufficio questo Emanuele Quattrone, accompagnato da Domenico Sartiano, e in quella occasione il Quattrone mi disse che l'estorsione che avevo concordato a suo tempo con... che mi avevano imposto Pasquale Libri, l'avrei dovuta pagare non più al Pasquale Libri, ma direttamente a lui.*

*P.M. – “A lui” Quattrone?*

*DICH. BERNA – “A lui” Quattrone, e che lui era in questo momento il rappresentante di Filippo Chirico. E in quella occasione, quindi... e che quindi il Pasquale Libri non avrebbe più incassato lui, ma avrebbe incassato lui per conto della cosca Libri.*

*P.M. – All'epoca si parlava di quale somma?*

*DICH. BERNA – Centomila euro. Io mi ricordo che avevo già pagato circa trentamila euro di questa estorsione al Pasquale Libri, e gli altri incassò questo Emanuele Suraci, e alcune volte...*

*P.M. – Suraci o Quattrone?*

*DICH. BERNA – Quattrone, Emanuele Quattrone, Quattrone.*

*P.M. – Quattrone.*

*DICH. BERNA – Emanuele Quattrone, e alcune volte queste cifre mi sono state richieste tramite Domenico Sartiano, che dovevano essere portate a questo Emanuele Quattrone.*

*P.M. – Quindi, Domenico Sartiano, oltre ad accompagnarla, poi in alcune circostanze si è fatto...*

*DICH. BERNA – È stato portatore di ambasciate per conto della cosca Libri.*

*P.M. – Ma anche di tranches di somme di denaro? Non ho capito.*

*DICH. BERNA – Sì, di tranches di somme di denaro.*

*P.M. – Destinate a Quattrone.*

*DICH. BERNA – Destinate a pagare... a portare a questo Quattrone, che incassava per conto della cosca Libri.*

In seguito – ha spiegato il Berna –, le prestazioni della ditta di Sartiano Domenico gli sarebbero state ancora imposte da esponenti della cosca Libri “in altre tre - quattro occasioni”.

Più precisamente, ciò era avvenuto nell'ambito dei lavori di costruzione del complesso edilizio “Antares” di via Possidonea, di un altro complesso in zona Croce Valanidi – in questi casi, ha spiegato il Berna, l'imposizione gli era stata rivolta direttamente da Filippo Chirico –, nonché dei complessi edilizi “Aurea” nel quartiere di Spirito Santo ed “Energy Zero” in zona Condera – su ‘richiesta’, in tali occasioni, nuovamente di Pasquale Libri.

Anche in tali circostanze, il Sartiano non si era limitato ad eseguire i lavori affidatigli, ma aveva sovente portato le “ambasciate” dei vertici della cosca ed incassato le “mazzette” dall'amico Berna Francesco per conto loro.

Inoltre, il Sartiano in un paio di occasioni aveva 'organizzato', su richiesta di Filippo Chirico, gli incontri tra quest'ultimo ed il Berna, in costanza con l'inizio di nuovi lavori da parte dell'impresa di costruzioni sulle quali il capo cosca aveva intenzione di 'mettere le mani' (veniva a dirmi: "Ti chiede, ha bisogno di parlarti, ti vuole parlare Filippo Chirico, perché ha saputo che c'è un intervento che devi andare a realizzare, e vuole parlarti"). Sartiano Domenico aveva anche presenziato, poi, agli incontri tra il Chirico ed il Berna, benché in posizione defilata e non partecipando alla discussione.

P.M. – Ci sono state altre circostanze, Lei ha detto di sì, se vuole indicarmi altri casi...

DICH. BERNA – Sì.

P.M. – In cui Domenico Sartiano ha lavorato...

DICH. BERNA – È capitato, come le dicevo...

P.M. – Ha lavorato nella sua azienda su sollecitazione di esponenti della cosca Libri.

DICH. BERNA – Ma è capitato nel complesso "Antares" a via Possidonea.

P.M. – Sì.

DICH. BERNA – È capitato a Valanidi.

P.M. – E in questo caso, su richiesta di chi?

DICH. BERNA – Di Filippo Chirico. Via Possidonea su Filippo... di Filippo Chirico.

P.M. – Sì.

DICH. BERNA – In Valanidi, sempre su richiesta di Filippo Chirico, a Valanidi. E mi è capitato a Spirito Santo, nel complesso "Antares"... nel complesso "Aurea" si chiama, "Aurea", a suo tempo su richiesta di Pasquale Libri. E un'altra volta, su richiesta di Pasquale Libri, a Condera, in un cantiere che si chiama "Energy Zero", sì. Mentre altre volte, come le dicevo, non ho assolutamente, né prima del 2007, mai mi era stato imposto, mai, mai, assolutamente. E successivamente, quando non me lo imponevano, io in ogni caso l'ho utilizzato come elettricista per la qualità del lavoro che svolgeva, per la...

P.M. – Senta, nel caso dei lavori di via Possidonea, quindi nel complesso "Antares", Sartiano, diciamo in qualche modo il ruolo in questa vicenda di Sartiano, è solo di quello che viene a lavorare perché sollecitato, o fa dell'altro?

DICH. BERNA – Alcune volte è capitato, in pratica, che mi ha portato l'imbasciata, per mandare dei soldi in pratica a Filippo Chirico, perché mi ha richiesto in pratica, rispetto all'estorsione, alcune volte, oltre a incassare Filippo Chirico, alcune volte mi ha detto: "Filippo Chirico... devi mandargli i soldi che mi diceva Filippo Chirico, e dammeli a me che glieli porto". Quindi, ha avuto anche questo tipo di ruolo, sia nel cantiere di via Possidonea, e...

P.M. – Sì.

DICH. BERNA – Anche in quello di... complesso "Aurea", a Spirito Santo, quando è subentrato a Pasquale Libri sempre Chirico, negli anni, a incassare diciamo la estorsione, la mazzetta.

P.M. – Lei ha avuto mai modo di vedere insieme Filippo Chirico e Domenico Sartiano?

DICH. BERNA – Li ho visti nell'occasione, in pratica, dove mi ha contattato in buona sostanza per la richiesta di estorsione, e una volta c'è stato un incontro in via Baracca, due volte mi pare, dove...

P.M. – In via...?

DICH. BERNA – In via Baracca, e sarebbe vicino Tremulini, dove ci ho un appartamento, per l'estorsione di via Possidonea, e per quella di via Valanidi.

P.M. – E quindi, me la spieghi meglio questa vicenda. Sostanzialmente, l'incontro...

DICH. BERNA – In buona sostanza, in pratica, l'incontro è stato richiesto da Chirico, e all'incontro in pratica è stato presente Sartiano, anche se non è stato... materialmente, durante la discussione, non era nella stessa stanza. Cioè, in buona sostanza, non partecipava alla discussione, era in un'altra stanza, e però l'aveva portato...

P.M. – Eh, però l'incontro...

DICH. BERNA – L'aveva portato alla...

P.M. – Questo è chiaro. E poi diciamo che l'incontro, cioè l'incontro, l'accordo, le trattative diciamo le fate Lei e Filippo Chirico.

DICH. BERNA – Sì, sì.

P.M. – Ma Domenico Sartiano accompagna Filippo Chirico?

DICH. BERNA – Una volta l'ha accompagnato a Filippo Chirico, sì.

*P.M. – E nella seconda circostanza, invece?*

*DICH. BERNA – Nella circostanza, ha accompagnato me, e Filippo Chirico è venuto per fatti suoi.*

*P.M. – Quindi, nel primo caso, accompagna Filippo Chirico; nel secondo caso, accompagna Lei.*

*DICH. BERNA – Una volta l'ha accompagnato, e una volta ha portato me.*

*P.M. – Ma la preparazione di questo incontro, perché immagino non è che Lei si sentiva per telefono con Filippo Chirico.*

*DICH. BERNA – No.*

*P.M. – Ecco, eh.*

*DICH. BERNA – No, veniva a dirmi: "Ti chiede, ha bisogno di parlarti, ti vuole parlare Filippo Chirico, perché ha saputo che c'è un intervento che devi andare a realizzare, e vuole parlarti".*

*P.M. – Quindi, per due circostanze, è stato sempre Domenico Sartiano a organizzarlo...*

*DICH. BERNA – Sì, sì.*

*P.M. – A fare da trait d'union tra voi due?*

*DICH. BERNA – Sì.*

Berna Francesco ha riferito di aver più volte cercato di parlare con il suo amico Sartiano Domenico di questa incresciosa situazione nella quale si era venuto a trovare, nella speranza di riuscire a convincerlo a tirarsene fuori e anche nella convinzione che, in fondo, lo stesso Sartiano fosse a suo modo una vittima della "ferocia" e dell'avidità della cosca Libri.

In particolare, dopo il primo episodio estorsivo, relativo al cantiere de "Le Terrazze", in occasione di uno di questi schietti confronti cercati dal Berna, il Sartiano gli avrebbe riferito "che non riusciva a tirarsi fuori da questo circuito", in quanto i Libri lo avrebbero fatto "uscire soltanto a piedi davanti", vale a dire "soltanto se lo ammazzavano, in buona sostanza, morto".

D'altra parte, il Sartiano gli aveva raccontato che, allorquando faceva dei lavori "per conto proprio", vale a dire non procuratigli dalla cosca Libri, egli non dovesse alcunché agli esponenti della stessa, la qual cosa rincuorava il Berna e lo convinceva che, laddove avesse offerto maggiori occasioni di lavoro 'onesto' al proprio amico, questi avrebbe finito per chiudere definitivamente i rapporti con tale sodalizio.

Il Berna ha spiegato che, in effetti, ci fossero molti casi nei quali Sartiano Domenico assumeva ancora dei lavori senza l'aiuto di natura estorsiva da parte della cosca. La cosca, infatti – gli avrebbe riferito l'amico –, per lo più "lo utilizzava", in quanto, "quando gli davano i lavori, lui gli doveva dare i soldi, una percentuale, altrimenti no".

Il Berna ha definito quello di tirare fuori il suo amico da tale circuito criminale il suo "più grosso fallimento dal punto di vista umano", ma ha sostenuto di aver avuto fino alla fine la speranza che presto o tardi egli ce l'avrebbe fatta, ribadendo la propria convinzione per la genuina volontà, da parte del Sartiano, di porre fine a quella relazione criminosa e per lui opprimente. Per la verità, ha precisato, probabilmente la sua era soltanto una pia illusione, dovuta al profondo rapporto affettivo che lo legava al Sartiano ("lo ci ho creduto, ci ho voluto credere forse dal punto di vista psicologico, e forse cioè il mio rapporto psicologico con lui me lo ha fatto credere").

*P.M. –. Ho capito. E ci sono state altre circostanze in cui... Lei lo ha già anticipato, in cui Domenico Sartiano le è stato diciamo imposto, o comunque le è stata richiesta...*

*DICH. BERNA –. Io le...*

*P.M. –. Richiesta la sua presenza in cantiere da parte di esponenti della cosca Libri?*

*DICH. BERNA –. Ci sono... va beh, e ci sono state altre occasioni, oltre a quella, a partire da quella de "Le Terrazze". Io, quando successe questa cosa, io con Domenico ne parlai, e ne parlai più volte in pratica di questa cosa. E lui mi spiegò, in buona sostanza, che... cioè, mi disse che lui non riusciva a uscire da questo, perché io gli dissi: "Cioè, Domenico, ma ti sei messo all'interno di questo circuito criminale, cioè, devi cercare di svincolarti", perché, come le dicevo, io ho un rapporto proprio di natura fraterna. "Devi cercare di... non rimanere all'interno di questo circuito criminale, non ti fare utilizzare in questo modo, anche perché non c'è necessità che tu lo faccia, perché hai qualità lavorative tali che ti puoi permettere in pratica di andare dovunque, in tutto il mondo a lavorare, e avresti...". E lui mi sostenne, che non riusciva a tirarsi fuori da questo circuito, perché sarebbe stato... problemi di natura familiare, avevi i figli, cioè un problema di... e che sarebbe stato in pratica, secondo lui, lo facevano uscire soltanto a piedi avanti, mi ha sempre detto questa cosa, che cioè in buona sostanza, sarebbe uscito soltanto se lo ammazzavano, in buona sostanza, morto.*

P.M. – “A piedi avanti”, significa sostanzialmente...

DICH. BERNA –. Morto, sì, morto.

P.M. –. Morto, ho capito.

DICH. BERNA –. E questo...

P.M. –. Quindi, Lei gliela fa presente: “Ma con chi ti sei messo?”.

DICH. BERNA –. Glielo faccio presente più di una volta, e lo sollecitavo di andare via. Infatti, più di una volta, lui diceva: “Sì, me ne andrò, me ne andrò da Reggio, me ne andrò, prima o poi riuscirò ad andarmene”. E infatti, il più grosso... **il mio più grosso fallimento dal punto di vista umano, io che mi sento con lui, è il non essere riuscire in qualche modo a farlo per forza... cioè, a riuscire a farlo andare via dalla città, e uscire fuori da questo contesto, da questo circolo criminale in cui si era inserito, in pratica. E lui mi disse che quando faceva lavori per conto proprio, e quindi non gli venivano segnalati i lavori da parte della cosca, lui non doveva dare nulla alla cosca, e questa cosa un pochettino mi ha dato un pochettino di conforto anche, e mi ha aiutato in pratica certe volte ad aiutarlo anche a fargli avere lavori, soprattutto quando non era imposto da nessuna cosca, perché questa cosa mi ha aiutato molto nei rapporti che avevo con lui, per cercare di riuscire... e avevo sempre avuto la speranza che prima o poi si riuscisse a uscire fuori da questo circuito.**

P.M. –. Cioè, lui gli dice: “Guarda che quando...”.

DICH. BERNA –. Purtroppo non è...

P.M. –. “Ci sono casi in cui io lavoro anche senza la cosca”?

DICH. BERNA –. No, assolutamente, c'erano molti casi dove lui lavorava anche senza la cosca. Noi stessi, io gli avevo dato lavori, molti, sia prima e sia dopo, senza imposizione della cosca. E infatti... perché la cosca lo utilizzava, cioè, da quello che ho capito e da quello che mi ha detto, che quando gli davano i lavori, lui gli doveva dare i soldi, una percentuale, altrimenti no.

P.M. –. Diciamo che questo è quello che lui diceva a Lei.

DICH. BERNA –. Quindi, questo è quello che mi ha detto a me.

P.M. –. Quello che lui diceva a Lei.

DICH. BERNA –. Che mi ha detto.

[...]

P.M. –. Vorrei... in parte lo ha spiegato, però vorrei che Lei tornasse più su questo punto. Dunque, Lei sostanzialmente dice: “Io sono stato vittima di estorsioni, ho subito estorsioni, ho pagato a destra e a manca”, e racconta con comprensibile diciamo amarezza questo tipo di situazione. Eh diciamo che, voglio dire, i verbali sono qui, Lei in un primo momento ha delle difficoltà, anche oggi mi pare di capire, ad accusare Domenico Sartiano. Anzi, diciamo, nei primi interrogatori, in qualche modo cerca di edulcorarla la sua posizione. La mia domanda è questa: ma com'è che Lei, che è sottoposto ad estorsione alla cosca Libri, e che quindi vede Filippo Chirico, Pasquale Libri, Nino Caridi e pippète e pappiti, insomma, come soggetti che sono i suoi aguzzini, mantiene questo tipo di rapporto con Domenico Sartiano, addirittura dandogli anche lavori quando la cosca Libri non glielo sollecita? Ha capito il senso della...

DICH. BERNA –. Io, come ho detto prima, il rapporto con Sartiano, cioè, per me era un rapporto di natura personale, affettivo, di affetto fraterno, che nasceva in pratica da al di fuori da qualunque tipo di contesto, in pratica, che potesse essere quello... e quindi io, tutte le azioni che facevo io in pratica, erano mirate a cercare di farlo uscire dal circuito criminale. Cioè, in pratica, io avevo la speranza, anzi, ce l'ho sempre avuta fino alla fine, in pratica, che il fatto di dargli del lavoro onesto, in pratica, fuori dal circuito criminale, lo potesse aiutare a uscire fuori proprio dal circuito criminale.

P.M. –. Ma sinceramente, quando... sì, scusi. Quando Domenico Sartiano le viene a dire: “Guarda che io sono con loro, e mi fanno uscire soltanto diciamo”, come ha detto l'espressione, “con le gambe in avanti”, Lei ci ha creduto?

DICH. BERNA –. Eh certo.

P.M. –. Ci ha creduto.

DICH. BERNA –. Certo che ci credevo. Certo che ci credevo, perché ho sempre conosciuto la ferocia del gruppo Libri, eh! Cioè, sanno benissimo tutti quelli che conoscono la cosca Libri, sanno benissimo che a piedi avanti hanno fatto uscire un mare di gente, cioè, voglio dire, e che non è che hanno nessun tipo di preoccupazione o remora di nessun tipo nei confronti di nessuno.

P.M. –. No, no, io non... no, no, l'effeatezza della cosca Libri, la pericolosità, è un dato penso incontestabile.

DICH. BERNA –. Perché le voglio dire...

**P.M.** – Ci sono sentenze passate in giudicato. No, volevo sapere se Lei ha creduto a questa tra virgolette “giustificazione” che gli dava...

**DICH. BERNA** – Ci ho creduto, forse al...

**PRES.** – Al fatto che lui avrebbe voluto uscirne, diciamo.

**P.M.** – Ecco, sì, scusi, Presidente.

**PRES.** – Al fatto che...

**P.M.** – È proprio questo, al fatto che lui ne voleva uscire.

**DICH. BERNA** – Io ci ho creduto, ci ho voluto credere forse dal punto di vista psicologico, e forse cioè il mio rapporto psicologico con lui me lo ha fatto credere. Però, io ci ho creduto.

**P.M.** – E quando lui per esempio le diceva che alcuni dei lavori che faceva non erano comunque in società, in combutta con Filippo Chirico e con gli altri, Lei ci ha creduto veramente?

**DICH. BERNA** – Assolutamente, ci ho creduto, e ci credo...

**P.M.** – Cioè, voglio dire, mi faccia capire.

**DICH. BERNA** – E ci credo tutt’oggi.

**P.M.** – Eh, ma scusi.

**DICH. BERNA** – Cioè, voglio dire, rispetto anche all’elemento psicologico mio, cioè, in pratica, che come le dicevo forse è il mio più grande fallimento che me lo sento dal punto di vista umano, è quello di... cioè, è come aver affrontato un rapporto con un fratello, in pratica, ed avere fallito. Cioè, in pratica, io l’ho vissuta in questo modo. Il mio rapporto psicologico con lui, è stato questo. Per me era un fratello, con il quale... in pratica che non sono riuscito a salvarlo in nessun modo, ed ho fallito. Cioè, io ho questo tipo di rapporto psicologico, purtroppo.

**P.M.** – Ho capito.

**DICH. BERNA** – Cioè, non sono in nessun modo...

(...)

**P.M.** – (...) Nel momento in cui glielo ha imposto per la prima volta come elettricista, sapeva che voi avevate rapporti a prescindere, e che probabilmente quel lavoro, così come altri, li avrebbe avuti da Lei Domenico Sartiano, anche a prescindere, da questa imposizione?

**DICH. BERNA** – Rispetto all’ultima domanda che mi ha fatto, è la cosa che mi ha lasciato subito stupito, ed è stato subito oggetto in pratica di una mia proprio richiesta esplicita subito a Sartiano, e da là, là ho capito quello che stava succedendo. E da quel momento, c’è stata una escalation di fatti. E rispetto al fatto come l’abbiano arrivato, lui abita proprio al Riparo Vecchio, cioè abita a due passi dalla sede della cosca Libri, si conoscono, cioè credo che abbiano... cioè, è proprio là, quindi è come se fosse... in pratica, esco dalla porta e entro a casa sua. Quindi, come l’abbiano avvicinato, è facile, cioè, voglio dire. Siccome faceva dei lavori, e tutti avevano capito che faceva dei lavori buoni, credo che l’abbiano avvicinato in questo modo, siano andati a dirgli: “Tu ci devi lavorare, devi fare dei lavori anche per conto nostro”, magari. E lui mi disse, in pratica, e questo me lo ricordo, che quando non gli davano il cantiere, la cosca Libri non gli affidava un cantiere da realizzare, lui questo me lo disse esplicitamente, non doveva corrispondere nessun tipo di provvigione, in pratica, mazzetta a loro, non lo so come la... una parte dei lavori, non doveva dare una quota dei lavori a loro. Questo me lo disse proprio in modo esplicito, e questa cosa mi fece avere anche fiducia, in pratica, e coraggio, che prima o poi, anche se, come diceva anche il dottore Ignazitto, con il senno di poi, speranze vane, voglio dire, che i fatti hanno dimostrato, è impossibile.

**PRES.** – Quindi, diciamo, la percentuale la doveva sui lavori che gli procurava la cosca proprio?

**DICH. BERNA** – Sì, sì.

**PRES.** – E che lui non avrebbe avuto altrimenti? In questo senso?

**DICH. BERNA** – È chiaro, perché non avrebbe avuto, no.

(...)

**P.M.** – Un’ultima domanda su questo tema, e poi passo ad altro. Se se lo ricorda, signor Berna. Signor Berna?

**DICH. BERNA** – Sì, sì.

**P.M.** – Dicevo, questa precisazione ultima, a cui Lei ha fatto riferimento, Lei si ricorda se le venne veicolata da parte di Domenico Sartiano, così, di sua iniziativa, oppure se questo avvenne dopo che Lei contestava a Domenico Sartiano...

**DICH. BERNA** – No. Dopo le mie contestazioni è successo.

**P.M.** – Ah!

**DICH. BERNA** – *Io ho contestato più volte questa cosa a Domenico, per cercare di farlo... per dirgli: "Devi uscire, non puoi più vivere in questo modo".*

**P.M.** – *E lui diceva: "Sì, ma per il resto, vedi che io lavoro da solo".*

**DICH. BERNA** – *Sì.*

**P.M.** – *La tranquillizzava, in questo senso?*

**DICH. BERNA** – *Sì, sì, mi ha sempre tranquillizzato, in questi termini, assolutamente.*

In sede di controesame, condotto dalla difesa dell'imputato Sartiano Domenico, Berna Francesco ha specificato che quest'ultimo non avesse mai avuto nei suoi confronti "atteggiamenti da 'ndranghetista", paragonabili, quanto ad aggressività e fare intimidatorio, a quelli tenuti con lui dai vari Chirico, Libri, Condello, Tegano, con i quali pure aveva avuto a relazionarsi, sempre quale vittima di richieste estorsive, nel corso della sua attività.

Nondimeno, il Berna ha ribadito che il suo amico Sartiano era ben a conoscenza del contenuto 'estorsivo' delle imbasciate che di volta in volta gli portava per conto della cosca, avendo peraltro egli assistito, ad esempio, all'incontro svoltosi tra il Berna ed Emanuele Quattrone, avente ad oggetto proprio richieste di tal tipo, ed avendo egli in più di un'occasione riscosso personalmente le "mazzette" per conto della cosca.

**AVV. GATTO** – *Più che essere una richiesta estorsiva, nel senso, quale rappresentante della cosca, era invece una richiesta che veniva fatta in qualità di trait d'union, nel senso che Filippo Chirico, oppure questo Emanuele Quattrone, aveva chiesto l'incontro con voi, senza specificare il motivo dell'incontro?*

**DICH. BERNA** – *No. La richiesta dell'incontro era mirata all'estorsione da pagare, o da subire. E quindi, la richiesta era specifica di questo tipo di... come ho detto prima.*

**AVV. GATTO** – *Ma glielo disse lui che era una richiesta di estorsione? Glielo disse Sartiano Domenico?*

**DICH. BERNA** – *Finalizzato all'estorsione, no, no. Un incontro per parlare di lavori che dovevo andare ad eseguire.*

**AVV. GATTO** – *Ah, ecco, questo mi interessa capire.*

**PRES.** – *Cioè, Sartiano Domenico le disse che era un incontro, per parlare di lavori? Non le disse...*

**DICH. BERNA** – *No, dell'estorsione che dovevo andare a pagare, per potere eseguire quei lavori. Era il lavoro di...*

**PRES.** – *Quindi, glielo disse espressamente Sartiano Domenico, che riguardava...*

**AVV. GATTO** – *Cioè, le disse espressamente che era un'estorsione? Ecco, così ci capiamo tutti.*

**PRES.** – *Che doveva pagare una percentuale, insomma, che...*

**DICH. BERNA** – *Che dovevo pagare la mazzetta.*

**PRES.** – *Ah, okay.*

**DICH. BERNA** – *Se volevo andare a realizzare quei lavori, avrei dovuto pagare la mazzetta, e mi disse: "Devi fare questo incontro, per parlare, che questi ti vogliono incontrare per questo motivo".*

[...]

**DICH. BERNA** – *L'incontro c'è stato con Emanuele Quattrone sul terrazzo di via crocefisso, dove lui era nel terrazzo insieme a noi. Era presente.*

**AVV. GATTO** – *Eh, dico... oh, dico, era insieme nella stanza.*

**DICH. BERNA** – *In quella occasione è stato presente.*

**AVV. GATTO** – *Assistette alla discussione?*

**DICH. BERNA** – *Sì. In quella...*

**AVV. GATTO** – *Assistette alla discussione.*

**DICH. BERNA** – *In quella occasione, sì, purtroppo.*

Inoltre, il Berna ha chiarito, in sede di controesame, che, in occasione di lavori edilizi eseguiti nelle zone di influenza della cosca Libri, quella di Sartiano Domenico era l'unica impresa, operante nel settore degli impianti elettrici, ad essergli mai stata imposta da tale cosca.

Orbene, non vi è dubbio che il Berna, in quanto imputato in procedimento connesso (come detto, il n. 5288/2016 R.G.N.R. DDA, cd. operazione "Libro Nero") e, in tale sede, strenuo sostenitore della propria innocenza – egli non ha mai ammesso le proprie responsabilità in ordine alla partecipazione alla cosca Libri, riconoscendo le elargizioni alla predetta 'ndrina solo in ragione di un rapporto di soggezione e di ineluttabile

imposizione – sia portatore di un personale interesse che impone un vaglio di attendibilità particolarmente rigoroso nell’esame delle sue dichiarazioni.

Purtuttavia, quanto alla valutazione di credibilità soggettiva dello stesso, va rilevato, da un lato, che, non trattandosi di un collaboratore di giustizia – proprio in virtù della mancata ammissione di responsabilità alcuna nei fatti a lui contestati –, egli non è portatore di un interesse legato alla prospettiva di ottenere benefici premiali in ragione delle sue chiamate in reità; dall’altro, che la professione di innocenza del Berna rispetto alla sua intraneità alla cosca Libri non necessariamente avrebbe dovuto passare per la chiamata in causa del Sartiano, dovendosi ritenere l’imposizione dei lavori di quest’ultimo nei suoi cantieri solo una delle possibili forme di manifestazione del potere intimidatorio e delle richieste estorsive della cosca.

In altri termini, si ritiene che il Berna avrebbe ben potuto prescindere, nel professarsi (solo) vittima delle imposizioni estorsive dei Libri, dal rendere le summenzionate dichiarazioni accusatorie nei confronti di Sartiano Domenico.

Peraltro, dal punto di vista dell’attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, non può non rilevarsi come, per il Berna, raccontare del coinvolgimento di Sartiano Domenico negli affari della cosca Libri sia stata fonte di vera e propria sofferenza (*“una cosa difficilissima”, “uno sforzo importantissimo”*), in ragione del rapporto di affetto fraterno nutrito nei suoi confronti. È apparso, anzi, evidente, come il Berna abbia tentato in più modi, nel corso dell’esame, di edulcorare – più che enfatizzare – la posizione dello storico amico Sartiano, sostenendo che lo stesso – una volta entrato nella morsa della pericolosissima *‘ndrina*, non ne sarebbe più potuto uscire, pena gravissime ritorsioni (*“...lui mi sostenne, che non riusciva a tirarsi fuori da questo circuito, perché sarebbe stato... problemi di natura familiare, avevi i figli, cioè un problema di... e che sarebbe stato in pratica, secondo lui, lo facevano uscire soltanto a piedi avanti, mi ha sempre detto questa cosa, che cioè in buona sostanza, sarebbe uscito soltanto se lo ammazzavano, in buona sostanza, morto...”*) e al tempo stesso evidenziando che Filippo Chirico in tanto lo sponsorizzasse nei cantieri, in quanto ne ricavava un’adeguata provvigione (*“.....la cosca lo utilizzava, cioè, da quello che ho capito e da quello che mi ha detto, che quando gli davano i lavori, lui gli doveva dare i soldi, una percentuale, altrimenti no”*).

Nessun intento calunniatorio può quindi rinvenirsi nelle dichiarazioni rese dal Berna nei confronti del Sartiano. Numerosi sono, infatti, anche i riscontri ‘estrinseci’ del suo dichiarato, quanto alle *dangerous liaisons* dell’odierno imputato con Chirico Filippo: semmai, le affermazioni di Berna Francesco relative a Sartiano Domenico “peccano per difetto”, apparendo le ‘giustificazioni’ che il dichiarante ha inteso concedere allo stesso persino riduttive rispetto al rapporto di intima e solidale vicinanza tra l’odierno imputato e il “capo società” dei Libri, disvelato dal corposo materiale intercettivo che di qui a poco si andrà ad esaminare.

Anche Berna Fabio, imputato, come il fratello Francesco, nel procedimento connesso cd. *“Libro Nero”*, ha reso dichiarazioni in ordine alla posizione di Sartiano Domenico, confermando innanzitutto il contenuto delle affermazioni del fratello quanto al rapporto di profonda amicizia che legava quest’ultimo all’odierno imputato, risalente alla loro comune infanzia nel quartiere di Cannavò, ove entrambi ancora vivono.

Successivamente, i Berna avevano affidato, con la loro impresa di costruzioni, molti lavori di installazione di impianti elettrici alla ditta del Sartiano, che – confermava il dichiarante – era bravissimo nel suo mestiere.

Anche Berna Fabio era a conoscenza che, a partire dall’anno 2007, in alcune occasioni l’affidamento dei lavori alla ditta del Sartiano fosse stato imposto da esponenti della cosca Libri, benché di questi aspetti della loro impresa si occupasse per lo più suo fratello Francesco (Fabio, si è detto in precedenza, era piuttosto il direttore tecnico, presente all’interno dei cantieri).

Nondimeno, anche a lui era capitato di affrontare con il Sartiano argomenti *lato sensu* riconducibili alle pressioni mafiose sul territorio, in particolare allorché, presso il cantiere di via Possidonea, ove erano in corso lavori edili dell’impresa dei Berna, si erano presentati tre soggetti di sesso maschile, uno dei quali riconosciuto da Berna Fabio in uno dei “gemelli Musarella” e da lui ricondotto in qualche modo ad ambienti ‘ndranghetistici (Sebastiano e Gianfranco Musarella, in effetti, sono stati interessati da diverse indagini riguardanti la criminalità organizzata del centro reggino, in particolare nel rione Eremo-San Giovannello). I tre uomini si erano rivolti a Berna Fabio, presente sul posto, chiedendogli con chi i due fratelli Berna avessero “parlato” in quel cantiere: subito, l’imprenditore aveva compreso che la domanda era volta a sapere se loro stessero già corrispondendo del danaro a titolo di tangente a qualche famiglia di *‘ndrangheta*; tuttavia, egli aveva risposto di non essere a conoscenza della questione.

A quel punto, proprio l'uomo individuato in uno dei due gemelli Musarella gli avrebbe chiesto espressamente se essi avessero "parlato" già con Filippo Chirico. Ancora una volta, Berna Fabio, pur essendo stato messo a conoscenza dal fratello Francesco delle richieste estorsive rivolte loro dal Chirico, non conoscendo bene le dinamiche del territorio e temendo di esporsi, aveva risposto in maniera elusiva.

Nei giorni successivi, tuttavia, egli si sarebbe rivolto a Sartiano Domenico, conoscendo il rapporto che questi aveva con il Chirico, e gli avrebbe raccontato di quella 'visita' ricevuta in cantiere. Il Sartiano aveva subito rassicurato il Berna, con la seguente espressione: "Me la vedo io". Da quel giorno – ha spiegato Fabio Berna – non c'erano state più visite analoghe presso i loro cantieri.

Il Berna ha aggiunto di aver avuto l'impressione che Chirico Filippo, consapevole del rapporto di lungo corso che legava suo fratello Francesco al Sartiano, sfruttasse tale situazione per taglieggiare le loro imprese, in qualche modo 'usando' il Sartiano a mo' di "gancio".

In sede di controesame, Berna Fabio ha spiegato le ragioni per le quali sia lui che suo fratello Francesco non avessero denunciato in precedenza le numerose estorsioni subite e avessero atteso di venire a loro volta arrestati, con l'accusa di intraneità alla cosca Libri. Ha affermato di aver avuto paura di pesanti ritorsioni nei confronti suoi e dei propri familiari da parte della cosca Libri, di cui, del resto, era nota la ferocia criminale ("queste persone sono capaci di tutto...").

Anche con riguardo all'attendibilità di Berna Fabio, si ritiene di poter svolgere le medesime considerazioni già rassegnate in merito al fratello Francesco, quanto all'assenza di qualunque intento calunnatorio e di alcuna enfaticizzazione nel racconto offerto, in particolare per quanto attiene al coinvolgimento dell'imputato Sartiano Domenico. Egli si è limitato a riferire, per lo più, quanto appreso nel corso del tempo dal fratello, ribadendo peraltro l'ottima qualità del lavoro del Sartiano, loro elettricista 'storico' e tentando a sua volta di ridimensionare, in qualche modo, la responsabilità dello stesso, che sarebbe stato – a suo dire – per lo più 'utilizzato' dal Chirico come mezzo per arrivare alle casse dei facoltosi imprenditori edili.

L'episodio da lui riferito, però, quale oggetto di sua diretta conoscenza, appare piuttosto significativo dello spessore assunto dal Sartiano nel sodalizio e del suo livello di interlocuzione con il capo cosca Chirico: circostanza della quale, d'altra parte, vi sono ampi riscontri nel materiale intercettivo presente in atti e che adesso si passerà in rassegna.

\*\*\*\*\*

Sartiano Domenico risulta effettivamente, dalle indagini svolte, titolare dell'impresa individuale "IMPIANTI ELETTRICI SARTIANO DOMENICO", con P.I. 01299940807, con sede a Reggio Calabria, in Contrada Riparo Vecchio Cannavò n. 110, avente ad oggetto l'installazione di impianti elettrici civili ed industriali.

Il 15 aprile 2014, veniva registrato un illuminante dialogo tra Chirico Filippo e il citato Sartiano, volto a concordare la consegna di una somma di denaro in favore del primo (conversazione del 15 aprile 2014, ore 8:07, prog. n. 41319, RIT 840/2013, svoltasi a bordo dell'autocarro Fiat Fiorino tg. DF844KX).

Di lì a poco, l'argomento dei due conversanti si spostava sulle recenti vicende giudiziarie che avevano riguardato soggetti intranei alla cosca Libri, appartenenti all'articolazione Borghetto-Caridi-Zindato, che operava nel territorio dei quartieri di Modena, Ciccarello e San Giorgio.

Il giorno precedente, infatti, il Tribunale di Reggio Calabria aveva pronunciato la sentenza di primo grado nel procedimento c.d. "Alta Tensione" (n. 259/2006 R.G.N.R. DDA, n. 1536/2011 R.G.T. e n. 606/2014 Sent., acquisita in atti).

Chirico Filippo e Sartiano Domenico commentavano le severe condanne applicate dai giudici in tale occasione, soffermandosi, in particolare, sulla pena di 11 anni di reclusione inflitta a tale Tommaso Paris, perché ritenuto responsabile dei reati di cui agli articoli 416-bis c.p. e 12-quinquies L. 356/92, per avere assunto fittiziamente la formale titolarità di un'impresa edile di fatto riconducibile a Francesco (detto "Ceccho") Zindato, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l'articolazione mafiosa Borghetto-Caridi-Zindato di comune appartenenza.

La condanna inflitta al Paris impressionava particolarmente i colloquianti, apparendo loro del tutto ingiustificata [CHIRICO: È uscita la sentenza. SARTIANO: Mannaggia (inc.). CHIRICO: Li hanno macinati? Li hanno condannati assai? SARTIANO: 12 anni, 15 anni. 10 anni. A Tommaso 11 anni. (...) Tommaso Paris CHIRICO: Ah, e lui quanto gli hanno chiesto? Lo hanno condannato. SARTIANO: 11... 11 anni. (...) CHIRICO: Che

*cazzo ha fatto? (...) Ma vedi qua, non c'è niente (...) Il primo grado fanno il processo, fanno i processi... (...) Pare, Pare che li fanno il processo al primo grado? Non fanno il processo. Ma pure se c'è stata una parola, se c'è stato un lavoro, una cosa, potete condannare ad una persona a 11 anni?].*

Il Chirico, si mostrava sbalordito per il trattamento sanzionatorio stabilito dal Tribunale, osservando che – pur corrispondendo al vero che certi lavori edili eseguiti dal Paris erano stati a lui commissionati grazie all'intervento di Francesco (Checco) Zindato – la condanna inflitta fosse priva di giustificazione e del tutto sproporzionata.

Detti lavori, infatti – spiegava il Chirico –, erano stati regolarmente eseguiti dal Paris, sicché il fatto che glieli avesse “passati” il sodale Zindato non avrebbe potuto dar luogo, a detta sua, ad una così grave affermazione di responsabilità penale.

Chirico Filippo, in sostanza, non riusciva a considerare delittuosa la condotta tenuta dal binomio Zindato-Paris; condotta che, invero, per come sarebbe risultato chiaro nel prosieguo della conversazione, era assimilabile al rapporto che lui stesso aveva instaurato con Sartiano Domenico.

In effetti, anche il Chirico (alla stregua di Zindato) faceva lavorare, tramite il suo autorevole intervento, Sartiano Domenico, trattenendo una parte dei profitti [CHIRICO: *..,ma pure facciamo finta che c'è stata una parola, dice, sì, va beh, quello gli passava i lavori Checco. Va bene. Ma quello non lavorava? (...) O non gli consegnava i lavori? O gli prendeva solo i soldi? 11 anni? Lo volete condannare e... condannatelo voglio dire, 2 anni, cose così e via. SARTIANO: No, non c'è niente... CHIRICO: Dice che hai fatto questo reato, ma neanche reato voglio dire... (...) Eh, ma, ragazzi, ma stiamo sche... 11 anni quello, che cazzo c'entra quello 11 anni? Onesto Mico... (...) A parte questo, ma dico qualche, qualche, qualche discorso c'è potuto essere, che gli passava i lavori tutti a questo qua...].*

Chirico e Sartiano si dicevano indignati per le continue indagini dell'autorità giudiziaria e, in particolare, per i numerosi sequestri effettuati in quel periodo, che avrebbero costituito un serio ostacolo per lo svolgimento dei loro affari [SARTIANO: *Ma qua stanno picchiando per distruggere la Calabria, ancora non avete capito niente (...) CHIRICO: È, è grave la situazione. Perché la legge non si vuole mettere d'accordo di lasciare in pace le persone. I Pubblici Ministeri, vogliono macinare pipiti (fonetico), maciniamo. Ora voglio dire la 'ndrangheta, sì, la 'ndrangheta, ma se si mangiano pure a Gesù Cristo. SARTIANO: Si stanno mangiando (inc.) (...) sequestri cose, (inc.). CHIRICO: Sequestri cose, cioè la sera per la mattina non ti vedi niente, e, e che ho detto una parola ho detto, e che mi ha dato un lavoro quello? E non sono andato a lavorare? Mi avete rotto i coglioni ora. SARTIANO: Sì, un bordello è].*

Il Chirico, nel prosieguo della conversazione, esplicitava meglio il proprio pensiero: egli considerava del tutto naturale il consueto canovaccio operativo, invalso da tempo nell'area da lui controllata, per “sollecitare” gli imprenditori operanti in zona a subappaltare parte dei lavori ad imprese amiche.

Ciò – ci teneva a sottolinearlo – avveniva senza esplicitare minacce e senza esercitare violenza di sorta nei confronti degli imprenditori destinatari di tali “sollecitazioni”: si trattava di semplici richieste di “favorire” degli amici, che consentivano all'intermediario di lucrare a sua volta un profitto, a suo dire del tutto legittimo [CHIRICO: *Sì, mi sono messo d'accordo con quello. E qual è il problema che mi sono messo d'accordo con quello che mi dia il lavoro? Non sono andato a lavorare? Non gli ho fatto il lavoro? Non gli ho consegnato il lavoro, non gliel'ho fatto il prezzo di quegli altri? Cioè quale, quale, quale... SARTIANO: Pare che li ho presi dal collo (inc.) o me lo date (inc.) quando mai, queste cose? CHIRICO: C'è, c'è, c'è stata mai una minaccia, una cosa, una che, una qua, no, sempre a livello di amicizia uno prende i lavori. (...) Cioè alla fi... se io, per esempio se tu sei un imprenditore e vengo da te e ti minaccio, ti picchio, ti faccio, ti dico, e ci sono i riscontri, minchia tu a questo lo hai macinato bello mio. Gli hai chiesto tutti questi soldi, gli hai chiesto tutte queste cose, dici... allora va beh, oh, ho fatto un reato, condanna... ma se io vengo da te e tu sei un imprenditore: "Senti una cosa, compare, perché ci conosciamo, o non ci conosciamo". SARTIANO: Sì. CHIRICO: "Compare senti una cosa, mi puoi favorire questo amico ogni tanto mi da qualche mille euro". Qual è il reato? SARTIANO: Infatti. CHIRICO: Che me li vuole regalare lui le mille euro, qual è il reato voglio dire? Dimmi, qual è il reato. Questo qua ti sta facendo un lavoro, te la fa a prezzo di co... costi di un altro, dice: "Sì", "Te l'ha consegnato il lavoro?", dice: "Sì". SARTIANO: Te l'ha fatto bene? CHIRICO: te l'ha fatto bene? Sì. Senti una cosa, e se questo mi vuole regalare mille euro perché gli ho fatto prendere questo lavoro così, questa che è 'ndrangheta? Questa che, che cazzo ma...].*

Il boss Chirico, mostrandosi particolarmente infervorato dalla discussione intrapresa, giungeva a descrivere in dettaglio quale fosse il meccanismo che gli consentiva di acquisire commesse nel settore edile all'interno del territorio di influenza, spiegando che fossero gli stessi imprenditori, quasi sempre, a rivolgersi a lui chiedendo a quali ditte potessero affidare i lavori: [CHIRICO: *Facciamo finta che viene una ditta qua, grande. Dice. "Sapete devo fare questo lavoro", ma non è che viene da me e mi dice sapete che devo questo lavoro perché sono Filippo Chirico, dice sapete... devo fare questo lavoro, sapete devo fare qua, avete, avete qualche, qualcuno che può fare questa cosa?*].

Il Chirico, insomma, riconosceva che gli imprenditori edili interessati ad aprire un cantiere nel 'suo' territorio fossero soliti informarlo preventivamente del tipo di opera che avrebbero dovuto realizzare e chiedergli a chi subappaltare le lavorazioni negli specifici settori o a chi rivolgersi per le forniture dei materiali: tuttavia, egli negava, nel corso della conversazione, che il suo coinvolgimento fosse dovuto al ruolo verticistico che egli notoriamente ricopriva in seno alla cosca Libri [non è che viene da me e mi dice sapete che devo questo lavoro perché sono Filippo Chirico]. Tale passaggio del dialogo, particolarmente significativo, sarà oggetto di specifica valutazione di qui a breve.

Nel séguito della conversazione, il Chirico espressamente affermava che, in tali circostanze, egli era stato da sempre pronto ad indicare la ditta di Domenico Sartiano per la realizzazione degli impianti elettrici: ciò, tuttavia, sarebbe avvenuto – a detta del reggente della cosca Libri – solo laddove l'imprenditore di turno non fosse già provvisto di una propria squadra di operai specializzata in quel settore, nel qual caso egli si sarebbe astenuto dall'imporre la ditta del proprio sodale, circostanza sulla quale il Sartiano sembrava concordare [CHIRICO: *Guardate c'è sa... (...) C'è Sartiano, sono, sono 30 anni, 40 anni che siamo insieme con Sartiano voglio dire, che ci conosciamo. Favorisco a Sartiano io, "Sì, guardate c'è Sartiano per l'impianto elettrico... (...) Se vi fa un preventivo giusto una co..." dice, va beh a posto non ho altri impegni. Se quello mi dice ho altri impegni, dice: "No, sapete ho il mio elettricista". SARTIANO: Portatevelo, qual è il problema?*].

Ancora, il Chirico – in un ulteriore passaggio particolarmente significativo del dialogo – ribadiva che gli incontri che egli aveva con l'imprenditore di turno non fossero legati ad accordi 'mafiosi' o ad imposizioni ottenute con violenze o minacce, affermando che tale pratica rispondeva ad una 'tradizione', originata dagli usi e dalla cultura locale, che non sarebbe stato giusto intaccare [CHIRICO: *Qual è il problema prende... ma non che viene a parlare con me perché io sono chissà chi, voglio dire. SARTIANO: Sì, no, no... (inc.). CHIRICO: È una cosa che si usa qua, è una cultura nostra questa. SARTIANO: Sì, sì, sì. (...) CHIRICO: Poi se tu voglio dire, che ti ho fatto prendere il lavoro a livello di amicizia, amicizia, è differente, perché non sono andato da quello a minacciarlo. SARTIANO: Sono d'accordo...].*

Il Chirico, peraltro, non poteva negare che da queste operazioni riusciva a lucrare interessanti guadagni, atteso che le imprese da lui di volta in volta beneficiarie gli versavano un "regalo", ovvero una somma di denaro variabile, in base all'entità del lavoro che in virtù del suo intervento avevano acquisito [CHIRICO: *Però se io vado dall'impresa e gli dico: "Sentite, scusate" (...) Io vado dall'impresa e gli dico: "Sentite, scusate, mi potete fare una cortesia, siccome c'è Sartiano così e così, ci conosciamo, invece di un altro lavora..."*, no, dice, Sartiano lavora bene (inc.), glielo potete fa... può essere che tu glielo fai pure qualche cosa in meno di quegli altri. Qual è il pro... questo è reato? E se a te poi esce di cuore di regalarmi, dici: "Sai Filippo ti voglio regalare mille euro perché mi hai dato, mi hai fatto prendere il lavoro e ho guadagnato 30 mila euro". (...) È reato che mi regali mille euro? Questa è mazzetta, ma perché sono venuto a chiederti mazzetta? SARTIANO: Ma che, ma che... CHIRICO: Ah, dammi 5 mila euro perché ti ho preso il lavoro? CHIRICO: Non esiste minimamente].

I due conversanti, d'altro canto, concordavano nel prevedere che anche loro, se individuati dagli inquirenti, avrebbero rischiato una condanna assimilabile a quella inflitta a Zindato Francesco e Paris Tommaso, ragion per cui il Chirico esternava i suoi timori nel reperire nuovi lavori da commissionare al suo interlocutore [CHIRICO: *E allo... qual è il rea... mi devi dire qual è il reato. Ora per una cosa di queste tu prendi 12 anni, come quello. SARTIANO: Sì, sì. CHIRICO: Io ne prendo 18. (...) Hai capito, tu ne prendo 11 io ne prendo 18, per che cosa? Dimmi che ho fatto io [...] CHIRICO: Non è, è, per me è invivibile, io mi spavento pure, per esempio, con te domani di dirti, sai fai questo lavoro, fai questa cosa, a livello di amicizia, perché uno si spaventa pure]. Ancora una volta, infine, i conversanti si lanciavano in una polemica contro coloro che intendevano rompere quella che era una consuetudine ormai radicata ed ispirata agli "equilibri" consolidatisi nel tempo nella città di Reggio Calabria [CHIRICO: *Perché si devono rompere questi equilibri che ci sono stati sempre da noi?**

*Perché lo vogliono loro, e che state portando a Reggio Calabria? Fame. SARTIANO: Fame, fame, fame. CHIRICO: Basta. Questi sono equilibri che ci sono stati sempre a Reggio Calabria...].*

Il dialogo merita, a parere del Collegio, particolare attenzione, anche per le dinamiche comunicative tra gli interlocutori che esso mette in luce: il Chirico ed il Sartiano, infatti, non nascondono la loro pratica collaudata, volta a far ottenere alla ditta di quest'ultimo numerose commesse nel settore dell'installazione di impianti elettrici ed al primo una cospicua percentuale sui guadagni così ricavati. Tuttavia, essi raccontano il funzionamento di tale meccanismo in maniera a dir poco 'edulcorata', quasi a voler preconstituire per entrambi una difesa, omettendo volutamente taluni elementi chiave – noti, chiaramente, ad entrambi – senza i quali tale pratica non potrebbe in alcun modo funzionare.

Il Chirico, innanzitutto, afferma che fossero quasi sempre gli stessi imprenditori a rivolgersi a lui per sapere a chi commissionare i lavori da realizzare all'interno del 'suo' territorio: circostanza, questa, vera solo fino ad un certo punto. Da un lato, infatti, le indagini hanno documentato numerosi episodi – più sopra riportati diffusamente – nei quali erano gli stessi affiliati alla cosca (e, in certi casi, Chirico Filippo in persona) ad 'avvicinare' gli imprenditori, avendo appreso dell'imminente apertura di un cantiere nelle zone poste sotto la loro influenza (ad esempio, per aver visto degli operai al lavoro); dall'altro lato, se è vero che in molti casi erano le stesse imprese edili a rivolgersi al Chirico per chiedere lumi su come 'muoversi' nel territorio, ciò era dovuto evidentemente, in via esclusiva, alla sua fama di reggente della cosca ivi egemone.

Il Chirico, sostenuto in ciò dal suo interlocutore Sartiano, sembra voler smentire anche quest'ultimo assunto, allorché afferma che gli imprenditori non si recassero da lui in ragione della sua fama criminale ("*perché sono Filippo Chirico*"). Tuttavia, anche tale circostanza è del tutto sprovvista di verosimiglianza: non si vede, infatti, per quale altra ragione l'emissario di una impresa edile dovesse presentarsi al cospetto di un soggetto apparentemente dedito ad attività lavorativa nel settore dell'allevamento di ovini e della produzione di formaggi, per illustrargli in dettaglio l'opera che aveva in progetto di eseguire e addirittura offrire la disponibilità di cedere parte dei lavori ad imprese a lui vicine (*...devo fare questo lavoro, sapete devo fare qua, avete, avete qualche, qualcuno che può fare questa cosa?*).

Vale la pena di ricordare quanto osservato, non senza una punta di ironia, dal collaboratore di giustizia Enrico De Rosa (cfr. *supra*, pp. 75-76), il quale ha evidenziato come il Chirico non fosse certamente un "*rappresentante dell'agenzia di collocamento di Reggio Calabria*" e che quindi il suo attivismo nel procacciamento di lavori alle imprese vicine alla cosca Libri fosse giustificato, per l'appunto, esclusivamente dal ruolo apicale che nella stessa egli rivestiva e nel potere di intimidazione che, per ciò, era in grado di esercitare sugli imprenditori operanti nelle "*aree di competenza*" di tale articolazione criminale.

D'altro canto, il Chirico non diceva la verità allorché sosteneva che la scelta dei committenti di affidare i lavori alle imprese da lui "segnalate" fosse spontanea e non coartata da minacce di sorta.

Prova ne è la vicenda relativa ai lavori di realizzazione della sala scommesse dei fratelli Giorgio e Francesco Siclari in Via del Torrione di Reggio Calabria (già esaminata ampiamente in precedenza e alla cui trattazione, perciò, si rinvia): in quella circostanza, di fronte al comportamento non consono tenuto da quegli imprenditori ("*hanno fatto una cazzata...*"), rei di non aver affidato i lavori di installazione dell'impianto elettrico a "*Mico*" (Sartiano), il boss di Cannavò aveva fatto pervenire agli stessi messaggi di drammatica capacità intimidatoria, che avevano avuto l'effetto di gettare "Gino" Siclari nella più profonda prostrazione.

In quella circostanza, peraltro, Repaci Anita, la compagna del Chirico, si mostrava estremamente stupita dal fatto che i due imprenditori avessero avuto l'ardire di affidare i lavori ad una ditta non segnalata loro dalla cosca ("*Come non pensavi? Non lo sai che prima di aprire una cosa dobbiamo andare dalle persone? Che fai, ti apri una cosa solo*" - *Gli ho detto - "Ti fai i lavori per < >i cazzi tuoi?"*), a riprova del fatto che alle imprese non fosse lasciato alcuno spazio di libera determinazione nella scelta dei contraenti, diversamente da quanto sostenuto dal Chirico nella conversazione in esame.

Peraltro, la circostanza che nel caso di specie la ditta cui i lavori avrebbero dovuto essere affidati fosse proprio quella intestata a Sartiano Domenico sembra emergere in maniera inequivoca: non si ravvisano, infatti, in tutta l'attività di indagine (e, in particolare, nel lungo monitoraggio delle conversazioni tra i personaggi in qualche modo legati alla cosca), altri soggetti cui ci si riferiva col diminutivo "*Mico*" titolari di ditte operanti nel settore degli "impianti elettrici".

Inoltre, è il caso di ricordare, in proposito, quanto affermato dall'imprenditore Berna Francesco, il quale ha specificato che, in occasione di lavori edilizi eseguiti nelle zone di influenza della cosca Libri, quella di Sartiano

Domenico fosse l'unica impresa, operante nel settore degli impianti elettrici, ad essergli mai stata imposta da tale cosca.

Si ritiene di dover evidenziare, sin d'ora, come il Chirico, nel fare riferimento a tale impresa – in occasione dei dialoghi relativi alla 'inottemperanza' dei fratelli Siclari – avesse usato più volte espressioni che ne lasciavano ipotizzare l'effettiva titolarità direttamente in capo a lui:

- *"ti ho detto che guadagno 300 euro al giorno con le ricotte, non ho bisogno di 500 euro perché non mi ha fatto fare il lavoro";*
- *"mi offende quando mi manda i 500 euro, hai capito? Di che cosa me li deve mandare? Perché non ho fatto il lavoro di 5 prese, 10 prese, non mi interessa";*
- *"Perfetto, la prossima volta si rende conto e mi fa fare il lavoro e mi dà i soldi del lavoro a me. Non è che voglio dire..."*.

\*\*\*\*\*

Anche ulteriori intercettazioni sembrano documentare in maniera inequivoca la sinergia imprenditoriale e le cointeressenze esistenti tra l'odierno imputato Sartiano Domenico e la cosca Libri. In occasione delle problematiche che insorgevano presso i cantieri ove il Sartiano era chiamato a lavorare – in particolare, pare, con rappresentanti di altre cosche –, era sempre il Chirico ad essere coinvolto in prima persona e ad offrirsi di risolvere la situazione.

In data 11 marzo 2014 (prog. n. 37135, captato a bordo dell'autocarro Fiat Fiorino tg. DF844KX), il Sartiano si recava di buon mattino presso l'azienda agricola di Filippo Chirico e lo avvertiva di doverlo informare di una questione di massima urgenza [SARTIANO: *No, è una cosa, una cosa urgente. Una cosa urgente è questa voglio dire...*].

I due interlocutori, poi, vista la presenza di altre persone, abbassavano sensibilmente il tono della voce, rendendo incomprensibile una buona parte del dialogo.

Dopo avere appreso di cosa si trattasse, riprendendo il normale tono di voce, Filippo Chirico invitava il Sartiano a fissargli un appuntamento con una terza persona per il successivo giovedì.

Effettivamente, due giorni dopo (13 marzo 2014: prog. nn. 37290, 37291 e 37292, captati sempre a bordo del menzionato autocarro Fiat Fiorino), il Sartiano era di nuovo a colloquio con il Chirico.

Quest'ultimo, dal tenore del dialogo, sembrava sostanzialmente garantire all'odierno imputato la sua protezione, nell'ipotesi in cui qualcuno lo avesse avvicinato sul posto di lavoro, per formulare pretese estorsive: [CHIRICO: *...allora quando vengono e ti chiamano, (inc.) solo questo, "senti una cosa a me non mi devi stressare, io devo andare, da chi devo andare? A me mi hanno mandato". E ti lavi le mani. E forse non hai capito? (...) Perché non devi passare... "Io sono qua, a me mi mandano, non è che sono venuto qua" (inc.) vedi con chi devi parlare perché io lavoro, io lavoro, non è che sono venuto io qua*].

Il boss di Cannavò istruiva, in poche parole, il proprio interlocutore, su come comportarsi con coloro che, eventualmente, si fossero presentati presso il suo cantiere: egli avrebbe dovuto dichiarare di essere un mero esecutore dei lavori, privo di poteri decisionali, invitando costoro a rivolgersi allo stesso Chirico per risolvere la questione. A fronte delle titubanze del Sartiano, il Chirico ribadiva il concetto, assicurandogli che si sarebbe occupato della cosa in prima persona [SARTIANO: *Si, però...* CHIRICO: *E così ti sei lavato le mani, me la vedo io [...]* SARTIANO: *(inc.) mi, mi spavento (inc.)* CHIRICO: *Mico di queste cose è inutile che mi dici a me che io non so ti devi regolare tu. (...) Regolati tu quello che puoi fare basta... (...) Se in caso è non facciamo niente, se viene qualcuno per dire qualcosa (inc.)*. SARTIANO: *Eh.* CHIRICO: *Tu gli devi dire: "Guardate io sono qua... (inc.)* SARTIANO: *Perfetto, va beh, basta.* CHIRICO: *"(inc.) voi sapete voglio dire, è inutile che vi... io lavoro qua, no... non ho voglio dire", hai capito?*].

Nel corso del suo esame dibattimentale, d'altronde, come si vedrà meglio in seguito, Sartiano Domenico ha riconosciuto di essersi rivolto al Chirico, affinché lo stesso intervenisse per far cessare furti e danneggiamenti di cui era stato vittima in alcuni cantieri (ubicati, peraltro, al di fuori del territorio di stretta "giurisdizione" della cosca Libri, nel quartiere di Modena). Tuttavia, egli ha negato di aver fatto ricorso al Chirico in quanto boss di 'ndrangheta, sostenendo di averlo contattato solo perché "era stato tanti anni in carcere" e, magari, "conosceva qualcuno".

Ancora, in data 1° aprile 2014 (alle ore 08:57, prog. n. 39521, a bordo dell'autocarro Fiat Fiorino già menzionato), si registrava una conversazione, nel corso della quale il Sartiano informava il Chirico di un problema avuto con una terza persona non meglio identificata.

In particolare, sembra che il Sartiano si dolesse del comportamento irrispettoso tenuto da tale persona, rea di tergiversare in un certo adempimento, nonostante fosse ormai spirato il termine all'uopo concesso [SARTIANO: *(inc.) mi ha preso per il culo (inc.) onestamente (inc.) non c'era bisogno. CHIRICO: che siamo a fine mese, anzi ne abbiamo uno oggi.*].

Anche in questo caso, il "capo società" avocava a sé e ai suoi uomini più fidati il compito di risolvere la questione [CHIRICO: *Qual è il problema? (...) Se vuoi... lo facciamo... lo facciamo noi...*] ed il metodo prospettato sembrava essere in linea con i tradizionali 'strumenti di convincimento' di un sodalizio mafioso: il Chirico, cioè, invitava il Sartiano ad indicare ai propri accoliti quale fosse l'autovettura della persona in questione, all'evidente scopo di compiere un gesto intimidatorio [CHIRICO: *... Lo sai che devi fare, se tu gli fai vedere la macchina qual è, e vanno loro, poi quando vuoi (...) Tu mi devi dire quando vuoi e che gli fai vedere al cosa...*].

Il concetto era reso più chiaro con una inquietante battuta, allorché il Sartiano ricordava al Chirico che quello era il giorno tradizionalmente dedicato agli scherzi [SARTIANO: *Oggi è pesce d'aprile...*] e il reggente della cosca Libri ribatteva così: "**Glielo faccio io il pesce d'aprile... Gli faccio vedere io sta volta... oggi, se oggi, domani, non so quando (inc) ti giuro che lo tratterò... ma non così... perché ha... non mi interessa niente**".

Ancora, il 9 aprile 2014 (prog. n. 40482, captato a bordo dell'autocarro Fiat Fiorino, alla presenza di Chirico Filippo, Repaci Pasquale e Sartiano Domenico), l'odierno imputato si recava dal boss di Cannavò e lo informava della presenza, in zona, di numerose pattuglie di polizia, circostanza che gli interlocutori commentavano con disappunto [SARTIANO: *Ma che c'è là sopra? Mancu li cani CHIRICO: Che c'è, questura? (...) Ma a posto di blocco? (...) SARTIANO: Ah, qualche 5 macchine (inc.) militari CHIRICO: Ma a posto di blocco erano? CHIRICO: Così mi ha detto, mi ha detto l'operaio. E questa notte quando se ne sono saliti verso l'una e mezza...*].

Il dialogo, poi, si spostava sui comuni interessi imprenditoriali dei conversanti e il Chirico raccomandava al Sartiano di parlare con una terza persona per definire l'esecuzione di imprecisati lavori [CHIRICO: *Gliel'hai detto quel fatto Mico? SARTIANO: Eh, no, non l'ho visto, domani mattina ho l'appuntamento, che mi ha telefonato. Sono andato ieri apposta, ma... domani mattina. CHIRICO: Vedi. SARTIANO: Però una volta, se... se non si sono aggiustati, e ora che non vadano direttamente i... i... per esempio che non glielo dia a cottimo a qualcuno, quello ti voglio dire. E non prende il materiale. CHIRICO: Basta che lo so, che (inc.) dice qualche cosa. SARTIANO: Okay, doma... domani ti dico. Okay. A domani, arrivederci].*

\*\*\*\*\*

Un'ulteriore serie di conversazioni di estremo interesse nell'illustrare il livello dei rapporti intercorrenti tra l'imputato Sartiano Domenico e il reggente della cosca Libri è senz'altro quella registratasi in data 26 maggio 2014, in occasione del rinvenimento da parte del Sartiano di un apparato di intercettazione ambientale a bordo dell'autovettura Fiat Panda (targata BT275AA) a lui intestata e in uso (episodio al quale si è già avuto modo di accennare *supra*, cfr. p. 118).

In tale data, alle ore 7:30, il Sartiano era a bordo del predetto veicolo assieme al figlio Demetrio (prog. n. 616, RIT 1843/13):

DOMENICO: *Ferma, ma che è 'sto laccio? Fermo un minuto. E che è 'sto filo? E 'sto filo qua? Ora è uscito Demetrio 'sto filo?*

DEMETRIO: *(Fuori dall'autovettura): Boh.*

DOMENICO: *Ora è uscito 'sto filo?*

DEMETRIO: *(Fuori dall'autovettura): Boh.*

(...)

DOMENICO: *Qualche microspia mi hanno messo, sicuro. Eh, è un filo strano è, mai visto 'sto filo. Un filo tagliato. Un filo tagliato c'è, guarda. (...) E 'sto filo tagliato dove va? Dove va 'sto filo? (...) Ecco qua. Hanno scaricato la batteria, qualche... qualche microspia mi hanno messo.*

Immediatamente dopo tale rinvenimento – e nella piena consapevolezza di trovarsi di fronte ad una "microspia" –, il Sartiano, in modo quanto mai significativo, ritiene di doversi recare da Chirico Filippo, per rappresentargli il problema e chiedere indicazioni sul da farsi:

FILIPPO - *Ma che è 'sto bordello?*  
 DOMENICO - *L'ho... l'ho lasciata in moto.*  
 FILIPPO - *È successo qualche cosa.*  
 DOMENICO - *Eh, non penso che l'hanno staccato. L'ho raccolto, ce l'avevo in mezzo ai piedi. Guarda qua.*  
 FILIPPO - *(inc.) che è 'sto coso. (...)*  
 DOMENICO - *(Abbassando il tono della voce): È strano, guarda. (...)*  
 FILIPPO - *Uhm. (...).*  
 DOMENICO - *(inc.) quanti cazzo ce ne sono? Guarda a 'ste merde, guarda. Ce n'è un'altra qua (inc.). Guarda là.*

Non sembra rispondere al vero, quindi, quanto riferito dal Sartiano stesso nel corso del proprio esame dibattimentale: IMP. SARTIANO D. - *"Io questo ritrovamento... non sapevo cos'era questa microspia, perché non avevo idea cos'era, se era una microspia o cose varie. E quando sono andato a fargli una riparazione, gli ho detto: "Vedi, che è questa cosa?", se sa qualcosa lui, punto".* Rinviando ad un momento successivo la complessiva analisi delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame, si osserva sin d'ora che lo stesso sembrava avere ben chiaro, sin da subito, di quale tipo di apparecchiatura si trattasse e quale fosse la relativa funzione e, pertanto, si deve ritenere che altri fossero i motivi per i quali egli aveva reputato opportuno recarsi immediatamente a casa del capo cosca della famiglia Libri. D'altro canto, Sartiano Domenico era un elettricista, mentre, come ripetuto in più occasioni, Chirico Filippo era soggetto apparentemente dedito ad attività lavorativa nel settore dell'allevamento di ovini e della produzione di formaggi e, quindi, presumibilmente privo di competenze specifiche in materia.

Poche ore più tardi, il Sartiano riferiva l'episodio a tale "Mastro Nino", confidandogli anche il tenore delle decisioni assunte sul punto dal Chirico, il quale pare gli avesse consigliato, strategicamente, di non rimuovere la microspia (prog. n. 628, RIT 1843/13, delle ore 19:00, captato sempre a bordo dell'autovettura Fiat Panda indicata):

NINO - *(Fuori dall'autovettura): Ma l'hai trovata?*  
 DOMENICO - *(Fuori dall'autovettura): Ieri sera l'ho trovata (inc.).(...).*  
 DOMENICO - *(Fuori dall'autovettura): (Tossisce). Gliel'ho detto a Filippo. Io la tagliavo lo stesso. Poi...*  
 NINO - *(Fuori dall'autovettura): Ma ti hanno fermato... ti hanno fermato o l'hanno fatto prima?*  
 DOMENICO - *(Fuori dall'autovettura): (inc.) (...).*  
 NINO - *(Fuori dall'autovettura): Quindi chissà (inc.).*

L'episodio era oggetto di discussione anche tra Filippo Chirico e la sua compagna Anita Repaci, i quali si interrogavano, preoccupati, delle possibili conseguenze giudiziarie della vicenda (prog. nr. 934, RIT 888/13, intercettato il 26 maggio 2014, dalle ore 15.00, all'interno dell'abitazione della Repaci):

Filippo - *Sto pensando per mettergli la microspia a questo, che cazzo... come mai?*  
 Anita - *Come mai?*  
 Filippo - *Forse è una vita... ora te ne accorgevi?*  
 Anita - *Vai a vedere quante ne aveva.*  
 Filippo - *No. Ora gliel'hanno messa. Questione di giorni gliel'hanno messa, giorni, 20 giorni, 15 giorni. Un mese.*  
 Anita - *E come ti sei mosso con lui ultimamente?*  
 Filippo - *No, eh... così normale...*

Nel prosieguo della conversazione (prog. n. 935, a partire dalle ore 16:00 circa), i due interlocutori approfondivano l'argomento, ipotizzando anche l'esistenza di possibili contributi collaborativi di qualche sodale tratto in arresto, in merito ai rapporti tra Chirico e Sartiano.

Il Chirico intuiva, del resto, che le attenzioni degli inquirenti nei confronti del Sartiano fossero indirettamente rivolte anche alla sua persona e fossero finalizzate ad indagare sull'effettiva disponibilità dei beni a lui formalmente intestati (*"fanno un'operazione, fanno co... prestanome, cose"*). Emerge chiara la consapevolezza, in capo al Chirico, dei profili penalistici inerenti alle disinvolute 'modalità gestorie' dell'impresa formalmente riconducibile al solo Domenico Sartiano.

Anita - *Hai parlato di qualcosa?*

Filippo – No.

Anita – *E c'è qualcuno che parla, allora.(...)*

Filippo – *(Sbuffa). Ma non è che c'è qualcuno che parla, già ha parlato qualcuno di loro di me, li hanno arrestati ma sono stati assolti. (inc.) sono usciti tutti. Questo parlava di Mico che lavora che lavora per me.*

Anita – *Va beh, pure che lavora per te, che vuole?*

Filippo – *No, dico io, come mai Mico, perché non... non hanno un cazzo e poi vanno impuntando dove trovare...*

Anita – *Certo, vogliono cercare.*

Filippo – *Dove trovare qualcosa.*

Anita – *Vogliono cercare, non hai capito che vogliono un tuo errore. Non hai capito?*

Filippo – *Sì, ma io non ne faccio manco errori, faccio con quello, ma non interessa a loro.(...) Secondo me, hanno preso di nuovo questi fascicoli e sono di nuovo con 'ste cazzo di cose. (...).*

Filippo – *Poi lui fa una vita normale, lavora, fa, (inc.).*

Anita – *Loro (inc. Pronuncia non chiara) con te, non hai capito?*

Filippo – *È una vita, siamo cresciuti con lui.*

Anita – *Eh. E che vuoi?*

Filippo – *Cioè, non è che ora è un giorno.*

Anita – *Loro... loro pensano...*

Filippo – *Sono 30 anni che ci vediamo, 30 anni.*

Anita – *E che vuoi? Pensa che la persona che tu... ti sembra che non è...*

Filippo – *No, è che vogliono fare terra bruciata, non hanno un cazzo e vogliono fare terra bruciata.*

Anita – *Terra bruciata di un elettricista?*

Filippo – *Sì, ma... (inc. pronuncia non chiara), fanno un'operazione, fanno co... **prestanome, cose**, non ha un cazzo, non è che ha... la casa dove sta e un pezzo di terra che gli ha lasciato suo padre.*

Anita – *Sì, non... (inc.).*

Filippo – *No, non si può andare avanti, ti giuro, ah, parola d'onore, mi devi credere. (...)*

Anita – *A te, ti rovinano prima ti che finisce la sorveglianza.*

Estremamente significativo, in ordine al contestato rapporto di intraneità del Sartiano nell'organigramma associativo, è il colloquio svoltosi in data 25 febbraio 2014, sempre all'interno dell'abitazione di Repaci Anita, tra Chirico Filippo e l'odierno imputato Sartiano Domenico (prog. n. 5862, RIT 888/13), del quale si è già avuto modo di parlare in relazione alle più recenti dinamiche della cosca Libri e all'avvicendamento di potere in atto al vertice della stessa.

In quella circostanza, come detto, i due interlocutori discutevano delle contingenti difficoltà del gruppo mafioso di riferimento, determinate, soprattutto, dalle condizioni del suo capo Pasquale Libri e dal monitoraggio giudiziario che negli ultimi tempi si era fatto sempre più insistente nei loro confronti [Filippo – **Dobbiamo vedere Pasquale ha bisogno di 100 euro. Domenico – È combinato male pure lui. Filippo – E non si può muovere, non si può... non si può reggere, chi cazzo c'è qua? (...)** Domenico – **Lo so, e non lo so io? Ormai gli è rimasto il nome. (...)** Filippo – **Perché menano sempre a lui? Perché non hanno un cazzo da fare. (...)**Domenico – **Sempre le stesse cose. Filippo – (...)** **gli potete rompete sempre i coglioni? E voi fate le vostre cose e a questo gli rompete i coglioni. Domenico – E non si... (inc. Voci sovrapposte). Filippo – Ha dieci processi questo. (...)** **E che cazzo volete da questo 65ristiano? Lasciatelo in santa pace, hai capito cosa voglio dire? Lasciatelo morire in santa pace. Domenico – Non lo lasciano...].**

Proprio il Sartiano, dimostrando una notevole ed aggiornata conoscenza di quelle che erano le vicissitudini della cosca, sottolineava come a Pasquale Libri non bastasse più il suo altisonante lignaggio di 'ndrangheta, essendosi in parte affievolite le energie criminali di un tempo [Filippo – **E non si può muovere, non si può... non si può reggere, chi cazzo c'è qua? (...)** Domenico – **Lo so, e non lo so io? Ormai gli è rimasto il nome**]. Tale situazione si ripercuoteva, inevitabilmente, sull'autorevolezza criminale complessiva del sodalizio, circostanza della quale entrambi i conversanti si dolevano molto [Filippo – **Non contiamo... non contiamo niente più. Domenico – Non va bene**].

A dimostrazione del profondo legame che univa il Sartiano alla compagine criminale in discorso, il Chirico – reggente, a quel tempo, della cosca, vale sempre la pena di ricordare – esternava al proprio interlocutore

scottanti rivelazioni, del tutto inimmaginabili, si ritiene, se non in un contesto di comune intraneità al sodalizio.

Gli confidava, in particolare, la sua intenzione di inserirsi in ambienti massonici, affrettandosi a spiegare come esistessero "tanti tipi" di massoneria. Come si è avuto modo di osservare in precedenza, tale rivelazione – anche per la fonte da cui promana – assume una particolare rilevanza, se sol si pensi alle emergenze investigative che, negli ultimi tempi, hanno fatto luce sui circuiti della cd. "massondrangheta", quale una delle più insidiose ed allarmanti evoluzioni della mafia calabrese [Filippo – *Io l'unica cosa che sto vedendo di fare, però non sono riuscito a trovare la strada, ma ho sparso la voce. Per entrare nella massoneria. Domenico – Eh, ma ti sembra che era... (...inc.) Filippo – No, però ci sono tanti tipi. Ora ti spiego...*].

Inoltre, il Chirico metteva al corrente il Sartiano dell'imminente esecuzione di un gran numero di provvedimenti cautelari contro esponenti della locale criminalità, circostanza della quale non è dato sapere come egli fosse a conoscenza e che contribuisce a connotare il dialogo di tratti di particolare inquietudine [Filippo – *No, c'è un Giudice qua a Reggio Calabria – dice – che ha 120 mandati di cattura, li deve solo firmare (...)* Domenico – *E devono fare il blitz*].

È impensabile, evidentemente, che un avveduto uomo di 'ndrangheta come Chirico Filippo, assunto al rango di vertice della cosca, si lasciasse andare a confidenze di tale delicatezza – che investivano gli aspetti più riservati della consorterìa – parlando con un soggetto che non fosse inserito stabilmente all'interno del medesimo gruppo.

Tenuto conto del vincolo di segretezza che tradizionalmente contraddistingue "l'onorata società", deve ritenersi che solamente un partecipe avrebbe potuto essere coinvolto dal capo dell'associazione in conversazioni talmente compromettenti.

Merita attenzione, inoltre, l'invettiva rivolta immediatamente dopo dal Sartiano contro la politica cittadina, che aveva, a suo dire, disincentivato gli investimenti imprenditoriali nella città di Reggio Calabria.

Veramente sintomatica appare l'esclamazione dell'imputato, il quale negava che la responsabilità di ciò risiedesse nella morsa 'ndranghetista ("*ormai ci buttano la colpa a noi*"), essendo tale situazione piuttosto addebitabile – a suo dire – alla scarsa efficienza degli amministratori locali [SARTIANO – *È un bordello... è un bordello... però qua a Reggio Calabria ormai è dittatura, ormai ci buttano la colpa a noi (...)* e loro fanno i fatti, ma figlioli miei, ormai... (...)] *Ma vedi che qua le ditte non vengono ad investire. A livello di... di... di politica lì non... non (inc.) cosa, e poi ci buttano la colpa a noi, i politici po-poroppoppò e parlano...*].

È fin troppo evidente come Sartiano Domenico si senta pienamente coinvolto (l'uso della prima persona plurale, in tale momento di sfogo, è quantomai significativo) nella chiamata in causa della criminalità organizzata da parte dell'opinione pubblica, delle autorità giudiziarie e della politica cittadina, contro cui si lancia in questa veemente invettiva. È appena il caso di notare che le sue non appaiono affatto considerazioni dettate da mera condiscendenza, dovuta a timore reverenziale, nei confronti di Chirico Filippo, da parte di un soggetto che nutre il desiderio di uscire da tale circuito criminale e che, tuttavia, teme di poterlo fare "*solo con i piedi davanti*".

Si riporta il dialogo per ampi stralci, in ragione della particolare rilevanza che esso assume ai fini della valutazione della posizione dell'imputato Sartiano Domenico:

*Filippo – In questo momento, la pulizia che sta facendo.*

*Domenico – Se non si... se non si prendono...*

*Filippo – Poi su... sui giornali vedi che esce: la 'ndrangheta, la 'ndrangheta, la cosca Libri, la cosca Condello, questi sono col 41, con l'ergastolo, che dieci processi ciascuno hanno, che devono fare? Che sono morti di fame.*

*Domenico – Io pare che non lo so. E ancora come mai...*

*Filippo – Dobbiamo vedere Pasquale ha bisogno di 100 euro.*

*Domenico – È combinato male pure lui.*

*Filippo – E non si può muovere, non si può... non si può reggere, chi cazzo c'è qua?*

*Domenico – Sì, ma lui, (inc. segnale audio insufficiente) forse...*

*Filippo – Non si può muovere lui. Quelli sono...*

*Domenico – Ma lui a casa è?*

*Filippo – No, è ricoverato, non si può incontrare con nessuno, non si può... niente.*

*Domenico – Eh...*

Filippo – Malato è.

Domenico – Lì la colpa...

Filippo – E quelli che parlano pure, non ha niente. Pasquale non ha niente.

Domenico – Lo so, e non lo so io? Ormai gli è rimasto il nome.

Filippo – E basta.

Domenico – E basta.

Filippo – Perché menano sempre a lui? Perché non hanno un cazzo da fare.

Domenico – E ancora lo fanno (inc.) e ancora gli portava il giornale fino a ieri...

Filippo – Sempre le stesse cose, le cose che lui sta pagando gli arrivano...

Domenico – Sempre le stesse cose.

Filippo – Sempre le stesse cose, non hanno un cazzo da fare.

Domenico – Là mangiano solo gli avvocati. (...) Sai cos'è? (Abbassando il tono della voce) (inc.) chi cazzo va a chiedere soldi alle imprese (inc.).

Filippo – Sì, però, voglio dire, non... non è il fatto di soldi o non soldi, lui è morto di fame, l'hanno lasciato morto di fame, va beh. Però, gli potete rompete sempre i coglioni? E voi fate le vostre cose e a questo gli rompete i coglioni.

Domenico – E non si... (inc. Voci sovrapposte).

Filippo – Ha dieci processi questo. (...) Di che cosa? Non dice una parola, è controllato e non può dire una parola, la dicono le persone.

Domenico – A me mi hai...

Filippo – E che cazzo volete da questo cristiano? Lasciatelo in santa pace, hai capito cosa voglio dire? Lasciatelo morire in santa pace.

Domenico – Non lo lasciano...

Filippo – Non può uscire, non prende aria, non prende qua... (...) Malato che è, che si è dovuto ricoverare pure. (...).

Filippo – Che è dovuto... è dovuto andare a ricoverarsi a parte tutto, che stava... stava... stava male.

Domenico – Minchia, ma il giornale pure, l'ha combinato male (inc. Segnale audio insufficiente).

(...)

No, no, ti dico, si può stare a Reggio.

Filippo – Guarda, ti giuro, guarda, io non se riesco perché con tutte queste tragedie non si può riuscire, Mico, hai capito?

Domenico – È difficile.

Filippo – È inutile che ci... è inutile che ci nascondiamo.

Domenico – È difficile.

Filippo – Se vogliono, con tutte queste tragedie, voglio dire, aprono la gabbia e ti mettono là dentro e non so se riesco io a finire la sorveglianza, ma se io finisco la sorveglianza, mi devi credere, io chiedo il passaporto, una richiesta di lavoro in Australia e me ne vado a lavorare in Australia.

(...)

Domenico – È un bordello... è un bordello... però qua a Reggio Calabria ormai è dittatura, ormai ci buttano la colpa a noi senza che ne mangiamo e ne beviamo e poi... e loro fanno i fatti, ma figlioli miei, ormai... Non vedi? C'è la spazzatura là... (Ride). Hanno indagato pure a questo là dell'alta Italia che ha vinto la gara.

Filippo – Così fa questo, dice: "Ma come ha fatto a prendere la... la ditta questo appalto", "E perché non lo vedete prima di dargli l'appalto, scusate? Dopo che gli fate l'appalto gli bloccate tutti i cazzi".

Domenico – Ora la spazzatura ce la mangiamo.

Filippo – E non vedi che la spazzatura non la raccolgono.

Domenico – Ma vedi che qua le ditte non vengono ad investire. A livello di... di... di politica lì non... non (inc. Pronuncia non chiara) cosa, e poi ci buttano la colpa a noi, i politici po-poroppoppò (fonetico) e parlano. (inc. Pronuncia non chiara).

(...)

Filippo – E se è vero? Lo... lo vediamo nell'arco di... dei mesi, perché, mi ha detto pure questo, dice: "C'è un Giudice a Reggio Calabria..."

Domenico – Lo so, non lo toccano, lui ha detto che...



Filippo – “No, c’è un Giudice qua a Reggio Calabria – dice – che ha 120 mandati di cattura, li deve solo firmare – dice – però non è che li fa tutti in una volta” cioè praticamente 120 e lui firma tutti... ne fa 20, 30, 40, ora se noi vediamo, nell’arco dei 6 mesi, tu renditi conto di questo fatto, ci sono 120 mandati di cattura, 40 all’Archi, 30 là, 40 a Cannavò e (Abbassando il tono della voce): (...) quello che dice. (...) Che non è che ti dice: “Ah, 120, e viene e ti firma tutti e 120 in una volta”, non li firma tutti. (...inc.)

Domenico – E devono fare il blitz.

Filippo – Fanno un blitz in 4, Cannavò eh...

Domenico – Sì, sì, sì, sì.

Filippo – Ionica, eh... e vanno. In tutti i modi, allora se da qua in poi succedono queste cose vuol dire...

Domenico – Vuol dire che è vero.

Filippo – È vero tutto quello che mi ha detto questo.

Domenico – E qualche provvedimento?

(...)

Filippo – Non contiamo... non contiamo niente più.

Domenico – Non va bene.

(...)

Filippo – Se non si... se non si...

Domenico – Non si supera.

Filippo – Se non si prende un provvedimento (...)

Domenico – È quello che voglio dire. Ma ora sai cos’è il bordello? Perché c’è troppo...

Filippo – Io l’unica cosa che sto vedendo di fare, però non sono riuscito a trovare la strada, ma ho sparso la voce. (Abbassando il tono della voce): Per entrare nella massoneria.

Domenico – Eh, ma ti sembra che era... (...inc.)

Filippo – No, però ci sono tanti tipi. Ora ti spiego...

\*\*\*\*\*

Ulteriori significative emergenze probatorie si ricavano dalle intercettazioni disposte nell’ambito del procedimento n. 5288/2016 R.G.N.R. DDA, cd. “Black Bike” (poi confluito nella cd. operazione “Malefix”), illustrato, per quanto qui di interesse, dal Vice Isp. Bruno Lo Giudice all’udienza dibattimentale del 21 ottobre 2020.

In particolare, il riferimento è ad un dialogo del 25 gennaio 2018 (alle ore 19:10 e ss., prog. nn. 20 e 23, RIT 2110/17), intercorso tra Antonio “Totò” Libri, già condannato per il reato di cui all’art. 416-bis c.p. nell’ambito del processo cd. “Testamento” e individuato quale nuovo reggente dell’omonima cosca dopo l’arresto di Filippo Chirico, e Donatello Canzonieri, esponente di vertice della cosca Tegano nel quartiere di Santa Caterina (si tratta, più precisamente, di una intercettazione telematica, compiuta mediante l’installazione, cioè, di un ‘captatore informatico’ – cd. trojan – all’interno dello smartphone in uso al Libri, avente IMEI n. 35945707713724 e relativa scheda telefonica a lui intestata).

“Totò” Libri raccontava al proprio interlocutore che, quello stesso pomeriggio, si era incontrato con il ‘destefaniano’ Giuseppe Molinetti – identificato, alternativamente, con il figlio di Alfonso o con quello, omonimo, di Luigi Molinetti, il che, dal punto di vista della ‘collocazione criminale’ del soggetto, non cambia nulla: cfr. teste Lo Giudice, p. 14 del verbale trascrittivo –, con il quale si era lamentato per la gestione dell’estorsione nei confronti dell’imprenditore Carmelo Crucitti, titolare del noto locale “B’Art”, ubicato nel centrale Corso Garibaldi di Reggio Calabria.

Invero, l’indagine aveva fatto emergere che il Crucitti, ogni anno, in occasione delle festività natalizie, predisponesse “quattro buste”, ciascuna contenente la somma di denaro di 1.000 euro, da destinare, a titolo di tangente, a ciascuna delle quattro famiglie di ‘ndrangheta egemoni sul territorio (secondo la già descritta spartizione del racket delle estorsioni nel centro cittadino tra le cosche De Stefano, Tegano, Libri e Condello). Quell’anno, ad assumersi l’impegno di riscuotere la tangente per conto di tutte e quattro le cosche interessate era stato Giorgio De Stefano, detto Giorgino, fratello del boss Carmine De Stefano, vertice della ‘ndrangheta di Archi. Tuttavia, quest’ultimo aveva poi deciso di trattenere per sé l’intera somma corrisposta dal Crucitti, in virtù del rapporto personale che sosteneva di vantare con lo stesso, che sarebbe stato “cosa personale sua”.

Il Libri si doleva di tale situazione, foriera di una fibrillazione nei delicati equilibri raggiunti tra le cosche egemoni nel centro cittadino, sostenendo che il suddetto patto spartitorio andasse rispettato [...io gli ho detto di mettergli i pensieri per 4 famiglie - Gli ho detto io - "non solo per i De Stefano"]:

**LIBRI Antonio** - E come ho fatto io. Sai che ho fatto io oggi? (Abbassando il tono della voce): È venuto **Peppe Molinetti**, per il fatto che gli ho detto... gliel'ho detto il fatto del B'Art. "No - Dice - Che quella è una cosa... che Carmelo Crucitti è una cosa personale sua". Ah, abbiamo capito, come a tutto, abbiamo cominciato un'altra volta con le stesse cose", gli ho detto. (Abbassando il tono della voce): Però io gli ho detto di mettergli i pensieri per 4 famiglie - Gli ho detto io - non solo per i De Stefano".

**CANZONIERI** - Sì, ma loro... va beh, ma a me non...

L'assunto secondo cui i proventi di quell'estorsione fossero di esclusivo appannaggio della cosca De Stefano, in virtù del vincolo personale esistente tra il Crucitti e Carmine De Stefano, a parere di "Totò" Libri, non risultava convincente.

Tant'è vero che, l'anno precedente, il titolare del "B'Art", oltre alla quota di spettanza dei De Stefano, aveva preparato altre tre buste, contenenti, come detto, mille euro ciascuna, destinate alle altre famiglie di 'ndrangheta ["Non è una cosa personale di Carmine sai perché?" - Gli ho detto io - "Perché l'anno scorso, Carmelo a Natale - E c'era Mico davanti - Abbiamo fatto a tre posti. Mille, mille, mille e mille"].

Anche quell'anno, del resto, "Giorgino" De Stefano si era preso l'impegno di riscuotere la somma estorta al Crucitti per conto di tutte e quattro le cosche interessate e non solo per sé [Quest'anno gli ha detto **Giorgino** che se la vede per tutti lui - Aspetta - Quindi non è una cosa personale sua, se è una cosa personale sua, non gli può dire: "Me la vedo per tutte per tutte e quattro famiglie io". (...) Eh... gli ho detto giusto o no?].

Stando al racconto di "Totò" Libri, il destefaniano Molinetti, per tentare di giustificare il comportamento di Carmine De Stefano, gli aveva fatto presente che quando Domenico Sartiano eseguiva dei lavori nella zona "centro" di Reggio Calabria, i De Stefano non gli chiedevano la "mazzetta", pretendendola solo per le opere realizzate ad Archi (territorio di loro esclusiva influenza), proprio in virtù del rapporto privilegiato che esisteva tra il menzionato Sartiano e la cosca Libri.

Ragionamento, questo, che "Totò" Libri aveva decisamente respinto al mittente, sostenendo con fermezza che il paragone non potesse reggere: altro era infatti il rapporto esistente tra Carmelo Crucitti, imprenditore non affiliato, ancorché "sotto protezione", e Carmine De Stefano, altro quello esistente tra "Mico Sartiano" e "Filippo" (Chirico), circostanza, questa, ben nota anche agli 'arcoti' e che lo stesso Canzonieri dimostrava di condividere [LIBRI Antonio - Ha preso e mi ha buttato la battuta (...) "Se Mico Sartiano fa un lavoro di elettricista a Reggio, non gliene chiediamo, se lo fa ad Archi glieli chiediamo. (...) io non so come se n'è uscito di sponda con il fatto di Mico Sartiano. Tornando al fatto di dire "Se è una cosa che interessa a Carmine..." (...) "Ma non c'entra. Ma non... ma è la stessa cosa secondo te? Mico Sartiano con Filippo come Carmelo o con...", "No". "E perché non gli prendi le parti..."].

**LIBRI Antonio** - (Abbassando il tono della voce): Ma l'altra volta un altro lavoro qua. Un lavoro. Dice: "Ma era il mio il lavoro", "Ma era il tuo, io non sapevo niente, quando l'ho saputo (inc. Segnale audio insufficiente)". Non c'è... (...) Ma se... allora, torniamo al discorso che... (Abbassando il tono della voce): gli ho detto io... "No - Dice - È una cosa sua personale...".

**CANZONIERI**: - Ora io, guarda che faccio. (...) Domani, vediamo come posso fare, comunque o uno o l'altro.. (...)

**LIBRI Antonio** - Vedi? Vedi quando vengono a dire le cose? Guarda com'è stato il discorso, guarda. (Abbassando il tono della voce): "No - Dice - Carmelo è una cosa personale di Carmine". "Non è una cosa personale di Carmine sai perché? - Gli ho detto io - Perché l'anno scorso, Carmelo a Natale - E c'era Mico davanti - Abbiamo fatto a tre posti. Mille, mille, mille e mille. Quest'anno gli ha detto **Giorgino** che se la vede per tutti lui - Aspetta - Quindi non è una cosa personale sua, se è una cosa personale sua, non gli può dire: "Me la vedo per tutte per tutte e quattro famiglie io". (...) Eh... gli ho detto giusto o no?

**CANZONIERI** - Sì, certo.

**LIBRI Antonio** - Ha preso e mi ha buttato la battuta, apposta ti ho detto io, vedi che ti dico io le cose. (Abbassando il tono della voce): "Se Mico Sartiano fa un lavoro di elettricista a Reggio, non gliene chiediamo, se lo fa ad Archi glieli chiediamo. Che vuole **Peppe Molinetti**?", "Giusto così, non ti preoccupare". Apposta vedi, tornando al discorso che ti dicevo io, io non so come se n'è uscito di sponda con il fatto (Abbassando il



*tono della voce): di Mico Sartiano. Tornando al fatto di dire "Se è una cosa che interessa a Carmine e a (inc.), che cazzo (inc.)". (...) "Ma non c'entra. Ma non... ma è la stessa cosa secondo te? (Abbassando il tono della voce): Mico Sartiano con Filippo come Carmelo o con...", "No". "E perché non gli prendi le parti..."]*

La deduzione investigativa, esplicitata dal Vice Isp. Lo Giudice (anche in sede di controesame) e che il Collegio ritiene di condividere, alla luce delle ulteriori emergenze processuali sin qui illustrate, è che il Sartiano, a differenza del Crucitti, fosse stabilmente e a pieno titolo inserito all'interno della cosca Libri, avendo asservito la propria impresa agli interessi della consorteria criminosa, e che pertanto il boss di Cannavò Filippo Chirico ne fosse divenuto 'socio occulto'.

Del resto, dall'istruttoria è emerso che tutti gli altri imprenditori estorti ovvero "sotto protezione", allorché operavano nel centro cittadino – si pensi ai fratelli Siclari e, secondo la loro prospettazione, rassegnata nell'odierno procedimento, ai fratelli Berna –, erano tenuti a "mettersi a posto" con tutte e quattro le principali famiglie di 'ndrangheta ivi egemoni, diversamente da quanto avveniva per Domenico "Mico" Sartiano.

\*\*\*\*\*

Emergenze investigative di grande rilevanza in relazione alle condotte contestate all'imputato Sartiano Domenico sono anche quelle rilevate dal Registro delle Imprese – e restituite dagli archivi informatici della CERVED – in ordine alla ditta individuale a lui intestata ("*Impianti Elettrici Sartiano*"), compendiate nell'informativa della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria del 18 aprile 2016 (informativa cd. "*Theorema*"), acquisita al fascicolo processuale con il consenso delle parti.

Ivi, è dato leggere: "*...da accertamenti esperiti da questo Ufficio presso gli archivi elettronici CERVED risulta che CHIRICO Filippo è stato titolare di omonima impresa individuale avente ad oggetto l'installazione di impianti elettrici con sede in questa via Riparo Vecchio Cannavò nr. 25.*

*La citata impresa aveva iniziato ad operare in data 09.03.1992 ed era cessata in data 30.11.1994, (Allegato nr. 37), la chiusura della citata azienda anticipava di pochi mesi (tre) l'apertura di quella del SARTIANO specializzata nello stesso settore (installazione di impianti elettrici), che infatti era stata avviata in data 03.03.1995 (Allegato nr. 38)".*

Ad analoghi esiti era pervenuta anche la parallela indagine del R.O.S. dei Carabinieri, compendiate nell'informativa cd. "*Roccaforte*" del 10 febbraio 2016, nell'ambito della quale è possibile rinvenire la seguente tabella riepilogativa, che illustra come, quasi senza soluzione di continuità, si siano avvicendate – a cavallo tra gli anni 1994 e 1995 – la ditta individuale intestata a Chirico Filippo e quella intestata a Sartiano Domenico, entrambe aventi ad oggetto l'installazione di impianti elettrici:

**Dati societari:** La ditta individuale di **CHIRICO Filippo** avente ad oggetto l'installazione d'impianti elettrici costituita il **02.01.1992** cessava il **30.11.1994**, verosimilmente a seguito dell'applicazione (avvenuta il **30.09.1994**) a carico del suocero **LIBRI Pasquale** della Sorveglianza Speciale di P.S. (premessa per avviare una misura patrimoniale), e, comunque 4 mesi dopo (06.07.1994) essere stato segnalato alla Questura di Reggio Calabria.

L'impresa individuale **IMPIANTI ELETTRICI SARTIANO** è stata costituita il **03.03.1995**, vale a dire 3 (tre) mesi dopo la chiusura della ditta del **CHIRICO**.

**Attività:** La ditta di **SARTIANO Domenico** con sede in Reggio Calabria, via Riparo Vecchio Cannavò nr. 110 (a pochi metri di distanza dall'abitazione del **CHIRICO**), opera nel settore del commercio di impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione dell'energia elettrica, nonché di impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.

**Personale:** **SARTIANO** nella sua impresa oltre ad avere assunto **CHIRICO Filippo** – dal **15.04.1997** al **11.10.1997** rivestiva la carica di responsabile tecnico – impiegava anche un altro dipendente della ditta di quest'ultimo tale **SURACE Giuseppe**,

**Contabilità:** SARTIANO Domenico affidava le proprie scritture contabili allo stesso commercialista<sup>1</sup> del citato CHIRICO;

Anno	Volume d' affari (euro)	Totale acquisti(euro)	Numero dipendenti
2010	548.168,00	302.995,00	10 (dieci)
2011	367.427,00	168.828,00	8 (otto)
2012	228.527,00	83.207,00	6 (sei)
2013	265.266,00	75.585,00	6 (sei)

Il nesso logico-temporale esistente tra le due imprese – in uno al contenuto dei numerosi dialoghi intercettati – lascia ragionevolmente ipotizzare che la cessazione della ditta intestata a Filippo Chirico e la quasi contestuale apertura di quella intestata a Domenico Sartiano siano state dettate dalla volontà della cosca Libri di operare nel settore della realizzazione di impianti elettrici, per mezzo di un'impresa formalmente riconducibile ad un soggetto incensurato ed non direttamente identificabile con i suoi esponenti di vertice. Se così fosse, l'impresa in parola sarebbe stata fittiziamente costituita dal Sartiano e a lui intestata sin dall'inizio, nel marzo 1995.

Anche laddove si dovesse accedere a tale ipotesi – indubbiamente suggerita dalle sorprendenti coincidenze temporali surriferite –, tuttavia, il reato, a giudizio del Collegio, non sarebbe prescritto.

Invero, l'orientamento invalso nella giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il delitto di trasferimento fraudolento di valori è reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 8/2001; conf., *ex pluribus*, da ultimo, Cass. sez. III, sent. n. 23097/2019) non esclude che, stante la peculiarità del bene "impresa", per sua natura dinamico e destinato a variare nel corso degli anni, in ipotesi di ulteriori atti attributivi di utilità fittizie, successive alla costituzione/intestazione della società, si realizzino nuove condotte integranti il reato di cui all'art. 512-bis c.p. (già art. 12-*quinqies* del d.l. 306/1992, conv. in l. 356/1992) e non si rientri, viceversa, nell'alveo del mero *post factum* non punibile (così, *ex aliis*, Cass. sez. I, sent. 16 giugno 2010, n. 23266; da ultimo, in termini analoghi, Cass. sez. II, sent. n. 38053/2021).

Sul tema si avrà modo di ritornare di qui a breve.

\*\*\*\*\*

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, sono stati escussi diversi testi indotti dalla difesa dell'imputato Sartiano Domenico.

Arcuri Domenico e Caccamo Angelo, elettricisti, sono stati entrambi, per diversi anni – l'Arcuri, addirittura, sin dal 1997 – e fino all'arresto del Sartiano, dipendenti dell'impresa della quale quest'ultimo è titolare.

Entrambi hanno dichiarato di aver lavorato per la ditta del Sartiano in tutte le zone della città e di essersi sempre interfacciati, per questioni attinenti alla loro attività, esclusivamente con lo stesso, che essi riconoscevano come esclusivo titolare dell'impresa.

Sia l'Arcuri sia il Caccamo, consapevoli della fama criminale di Filippo Chirico solo per averne letto dai giornali, hanno affermato di essere stati in alcune occasioni a casa sua, per conto della ditta del Sartiano, per effettuare piccoli interventi, quali il montaggio di un lampadario, di un'antenna e di qualche piccola presa. In tali circostanze, il loro titolare salutava il Chirico, ma non aveva dato loro l'impressione di avere con lui un rapporto diverso da quello di ogni altro cliente. Il Chirico, ad ogni modo, non si era mai presentato nei diversi cantieri dell'impresa Sartiano ove l'Arcuri ed il Caccamo avevano, nel tempo, prestato la loro opera.

Entrambi i testi, inoltre, conoscevano i fratelli Berna, per essere questi ultimi tra i principali committenti dell'impresa Sartiano; tuttavia, non erano a conoscenza di rapporti di alcun tipo tra tali imprenditori edili e Filippo Chirico.

<sup>1</sup> Più precisamente – come è dato leggere nell'informativa dei militari del ROS – "lo studio commercialista dell'impresa di CHIRICO Filippo era la CDM Consulenza Azienda s.n.c. di CUZZOLA e DE' MEDICI, posta in liquidazione nel 1995 e riconducibile a DE MEDICI Ruggero Ettore, indagato nel 1994 e poi assolto per favoreggiamento personale di un associazione mafiosa (clan Pesce di Rosarno), mentre lo studio commercialista dell'impresa di SARTIANO Domenico è la Nuove Aziende s.a.s. di CANNIZZARO Sonia, riconducibile a CANNIZZARO Deborah Anna, moglie di DE MEDICI Ruggero Ettore".

Caccamo Angelo, inoltre, ha riferito di un episodio occorso alla ditta Sartiano, durante lo svolgimento di alcuni lavori per conto dell'istituto clinico "De Blasi", nel centro di Reggio Calabria: in tale occasione, erano stati rubati, dall'interno dell'autovettura del Sartiano, martelli, trapani, avvitatori ed altri attrezzi da lavoro.

Romeo Maria Stella, Toscano Filippo, Pangallo Giovanni, Battaglia Giovanbattista, Barreca Umberto e Lamberti Castronuovo Massimo sono stati tutti, nel tempo, committenti di lavori all'impresa intestata a Sartiano Domenico.

La Romeo, titolare della farmacia "Al Castello", ubicata nella centrale Piazza Castello di Reggio Calabria, ha dichiarato di aver commissionato alla predetta impresa l'installazione di un impianto di antifurto presso tale esercizio. Ha affermato che la scelta di tale ditta non le fosse stata imposta da nessuno e fosse dovuta alla pregressa conoscenza della professionalità del Sartiano, già impiegato in precedenza in un lavoro analogo presso la sua abitazione, aggiungendo di essersi sempre relazionata, in tali circostanze, esclusivamente con il Sartiano stesso o con un suo operaio.

Su domanda del pubblico ministero, la Romeo ha dichiarato di non aver mai subito, nel corso della propria attività, richieste estorsive di alcun tipo.

Toscano Filippo, cugino acquisito del Sartiano e titolare di una piccola impresa di costruzioni, ha dichiarato di essersi avvalso in più occasioni della ditta dell'odierno imputato per l'installazione di impianti elettrici nei suoi cantieri e di aver trattato sempre esclusivamente con lui. Molti di tali lavori avevano avuto luogo nel quartiere di Cannavò: il Toscano ha dichiarato di conoscere di vista anche Filippo Chirico e di essere consapevole della sua fama criminale, ma di non avere mai notato lo stesso in alcuno dei cantieri aperti dalla sua impresa. Anch'egli ha negato di aver mai subito estorsioni di sorta, spiegando di aver effettuato sempre piccoli lavori che, evidentemente, non erano stati ritenuti 'appetibili' per i clan operanti sui vari territori.

Anche Pangallo Giovanni è titolare di una piccola impresa edile e ha dichiarato di essersi avvalso delle prestazioni della ditta Sartiano in alcuni suoi cantieri. Ha affermato di conoscere Filippo Chirico solo "dai giornali" e di non averlo mai visto né all'interno dei suoi cantieri né altrove. Anche il Pangallo – la cui impresa ha sede nella centrale via Possidonea – ha negato di aver mai subito, nel corso del tempo, alcuna richiesta estorsiva da parte della criminalità organizzata, sostenendo di aver effettuato sempre, per lo più, "piccoli lavori".

Battaglia Giovanbattista, amministratore dell'impresa edile della sua famiglia, ha reso dichiarazioni del tutto sovrapponibili: anch'egli, infatti, aveva commissionato diversi lavori all'impresa Sartiano e aveva avuto modo di constatarne la professionalità (tanto che, anche dopo il suo arresto, aveva continuato a lavorare con l'amministrazione giudiziaria che ne stava proseguendo la gestione); anch'egli conosceva Filippo Chirico solo per averne letto dai giornali e non era a conoscenza di rapporti del Sartiano né con lui né con altri esponenti della criminalità organizzata; anche il Battaglia, infine, non era mai stato vittima, nel tempo, di richieste estorsive di sorta, in quanto effettuava solo "piccoli lavori".

Barreca Umberto, amministratore della società "Redel", avente ad oggetto l'installazione di impianti elettrici, ha dichiarato di aver affidato al Sartiano dei piccoli interventi all'interno degli immobili di loro competenza. Il Barreca ha affermato di non conoscere Filippo Chirico.

Lamberti Castronuovo Massimo, amministratore unico dell'istituto clinico "De Blasi" di Reggio Calabria, ha reso dichiarazioni di analogo tenore. Sartiano Domenico era sempre stato l'elettricista di fiducia dell'istituto e i suoi servizi non erano mai stati imposti da nessuno. Il Lamberti ha dichiarato di non conoscere Filippo Chirico ("*non ho idea di chi sia*"), aggiungendo che la sua struttura in passato avesse subito degli attentati, che erano stati sempre oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria.

Valà Giovanbattista e Cannizzaro Sonia sono stati, rispettivamente, il consulente del lavoro e la commercialista dell'impresa del Sartiano. Entrambi hanno dichiarato di essersi relazionati, nelle materie di rispettiva competenza, esclusivamente con l'odierno imputato. Il Valà ha precisato che i dipendenti erano sempre pagati con regolarità e che solo nel versamento dei contributi vi era stato a volte qualche ritardo.

La teste Cannizzaro, invece, ha dichiarato che quella del Sartiano era una "*piccolissima impresa artigiana*" con un volume d'affari ed un reddito medio annuo piuttosto bassi ed una notevole esposizione debitoria sia nei confronti dell'erario sia verso gli istituti di credito. Ella non conosceva Filippo Chirico e ha dichiarato che il suo studio di consulenza non avesse alcun rapporto con la "C.D.M. Consulenza Azienda snc di Cuzzola e De

Medici", della quale era titolare il suo ex cognato e che, come visto, teneva la contabilità dell'impresa già intestata al Chirico (cessata nel 1994).

\*\*\*\*\*

Nel corso del proprio esame dibattimentale, l'imputato Sartiano Domenico ha negato recisamente ogni responsabilità in ordine ai reati contestati.

Egli ha confermato di conoscere molto bene ("benissimo") tutti gli esponenti della famiglia Libri, avendo sempre vissuto nel quartiere di Cannvò ("io, per andare a casa mia, dovevo passare davanti..."). Peraltro, egli era ben consapevole anche della fama criminale di tale famiglia.

L'imputato ha riferito di aver avuto, sin dall'infanzia, un rapporto amicale con Filippo Chirico, con il quale aveva condiviso numerose esperienze di vita. Ha riconosciuto sé stesso ed il Chirico in una fotografia (prodotta dalla difesa ed acquisita agli atti del fascicolo dibattimentale) che ritraeva entrambi, in posa, su un campo di calcio assieme alla loro squadra.

*IMP. SARTIANO D. – E allora, il rapporto mio con Filippo Chirico... io adesso ho cinquanta anni, praticamente, e abitavo a Riparo Vecchio, dove abitavo, vicino casa sua, da quarantasette anni, l'anno prima che ero nella pancia di mia madre, ho abitato sempre là.*

*AVV. GATTO L. – Ho capito.*

*IMP. SARTIANO D. – Eh, è normale che io, con Filippo Chirico, ci siamo, come dire, eh crescevamo, e andavamo al gruppo folkloristico insieme. Però, altri rapporti... poi lui ha preso la sua strada, e io ho preso la mia.*

Egli era a conoscenza anche dei rapporti che con la famiglia Libri aveva il suo amico fraterno Francesco Berna ("io sapevo che i Berna a volte si rivolgevano, non lo so, per altri lavori, che non...preciso non sapevo"), ma ha negato di essere mai stato latore di 'imbasciate' da parte di Filippo Chirico ai fratelli Berna e di avere riscosso somme di denaro da questi ultimi, da destinare alla famiglia Libri.

Il Berna, d'altro canto, lo avrebbe sempre scelto per i suoi lavori come elettricista di sua fiducia e non gli avrebbe mai riferito, in passato, che le sue prestazioni gli fossero state imposte da Filippo Chirico o da Pasquale Libri. Al contrario, ci sarebbero state alcune occasioni nelle quali il Berna, dovendo aprire dei cantieri nei quartieri di Archi e Gebbione, non si fosse rivolto a lui per gli impianti elettrici, proprio perché gli era stato imposto, dalle cosche ivi egemoni, il ricorso ad altre ditte.

*AVV. GATTO L. – Senta, le ha mai detto Berna Francesco o Berna Demetrio, che Lei era stato imposto sui lavori da Filippo Chirico e da Pasquale Libri?*

*IMP. SARTIANO D. – No, perché praticamente lui mi chiamava come elettricista di fiducia, e mi mandava molti clienti anche, dove io non facevo dei cantieri edili, dove non li potevo fare, perché gli imponevano dei lavori, e io non potevo lavorare con loro, però bensì mi dava altri lavori di privati, mi faceva... mi ha fatto conoscere tante persone, in cui io gli devo dare tanto a lui, che mi ha fatto lavorare molto, e nello stesso tempo mi ha fatto crescere, come azienda e come ditta. Infatti, ultimamente, lavoravo esclusivamente quasi con lui. Avevo abbandonato quasi tutte le ditte.*

[...]

*AVV. GATTO L. – Senta, è capitato mai che, per esempio, in diciamo cantieri costruiti dai Berna, o in società con qualcun altro, Lei non fosse la ditta che portava a compimento i lavori di elettricità?*

*IMP. SARTIANO D. – Sì. Sì, sì, sono stati parecchi, due - tre cantieri.*

*AVV. GATTO L. – Prego?*

*IMP. SARTIANO D. – Due - tre cantieri che io...*

*AVV. GATTO L. – Ne ricorda qualcuno in particolare?*

*IMP. SARTIANO D. – Ad Archi, a Gebbione, i primi cantieri che ho fatto, e un altro cantiere che ora non ricordo bene quale sarebbe. Comunque...*

*AVV. GATTO L. – Su Ravagnese ha fatto qualcun altro dei lavori?*

*IMP. SARTIANO D. – Sì, hanno fatto l'elettricista di là, non lo so chi è stato.*

*AVV. GATTO L. – E Lei aveva presentato un preventivo?*

*IMP. SARTIANO D. – Io avevo presentato un preventivo, e addirittura avevo piazzato anche il cantiere, gli avevo messo a norma la gru, queste cose qua.*

*AVV. GATTO L. – E quindi, non è stato...*

*IMP. SARTIANO D. – No, no, poi non ho fatto dei lavori.*

AVV. GATTO L. – Malgrado Lei fosse l'elettricista dei Berna?

IMP. SARTIANO D. – Sì, sì, sì.

AVV. GATTO L. – E questo cantiere era a Ravagnese?

IMP. SARTIANO D. – Questo cantiere è stato uno a Gebbione, ricordo, e uno all'Archi.

Questa situazione, tuttavia, non si era mai verificata in occasione di lavori da effettuare nel centro della città di Reggio Calabria (P.M. – E invece, quando facevano lavori al centro, glielo ha mai detto Berna: "Senti, qui non ti posso chiamare, perché mi hanno imposto qualcun altro"? IMP. SARTIANO D. – No).

Il Sartiano ha inoltre aggiunto che, prima del suo arresto, la situazione finanziaria della propria impresa fosse piuttosto "disastrata", avendo egli una importante esposizione debitoria nei confronti del Fisco, delle banche e dei fornitori.

Quanto ai rapporti 'lavorativi' intrattenuti in età adulta con Filippo Chirico, l'imputato ha dichiarato che gli stessi si fossero limitati ad alcuni interventi di installazione e manutenzione di impianti elettrici che egli aveva effettuato per conto dello stesso. Per tali lavori, peraltro, egli si era fatto sempre pagare, sebbene concedendo spesso una certa dilazione al proprio 'compaesano'. Pertanto, tutte le conversazioni intercettate nelle quali si parlava di fatture e somme di denaro, sarebbero state da ricondurre esclusivamente a tale tipo di rapporto lavorativo.

Non ha negato il Sartiano di essersi rivolto al Chirico anche in occasione di furti ed altri episodi spiacevoli che gli erano occorsi in alcuni cantieri, in particolare in zona Modena. Tuttavia, egli ha dichiarato di aver fatto riferimento a lui non in qualità di boss di 'ndrangheta, ma solo in virtù del suo lungo periodo di detenzione in carcere, che verosimilmente gli aveva consentito di stringere qualche relazione che gli sarebbe potuta tornare utile a far cessare questi furti.

AVV. GATTO L. – Eh. Sì. Quindi, Lei è stato allontanato da questo posto di Modena?

IMP. SARTIANO D. – Io a Modena ho subito due furti, mi hanno rubato praticamente gli attrezzi, mi hanno scassato il furgone e mi hanno rubato...

AVV. GATTO L. – A Modena?

IMP. SARTIANO D. – A Modena, e di cui io non volevo lavorare là a Modena. Siccome venivo spesso, se facevo qualche cantiere mi toglievano nei... e poi ho avuto questi furti, io sono andato, conoscendolo, era amico d'infanzia, per vedere se è stato... siccome è stato tanti anni in carcere lui, se conosceva qualcuno, per potermi parlare, di non subire questi furti, più che altro.

AVV. GATTO L. – Senta, signor Sartiano, io capisco che Lei, dico, è stato tanti anni in carcere, ma dico, ma Lei... eh andava anche perché è molto... cioè, perché sapeva pure che era un boss?

IMP. SARTIANO D. – No, non andavo più per altro perché sapevo che era un boss, andavo praticamente perché avevo subito dei furti, se conosceva qualcuno per potermeli... di non subire altri.

PRES. – "Se conosceva qualcuno" in che veste? Cioè lui, conosceva qualcuno in quanto...

IMP. SARTIANO D. – Se conosceva qualcuno nella zona di Modena, che lui...

PRES. – Sì, ma solo perché aveva fatto del carcere, o perché lo riconosceva come boss?

IMP. SARTIANO D. – No, perché aveva fatto carcere, aveva conoscenze, praticamente. E io non mi riferivo come boss o come altro.

PRES. – Va beh, ma Lei voleva una sorta di protezione?

IMP. SARTIANO D. – No una sorta di protezione. Come vi posso spiegare... se andavo lì, per non subire altri...

PRES. – Non subiva... va bene, insomma, poi la chiamiamo...

IMP. SARTIANO D. – Altri furti come li ho subiti.

PRES. – La chiami come vuole.

Ancora, il Sartiano ha negato di aver mai corrisposto a Filippo Chirico delle somme di denaro in qualità di "procacciatore di affari", quale forma, cioè, di "gratitudine" per dei lavori che quegli gli aveva fatto ottenere: "No, e io l'unica cosa che potevo dare, quando facevo delle riparazioni elettriche a casa sua, o nei locali dove... e andavo io di persona a farli, e non mi pagavo".

Egli, ha aggiunto, non avrebbe mai corrisposto alcuna somma di denaro, a nessun titolo, né a Filippo Chirico né ad altri esponenti della cosca Libri: del resto, egli si limitava ad effettuare dei lavori in subappalto e, pertanto, erano le "ditte madre" che si 'accordavano' con le cosche per questioni di questo tipo.

In merito alla conversazione che aveva visto il Sartiano discutere con il Chirico a seguito dell'arresto di Tommaso Paris, accusato di essere un "prestanome" di Francesco 'Checco' Zindato, l'imputato ha affermato, innanzitutto, di avere un legame di parentela con il Paris, figlio di una sua cugina, e di avere pertanto preso a cuore la sua vicenda giudiziaria (peraltro conclusasi con la sua assoluzione); poi, ha aggiunto che i paragoni instaurati dai due interlocutori tra la situazione del binomio Paris-Zindato ed i rapporti intercorrenti tra lui e Filippo Chirico sarebbero stati del tutto generici ed ipotetici, non corrispondendo ad alcun dato di fatto realmente esistente.

Anche in relazione alla vicenda del rinvenimento della microspia, il Sartiano ha sostenuto di non sapere esattamente, all'inizio, di cosa si trattasse (*"ho trovato questo filo anomalo collegato [...] io questo ritrovamento... non sapevo cos'era questa microspia, perché non avevo idea cos'era, se era una microspia o cose varie"*). Per una pura coincidenza, poi, proprio quel giorno egli avrebbe dovuto recarsi a casa di Filippo Chirico ad effettuare dei lavori e, pertanto, aveva ritenuto di chiedergli lumi in merito all'apparato elettronico ritrovato nell'autovettura (*"E quando sono andato a fargli una riparazione, gli ho detto: "Vedi, che è questa cosa?", se sa qualcosa lui, punto. AVV. GATTO L. – E lui le disse che era una microspia? IMP. SARTIANO D. – E lui mi disse che era una microspia, sì"*).

In merito alla conversazione captata il 1° aprile 2014, nel corso della quale sembrava che il Sartiano ed il Chirico si accordassero per 'sollecitare' il pagamento di una somma di denaro da parte di un debitore dell'odierno imputato ed il Chirico, in particolare, invitava lo stesso ad indicargli l'autovettura di questo terzo soggetto (*"Glielo faccio io il pesce d'aprile. Glielo faccio vedere io, stavolta..."*), il Sartiano, su domanda del pubblico ministero, affermava di non avere alcun ricordo di tale circostanza.

Anche in ordine al colloquio del 25 febbraio 2014 – allorché Sartiano e Chirico conversavano delle condizioni del boss Pasquale Libri e di come queste si ripercuotessero sul complessivo 'stato di salute' della cosca, arrivando il Chirico a confidare al proprio interlocutore le proprie intenzioni di entrare nella massoneria –, il Sartiano ha affermato che in quella circostanza essi si stessero limitando a commentare degli articoli di giornale, aggiungendo che alcune sue affermazioni (*"ci buttano la colpa a noi..."*) fossero dovute alla sua scarsa conoscenza e all'uso scorretto; da parte sua, della lingua italiana (*"io non capisco no il plurale e non il singolare [...] perché sono rimasto un pochettino agricolo con la scuola [...] io parlavo in generale e commentavo sempre la "Gazzetta". Parlavo in generale. Però i verbi, dottore, non li conosco"*).

\*\*\*\*\*

Orbene, tali essendo in sintesi gli elementi di fatto emersi nel corso dell'istruttoria espletata, questo Collegio ritiene di dover affermare la penale responsabilità dell'imputato Sartiano Domenico in ordine ad entrambi i reati a lui ascritti, ai capi A) e Q) della rubrica.

Ed invero, le risultanze processuali hanno lasciato emergere, al di là di ogni ragionevole dubbio, sia lo stabile e consapevole inserimento dell'imputato all'interno dell'articolazione territoriale di 'ndrangheta denominata 'cosca Libri', ove egli ha ricoperto il ruolo di diretto collaboratore del 'capo società' Chirico Filippo nella gestione degli interessi imprenditoriali del sodalizio, mettendo stabilmente a disposizione dello stesso l'impresa "Impianti Elettrici Sartiano", a lui formalmente intestata; sia la contestata condotta di concorso nel trasferimento fraudolento di valori, realizzata, per l'appunto, mediante l'occultamento del ruolo di socio di fatto e co-gestore della predetta società, rivestito da Chirico Filippo, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e, quindi, di sfuggire ai provvedimenti ablatori che l'autorità giudiziaria avrebbe potuto adottare nei confronti dei beni riconducibili al menzionato capo cosca.

Partendo proprio da quest'ultima contestazione (capo d'imputazione sub Q), occorre rilevare che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la fattispecie in discorso è integrata anche dalla fittizia intestazione di quote societarie in favore di soggetto estraneo alla compagine sociale, a nulla rilevando la circostanza della non integralità del simulato trasferimento delle quote, una parte delle quali permanga nella titolarità formale del soggetto interponente (cfr. Cass. sez. VI, sent. n. 37901/2019; conf. Cass. sez. III, sent. n. 23335/2021, che ha affermato come integri il reato previsto dall'art. 512-bis cod. pen. *"l'acquisizione della titolarità di fatto di parte delle quote societarie di un terzo, che, pertanto, rimane titolare effettivo per una frazione della partecipazione e diviene soggetto interposto per altra frazione di essa"*). Pertanto, è idonea ad integrare il reato in questione anche l'assunzione della qualità di socio occulto in una società preesistente, con l'ingresso di un socio di fatto in una realtà economica o imprenditoriale apparentemente facente capo, in via esclusiva, ad altri.

Del resto, la giurisprudenza è concorde nel riconoscere alla fattispecie natura di reato 'a forma libera', nel senso che l'operazione negoziale potrà articolarsi secondo le più varie modalità esecutive, purché l'effetto finale integri una situazione di apparente diversità tra la titolarità formale e la titolarità di fatto.

È appena il caso di precisare, poi, che, avendo il reato natura necessariamente concorsuale e non trattandosi di fattispecie plurisoggettiva impropria, colui che si rende fittiziamente titolare dei beni risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (così, da ultimo, Cass. sez. II, sent. n. 35826 del 12.07.2019).

Nel caso in esame, la circostanza che Chirico Filippo – reggente della cosca Libri e, peraltro, all'epoca dei fatti già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza – considerasse l'impresa del Sartiano (anche) cosa propria, avendone di fatto parte della gestione e ritraendone una porzione apprezzabile dei profitti, si evince in maniera chiara, a giudizio del Collegio, innanzitutto dalle significative espressioni dallo stesso utilizzate nel corso dei dialoghi relativi alla vicenda della sala scommesse aperta dai fratelli Siclari, rei di non aver affidato i lavori di installazione dell'impianto elettrico a "Mico" Sartiano.

Come già osservato, il Chirico, nel riferirsi a tale impresa, fa più volte ricorso ad espressioni inequivoche in ordine all'effettiva titolarità della stessa, almeno in parte, direttamente in capo a lui:

- *"ti ho detto che guadagno 300 euro al giorno con le ricotte, non ho bisogno di 500 euro perché non mi ha fatto fare il lavoro";*
- *"mi offende quando mi manda i 500 euro, hai capito? Di che cosa me li deve mandare? Perché non ho fatto il lavoro di 5 prese, 10 prese, non mi interessa";*
- *"Perfetto, la prossima volta si rende conto e mi fa fare il lavoro e mi dà i soldi del lavoro a me. Non è che voglio dire..."*.

D'altro canto, numerose sono le conversazioni intercorse tra il Chirico ed il Sartiano nelle quali il primo spiega al proprio interlocutore come comportarsi con terzi soggetti (che si trattasse di contraenti o di autori, a loro volta, di richieste estorsive sui cantieri) nell'ambito dell'attività lavorativa svolta da quest'ultimo. Il Chirico veniva puntualmente informato dell'andamento degli affari, ordinava al Sartiano di fissargli degli appuntamenti con terze persone e, in alcuni casi, esortava espressamente lo stesso a dichiarare di essere un mero esecutore dei lavori, privo di poteri decisionali, invitando costoro a rivolgersi allo stesso Chirico per risolvere le questioni più rilevanti.

In occasione delle problematiche che insorgevano presso i cantieri ove il Sartiano era chiamato a lavorare, insomma – in particolare, pare, con rappresentanti di altre cosche –, era sempre il Chirico ad essere coinvolto in prima persona e ad offrirsi di risolvere la situazione.

Fino ad organizzare egli stesso, in una circostanza, un'azione intimidatoria nei confronti di un debitore moroso (*"Glielo faccio io il pesce d'aprile... Gli faccio vedere io stavolta"*), mostrandosi, in modo evidente, personalmente coinvolto nella vicenda.

Gli stessi Chirico e Sartiano appaiono ben consapevoli dei rischi giudiziari che la disinvolta gestione delle loro cointeressenze imprenditoriali poteva comportare, come emerge nitidamente dalla conversazione nella quale essi discutono, preoccupati, della condanna inflitta a Tommaso Paris, proprio per il reato di cd. intestazione fittizia, instaurando un paragone – che appare a questo Collegio tutt'altro che ipotetico o "generale", alla luce delle complessive emergenze processuali – con la situazione instauratasi tra di loro nella gestione dell'impresa intestata al Sartiano.

In tale conversazione, peraltro, gli interlocutori si spingono a riconoscere che una percentuale consistente dei proventi ottenuti dai vari lavori procurati dal Chirico – con i metodi intimidatori sopra descritti – finivano proprio nelle tasche di quest'ultimo, sebbene sostenendo che si trattasse di regalie corrisposte a titolo di 'gratitudine' (*"Compare senti una cosa, mi puoi favorire questo amico ogni tanto mi dà qualche mille euro?"; "se questo mi vuole regalare mille euro perché gli ho fatto prendere questo lavoro così, questa che è 'ndrangheta?"*).

Medesime preoccupazioni, del resto, venivano esternate da Chirico Filippo alla propria compagna Repaci Anita, in seguito al rinvenimento della microspia all'interno dell'autovettura del Sartiano (*"fanno un'operazione, fanno co... prestanome, cose"*).

Estremamente significativa in ordine al ruolo 'qualificato' rivestito dal Chirico nell'impresa di Sartiano Domenico è poi la conversazione intercorsa tra Antonio "Totò" Libri e Donatello Canzonieri, dalla quale traspare che l'odierno imputato non potesse essere soggetto alle pretese estorsive delle altre cosche di

*'ndrangheta* – a differenza di altri imprenditori, pure “sotto protezione” di altre famiglie mafiose – proprio perché socio occulto dello stesso e reale *dominus* dell'impresa era il medesimo boss di Cannavò, Filippo Chirico (circostanza, questa, peraltro ben nota anche agli esponenti delle altre cosche, come si evince dal tenore del dialogo).

D'altronde, appare assai indicativo che – secondo quanto affermato dall'imprenditore Berna Francesco –, nelle zone di influenza della cosca Libri, quella intestata a Sartiano Domenico fosse l'unica impresa, operante nel settore degli impianti elettrici, ad essere “sponsorizzata” da tale consorceria. Tale ‘esclusiva’, riconosciuta alla predetta impresa, può trovare una logica spiegazione solo nell'esistenza di interessi più profondi, da parte del Chirico e della cosca che egli in quel periodo capeggiava, nella gestione della stessa e nella percezione dei relativi profitti, rispetto a quelli normalmente avuti nei confronti delle altre imprese “sotto protezione”.

Non minore attenzione merita, in proposito, la tempistica, quanto mai sospetta, relativa alla stessa fase genetica dell'impresa individuale intestata a Sartiano Domenico: come detto, la stessa era stata costituita, infatti, nel mese di marzo 1995, appena tre mesi dopo la cessazione di quella, operante nel medesimo settore merceologico, già intestata a Chirico Filippo. Il suocero di quest'ultimo, il boss Pasquale Libri, appena due mesi prima era stato sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e lo stesso Chirico – com'è dato leggere nelle informative di p.g. acquisite in atti – era già stato segnalato alla Questura di Reggio Calabria e stava ricevendo le prime attenzioni da parte delle autorità inquirenti.

Peraltro, l'impresa del Sartiano avrebbe assunto alle sue dipendenze, per un breve periodo, lo stesso Chirico Filippo (che nel 1997 avrebbe rivestito la carica di responsabile tecnico), oltre ad un altro lavoratore già impiegato nella ditta di quest'ultimo.

Può quindi fondatamente ritenersi che l'impresa in parola fosse stata già in origine costituita ed intestata solo fittiziamente a Sartiano Domenico: questi, senza dubbio elettricista assai valente, ha senz'altro avuto, nel corso del tempo, un'assoluta centralità nelle fasi operative dell'impresa, nonché nella formale gestione dei contratti con i dipendenti e dei rapporti con i terzi (fornitori, commercialisti). Nondimeno, sin da subito, si deve ritenere che vi fosse una cointeressenza e un significativo apporto gestionale da parte del Chirico e che la stessa costituzione dell'impresa sia stata dettata dalla volontà della cosca Libri di operare nel settore della realizzazione di impianti elettrici, per mezzo di un'impresa intestata ad un soggetto incensurato ed in apparenza non direttamente riconducibile ai suoi esponenti di vertice.

Il reato, del resto, anche in tal caso non dovrebbe ritenersi estinto per prescrizione.

Il Collegio condivide l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, a partire da una nota pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 8/2001) ha affermato la natura istantanea con effetti permanenti del delitto di trasferimento fraudolento di valori, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. (in questi termini, da ultimo, Cass. sez. III, sent. n. 23097/2019).

Purtuttavia, anche in seno a tale indirizzo, si è precisato, con particolare riguardo alla realtà di impresa, che, *“qualora ad una prima condotta di fittizia attribuzione di beni o di utilità seguano operazioni, anche di natura societaria, dirette a creare o trasformare nuove società ovvero ad attribuire, sempre fittiziamente, nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, deve escludersi che si tratti di un “postfatto” non punibile, se tali operazioni sono dirette al medesimo scopo di eludere le disposizioni normative a cui si riferisce l'art. 12 quinquies del d.l. 306/1992”* (così, , *ex aliis*, Cass. sez. I, sent. 16 giugno 2010, n. 23266; da ultimo, in termini analoghi, Cass. sez. II, sent. n. 38053/2021). Tra tali operazioni, significativamente, tali pronunce includono anche la distribuzione di utili a soci occulti di una società preesistente.

In tal caso, infatti, le intestazioni successive, sorrette dalla finalità elusiva, costituiscono *“un più complesso schermo”*, idoneo al nascondimento della effettiva realtà criminale, configurando distinti reati per i quali decorrono termini prescrizionali autonomi. Diversamente opinando, proprio le condotte elusive più insidiose, collegate ad operazioni di ripetute fittizie intestazioni in ambito societario e d'impresa, resterebbero fuori dalla portata della norma incriminatrice, che risulterebbe sostanzialmente aggirata.

Nel caso in esame, quindi, l'evoluzione dei cespiti aziendali, la percezione dei ricavi, l'acquisizione di appalti e commesse, la stipula di contratti e tutti gli accrescimenti patrimoniali acquisiti dall'impresa formalmente intestata al solo Sartiano Domenico non sono relegabili all'alveo del mero *post factum* non punibile,

trattandosi di beni e utilità che, per quanto progressivamente rientranti anche nella sfera di signoria del Chirico, sono stati fraudolentemente attribuiti al solo Sartiano sino ad epoca recente, come le emergenze istruttorie si sono incaricate di dimostrare.

Si osserva, inoltre, come – alla luce di quanto sin qui illustrato – risultino ininfluenti le testimonianze dei dipendenti dell'impresa Sartiano, Arcuri Domenico e Caccamo Angelo, i quali hanno riferito di aver sempre ricevuto direttive e retribuzioni dal solo titolare dell'impresa e di non aver mai visto in cantiere Filippo Chirico. Invero, il ruolo rivestito da quest'ultimo nell'impresa, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, non implicava che lo stesso si materializzasse nella gestione dell'azienda, partecipando ai lavori o intervenendo presso le maestranze. Le sue competenze e il suo 'contesto operativo' erano ben altri: il procacciamento delle commesse con metodi intimidatori o, il che è lo stesso, avvalendosi della fama criminale della cosca di appartenenza, nonché la gestione delle questioni di maggiore rilevanza e dei momenti di fibrillazione, sempre in funzione – *ça va sans dire* – del più proficuo inserimento nel mercato dell'azienda mafiosa e del successivo accaparramento di una quota degli utili.

Allo stesso modo, non si ritiene determinante la circostanza che, in alcuni casi, pure descritti dai testi a difesa Romeo Maria Stella, Toscano Filippo, Pangallo Giovanni, Battaglia Giovanbattista, Barreca Umberto e Lamberti Castronuovo Massimo (i quali, curiosamente, con la sola eccezione di quest'ultimo, pur operando in territori interessati da forti pressioni mafiose, hanno negato di aver mai subito estorsioni o intimidazioni di sorta), l'impresa di Sartiano ricevesse commesse in assenza di imposizioni da parte della cosca Libri: la fisiologia di alcuni appalti, infatti, non fa venir meno l'assorbente rilevanza di quelli che, parallelamente, venivano invece acquisiti grazie all'intimidazione *'ndranghetista*, emersi da cospicui elementi di prova di fonte intercettiva e dichiarativa.

In merito all'elemento psicologico del reato di cui all'art. 512-*bis* c.p., poi, costituito, nel caso di specie, dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, si osserva che, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, il delitto in parola può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del cd. fine elusivo, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento (*ex multis*, Cass. sez. V, sent. n. 1886 del 07/12/2021 - dep. 17/01/2022; conf. Cass. sez. II, sent. n. 2483 del 21/10/2014 - dep. 20/01/2015).

Peraltro, si è precisato in altre pronunce che, *"in tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole"* (così, Cass. sez. II, sent. n. 38044 del 14/07/2021: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, giudicando sufficiente la prova della sua consapevolezza circa la reale appartenenza della ditta intestata alla propria figlia a componenti di vertice del sodalizio criminoso denominato "clan del Casalesi" e la finalità elusiva delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale da questi perseguite).

Nel caso in esame, va rilevato come, al momento della costituzione dell'impresa intestata a Sartiano Domenico, nel 1995, il Chirico fosse già pienamente inserito all'interno della cosca Libri e avesse già sposato Libri Silvana, figlia dell'esponente apicale Libri Pasquale; quest'ultimo, nel mese di settembre del 1994, era stato raggiunto – come detto – dal provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.

D'altro canto, al momento delle successive operazioni accrescitive della sfera patrimoniale dell'impresa Sartiano e, con essa, delle casse della cosca Libri, autonomamente assistite dal citato fine elusivo – operazioni documentate dalle attività tecniche della p.g. per lo meno fino all'anno 2014, come ampiamente illustrato in precedenza –, Chirico Filippo era stato a sua volta raggiunto da misura di prevenzione personale e aveva subito già una condanna per il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p., avendo assunto ormai un ruolo di assoluto rilievo nella cosca Libri e avendo quindi la piena consapevolezza che il proprio spessore criminale all'interno della *'ndrangheta* ben avrebbe potuto determinare l'adozione ai propri danni di provvedimenti ablatori della sfera patrimoniale.

Di tale finalità era pienamente partecipe anche l'odierno imputato Sartiano Domenico, a sua volta stabilmente inserito, come si dirà di qui a breve, all'interno della consorteria criminale e costantemente in contatto con

Chirico Filippo, del quale era ormai divenuto uomo di fiducia, depositario peraltro di informazioni di estrema delicatezza (*"C'è Sartiano, sono, sono 30 anni, 40 anni che siamo insieme con Sartiano"*): egli, perseguendo chiaramente un suo concorrente fine personale, di natura economica, si è prestato consapevolmente a schermare la presenza e le cointeressenze del Chirico nell'impresa a lui riconducibile.

D'altro canto, l'operazione in parola si inserisce – come si avrà modo di vedere – in una vasta serie di manovre elusive ed attività di schermatura di analogo tenore, realizzate dal Chirico e da altri esponenti di spicco della cosca Libri, che sembra aver elevato l'interposizione fittizia a sistema di gestione ordinario delle possidenze economiche e commerciali dei membri del sodalizio.

Il reato deve ritenersi, poi, senz'altro aggravato dalla circostanza della cd. agevolazione mafiosa, di cui all'art. 416-bis.1 c.p., ricorrente, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, anche *"quando la continuativa erogazione di danaro a una consorteria di tal tipo da parte di un imprenditore sia finalizzata a ottenere "protezione" e sostegno nell'acquisizione di commesse economiche"* (così, Cass. sez. III, sent. n. 23335 del 28/01/2021).

D'altro canto, la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione è costante nell'affermare che, ai fini della sussistenza della predetta circostanza aggravante, è necessario che la condotta di agevolazione sia finalizzata a far sì che l'associazione mafiosa nel suo insieme tragga beneficio dall'attività svolta, non essendo sufficiente che serva gli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale (cfr. Cass. sez. V, sent. n. 28648 del 17/03/2016: fattispecie in tema di trasferimento fraudolento di valori).

Nel caso di specie, con la condotta dianzi descritta, si ritiene che Sartiano Domenico non si sia limitato ad intestare fittiziamente a proprio esclusivo nome l'impresa di fatto riconducibile anche a Chirico Filippo, uomo di spicco e poi reggente della cosca.

Egli, invero, ha fornito stabilmente il suo contributo operativo alla cosca Libri, gestendo l'azienda – sotto le direttive del capo società – in modo che la stessa potesse costituire strumento di infiltrazione nel tessuto economico-imprenditoriale; ha consentito al sodalizio di sfruttare la ditta a lui intestata per imporre regole di natura estorsiva nei confronti di imprenditori e privati, costretti a commissionarle lavori di installazione di impianti elettrici; ha invocato ed ottenuto l'intervento del gruppo mafioso per ottenere i pagamenti da parte di debitori morosi; ha assicurato, in sostanza, permanente disponibilità al servizio del sodalizio criminale, per porre in essere attività delittuose necessarie al perseguimento dei fini dell'organizzazione; ha manifestato, infine, una vicinanza e una incondizionata adesione ai valori e ai metodi del sodalizio criminale, a pieno titolo rientrando nella definizione dommatica e giurisprudenziale di *affectio societatis*.

Com'è noto, secondo i più recenti indirizzi della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre *si configura il reato di partecipazione all'associazione nel caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento* (così, da ultimo, Cass. sez. VI, sent. n. 32384 del 27/03/2019 - dep. 19/07/2019).

Riprendendo le coordinate ermeneutiche illustrate in precedenza, in ordine alla condotta di "partecipazione" ad associazioni di tipo mafioso, va sottolineato come il ruolo 'dinamico e funzionale' assunto nel caso di specie da Sartiano Domenico all'interno della cosca Libri sia consistito proprio nell'asservimento dell'impresa a lui intestata agli scopi della predetta consorteria, essendo la stessa funzionale alla progressiva infiltrazione e, poi, al consolidamento della posizione della cosca nel tessuto economico-imprenditoriale della città di Reggio Calabria.

Sintomatica di tale 'asservimento funzionale' è ancora una volta la vicenda relativa ai lavori di installazione dell'impianto elettrico che i fratelli Giorgio e Francesco Siclari avevano omesso di commissionare all'impresa del Sartiano. In tale circostanza, significativamente, il capo cosca Chirico, rifiutando la somma di denaro offerta dai due imprenditori 'a compensazione dell'offesa', dimostrava come ad averlo indispettito – e ad aver suscitato le sue reazioni intimidatorie e ritorsive – fosse stato non tanto e non solo l'aspetto economico, legato al mancato introito per tali lavori, quanto la messa in discussione dell'egemonia della cosca sul territorio di riferimento e il rischio della perdita di autorevolezza criminale che ne poteva conseguire.

Del mantenimento di tale egemonia e di tale autorevolezza, funzionale a sua volta a preservare gli equilibri mafiosi nelle varie zone del centro cittadino, evidentemente, il ricorso all'impresa del Sartiano era strumento indispensabile.

L'intraneità di Sartiano Domenico alla cosca Libri, d'altro canto, è desumibile in maniera chiara da numerosi elementi di prova, emersi prevalentemente nel corso dei dialoghi intercettati e sintomatici della sua *affectio societatis*, non esauendosi il rapporto dell'odierno imputato con tale consorterìa nella realizzazione di reciproci vantaggi tra quest'ultima e l'impresa a quegli intestata.

Il Sartiano soleva discutere, infatti, direttamente con il reggente della cosca Filippo Chirico di questioni assai delicate, interessanti le dinamiche interne e le contingenti difficoltà del gruppo mafioso di riferimento.

In occasione della scarcerazione del vecchio boss Pasquale Libri, avvenuta pochi giorni prima, i due interlocutori si preoccupavano delle esigenze economiche di quest'ultimo (che pare avesse necessità imminente della somma di denaro di 100 euro), nonché delle sue precarie condizioni di salute e del monitoraggio giudiziario che si era fatto via via più pressante nei suoi confronti, determinando una complessiva difficoltà e perdita di autorevolezza del sodalizio, circostanza della quale entrambi i conversanti si dolevano molto.

Il Sartiano, in tali occasioni, dimostrava una notevole e aggiornata conoscenza di quelle che erano le vicissitudini della cosca (come si è avuto modo di sottolineare in precedenza), ricevendo a sua volta confidenze dal capo società che sarebbero state del tutto inimmaginabili al di fuori di un contesto di comune intraneità al sodalizio, a partire dall'intenzione manifestata dal Chirico di inserirsi in ambienti massonici.

È chiaramente impensabile che un avveduto uomo di *'ndrangheta* come Chirico Filippo, assunto al rango di vertice della cosca, si lasciasse andare a rivelazioni di tale delicatezza – che investivano gli aspetti più riservati della consorterìa – parlando con un soggetto che non fosse inserito stabilmente all'interno del medesimo gruppo (tenuto conto anche del vincolo di segretezza che tradizionalmente contraddistingue "l'onorata società", assunto al rango di vera e propria massima di esperienza).

Nel corso del successivo sfogo da parte del Sartiano contro la politica cittadina e gli interventi della magistratura nei confronti della criminalità organizzata locale, è oltremodo significativo come lo stesso utilizzi, nel riferirsi a quest'ultima, la prima persona plurale ("*ormai ci buttano la colpa a noi...*"; "*e poi ci buttano la colpa a noi*"), dimostrando di sentirsi pienamente coinvolto nella chiamata in causa della *'ndrangheta* da parte di tali autorità.

Altrettanta valenza sintomatica dell'intraneità di Sartiano Domenico alla cosca riveste l'episodio del rinvenimento dell'apparato di intercettazione ambientale (cd. *microspia*) all'interno della propria autovettura: in tale circostanza, l'odierno imputato, perfettamente consapevole del tipo di dispositivo nel quale si era imbattuto – anche in virtù delle proprie competenze professionali –, appena venti minuti dopo tale rinvenimento era al cospetto del capo cosca Filippo Chirico per rappresentargli il problema e chiedere indicazioni su come comportarsi.

Pertanto, la circostanza metteva immediatamente in allarme anche il capo cosca, il quale, di lì a poco, ne discuteva animatamente con la propria compagna, valutando con lei l'entità delle cautele adottate nel relazionarsi con il Sartiano negli ultimi tempi (*Anita – E come ti sei mosso con lui ultimamente? Filippo – No, eh... così normale...*).

Si è in presenza, dunque, a giudizio del Collegio, di un rapporto di stabile e organica compenetrazione dell'imputato Sartiano Domenico con il tessuto organizzativo dell'articolazione mafiosa in esame, innestandosi il suo contributo, offerto in qualità di "imprenditore-mafioso", nella prospettiva del perseguimento degli scopi comuni del sodalizio, con piena consapevolezza e condivisione dei suoi metodi. Il Sartiano, in altri termini, nell'esplicazione del proprio ruolo funzionale, è stato a disposizione della cosca Libri per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

Ne discende che l'imputato debba essere riconosciuto responsabile, al di là di ogni ragionevole dubbio, di entrambi i reati a lui ascritti, ai capi A) e Q) della rubrica, così come ivi contestati.

Da ultimo, i due reati accertati devono essere ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, essendo stati gli stessi posti in essere nel medesimo contesto di tempo e di luogo ed essendo stati senz'altro già concepiti *ab origine* almeno nelle loro caratteristiche essenziali, dal che si desume l'identità del disegno criminoso.

(...)



## 10. IL RUOLO DI SARTIANO STEFANO E L'ESTORSIONE AI DANNI DI FERRANTE FRANCESCO (CAPI A ED E).

All'imputato Sartiano Stefano, nell'ambito dell'odierno processo, è contestata, al capo A), la condotta di partecipazione, sino al 31 luglio 2018, all'articolazione territoriale di *'ndrangheta* denominata 'cosca Libri', con il ruolo di collaboratore del 'capo società' Chirico Filippo, che egli avrebbe svolto mantenendo contatti con altre articolazioni di *'ndrangheta* del mandamento di "Reggio Centro" (in particolare, con la cosca Bertuca di Villa San Giovanni) e sfruttando l'appartenenza associativa per imporre sul territorio le proprie attività imprenditoriali.

Al capo d'imputazione *sub E*), poi, è contestata a Sartiano Stefano un'ipotesi di estorsione aggravata, in quanto, secondo l'assunto accusatorio, egli, mediante la minaccia anche implicita derivante dall'appartenenza alla *'ndrangheta* e, in particolare, alla cosca Libri, e quindi prospettando azioni ritorsive in caso di mancato accoglimento della richiesta, avrebbe costretto, nel mese di dicembre 2014, Ferrante Francesco, titolare della Rosticceria Polleria denominata "*Superpollo di Ferrante Francesco*", con sede in via Pio XI nr. 84 (e filiale in via Ravagnese nr. 202), ad acquistare contro il proprio volere una fornitura di prodotti ortofrutticoli, così procurandosi un ingiusto profitto, con pari danno per la persona offesa. Il fatto è contestato come aggravato dalla circostanza di essere stato commesso da persona facente parte dell'associazione di cui all'art. 416-*bis* c.p. (art. 628, comma 3, n. 3) c.p.), nonché dalle circostanze dell'uso del cd. metodo mafioso e della cd. agevolazione mafiosa, di cui all'art. 416-*bis*.1 c.p.

Entrambi i reati ascritti al Sartiano, inoltre, risultano contestati come aggravati dalla recidiva specifica e reiterata, di cui all'art. 99, 4° comma, seconda ipotesi, c.p.

\*\*\*\*\*

Dalla lettura dell'informativa "*Theorema*" del 18 aprile 2016, a cura della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria, nonché dalla deposizione del Vice Isp. Bruno Lo Giudice, resa alle udienze del 18 settembre 2019, del 13 maggio 2020 e del 27 maggio 2020, emerge che Sartiano Stefano, all'epoca dei fatti, si occupasse di lavori edili (in particolare, del rifacimento di facciate e della ristrutturazione e manutenzione di condomini), collaborando all'interno dell'impresa individuale intestata al fratello Sartiano Fortunato, e altresì della distribuzione di carburante, essendo la moglie Serranò Caterina Tiziana titolare di una stazione di servizio ubicata sulla via Argine Destro Calopinace di Reggio Calabria. Proprio nel periodo di tempo monitorato dalle investigazioni, l'odierno imputato avrebbe avviato poi un'attività di distribuzione di prodotti ortofrutticoli e, in particolare, di patate.

Va premesso che Sartiano Stefano, nel 1989, era già stato condannato alla pena di sette anni di reclusione, per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, di cui all'art. 416-*bis* c.p., con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Reggio Calabria (confermata in appello e poi divenuta definitiva in data 19 marzo 1992), per la sua ritenuta intraneità alla cosca Libri.

Tale dato, chiaramente, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, può rilevare, ai fini della prova della permanenza dell'imputato all'interno della associazione criminale, solo quale "*elemento significativo di un più ampio compendio probatorio*", dovendosi chiaramente la condotta di partecipazione dimostrare con "*puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione*" (così, da ultimo, Cass. sez. II, sent. n. 21460 del 19/03/2019).

Il Sartiano, ad ogni modo – è dato leggere nella citata informativa –, dopo oltre quattro anni di latitanza, in data 23 maggio 1996, veniva tratto in arresto e scontava la sua pena. In data 9 maggio 2000, poi, con decreto del Tribunale di Reggio Calabria, era applicata nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni. Infine, con decreto del 5 agosto 2003, veniva disposto nei suoi confronti l'aggravamento della misura di prevenzione, per la durata di un ulteriore anno.

Nel corso dell'interrogatorio reso dinnanzi al g.i.p. in data 1° agosto 2018 ed acquisito, come detto, al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 513 c.p.p., Sartiano Stefano – nell'evidenziare che quella sentenza è assai risalente nel tempo – ha inteso descriversi come una persona diversa rispetto al passato, avendo egli ormai definitivamente reciso i rapporti con la criminalità organizzata:

G. — Quando siete stato condannato voi? La sentenza Albanese più altri, giusto?

IND. SARTIANO — *Io nel '92, io sto portando strascichi dal '90, ecco, è proprio quello, io sto portando...*

G. — *Guardate, cioè, io me la sono pure andata a guardare, a leggere...*

IND. SARTIANO — *Io sto pagando fino al 2007 gli strascichi di quella benedetta o maledetta, quello che sia, sentenza. Non c'è altro, solo quello io sto pagando, perché una persona...*

G. — *Ma non è una sentenza che...*

IND. SARTIANO — *Ma va beh, io ho finito quello, ho pagato.*

G. — *Certo, signor Sartiano.*

IND. SARTIANO — *Ho sbagliato, ho già pagato, chiuso, chiudiamola questa benedetta sentenza, chiudiamo, finiamo, non ci portiamo, non è... una cosa non può durare per tutta la vita, Dottore.*

(...)

P.M. - *Perché Lei appartiene alla 'ndrangheta.*

IND. SARTIANO — *Ma non è vero niente, Dottore. Appartenevo, appartenevo, ora non più.*

(...)

P.M. — *E quindi che rapporti che ha con Chirico?*

IND. SARTIANO — *Ci conosciamo da una vita, Dottore, basta, ci conosciamo, ogni tanto...*

P.M. — *Lei che sa di Chirico?*

IND. SARTIANO — *Ora non so niente, da quando io... dal 2002 a ora non so niente, quello ha la sua vita, la sua vita, la mia è la mia, punto.*

P.M. — *Quindi non lo sa se Chirico è capo società?*

IND. SARTIANO — *Ma non so se è Chirico e né se è Giovanni, non so nulla. Io dal 2000, non dal 2002, da quando sono uscito 2000 ad ora non so nulla, non voglio sapere nulla di nessuno.*

\*\*\*\*\*

Ai fini della trattazione della posizione riguardante l'imputato Sartiano Stefano, si ritiene opportuno prendere le mosse dalle dichiarazioni rese in merito dal collaboratore di giustizia Liuzzo Giuseppe Stefano Tito, il quale, sulla base della propria conoscenza dei fatti, ha sostenuto la tesi della perdurante affiliazione dell'odierno imputato alla cosca Libri, della quale, nel tempo, egli era diventato un esponente di rilievo ("è un generale della cosca Libri").

Il collaboratore ha dimostrato una notevole conoscenza dell'odierno imputato e lo ha identificato in maniera certa, a dispetto dell'iniziale equivoco dovuto, da un lato, all'omonimia esistente tra uno dei congiunti di Sartiano Stefano e l'odierno imputato Sartiano Domenico e, dall'altro, all'incertezza circa la formale intestazione della "colonnina" (il distributore di carburante) appartenente alla famiglia di Sartiano Stefano e da questi gestita.

Ed invero, il Liuzzo ha descritto il colore dei capelli di Sartiano Stefano ("Stefano ce li ha bianchi"), lo ha indicato come più anziano di lui di "almeno sette-otto anni" (e, in effetti, il Liuzzo è nato nel 1968, mentre l'odierno imputato è nato nel 1958), lo ha altresì riconosciuto, fra i tre imputati presenti in videocollegamento dai rispettivi luoghi di detenzione ("scarpe bianche, maglione blu, capelli bianchi, mascherina...bianca"); inoltre, egli ne ha ricordato il periodo di latitanza in comune con Pasquale Libri e la professione ("faceva le facciate, faceva da impresa"), spiegando che lo stesso gestisse "tutto Spirito Santo" e indicandolo, appunto, come "un generale di Mico Libri e di Pasquale Libri". Infine, lo ha indicato come l'effettivo gestore della predetta "colonnina", ubicata di fronte al Centro Direzionale, al di là della formale titolarità della stessa.

P.M. — *Va bene, va bene, okay. E invece, Lei diceva prima che ha conosciuto anche Sartiano, Domenico Sartiano?*

DICH. LIUZZO — *Sì.*

P.M. — *E come l'ha conosciuto? Non Domenico, cioè...*

DICH. LIUZZO — *Eh, l'ho conosciuto a casa di Nino Frascati, nel periodo... io ero giovane, e Stefano Sartiano, in poche parole, è stato latitante insieme con Pasquale Libri, con Pasquale...*

P.M. — *Eh infatti, scusi, io ho sbagliato, ma Lei, insomma, opportunamente...*

PRES. — *Quindi, è Stefano Sartiano?*

P.M. — *Sì. Io le chiedevo... le ho detto impropriamente "Domenico". Ha conosciuto per caso anche Domenico Sartiano?*

DICH. LIUZZO — *Sì. Sarebbe quello che ha la colonnina.*

P.M. — *No. La colonnina stiamo parlando di Stefano Sartiano.*

PRES. – *Sempre Stefano.*

DICH. LIUZZO – *Stefano, sì, lo conosco pure. Stefano lo conosco meglio degli altri.*

P.M. – *Eh, ma...*

DICH. LIUZZO – *Perché il vero Sartiano è Stefano Sartiano.*

P.M. – *Eh! Che è quello che ha la colonnina, no?*

DICH. LIUZZO – *Diciamo che il vero Sartiano è Stefano.*

P.M. – *Scusi, signor Liuzzo.*

DICH. LIUZZO – *Come?*

P.M. – *Stiamo parlando di quello che ha la colonnina dove?*

DICH. LIUZZO – *Non senso.*

PRES. – *Allora, signor Liuzzo, il Pubblico Ministero, per errore, le aveva chiesto se Lei conoscesse Domenico Sartiano, e Lei ha risposto su Stefano Sartiano. Poi, il Pubblico Ministero le ha chiesto...*

DICH. LIUZZO – *E io conosco sia a Stefano, e sia ho conosciuto...*

PRES. – *Aspetti, aspetti. Aspetti. Eh non risponda subito.*

DICH. LIUZZO – *Secondo me, quello della colonnina, se ho conosciuto pure lui...*

P.M. – *Eh no, ma purtroppo non arriva l'audio contemporaneamente.*

PRES. – *Non arriva, eh, infatti, c'è una discrasia. Aspetti, non risponda subito. Aspetti un secondo. Poi, il Pubblico Ministero le ha di nuovo chiesto di Domenico Sartiano, e Lei ha detto: "Quello che ha la colonnina". Allora, chiariamo un secondo...*

DICH. LIUZZO – *Sì.*

PRES. – *Chi è che ha la colonnina? E se Lei...*

DICH. LIUZZO – *Domenico.*

PRES. – *È Domenico? Quindi, Lei ribadisce che è Domenico che ha la colonnina? È sicuro?*

DICH. LIUZZO – *Se non sbaglio, sicuro...*

PRES. – *Lei conosce Stefano o Domenico, o entrambi?*

DICH. LIUZZO – *Perché Stefano faceva le facciate. Ultimamente, prima che mi arrestassero, faceva le facciate, faceva da impresa. Poi, Stefano gestiva tutto Spirito Santo, è stato sempre un generale di Mico Libri e di Pasquale Libri.*

P.M. – *Eh, però dobbiamo capire un attimo di chi si tratta. Allora, vediamo un attimo, ascolti. Lei se lo ricorda fisicamente Stefano Sartiano?*

(...)

PRES. – *Eh, dico, se Lei li conosce, e se li vede nel collegamento, sa quale dei due è Stefano e quale è Domenico? Li riesce a descrivere? Per capire, insomma, qual è il livello di conoscenza.*

(...)

PRES. – *Lei ricorda come è fatto Stefano? I capelli come ce li ha Stefano...*

DICH. LIUZZO – *Bianchi.*

PRES. – *Come ce li ha Domenico? Per farci capire se Lei conosce l'uno o l'altro.*

DICH. LIUZZO – *Stefano ce li ha bianchi.*

PRES. – *Ce li ha bianchi Stefano.*

DICH. LIUZZO – *E Stefano è più grande di me. Io sono del 1968, Stefano sarà almeno sette - otto anni più grande di me. Domenico forse è più piccolo di me. Io me lo ricordo quando aveva la colonnina, che c'era vicino alla macelleria "Sergi" a Sant'Anna. E poi l'altra l'ha avuta di fronte al "Centro Direzionale".*

P.M. – *E allora, guardi, però...*

PRES. – *Va bene.*

P.M. – *Glielo dico: in realtà, quello che aveva la colonnina, era Stefano. D'altronde, Lei, sentito il 28... no, sentito il 22 ottobre 2019, Stefano ha detto: "Perfetto, avevano anche la colonnina, quella di fronte al Centro Direzionale".*

DICH. LIUZZO – *Sì, perché tutto è di Stefano. Alt. Voglio dire, il vero proprietario è Stefano, anche se c'era il nipote, perché io, quando andavo a mettere pure la benzina, in poche parole, c'era il nipote, non c'era Stefano, perché Stefano o era arrestato o seguiva altre cose. Non era lui. Ma voglio dire, la colonnina, voglio dire, era di Stefano Sartiano.*

P.M. – *Ho capito.*

(...)

P.M. – *Ma Stefano Sartiano...*

DICH. LIUZZO – Sì.

P.M. – *Visto che ce l'abbiamo in collegamento, Lei lo riconosce lì, tra i soggetti in collegamento?*

DICH. LIUZZO – Sì, sì.

P.M. – *Eh, me lo vuole indicare?*

DICH. LIUZZO – Scarpe bianche, maglione blu, capelli bianchi, mascherina.

P.M. – *Va bene. Possiamo dare atto, Presidente, che lo ha indicato.*

PRES. – *Ne diamo atto sicuramente a verbale che lo ha riconosciuto come quello...*

P.M. – *Senta, Stefano Sartiano... oh, scusi, Presidente.*

PRES. – *Come quello con un maglione blu... no, no, maglione blu, capelli bianchi, e mascherina.*

DICH. LIUZZO – Bianca.

PRES. – Bianca, okay.

P.M. – *E credo, possiamo dare atto che si tratta effettivamente dell'imputato Stefano Stefano.*

PRES. – *Credo di sì, per quel poco che riusciamo a vedere da qui. Stefano, Stefano, sì.*

P.M. – *Eh, se magari vogliamo farlo dire al... Presidente, mi permetto, proprio visto che si poneva questo minimo dubbio di identificazione, ma che mi pare essere stato ampiamente superato, se magari c'è l'ufficiale di Polizia Giudiziaria...*

PRES. – Sì, l'ufficiale di P.G.!

P.M. – *Che possa attestare che la persona indicata effettivamente è Stefano Sartiano.*

PRES. – Sì. Allora, ci sentite da Napoli?

SITO REMOTO POGGIOREALE – *Eh, signor Giudice, la sento forte e chiaro.*

PRES. – Perfetto.

SITO REMOTO POGGIOREALE – *L'ufficiale di P.G., sì, conferma...*

PRES. – *Che la descrizione effettivamente è quella del signor Sartiano Stefano, che è accanto a Lei?*

SITO REMOTO POGGIOREALE – Sì. Sì. Sì.

PRES. – Okay, grazie.

SITO REMOTO POGGIOREALE – *Sì, con scarpe bianche, e mascherina bianca, un maglione blu. È lui, quindi.*

PRES. – *Un maglione blu, va bene, la ringrazio.*

Il Liuzzo, quindi, ha ricordato una pluralità di episodi nei quali aveva avuto modo di confrontarsi con l'odierno imputato, da lui riconosciuto come uno dei referenti di maggiore spicco della cosca Libri.

La conoscenza del Sartiano da parte del collaboratore risalirebbe già alla fine degli anni '80, allorché l'odierno imputato era latitante assieme a Pasquale Libri e lui, assieme ad altre famiglie di 'ndrangheta, aveva offerto loro sostegno logistico e portava loro da mangiare:

P.M. – *Le dicevo, ma questo Stefano Sartiano, innanzitutto, Lei lo conosce come un soggetto accoscato, esponente delle 'ndrine? E se sì, di quale?*

DICH. LIUZZO – Dottore, io negli anni 1986, 1987, Stefano era latitante con Pasquale Libri, e io gli portavo il mangiare. Io le dico che c'era pure Nino Frascati. Le dico questo e le dico tutto. E l'appoggio in quel periodo glielo abbiamo dato noi, e poi glielo hanno dato gli Stillitano e i Palamara, quelli che avevano i negozi leader, avevano le conterie, delle pelli, che poi Pasquale Palamara è stato ammazzato.

In anni più recenti, il Liuzzo ha dichiarato di aver rivisto Stefano Sartiano anche in occasione di riunioni "a casa dei Libri" e ne ha paragonato lo spessore criminale, nell'ambito di tale cosca, a quello di Antonino Votano (detto "Celentano") e di Domenico "Mico" Ventura.

Peraltro, ha aggiunto, egli sarebbe stato il referente della cosca nelle zone di Spirito Santo e Sant'Anna e, in tali quartieri, chiunque avesse voluto costruire ("fare facciate, condomini...") si sarebbe dovuto rivolgere a lui ("lui aveva il ruolo che le persone... chi doveva prendere un appalto, una cosa, voglio dire, o andavano a parlare con lui, o per esempio con Filippo Chirico, o con Mico Ventura. Queste erano le persone che gestivano i locali di 'ndrina"). Il Sartiano stesso, peraltro, "come secondo lavoro di copertura, faceva l'imprenditore, faceva facciate".

Anche il Liuzzo, allorché, nell'anno 2010, aveva ottenuto, assieme all'imprenditore Filippo Gironda, l'appalto per la costruzione di alcune villette tra le zone di Spirito Santo, San Cristoforo e Cannavò, per conto dell'impresa "Gangeri", aveva dovuto accondiscendere a pagare la 'tangente' pari al 4% del valore

dell'appalto, nonché ad ulteriori imposizioni in ordine alle forniture di cemento. In tale occasione, egli si era relazionato con Riccardo Artuso, anch'egli organico al clan Libri, il quale aveva riferito loro che di tale situazione fossero 'al corrente' anche Filippo Chirico e Stefano Sartiano.

Il Liuzzo, poi, ha ricordato un episodio nel corso del quale il Sartiano era intervenuto in favore di un venditore di motocicli, tale Gaglioti, con il quale egli sarebbe stato in società, e dello stesso Liuzzo, prendendo le loro parti nei confronti di un comune debitore, "Ciccio Morello": in tale occasione, egli avrebbe speso anche il nome della cosca Libri, ponendo la questione sul piano del "rispetto" di 'ndrangheta e delle buone relazioni tra le 'ndrine operanti nel medesimo territorio. Egli avrebbe infatti ribadito al Morello che il Gaglioti fosse "cosa sua" e lo avrebbe ammonito a tenere un comportamento più consono allorché si trovava "a casa sua", inteso quale zona di influenza 'ndranghetista.

*DICH. LIUZZO – E poi, tutte le riunioni di 'ndrangheta, io andavo spesso a casa dei Libri. A parte che poi ci siamo visti tante altre volte con Stefano Sartiano. Stefano Sartiano è un generale della cosca Libri, è a livello di Celentano, di Antonio Votano, di (inc. audio disturbato) di Nino Ventura, stiamo parlando di una persona apicale. E poi, ultimamente, era quello che gestiva tutto Spirito Santo. Spirito Santo, Sant'Anna, faceva le facciate, tutto lui faceva.*

*P.M. – Quando dice...*

*(...)*

*DICH. LIUZZO – Sì.*

*P.M. – Che faceva facciate...*

*DICH. LIUZZO – Sì.*

*P.M. – Innanzitutto, a che cosa si riferisce? E poi, che collegamento ha il fatto che uno faccia facciate, Lei lo sa, signor Liuzzo, che io sono quello delle domande spesso molto banali, però Lei mi deve rispondere, perché ormai mi conosce da questo punto di vista.*

*DICH. LIUZZO – Sì.*

*P.M. – Eh! Quindi, che vuol dire?*

*DICH. LIUZZO – Sì.*

*P.M. – Uno fa facciate, e uno può fare facciate, e non c'entra niente con la 'ndrangheta, secondo la mia impostazione.*

*DICH. LIUZZO – No. Stefano, in poche parole, come secondo lavoro di copertura, faceva l'imprenditore, faceva facciate, e tutti, chi doveva fare facciate, condomini, si dovevano rivolgere a Sant'Anna, a Spirito Santo, voglio dire.*

*P.M. – Ah, in questo senso.*

*DICH. LIUZZO – Si dovevano rivolgere a lui.*

*P.M. – Ho capito. Ho capito.*

*DICH. LIUZZO – E in più, lui, in poche parole, era il referente della famiglia Libri. Per esempio, da me una volta venne per incontrarci, in quanto lui si interessava per uno che vendeva motocicli a Spirito Santo, a Sant'Anna, in quelle zone, andando per Cannavò, San Cristoforo, adesso non ricordo. Nella "Araba Fenice" è menzionato. E quindi, lui gli prese le parti, in quanto questo rivenditore era andato un certo Ciccio Morello, che è stato poi imputato mio, non l'aveva pagato, e Stefano era venuto a prendergli le parti. Ma lui veniva a conto sia a nome come Stefano Sartiano, e a nome dei Libri. Quindi, è una persona, voglio dire, proprio interna alla cosca Libri.*

*P.M. – Senta, ma questa vicenda...*

*DICH. LIUZZO – E poi, scusi, ci siamo incontrati decine e decine di volte.*

*P.M. – Aspetti, aspetti. Questa vicenda qui... innanzitutto, questo soggetto che vendeva gli scooter, Lei non si sta ricordando il nome. Io le dico che c'è...*

*DICH. LIUZZO – No, però c'è negli atti della "Araba Fenicia".*

*P.M. – Sì, ma in ogni caso, quando Lei è stato sentito il 22 ottobre 2019, Lei ha detto: "Mi ha detto che era in società con un certo Gaglioti, Caglioti, o qualcosa del genere".*

*DICH. LIUZZO – Gaglioti, perfetto. Sì, era in società, lui è venuto... perfetto, sì. Lui mi disse che era in società con questo Gaglioti, perfetto.*

*P.M. – Innanzitutto...*

*DICH. LIUZZO – Che io non conoscevo.*

P.M. – Innanzitutto, siccome prima Lei ha fatto riferimento a Stefano Sartiano, e a vicende molto molto vecchie, perché ha parlato di anni Ottanta e quant'altro...

DICH. LIUZZO – Sì.

P.M. – Invece, questa vicenda qui, in cui lui prende le parti di Ciccio Morello...

DICH. LIUZZO – Sì. No, lui prende le parti di Gaglioti.

P.M. – Ah, ecco, prende le parti di Gaglioti.

DICH. LIUZZO – Perché lui era in società con Gaglioti, che aveva una rivendita di motorini, di ciclomotori, una cosa del genere.

P.M. – E a quando risale all'incirca?

DICH. LIUZZO – Eh, 2009, 2010.

P.M. – Ho capito. Ma tanto per...

DICH. LIUZZO – Ma c'è la conversazione registrata, voglio dire, nel processo "Araba Fenicia" proprio la Finanza lo porta questo incontro.

P.M. – Ma in questa storia di Gaglioti...

DICH. LIUZZO – Sì.

P.M. – Lei c'entrava qualcosa?

DICH. LIUZZO – Io sinceramente ero all'oscuro. Io ho ricevuto il motorino, però, voglio dire, è stato fatturato a un'azienda che faceva sempre... era di mia appartenenza, però io non sapevo che il Morello non l'aveva pagato, perché avevano non lo so che situazione. Ma che poi, da quello che poi ho saputo, quando siamo intervenuti sia io che Stefano, so che il Morello poi l'ha regolarizzato, aveva pagato a quello.

P.M. – Quindi, mi faccia capire, perché io... forse Lei lo ha detto, e io probabilmente mi ero distratto. Non so, Presidente... cioè, Lei doveva comprare questo motorino?

DICH. LIUZZO – No. Io, in poche parole, avanzavo soldi da Morello, quindi Morello, sapendo che io dovevo acquistare un quad per mio figlio, sentì la discussione che io dovevo andare voglio dire da "Martino", che conoscevo molto bene, è dietro la Questura a Reggio Calabria, quindi mi disse: "Me la vedo io", perché lui vendeva pure macchine, acquistava macchine, dice: "Me la vedo io, dimmi come lo vuoi, se vuoi un cinquanta o un ottanta, che me la vedo io".

P.M. – Okay.

DICH. LIUZZO – Gli ho detto io: "Guarda che io lo voglio fatturato, tutto regolare, ti raccomando", perché è un regalo per mio... non sapevo che mi aveva combinato tutta questa situazione.

P.M. – Ho capito. E non...

DICH. LIUZZO – Quando poi venne Stefano e mi raccontò la situazione, io ero mortificato, perché Ciccio, voglio dire...

P.M. – Ma scusi, ma Stefano Sartiano...

DICH. LIUZZO – Sì. Sì.

P.M. – Stefano Sartiano perché interveniva? Lui non c'entrava niente con questa vicenda.

DICH. LIUZZO – Perché il Gaglioti era in società con lui, quindi Stefano Sartiano veniva a bussare per noi e per conto della sua 'ndrina, che era giusto che il Morello lo doveva regolarizzare, perché era andato a casa sua, che è là, dove ci ha l'attività Gaglioti è casa sua, nel senso, come riferimento di 'ndrangheta, e che Morello aveva fatto un grande sgarro a loro.

P.M. – E poi...

DICH. LIUZZO – Perché, in poche parole, voglio dire, non informandosi che Gaglioti, in poche parole, era una cosa di Stefano Sartiano. Quindi, poi io chiamai a Ciccio Morello, e gli dissi che per una questione di correttezza, doveva andare a pagare, e la cosa fu risolta.

P.M. – E vi siete chiariti con Stefano Sartiano?

DICH. LIUZZO – Sì. Ma noi abbiamo sempre avuto ottimi rapporti con Stefano Sartiano.

P.M. – E vi siete...

DICH. LIUZZO – Di amicizia, e di tutto.

P.M. – Dico, vi siete chiariti, nel senso che avete proprio formalizzato questo chiarimento? Cioè, vi siete detti qualcosa?

DICH. LIUZZO – Sì, sì, sì, sì, in maniera proprio amichevole, senza nessun... e c'è stato forse un po' che siamo rimasti male, io inizialmente perché ero all'oscuro di tutta questa situazione; poi noi stiamo parlando di una

spesa irrisoria, forse era 1.500 euro. Quindi, mi sono messo pure a ridere, lui pure, dice: "Ma io non posso mai pensare che tu sei a conoscenza di questa situazione".

P.M. –. Ho capito.

DICH. LIUZZO –. "Però hanno fatto il tuo nome, e allora io vengo da te", perché questo Ciccio Morello la consegna la fece fare in una mia attività, in una mia azienda. Quindi, Gaglioti sapeva che questo motorino veniva fatturato ad una azienda che sempre faceva capo di mia proprietà. Quindi, in poche parole, è stato fatto il mio nome.

P.M. –. Ho capito.

DICH. LIUZZO –. Quando mi venne all'orecchio che non è stato fatto il pagamento, Stefano Sartiano fece riferimento... ed è venuto da me per il chiarimento, e per riscuotere, voglio dire, questo credito.

P.M. –. Eh, Lei, quando è stato sentito il 22 ottobre 2019...

DICH. LIUZZO –. Sì. Sì.

P.M. –. Ha raccontato questa storia, e su questo passaggio ultimo, ha raccontato in modo ancora più dettagliato, e quindi io...

DICH. LIUZZO –. Sì.

P.M. –. Vediamo se riesco a sollecitare la sua memoria.

DICH. LIUZZO –. Sì.

P.M. –. Cioè, quando ha parlato di questo chiarimento, Lei ha detto: "Poi con Stefano si è buttato, mi ha abbracciato, mi ha detto: sai...".

DICH. LIUZZO –. Sì, è vero.

P.M. –. Dice: "Noi non dobbiamo avere disguidi", e le disse qualcosa che riguardava Pasquale Libri.

DICH. LIUZZO –. Sì. Sì, però adesso non... se Lei mi...

P.M. –. Lei dice...

DICH. LIUZZO –. Mi rinfresca la memoria...

P.M. –. Che lui disse: "Noi abbiamo un grande rispetto. Pasquale, quando parla di te, gli brillano gli occhi".

DICH. LIUZZO –. Sì, è vero. Eh perché io, in poche parole, e lui lo sapeva, Stefano, era venuto Ciccio Pisone, e io mi ero incontrato con Pasquale Libri, in quanto io sono stato il primo a Reggio Calabria a fornire l'impresa "Bentini". Quindi, in poche parole, quando io mi incontrai con Pasquale Libri, perché in tutta Spirito Santo, e Cannavò, e Reggio quasi tutta centro, si diceva che Pino Liuzzo aveva messo, voglio dire, le mani, voglio dire, sulla "Bentini", che era l'inizio della struttura del Palazzo di Giustizia. Quindi, io è vero che avevo iniziato questi rapporti con la "Bentini", ma non li avevo iniziati grazie ai Libri, li avevo iniziati in quanto io ero molto conosciuto nell'ambiente del settore dell'edilizia. Quindi...

P.M. –. Ho capito.

DICH. LIUZZO –. Quindi, io, in poche parole, Pasquale Libri mi chiede un incontro, e io mi incontro con Pasquale Libri, e Stefano Sartiano lo era a conoscenza, come lo era a conoscenza Filippo Chirico, come o era a conoscenza Emanuele Quattrone. Lo sapevano tutti.

P.M. –. Okay. Quando noi adesso stiamo parlando di queste vicende, parliamo sempre di fatti dopo il 2010, 2010 – 2011? Mi dica.

DICH. LIUZZO –. No, il fatto della "Bentini" è stato il 2003.

P.M. –. Invece, il fatto dell'incontro dopo Gaglioti, ha parlato Lei 2009 – 2010?

DICH. LIUZZO –. Sì, perfetto.

P.M. –. Quando era stato sentito, aveva detto 2010 – 2011.

DICH. LIUZZO –. Sì, perfetto.

P.M. –. Va bene.

DICH. LIUZZO –. Sì, questa è la data.

P.M. –. In questo periodo qui, cioè comunque prima del suo arresto avvenuto nel 2013, Lei ancora considerava, e se sì in quale ruolo, Stefano Sartiano esponente della cosca Libri?

DICH. LIUZZO –. Sì, perché nel periodo 2010, io, assieme con Filippo Gironda, prendemmo un lavoro tra Spirito Santo, San Cristoforo, voglio dire, e Cannavò, che in poche parole, voglio dire, il lavoro era di Gangeri, dell'impresa "Gangeri", e dovevamo fare delle villette, eravamo in società. Quindi, in poche parole, voglio dire, là sia Filippo Chirico, sia... sapevamo di Stefano Sartiano, e sia di Riccardo, non mi ricordo adesso... è di Mosorrofa, fa sempre parte ai Libri, lo chiamano "orecchie di elefante", una cosa del genere, non mi ricordo adesso preciso.

P.M. – Artuso, vero?

DICH. LIUZZO – Che poi ci siamo...

P.M. – Possiamo dire che è Artuso?

DICH. LIUZZO – Come? Come?

P.M. – Riccardo Artuso?

DICH. LIUZZO – Artuso perfetto, sì. In poche parole, ci siamo dovuti accondiscendere a pagare sia il 4%, sia a prendere il cemento dove dicevano, e sia accondiscendere determinate situazioni. E quando Riccardo, in poche parole, voglio dire, ci disse che lo sapeva sia Stefano Sartiano e sia Filippo Chirico.

(...)

PRES. – Allora, aveva un ruolo in Spirito Santo, Sartiano, nel quartiere di Spirito Santo?

(...)

DICH. LIUZZO – Lui aveva il ruolo che le persone... chi doveva prendere un appalto, una cosa, voglio dire, o andavano a parlare con lui, o per esempio con Filippo Chirico, o con Mico Ventura. Queste erano le persone che gestivano i locali di 'ndrina.

\*\*\*\*\*

Nel corso delle indagini (cfr. esame del Vice Isp. Lo Giudice, all'udienza del 18 settembre 2019), l'imputato Sartiano Stefano è stato oggetto anche di servizi di intercettazione, sia telefonica che ambientale. In particolare, sono state sottoposte ad intercettazione sia l'utenza telefonica a lui intestata ed in uso, n. 388/0578014 (RIT 452/13), sia l'autoveicolo con il quale solitamente egli si spostava, un autocarro Peugeot Ranch, targato DD780JK (RIT 840/13). Anche nel caso dell'imputato Sartiano Stefano, significativamente, la gran parte delle conversazioni ritenute rilevanti ai fini delle investigazioni è costituita da dialoghi *inter praesentes*, captati in ambientale.

In data 11 novembre 2013, a bordo del predetto autocarro Peugeot Ranch, veniva registrato un colloquio – prog. n. 10356, delle ore 8:41 – tra Sartiano Stefano ed un operaio rumeno (identificato in Eduard Baltatescu, detto "Edoardo").

Quest'ultimo, nel corso del dialogo, esternava il timore di subire ritorsioni da parte di una terza persona alla quale, prima di lui, erano stati commissionati certi lavori [...*lo, perché io ora (inc.) non è che viene poi e ci rompe il cazzo?*].

L'operaio era immediatamente rasserenato, con parole di assoluta chiarezza, dall'odierno imputato, il quale faceva presente che loro "non dovevano dare conto a nessuno" [STEFANO - *Ma che cazzo dici? Chi si permette a venire? (Ride). Vai tranquillo. A parte che non... vai tranquillo. (...) Non ti preoccupare, no, non dobbiamo dare conto a nessuno, a noi dobbiamo dare conto. Non ti creare problemi (...) Tu, quando lavori con me non devi avere... non hai problemi, non ti creare problemi, stai... vai tranquillo. (...) Ma tu quando sei con me, non ti creare problemi*].

Dal tenore del dialogo, appare evidente l'atteggiamento spavaldo del Sartiano, il quale è certo di potersi muovere sul territorio reggino senza timori reverenziali nei confronti di chicchessia.

Ancora, in data 21 marzo 2014, il Sartiano dialogava, sempre a bordo del proprio autocarro, con Pasquale Casile, amministratore unico della "NICA S.r.l.", attività commerciale avente ad oggetto la rivendita di materiali edili e rivestimenti, con sede in via Sala di Mosorrofa, rientrando nel territorio di influenza della cosca Libri.

La conversazione (prog. n. 20080, delle ore 7:35) verteva su Antonio Riccardo Artuso, anch'egli residente a Mosorrofa e a sua volta imprenditore edile, il quale pare non si rifornisse presso la ditta del Casile, pur essendone "compare".

Quindi, i due interlocutori commentavano l'esecuzione di alcuni lavori edili nella zona di Mosorrofa e il Casile osservava come l'Artuso avesse ormai acquisito una sorta di monopolio in quell'area [Sartiano: *Per ora Riccardino c'è. Pasquale: Sì Riccardino. Ormai qua sopra tutto lui fa*], suscitando, tuttavia, la reazione del Sartiano, il quale lasciava intendere di poter competere con il sodale e di essere pure lui in grado di raccogliere commesse in quel territorio [Sartiano: *No, non tutto lui... Pasquale: Ah...(ride) Eh, va beh*].

Anche in questo caso, sembra emergere la sicurezza del Sartiano nel continuare ad operare proficuamente in una zona che è solido appannaggio della cosca Libri e in un contesto imprenditoriale caratterizzato dalla progressiva espansione della ditta dell'Artuso – che l'odierno imputato chiama "Riccardino" e che, come

detto, costituisce uno dei principali e più fidati collaboratori del boss Filippo Chirico – con una garanzia di ‘intangibilità’ che gli consentiva di concorrere nell’acquisizione degli appalti in posizione paritaria rispetto al predetto.

Effettivamente, dalle numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali captate in quel periodo (grossomodo tra i mesi di luglio 2013 e luglio 2014), delle quali si dà ampiamente conto nell’informativa “*Theorema*” della Squadra Mobile (pp. 387 ss.), emerge l’esistenza di una pluralità di lavori edili che, in quel momento storico, erano stati affidati alla ditta di Sartiano Stefano nel quartiere Sala di Mosorrofa (cfr. conversazioni con Katia Bruno, Bartolo Votano, “Ciccio” Cara, tale sig. Marra, tale ingegnere Battaglia, Ernesto Inuso e Giovanni Trunfio, questi ultimi due, peraltro, sentiti in dibattimento quali testi della lista difensiva, come si vedrà).

\*\*\*\*\*

Indicativa dei rapporti esistenti tra Sartiano Stefano ed altri membri di spicco della cosca Libri, nonché del ruolo tutt’altro che secondario riconosciuto all’odierno imputato dai sodali, è la conversazione intercettata in data 16 marzo 2014 a bordo dell’autocarro Peugeot Ranch in uso allo stesso (prog. n. 19687, ore 10:19). Giova premettere, al riguardo, che nel primo pomeriggio del 6 marzo 2014, in località Fornace di Pavigliana, si era verificata una rissa, che coinvolgeva i componenti di due nuclei familiari legati tra loro da rapporto di parentela.

Più precisamente, si legge nell’informativa della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria del 18 aprile 2016: “*La lite vedeva implicati da un lato NICOLÒ Natale (RC 03.12.1961) ed il figlio NICOLÒ Antonino (RC 13.12.1989) e dall’altro NICOLÒ Bartolo (RC 17.04.1962) ed i figli NICOLÒ Demetrio (RC 09.04.1994) e NICOLÒ Antonino (RC 07.09.1995), nella circostanza NICOLÒ Antonino (RC 13.12.1989), paternità Natale, si armava di coltello e feriva gravemente i tre contendenti rendendosi irreperibile nell’immediato e costituendosi nei giorni seguenti*”.

A distanza di dieci giorni, Stefano Sartiano veniva avvicinato da un uomo non identificato, che gli chiedeva di salire a Pavigliana per recarsi con lui ad un incontro con Antonino Votano (detto “Nino Celentano”, esponente di spicco della cosca Libri), per discutere della vicenda concernente Natale e Bartolo Nicolò, ovvero i ‘capi famiglia’ che erano stati coinvolti nella rissa descritta in premessa [*Oh, Dove stai andando? Lasci la macchina e saliamo un minuto da Celentano? quanto vediamo per sto fatto se... no? (...) tra Natale e Bartolo...*].

In considerazione della delicatezza dell’argomento da trattare e dello spessore che evidentemente gli riconosceva, l’interlocutore riteneva opportuno che a quell’incontro presenziasse anche il Sartiano [...*meglio che ci sei pure tu...*].

L’incontro era stato fissato su richiesta e nell’interesse di Antonino Votano, che – per ragioni non chiare, ma che ben potrebbero spiegarsi con esigenze di ‘controllo del territorio’ – intendeva evitare che i dissidi tra i due nuclei familiari arrivassero a conseguenze ancora più gravi [*Per Nino... (...) No, ora (inc...) ho detto io, lascia che vedo se (inc...) poi ho detto io chissà.... (...) No, ma per Nino, non per altro... (...) Celentano, senno me ne fregavo...*].

I ripetuti inviti del suo interlocutore [...*cammina... (...) cammina un attimo...*], non erano tuttavia accolti dal Sartiano che, assai guardingo, si dimostrava risoluto nel non voler partecipare all’incontro con quei soggetti, ritenuti da lui inaffidabili.

Nel declinare l’invito, tuttavia, il Sartiano specificava di non essere stato personalmente destinatario di una richiesta in tal senso da parte del “Celentano” e sembrava suggerire all’interlocutore di non far menzione, con quest’ultimo, di averlo in qualche modo coinvolto, onde non apparire inottemperante ad una sorta di obbligo di ‘mutuo soccorso’ [V.M.1 - *Ha detto, Nino m’ha detto di salire io. STEFANO - Quale Nino? V.M.1 - Celentano. STEFANO - Eh. Quando te l’ha detto? V.M.1 - Ieri. (...) lo gli ho detto a Nino che salgo. STEFANO - E sali. A me non m’hai detto niente*].

Al di là del rifiuto opposto dall’odierno imputato nel caso di specie, ciò che appare significativo, evidentemente, del dialogo in questione, è la circostanza stessa che egli fosse stato ritenuto soggetto, in qualche modo, coinvolgibile nel dirimere una questione sorta all’interno di un nucleo familiare del quale non faceva parte e con il quale non è emersa l’esistenza di rapporti di alcun tipo: ciò, peraltro, in supporto ad un noto esponente di spicco della cosca Libri, quale Antonino Votano.

La prova inequivocabile dell’esistenza di rapporti tra l’odierno imputato ed i vertici del sodalizio mafioso in questione è fornita dalle intercettazioni ambientali captate nel mese di marzo 2014.

Più precisamente, in data 8 marzo 2014, Stefano Sartiano – alla presenza della moglie Serranò Caterina Tiziana – incontrava Gaetano Tomaselli (prog. n. 19110, ore 11:00, captato a bordo del menzionato autoveicolo Peugeot Ranch), il quale lo invitava a presentarsi per un successivo abboccamento [*passa... (...) da me, vabbò?*].

Il giorno seguente (9 marzo 2014, ore 10:30, prog. n. 19180), così come richiesto dal Tomaselli, aveva luogo un incontro tra i due, nei pressi della chiesa di Cannavò, come emerge dai servizi di localizzazione tramite GPS (cfr. informativa della Squadra Mobile del 18 aprile 2016, pp. 647 ss. e deposizione del Vice Isp. Lo Giudice del 24 febbraio 2021).

Il Tomaselli, in tale occasione, informava il Sartiano di avere parlato con una terza persona (identificata, come si vedrà, in Filippo Chirico), che si era detta disponibile a raggiungerlo presso il giardino di sua proprietà [TOMASELLI: *...Allora? A posto. Ho parlato, m'ha detto: "Come vuoi tu, se vuoi che ve... che ve... che venga lui. Nel giardino da te? Eh, eh. Va boh, allora, sai che facciamo?"*].

I due si dicevano concordi nel considerare il terreno del Sartiano quale luogo più idoneo per la riunione, essendo evidentemente esso maggiormente al riparo da occhi indiscreti [SARTIANO: *Ora no. TOMASELLI: No, ora. (...) eh, da te, pure là, hai capito? SARTIANO: E' meglio... (...) meglio di là? TOMASELLI: Bravissimo. SARTIANO: ... secondo me, poi uno...*].

L'estrema cautela, condivisa da entrambi gli interlocutori, emerge in maniera lampante già dalle modalità della fissazione dell'incontro con il reggente della cosca Libri, preceduto da ben due rapidi abboccamenti, *de visu*, tra il braccio destro di quest'ultimo, Gaetano Tomaselli, e l'odierno imputato che lo avrebbe dovuto incontrare; e, ovviamente, nessun contatto telefonico. Tali cautele e modalità di interlocuzione all'apparenza estremamente farraginoso si spiegano, in tutta evidenza, solo con il timore di essere monitorati dalla forze dell'ordine e con l'esigenza di mantenere la più assoluta segretezza in ordine ai rapporti esistenti tra Stefano Sartiano ed il boss di Cannavò.

Peraltro, dopo avere convenuto il sito, il Tomaselli si sentiva di escludere fin da subito che l'incontro avrebbe potuto avere luogo il giorno dopo, perché cadeva di lunedì [Bravo, però domani no che è lunedì], senza aggiungere ulteriori spiegazioni. Tale circostanza – si spiega nell'informativa della Squadra Mobile – offriva agli investigatori la conferma che il soggetto con il quale il Sartiano si sarebbe dovuto incontrare fosse proprio Filippo Chirico, il quale, per come emerso dalle indagini, dedicava la giornata del lunedì agli incontri con la propria compagna Anita Repaci, recandosi presso l'abitazione di quest'ultima in Contrada Lagani.

Il fatto che il Tomaselli si fosse limitato ad indicare il giorno della settimana – “però domani no che è lunedì” – senza l'esigenza di offrire ulteriori spiegazioni al Sartiano per tale impossibilità, evidentemente, è indice della conoscenza, da parte di quest'ultimo, delle abitudini del “capo società” e, quindi, di un rapporto tutt'altro che sporadico e superficiale tra i due.

L'appuntamento veniva, infine, fissato per il “mezzogiorno” di martedì 11 marzo [TOMASELLI: *Eh, martedì (inc.)... mezzogiorno. Vedi tu, mi fai sapere tu, va bene? Ciao bello...*].

Ed infatti, alle ore 13:10 di martedì 11 marzo 2014, presso la proprietà di Stefano Sartiano, veniva intercettata una conversazione tra quest'ultimo e Filippo Chirico (prog. n. 19300, captato sempre a bordo dell'autoveicolo dell'odierno imputato, il quale, da rilevazione GPS, giungeva sul posto alle ore 12:14 e, in un primo momento, attendeva a bordo).

L'incontro tra i due si protraeva verosimilmente sin dalle ore 12:32, momento in cui il Sartiano, dopo avere atteso, scendeva dal suo autocarro. Tuttavia, il dialogo era registrato solamente nella parte conclusiva (ore 13:10), quando i conversanti si avvicinavano nuovamente all'autoveicolo, salutandosi.

Le poche battute captate facevano comprendere che il Sartiano ed il Chirico avessero concordato di incontrarsi con una terza persona per fare una “chiacchierata” risolutiva di una certa questione [SARTIANO: *Ci vediamo da Veneziano e ti aspetto là sotto (...) CHIRICO: se tu non puoi venire (inc.) ci possiamo vedere pure (inc.). Ci facciamo una chiacchierata. Una chiacchierata, no che dobbiamo (inc.) SARTIANO: Mannaggia a Dio. E basta, ed è finito il discorso...*].

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia del 1° agosto 2018, acquisito al fascicolo del dibattimento, il Sartiano ha ammesso di essere stato interpellato da Gaetano Tomaselli per concordare un incontro con Filippo Chirico, ma ne ha ricondotto la motivazione ad un semplice “saluto”, senza secondi fini e senza alcuna connotazione 'ndranghetistica:

P.M. — Quindi Lei ha rapporti buoni? Lei va a parlare con Pippo Chirico?

IND. SARTIANO — *Io non vado a parlare con nessuno, Dottore.*

P.M. — *Ah no?*

IND. SARTIANO — *No.*

P.M. — *Con Pippo Chirico è andato a parlare?*

IND. SARTIANO — *Non è vero.*

P.M. — *Ah, non è vero?*

IND. SARTIANO — *Con Pippo Chirico ci siamo incontrati qualche volta dopo anni.*

P.M. — *Quindi non è vero che Tomaselli l'ha chiamata, che Lei andato...*

IND. SARTIANO — *Sì, perché Pippo Chirico mi voleva salutare, tutto qua.*

P.M. — *Ah, per salutarla?*

IND. SARTIANO — *Sì, tutto qua.*

P.M. — *Con quelle modalità?*

IND. SARTIANO — *Quali modalità?*

P.M. — *L'ha letta l'ordinanza?*

IND. SARTIANO — *Sì, l'ho letta.*

P.M. — *L'ha chiamata Tomaselli, Lei non lo poteva parlare al telefono.*

IND. SARTIANO — *No, Tomaselli mi ha incontrato, mi ha detto: "Vedi che ti vuole salutare Pippo". Benissimo, siccome io quando ho il tempo libero me ne vado nel giardino, "Quando vuole, viene là" ed è finita qui. È venuto, ci siamo salutati, abbiamo fatto una chiacchierata ed è finita lì, ma questo è dopo... non so dopo quanti anni non ci vedevamo. Io conosco tutti, ma non frequento nessuno, Dottore. Non so se Lei mi ha controllato; se Lei mi ha controllato, vede che non frequento nessuno oltre la mia famiglia. Se io ho delle conoscenze e devo pagare perché ho delle conoscenze, allora va bene.*

(...)

P.M. — *e che vi siete detti?*

IND. SARTIANO — *Ma niente di che, niente di part... non lo so, si parlava del più e del meno, ci siamo salutati e ce ne siamo andati. Che ci siamo detti.*

È evidente, al contrario, come il contenuto della porzione di dialogo oggetto di captazione, le modalità riservatissime dell'incontro e le estreme premure adottate nella sua organizzazione, il coinvolgimento in tale organizzazione di Tomaselli Gaetano, fidato collaboratore del Chirico, e persino le espressioni di disappunto con le quali gli interlocutori si congedavano ("*Mannaggia a Dio. E basta, ed è finito il discorso...*") fossero del tutto incompatibili con un incontro 'amicale' tra persone che non si vedevano da anni e che intendevano solo scambiarsi un saluto.

\*\*\*\*\*

Un altro esponente di spicco della cosca Libri con il quale, evidentemente, l'odierno imputato era in relazione – ad ulteriore riscontro di quanto affermato in merito dal collaboratore di giustizia Liuzzo – era Domenico "Mico" Ventura, all'epoca detenuto in carcere, come detto in precedenza, perché ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio di Marco Puntorieri.

In data 27 settembre 2012, durante un colloquio carcerario con i propri familiari (nella cd. saletta della Casa circondariale di Teramo), il Ventura chiedeva espressamente alla moglie se Stefano Sartiano avesse chiesto di lui, ottenendo risposta affermativa [VENTURA: *Gli è uscito bene il matrimonio ad Angelo ah? (...) Ste... Stefano non c'era, Sartiano? Ha domandato di me? STEFANIA: Sì, là in chiesa, ha domandato VENTURA: Perché al ristorante non ci...è venuto? MOGLIE: Sì, però mi ha domandato nella chiesa].*

\*\*\*\*\*

Di estremo interesse, ai fini della valutazione della contestazione associativa mossa all'odierno imputato, sono inoltre gli esiti delle intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento n. 5288/2016 R.G.N.R. DDA, cd. "Libro Nero".

Dalla conversazione telefonica intercorsa in data 22 maggio 2015 (prog. n. 11276, utenza chiamata n. 388/0578014 in uso a Sartiano Stefano) con un cliente dell'impresa edile intestata al fratello Fortunato, tale Franco Dalmazio, emerge che il Sartiano non mancasse di intrattenere rapporti anche con altri soggetti intranei alla cosca Libri, tra cui l'odierno coimputato Domenico Pratesi (cfr. paragrafo precedente, nel quale si è analizzata la sua posizione).

Nel corso di tale dialogo, il Dalmazio chiedeva a Stefano Sartiano un preventivo per dei lavori e specificava di aver parlato, in proposito, con "Mimmo Pratesi". Quest'ultimo, infatti, sottolineando il rapporto di amicizia che lo legava al Sartiano, aveva autorizzato il Dalmazio a spendere il proprio nome, al fine di "raccomandarlo" e di fargli ottenere un buon trattamento da parte del suo sodale.

Anche il Sartiano, sentendo evocare il nome del Pratesi, sembrava mettersi a disposizione, assicurando il dovuto "rispetto" [FRANCO - Eh. Mah, siamo qua. Sentite, quando volete venire a fare quel preventivo. (...). Che io ho parlato con Mimmo Pratesi. STEFANO - Eh. FRANCO - Eh. Eh, m'ha detto Mimmo: "Va boh, faglielo fare a lui, tanto - Dice - Ah, sono amici miei, quindi - Dice - Basta che ti rispettano. Fammi sapere poi - Ha detto - Se ti rispettano, sennò salgo e parlo io", ha detto. STEFANO - Di rispettare, rispettiamo].

\*\*\*\*\*

La gran parte delle intercettazioni di interesse, ai fini della presente decisione, disposte nell'ambito del procedimento cd. "Libro Nero", tuttavia, è costituita da colloqui *inter praesentes* svoltisi all'interno dello studio odontoiatrico del dott. Giuseppe Demetrio Tortorella, detto "Mimmo", ubicato nella centrale via San Francesco da Paola di Reggio Calabria.

Occorre premettere alla esposizione di tali dialoghi, quindi, qualche breve cenno alla figura di "Mimmo" Tortorella, come emergente dall'informativa del 26 settembre 2018, a cura della Squadra Mobile di Reggio Calabria, nonché dalla deposizione resa dal Vice Isp. Bruno Lo Giudice all'udienza del 27 maggio 2020.

Il dott. Giuseppe Demetrio Tortorella, deceduto, da incensurato, nel mese di maggio 2020, era stato ritenuto dagli investigatori uno dei principali referenti politici della cosca Libri, collettore dei voti provenienti dalla 'ndrina e destinati ai candidati di volta in volta individuati nell'interesse dell'associazione mafiosa.

Egli, nella sua professione di dentista, aveva avuto tra i suoi numerosi pazienti alcuni tra i più autorevoli esponenti delle 'ndrine cittadine. Tuttavia, sarebbe emerso dall'attività intercettiva che, nella maggior parte dei casi, il rapporto medico/paziente costituisse un mero pretesto per coltivare una fitta rete di relazioni ispirate alla comune militanza associativa e che intersecavano gli ambienti della vita politica cittadina.

Lo stesso dott. Tortorella, del resto, aveva fatto parte in passato, all'inizio degli anni '90, del consiglio comunale di Reggio Calabria ed era stato nominato assessore all'urbanistica nell'ambito della prima giunta guidata dal sindaco Italo Falcomatà.

In un colloquio estremamente significativo, intercorso in data 24 novembre 2015 proprio tra Stefano Sartiano e il dott. Tortorella, presso lo studio dentistico di quest'ultimo (prog. n. 38063, delle ore 16:17), egli, nel descrivere il periodo nel quale era assessore all'urbanistica del Comune di Reggio Calabria, fa esplicito riferimento ai favori che, in tale veste, aveva reso alla cosca Libri, drenando una serie di risorse e di lavori pubblici nella zona di Cannavò – mediante interventi sul piano regolatore – che avevano consentito alla 'ndrina di imporre numerose tangenti [TORTORELLA: ...questa è una cosa che o la spingi...allora Stefano il piano regolatore ti determina il cambiamento di una città e la ricchezza o l'impoverimento... SARTIANO:...di qualcuno. TORTORELLA:...di qualcuno. SARTIANO: Uhm. TORTORELLA: Perché se io prendo...che ti posso dire com'era...(inc.)...il mio coso, che Cannavò doveva diventare all'apice. SARTIANO: Uhm, uhm. TORTORELLA: Allora, i fabbricati che hanno, chi cadeva cadeva, partivi da Reggio tagliavi e facevi una... un'autostrada fino a Cannavò. SARTIANO: Sì, sì. TORTORELLA: Di qua in poi edificabile, allora edificabile D, edificabile C, edificabile D, coso... e di impostare quattro cinque cose no dove, nella collina era già fatto, nella collina facevi i così C... SARTIANO: Zona... TORTORELLA: ... C, dove facevi villette cose qua e là, in un'altra zona facevo D dove potevi fare uffici così, e facevo... per un'altra era destinata alla piccola industria per poter fare capannoni. SARTIANO: ...(inc.)... TORTORELLA: ... per cui spostare tutto l'asse ...(inc.)... là sopra. Giustamente quelli hanno detto che non abbiamo fatto niente per loro, gli ho detto io come non abbiamo fatto niente compare? la strada chi ve l'ha fatta? La piazza chi ve l'ha fatta? SARTIANO: E... non hanno idea! TORTORELLA: Si infatti poi quando gli ho detto io... gli ho detto io mi avete cercato niente? ...(inc.)... sapevo no, gli ho detto io compare vi ricordate quando avete fatto la riunione che si deve cercare la mazzetta pure a Cannavò perché servivano i lavori, ed i lavori sono arrivati perché ve li ha mandati Dio o perché ve li ho mandati io?].

Nel maggio del 2006, poi, egli aveva significativamente preso parte ai funerali del boss Domenico 'don Mico' Libri, peraltro posizionandosi accanto ad altri esponenti di rango di quella 'ndrina, tra i quali il fratello e 'successore' di don Mico, Pasquale Libri.

Numerose, sono, del resto, le conversazioni nelle quali lo stesso Tortorella ammetteva di essere il collettore dei voti della 'ndrangheta e non faceva mistero della sua intraneità al predetto sodalizio mafioso.

A titolo meramente esemplificativo, si riporta il dialogo intercorso, in data 8 settembre 2014 (prog. n. 5339), tra il dott. Tortorella e l'ex consigliere comunale Mario Laface, nel corso del quale il dentista spiegava il perché non potesse più candidarsi in prima persona, essendo ormai additato come un "impresentabile" proprio in ragione della sua ritenuta appartenenza alla malavita organizzata: [TORTORELLA: "La logica non è più come una volta che è una logica di amicizie, di cose, la logica è: "Se io vengo eletto, ho preso i voti della 'ndrangheta. Se vieni eletto tu, che sei 'ndrangheta, hai preso i voti di persone per bene". Per cui, siccome c'è questa logica e, in questo momento, è un casino..."].

Ancora, nel dicembre 2016, il dott. Tortorella menzionava un episodio avvenuto all'epoca in cui era assessore comunale (prog. n. 66032 del 13 dicembre 2016, ore 17:28).

Nel corso di una lite con il vicesindaco, questi lo aveva lo aveva pubblicamente apostrofato come mafioso, senza che l'odontoiatra negasse l'addebito e, anzi, rincarando la dose, con atteggiamento di sfida [TORTORELLA: Sono scattato così, gli ho detto: "Hai fatto un errore". Mi ha detto: "Perché?", "Sai come ragiono io? Come a Mimmo Tortorella. Sai qual è la differenza tra me e Riina? Che Riina li scioglie... li scioglie nell'acido, lo me li porto a Cannavò, ho un ulivo, li appendo là..."].

Affermazioni esplicite circa la propria intraneità alla 'ndrangheta da parte del Tortorella sono, del resto, contenute anche nei dialoghi intercorsi tra lo stesso e l'odierno imputato Sartiano Stefano.

In un colloquio del 12 febbraio 2018 (prog. n. 96593, ore 16:44), l'odontoiatra spiegava che i notabili della politica locale lo indicavano, a ben ragione, come soggetto non candidabile. Egli criticava però chi aveva escluso uno dei suoi pupilli, additandolo falsamente come "massone". Precisava, infatti, che se, di fronte a certe inconfutabili verità – quale era la sua appartenenza alla 'ndrangheta – egli non aveva possibilità di replica, lo irritava invece sentire i suoi oppositori appigliarsi a circostanze non vere [MIMMO - Candidiamo a Mimmo, allora a (inc.), no? Certo Mimmo è eletto perché è appoggiato dalla 'ndrangheta. STEFANO - Eh. MIMMO - Candidiamo a Pasquale... (...) È... è massone, (inc.). Se riescono a toglieri queste cose, che poi non sono vere, perché io capisco che tu puoi dire una cosa che è vera. Tu dici: "Mimmo è 'ndranghetista", (inc.), bene, lo appoggia la mafia, cazzo stai dicendo una verità, e io devo subire se voglio devo andare avanti. STEFANO - Ma stai dicendo una cazzata. MIMMO - Ma se tu non dici...STEFANO – Certo].

\*\*\*\*\*

D'altra parte, Stefano Sartiano era senza dubbio uno dei più assidui interlocutori del dott. Tortorella: il Vice Isp. Bruno Lo Giudice, nel corso del proprio esame, ha parlato di incontri "frequentissimi" tra i due, "quasi quotidiani".

Tali incontri si svolgevano sempre presso lo studio dentistico del dott. Tortorella, ma non erano legati ad esigenze di cura dell'odierno imputato, avendo piuttosto ad oggetto gli assetti politici locali, l'appoggio offerto ai vari candidati e, immancabilmente, le dinamiche interne alla cosca Libri e le vicende, anche giudiziarie, relative ai suoi diversi esponenti.

In data 1° luglio 2014 (prog. n. 1850, già menzionato in precedenza, in relazione ai più recenti assetti della cosca Libri: cfr. *supra*, pp. 118 ss.), Demetrio "Mimmo" Tortorella e Stefano Sartiano si soffermavano sulla posizione del reggente della cosca Libri, Filippo Chirico ("Pippo"). Al centro dei loro commenti era la notizia dell'arresto di quest'ultimo, perché, ponendosi alla guida di un ciclomotore, egli aveva violato le prescrizioni connesse alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza [STEFANO - A Pippo hanno dato gli arresti domiciliari (...) Pippo Chirico. MIMMO - Ah? STEFANO - Perché lo hanno fermato con un motorino... col motorino, col... col cinquantino(...) E gli hanno dato... l'hanno denunciato e gli hanno dato gli arresti domiciliari. L'altro ieri...].

Il Sartiano riteneva eccessivo il provvedimento cautelare adottato nei confronti del capo cosca, tenuto conto che il Chirico pare avesse utilizzato il motorino per un brevissimo tratto di strada. Al contrario, il Tortorella sembrava reputare tale violazione della misura di prevenzione a suo carico, da parte del Chirico, una inutile leggerezza [STEFANO - Mimmo, da casa è sceso verso sotto 15 metri. Tutti lo hanno fatto. MIMMO - Sì. Però, voglio dire... tutti lo hanno fatto. STEFANO - Ma forse nemmeno lo sapeva (inc.) MIMMO - Però, 15 metri, io lo posso capire se lo facevi perché ti dovevi spostare di 100 metri STEFANO - Mimmo, forse neanche lo sapeva. Perché non tutti lo sanno].

I due interlocutori, ad ogni modo, si mostravano preoccupati, ipotizzando che le attenzioni delle forze dell'ordine verso il capo della consorteria fossero propedeutiche ad altre e ben più preoccupanti indagini giudiziarie. Temevano, infatti, che l'arresto del Chirico fosse funzionale a monitorare lo stesso, per acquisire la prova definitiva circa il coinvolgimento degli accosciati in talune vicende concernenti gravi fatti di sangue [MIMMO - *Questi sono brutti segnali. STEFANO - No, ma io non mi sono preso (inc.) MIMMO - No. Sono brutti segnali perché è (inc.). STEFANO - Ah, sì, sì. Però era già... no, era già. Non mi ricordo perché era stato arrestato o indagato, uhm.(...).* MIMMO - *Che ora parlano con insistenza... (Abbassando il tono della voce): Per il fatto degli omicidi. STEFANO - Sì. MIMMO - Capisci? Vedi che mi spavento io che lo mettono dentro in modo da poterlo controllare. STEFANO - No, lo (inc.). No, lo (inc.). MIMMO - Che? STEFANO - È quello la cosa. MIMMO - E appunto. STEFANO - È quello che... dici tu. (...).* STEFANO - *È quello che dici tu, sicuro*].

Peraltro, il Tortorella sembra manifestare la propria apprensione anche per l'operatività della cosca nel suo complesso, in ragione delle attenzioni giudiziarie rivolte nei confronti del Chirico, che comportavano una indubbia limitazione della sua libertà di azione.

L'odierno imputato, tuttavia, ricordava al proprio interlocutore come, in fondo, la libertà di azione del capo cosca fosse già piuttosto limitata, in ragione delle misure di prevenzione alle quali era sottoposto in precedenza, con ciò dimostrando una notevole conoscenza e delle vicende giudiziarie del Chirico e delle ripercussioni che queste avevano avuto sulle dinamiche interne al sodalizio [MIMMO - *Perché, ora, l'accanimento ce l'hanno con lui. STEFANO - Sì. Sicuro, al mille per mille. Non è che è. Perché sanno che non hanno... Uhm. MIMMO - (inc.). STEFANO - Sì, ma lui lo sapeva. Lo sa. MIMMO - No, no. Dico io... così è vincolato. Capito? STEFANO - Era vincolato lo stesso. (Abbassando il tono della voce): minchia (inc.), quello è. No, con questo non c'entra 'sto fatto. Perché era già là. Capisci? Era una volta qua e 2 là sopra...*].

Nel corso di un successivo dialogo, captato in data 31 ottobre 2014 (prog. n. 10354), Mimmo Tortorella e Stefano Sartiano si soffermano invece sulla figura di Giuseppe Libri, figlio del defunto patriarca della 'ndrina Domenico – 'don Mico' – e da poco scarcerato (nell'informativa del R.O.S. dei Carabinieri, del 10 febbraio 2016, "Roccaforte", si dà atto che "il 28 ottobre 2014 LIBRI Giuseppe ritrovava (...) la libertà dopo 7 anni e 3 mesi di detenzione").

I due interlocutori reputavano Giuseppe Libri inadeguato a prendere le redini del sodalizio: opinione, questa, peraltro già espressa dagli stessi in precedenza (cfr. prog. nn. 9363 e 9364 del 21 ottobre 2014 e n. 9943 del 27 ottobre 2014), in occasione di una richiesta di denaro che la moglie del Libri aveva fatto pervenire al Tortorella, proprio in vista di tale imminente scarcerazione (tale giudizio, in merito al delfino di don Mico Libri, tra l'altro, corrisponde a quello che il collaboratore di giustizia Liuzzo attribuisce all'imputato Domenico Pratesi, come si è visto in precedenza).

Inoltre, il Sartiano ed il Tortorella si mostrano consapevoli dei rischi connessi alla pubblica frequentazione con Giuseppe Libri, ben sapendo di essere potenziali obiettivi degli inquirenti, visti i loro stretti rapporti con la 'ndrangheta di Cannavò.

L'odierno imputato, a tal proposito, consigliava al Tortorella di non avvicinarsi alla nuova abitazione ove risiedeva Giuseppe Libri, della quale egli conosceva l'ubicazione [MIMMO – *Ora, ti voglio dire, è uscito... è uscito Peppe? Lo ha visto? Lo hai visto? STEFANO – No, non so. No, non vado (inc.) non sono andato. Io, vado tutti i giorni (inc.). MIMMO – Dove sta? STEFANO – A Sant'Anna. (...) di 'sto lato (inc.). MIMMO – Sua zia, sì. In... in quelle specie di palazzine. STEFANO – Non andare, Mimmo. MIMMO – No, no. Per sapere. Perché (inc.). STEFANO – E non solo, non andare, Mimmo. Non è che (inc.) non fare che vada là. (...) Fagli capire, senza...*]. Anche il Tortorella concordava sul punto e, anzi, aveva in animo di affrontare con chiarezza la questione con il Libri, anche al fine di fargli comprendere quali rischi avesse corso in ragione di certe lettere che lo stesso, quando era detenuto, gli aveva fatto pervenire dal carcere.

Si trattava di missive assolutamente compromettenti, nelle quali Giuseppe Libri aveva rammentato all'odontoiatra i favori ricevuti dalla cosca nel corso degli anni [MIMMO – *(inc.) glielo dico io, in diretta. Gli dico: "Peppe, a parte tutto, cazzo, mi hai mandato tutte quelle lettere, quelle cose. Mi hai fatto chiamare 100 volte in Questura". (inc.). STEFANO – Pure se non è vero. Bravo. MIMMO – Non è vero. "Voglio dire, tu non lo sai, che già io l'ho scampata ed ero sempre con te, e mi fai 'ste cose?" STEFANO – Sì, (inc. Voci sovrapposte). Bravo. MIMMO – "E mi mandi la lettera che mi hai aiutato, che mi hai fatto, che mi hai fatto". STEFANO – Bravo, bravo*].

Per tali ragioni, il Tortorella avrebbe espressamente chiesto al Libri di evitare, almeno per un certo periodo di tempo, ogni incontro o contatto di sorta [MIMMO – E così, gli dico: “Per ora, dobbiamo stare lontano”. STEFANO – Lontano...].

Nonostante i timori espressi in precedenza e la scarsa opinione nutrita sul suo conto, Stefano Sartiano, qualche tempo dopo, si decideva a far visita a Giuseppe Libri, che, peraltro, aveva già incontrato di sfuggita in macchina, e comunicava tale intenzione al suo amico dentista (cfr. colloquio del 12 dicembre 2014, prog. n. 13383). Egli, invero, non sembra affatto entusiasta di incontrare il figlio di ‘don Mico’ e, tuttavia, reputa doveroso andare a trovarlo: circostanza, questa, che sembra giustificarsi solo con l’esistenza di un vincolo di solidarietà nei confronti della cosca, che impone dei doveri cui è difficile sottrarsi [MIMMO - Stefano lo hai visto Peppe? STEFANO - L'ho visto (inc.) la settimana passata, a... tre secondi, al volo, che era sulla macchina (...) È da allora, (inc.). Ora, qualche sera, ormai devo andare Mimmo. Qualche se... sennò non andavo. Qualche sera di queste, vado...].

Il Sartiano, nondimeno, continuava a criticare l’operato di Giuseppe Libri, per la perdita di credibilità che da ultimo lo aveva caratterizzato, visti i suoi censurabili comportamenti, non consoni al rango mafioso [MIMMO - Eh... Stefano, eh, Stefano, da una parte, ha perso tutte la credibilità. Perché... (...) STEFANO - Detto fra noi, lui già aveva (inc.) di qua (inc.) perché era andato Pasquale (inc) Si è buttato là a terra, piangendo, eh, (inc.) Si è inginocchiato, là a terra, piangendo. (...)e gli ha detto: “E tutto tu sei il malandrino?” gli ha detto. MIMMO – Si è indebolito stavolta. No, io dico: “Ha perso la credibilità...”. STEFANO – Uhm, uhm. MIMMO – Esterna... STEFANO – Ma con tutti. Con tutti...”].

I due interlocutori stigmatizzavano inoltre il comportamento di Giuseppe Libri, che – in ragione delle difficoltà economiche connesse alla lunga carcerazione patita – aveva sollecitato il pagamento di somme di denaro, con metodi considerati poco rispettosi, anche alle persone a lui più vicine.

Tali richieste, come quella pervenuta allo stesso Tortorella, della quale si è parlato poc’anzi, erano ritenute del tutto fuori luogo, perché il rapporto di amicizia sottostante avrebbe imposto un più cauto e rispettoso approccio e, se del caso, altre modalità di sovvenzionamento del sodale in difficoltà [MIMMO – Perché (Abbassando il tono della voce): A Pasquale gli ha chiesto i soldi. STEFANO – Oh. MIMMO – (Abbassando il tono della voce): A quello (inc.) gli ha chiesto i soldi. STEFANO – A chi? Mimmo – (Abbassando il tono della voce): A Pasquale (inc. ). (...) STEFANO – Sì, non c’è più stima e rispetto. MIMMO – Stefano, se siamo amici... STEFANO – No, certo. MIMMO – Una cosa è che io ti dica... STEFANO – “Aiutami, (inc.)”. MIMMO – “Dammi mille euro che non ho da mangiare”. STEFANO – Eh. No, no. No, non c’è... non è (inc.)].

\*\*\*\*\*

Altrettanto rivelatore dei rapporti esistenti tra i due colloquanti e gli altri esponenti della cosca Libri, nonché dell’interesse che entrambi nutrivano e sovente manifestavano per le vicende relative a tale ‘ndrina, è il dialogo intercorso tra il Sartiano ed il Tortorella in data 30 giugno 2016 (prog. n. 53806, delle ore 17:09).

Alcuni giorni prima (l’8 giugno 2016), la stampa locale aveva dato la notizia del decreto di fermo che aveva colpito l’accoscato Edoardo Mangiola in relazione al suo presunto coinvolgimento nell’omicidio di Marco Puntorieri, di cui si è detto in precedenza. In particolare, un articolo apparso sul giornale online *Il Dispaccio* – acquisito agli atti del fascicolo processuale – aveva riepilogato, altresì, le vicende giudiziarie che erano seguite a tale gravissimo fatto di sangue e si era soffermato sul video, fatto pervenire in forma anonima ad una stazione dei Carabinieri, che immortalava Domenico Ventura durante le fasi dell’agguato ai danni del Puntorieri.

Il tema era al centro della menzionata discussione tra il Sartiano ed il Tortorella.

In particolare, l’odierno imputato faceva esplicito riferimento alle ragioni sottostanti, a suo dire, alla “tragedia” ordita ai danni del Ventura, deliberatamente tradito da chi non vedeva di buon occhio la sua espansione in seno alla cosca [SARTIANO: Stefano - Se gli hanno fatto il video di quando hanno ammazzato a quello (...) questa è... tutti loro sono (inc.) siccome... lui, siccome si voleva togliere di torno a Mico Ventura perché Mico Ventura lo stava fregando qua, eh, che lui voleva gestire tutto... e che sai? No, va bene...].

È chiaro come una tale affermazione lasci presupporre una conoscenza della vicenda e delle dinamiche interne alla cosca ben più approfondita di quella derivante da una mera lettura dei quotidiani.

Non si dimentichi, peraltro, che proprio Stefano Sartiano era stato menzionato nel colloquio in carcere tra lo stesso Domenico Ventura e sua moglie, in data 27 settembre 2012, e che da tale dialogo fosse emerso come

egli avesse, a sua volta, chiesto alla donna informazioni circa le condizioni del detenuto: il che deve indurre necessariamente ad immaginare l'esistenza di un rapporto di conoscenza diretta e solidarietà tra i due uomini.

Nel corso della conversazione tra Sartiano e Tortorella, poi, gli interlocutori esprimevano il loro timore che il Ventura potesse cedere alla tentazione di collaborare con la giustizia, così compromettendo severamente la posizione di quei soggetti, appartenenti alla cosca, che erano a vario titolo collegati agli omicidi perpetrati nel corso degli anni [SARTIANO - *Non ci vuole niente che si penta Mico Ventura. Perché dice: "Come? Mi hanno abbandonato così a me? (inc. Pronuncia affrettata) mi... mi... me lo ammazzate? Non me lo fate?". E allora, eh, eh, non ci (inc.), qua ci sono un sacco di cose (...)* TORTORELLA: - *In quel pezzo, non resta nessuno*]. Ad ogni modo, i due colloquanti si sentivano personalmente al riparo da eventuali chiamate in correità da parte del Ventura: sia perché non erano ragionevolmente coinvolti nei fatti omicidari che avrebbero costituito, a loro parere, il fulcro centrale delle dichiarazioni del detenuto; sia perché non erano gli autori della "tragedia" ordita ai danni del Ventura e quindi non si sentivano destinatari delle propalazioni "ritorsive" che costui avrebbe potuto rendere all'autorità giudiziaria.

Peraltro, come detto, il Sartiano aveva mantenuto un buon rapporto con il Ventura anche durante la sua carcerazione, come si evince dal dialogo carcerario poc'anzi menzionato tra quest'ultimo e sua moglie.

Nel corso del medesimo dialogo tra Sartiano e Tortorella del 30 giugno 2016, l'odierno imputato si soffermava, poi, su un altro gravissimo episodio che aveva caratterizzato le beghe interne alla cosca Libri. Il riferimento era al caso di 'Iupara bianca' di cui erano rimasti vittima, nel gennaio 2004, Giuseppe Morabito e Pietro Nicolò, quest'ultimo padre del consigliere regionale Alessandro Nicolò (a sua volta, raggiunto da ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nell'ambito del procedimento n. 5288/2016 R.G.N.R. DDA, cd. "Libro Nero", per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.).

Il Tortorella ed il Sartiano erano significativamente a conoscenza di peculiari dettagli su quella misteriosa vicenda: lasciavano intendere che l'omicidio era stato ordito dalla cosca Libri e sottolineavano che – ove il Ventura avesse rivelato quanto a sua conoscenza su quel delitto – si sarebbe registrata la fine politica del consigliere regionale "Sandro" Nicolò. Quest'ultimo, infatti, ben difficilmente avrebbe potuto giustificare il fatto di essere stato eletto con i voti di chi aveva assassinato il padre [MIMMO - *E in quel pezzo non resta nessuno perché esce fuori, eh, Morabito, esce fuori... STEFANO - Tutto, tutto, tutto. Certo. (...). STEFANO - (inc.) esce Sandro, tutto. MIMMO - (inc.) Esce tutto. (...)* STEFANO - *E si finisce pure Sandro. MIMMO - Certo. STEFANO - Perché una volta che esce (inc.) lui, che l'hanno ammazzato, così e così. MIMMO - Non solo questo, perché poi non lo hanno votato loro? (...) Non lo hanno votato? STEFANO - Eh...].*

In proposito, la difesa di Stefano Sartiano ha prodotto certificazione attestante lo stato di detenzione di Domenico Ventura nel "giorno in cui è stato commesso il duplice omicidio di Nicolò/Morabito (28.1.2004)". Si osserva, tuttavia, che nella menzionata conversazione tra l'odierno imputato ed il Tortorella, in realtà, il Ventura non venga mai indicato come l'esecutore 'materiale' di quel duplice omicidio, ma solo quale persona coinvolta in tale vicenda o, comunque, a conoscenza di importanti informazioni ad essa relative. Pertanto, si ritiene che il dato offerto dalla difesa non valga a 'screditare' l'affidabilità delle conoscenze che i due interlocutori dimostrano di possedere in merito.

\*\*\*\*\*

In altre conversazioni, "Mimmo" Tortorella e Stefano Sartiano manifestano in maniera chiara il loro febbrile attivismo nel sostegno a candidati politici – peraltro, come si vedrà, del tutto a prescindere dai partiti e dagli schieramenti interessati –, finalizzato a poter successivamente contare sull'appoggio di vari rappresentanti nei consessi istituzionali di volta in volta eletti.

Ed invero, nell'apprendere i risultati delle consultazioni regionali del novembre 2014, Mimmo Tortorella e Stefano Sartiano (conversazione del 24 novembre 2014, ore 8:19, prog. n. 12081) potevano letteralmente esultare per la contestuale elezione di ben quattro candidati (a partire proprio dal menzionato Alessandro "Sandro" Nicolò), da loro a vario titolo sponsorizzati [MIMMO: *Abbiamo vinto! STEFANO: Abbiamo vinto!*] e, al contempo, immaginare già il tornaconto che ne sarebbe derivato di lì a breve [STEFANO - *Allora Sandro è sicuro? MIMMO - È arrivato il primo della destra. STEFANO - Sandro? MIMMO - (inc.) Ora vediamo se mantiene i patti...].*

D'altro canto, in ulteriori conversazioni, i medesimi interlocutori sono intenti a pianificare incontri con i predetti consiglieri, eletti in diversi schieramenti politici, onde chiedere conto del mantenimento di tali "patti".

Nel dialogo del 15 gennaio 2015 (prog. 15834, delle ore 10:01), il Sartiano ed il Tortorella discutono degli incontri da organizzare con "Demetrio" (identificato dagli investigatori in Demetrio Naccari Carlizzi, già consigliere regionale eletto tra le file del Partito Democratico) e "Sandro" (Nicolò), per verificare la possibilità di ottenere assunzioni in favore di quelli che, sintomaticamente, venivano definiti gli "amici" a "livello pure nostro" [STEFANO - Domani è venerdì. MIMMO - Domani mi ricordi che io chiamo Demetrio, per vederci sabato. STEFANO - Ah, ecco. Ah, quindi con Demetrio, certo. MIMMO - (inc.) con Sandro. (...) STEFANO - Che ci faccia qualche 2 assunzioni, pure. Ma noi, a livello pure nostro, a livello di amici... cazzo, ficcano tutti, ma è possibile che a noi, pure se abbiamo un bisogno di un caffè, noi lo chiamiamo: "Vedi che ho bisogno di un caffè, (inc. Pronuncia affrettata)". Giusto o no, Mimmo? O è sbagliato? MIMMO - Certo, anche perché loro hanno bisogno di tutto là].

Nella medesima circostanza, i due concordavano di incontrare a Gallico l'avvocato e politico Paolo Romeo, già condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa e, da ultimo, condannato in primo grado (con sentenza emessa il 30 luglio 2021) per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., con il ruolo di promotore, dirigente e organizzatore dell'associazione [STEFANO - (...) Comunque, a Paolo non lo hai visto, Mimmo? MIMMO - Nzu. STEFANO - Vedi che dobbiamo stringiri per 'sto fatto. MIMMO - No, se io non lo vedo, sai che facciamo? Ho deciso quello che facciamo. Domani ci mettiamo d'accordo, sabato mattina, verso le 10, prendiamo e andiamo a Gallico].

Appare significativa, d'altra parte, la circostanza che, ad onta del suo attivismo manifestato nell'ambito della politica locale in numerosi dialoghi captati, l'odierno imputato, in sede di interrogatorio di garanzia, reso dinanzi al g.i.p. in data 1° agosto 2018, abbia negato recisamente di essersi mai occupato di politica, non essendo evidentemente in grado di fornire spiegazioni per tale vivo interesse e tale attiva partecipazione, che non fossero riconducibili ai suoi rapporti e alle sue cointeressenze con plurimi esponenti della 'ndrangheta reggina:

P.M. — Lei di politica, Sartiano, non si occupa?

IND. SARTIANO — assolutamente.

P.M. — È sicuro di questo?

IND. SARTIANO — No, assolutamente no.

\*\*\*\*\*

Ulteriori conversazioni intercorse tra Stefano Sartiano e Demetrio "Mimmo" Tortorella sono indicative, poi, della loro abitudine e, persino, disinvoltura nell'uso di metodi bruschi e intimidatori nei confronti di soggetti che potessero in qualche modo ostacolarne gli interessi, anche laddove si dovesse trattare di importanti imprenditori, operanti in stretto rapporto con la 'ndrangheta reggina e con la stessa cosca Libri.

È il caso, ad esempio, di Emilio Angelo Frascati, imprenditore attivo nel settore della grande distribuzione, i cui rapporti con la cosca Libri sono oggetto di un apposito paragrafo dell'informativa cd. "Roccaforte" del R.O.S. dei Carabinieri, del 10 febbraio 2016 (pp. 137 ss.). Per quanto qui di interesse, è sufficiente segnalare come, dall'attività investigativa, fossero emerse "le datate cointeressenze di natura economica vincolanti del FRASCATI a LIBRI Pasquale ed al nipote LIBRI Giuseppe, ma anche e soprattutto il rinnovato interesse evidenziato dai vertici di cosca, nessuno escluso, verso il settore della grande distribuzione". In tale quadro, l'imprenditore Frascati è indicato come "la testa d'ariete adoperata dalla potente famiglia reggina per infiltrare lo specifico settore, come documentato attraverso le molteplici conversazioni censurate, che vedevano coinvolti elementi apicali del sodalizio, riconducibili ad entrambi i rami storici del casato".

Il Frascati, nel corso di un colloquio svoltosi tra il Sartiano ed il Tortorella in data 31 ottobre 2014 (prog. n. 10354, delle ore 9:00), è accusato dal dentista di non avere assecondato le sue richieste di assunzione del proprio figlio presso una delle sue aziende, nonostante la 'sponsorizzazione' dello stesso da parte del cugino Gaetano "Tanino" Tortorella, in affari con lui [SARTIANO: ... Angelo è bastardo vedi. TORTORELLA: Angelo è ba... se era per Tanino era assunto già. (...) E' stato Angelo... è stato Angelo che non ha voluto].

A fronte dello 'sgarbo' di Angelo Frascati, il Tortorella si riprometteva di affrontarlo a muso duro, al fine di indurlo a più miti consigli [TORTORELLA: Se non ha voluto... gli ha detto: "Come facciamo, come non facciamo..." (inc.). Ma io pensi che se (inc.) Angelo non glielo dico? Appena (inc.) prima o dopo, lo incontro. lo

*(inc.) gli dico: "Angelo ricordati la prima volta, la seconda volta, la terza volta, la quarta volta, (inc.) poi ti ammazzo". Se dice: "Ah", "Ti ammazzo perché se vengono e dicono a me, (inc.) perché tu... me ne frego tre cazzi, tuo figlio non muore di fame... (inc.) sta morendo di fame"].*

Le parole dell'odontoiatra suscitavano nel Sartiano il ricordo di forme di intimidazione evidentemente già usate in passato nei confronti del predetto imprenditore, tanto che l'odierno imputato sembrava proporre nuovamente il ricorso a tali metodi risultati maggiormente convincenti [SARTIANO: **Questo sai che voleva, Mimmo? (inc.) un'altra piccola botta come all'epoca TORTORELLA: Sì SARTIANO: Uhm. E così si (inc.). Va boh, lasciamo stare queste cose (inc...)].**

Nel corso di un ulteriore dialogo, del 29 aprile 2016 (prog. n. 49244, ore 8:51), il Tortorella rivelava al proprio interlocutore, tale Gaglioti Luigi detto "Gino"<sup>2</sup>, le modalità con cui era riuscito a dissuadere un potenziale acquirente dal partecipare all'asta bandita per l'acquisto di un immobile di sua proprietà, sottoposto ad ipoteca.

Nella circostanza, veniva stigmatizzato il comportamento di tale "Nino il Monaco", che aveva osato intromettersi nella vicenda per chiedere al Tortorella il 'permesso' a che una terza persona partecipasse all'asta.

Il Tortorella spiega al proprio interlocutore che fosse stato proprio "Stefano" a catechizzare "Nino il Monaco", ammonendolo a non tenere atteggiamenti irrispettosi di tal fatta [MIMMO - *Prima asta, seconda asta, terza asta, quarta asta, quinta asta, viene Nino il Monaco (inc.). Mi ha detto: "C'è un compare mio che se lo vuole comprare, là sopra, la cosa". (...) Gli ho detto: "Tempo perso". (...) "Tempo perso. Se si vuole comprare una casa, la mia non se la compra". (...) Ma, a parte tutto, pezzo di merda, vieni da me, non andare da Nino il Monaco. Gino - Semmai... semmai. Mimmo - Io, onestamente, gliel'ho detto a Stefano, e Stefano gli ha detto: "Ma chi sei?". Ha detto: "Sai io non mi interessa..." , "Ma non ti dovevi interessare prima, non dovevi andare prima. Tu, viene un porcarusu e vai da Mimmo a dirgli 'sta cosa'"].*

Gli investigatori hanno ritenuto di poter identificare tale "Stefano" a cui fa riferimento il Tortorella con l'odierno imputato Stefano Sartiano, con deduzione che si ritiene di dover convalidare, in ragione della costante frequentazione tra i due – nonché, per quanto detto sopra, della rilevata conoscenza del Sartiano anche con "Gino" Gaglioti – e altresì in virtù della sovrapposibilità totale della descritta reazione, manifestata nei confronti dell'aspirante acquirente e del suo 'intermediario', con il comportamento tenuto dall'odierno imputato e dal Tortorella in casi analoghi, sì da costituire per gli stessi una vera e propria consuetudine, un *modus operandi* consueto in simili circostanze, forte, evidentemente, della comune appartenenza a gruppi criminali.

Ed invero, in data 22 giugno 2017 (progressivi nn. 79787 e 79788, rispettivamente delle ore 16:34 e 16:54), l'odontoiatra, colloquiando con il Sartiano, gli manifestava tutta la sua irritazione per il comportamento tenuto da alcuni soggetti non identificati, i quali avevano opzionato (versando una quota del prezzo, a titolo di caparra) l'acquisto di un terreno che interessava allo stesso Mimmo Tortorella.

Quest'ultimo pretendeva, infatti, che costoro desistessero dal proseguire nell'acquisto immobiliare e li aveva minacciati – in caso contrario – di usare la violenza per impedire agli stessi di fruire del bene conteso [MIMMO: **E allora voi vi siete messi contro di me?" (...)** Gli ho detto: **"Lo sai che (inc.), là non mettete piede"]**. Le persone in questione dapprima avevano tentato di ragionare con l'odontoiatra [MIMMO: *...lui: "No, ma sapete..." qua e là...]*, ma infine – di fronte all' intransigenza manifestata da quest'ultimo – avevano deciso di non fare alcun passo indietro, accettando il rischio di andare incontro alle paventate ritorsioni [MIMMO: *...poi viene arrivando suo figlio, è uscito da dentro suo figlio non... il genero, il figlio. Si è allontanato ha detto: "Dottore, sapete che vi dico? Come ce la manda ce la prendiamo". Gli ho detto io: "E va bene, come ce la manda ce la prendiamo"]*.

Un atteggiamento del genere appariva irriguardoso agli occhi del Tortorella, il quale riteneva inconcepibile che tali soggetti (provenienti, a quanto pare, dal quartiere di Spirito Santo) potessero accaparrarsi un

---

<sup>2</sup> Nato a Reggio Calabria il 26 luglio 1967 e residente in via Riparo Traversa Musitano nr. 4, con ogni probabilità identificabile con il soggetto, titolare del punto vendita di motoveicoli ubicato nella medesima strada, indicato dal collaboratore di giustizia Liuzzo quale "socio" di Stefano Sartiano e persona a favore della quale l'odierno imputato era 'interventuto', sollecitando il pagamento di un debitore moroso.

immobile sito nel fortino dei Libri (il quartiere di Cannavò) senza il placet del sodalizio ivi egemone [MIMMO: ...*Veramente ora vengono questi calandri di Spirito Santo, a farci abusi là sopra*]. Stefano Sartiano si mostra totalmente d'accordo con il proprio interlocutore, al punto da prospettare assieme a lui di attentare alla vita di uno degli anzidetti soggetti, assoldando allo scopo un killer. L'inquietante proposito espresso dai due conversanti appare tutt'altro che una *boutade* dettata dalla collera del momento, tanto che proprio l'odierno imputato suggerisce al dentista di utilizzare, in quel frangente, solo le vie legali (giacché operare con violenza nell'immediatezza, dopo le minacce rivolte agli acquirenti, avrebbe ingenerato ovvi sospetti contro il Tortorella) e di passare alle più allarmanti vie di fatto solo in un momento successivo, allorché le acque si fossero calmate [STEFANO - *Dico io, con lui vai a litigare, noi abbiamo parlato... gli buttavi una (inc.) e subito (inc.) addormentavi (inc.) ma poi... (inc.) quando sarà, ora sennò un bordello succede. Non puoi fare niente...* MIMMO - *Ma succede un bordello Stefano, succede un bordello.* STEFANO - *Eh, no se tu...* MIMMO - *E devono venire a vedere pure.* STEFANO - *Eh, gli tirava una schioppettata.* MIMMO - *Sennò io lo sotterro.* STEFANO - *(inc.) una schioppettata a Giovanni.* MIMMO - *Come?* STEFANO - *A Giovanni. Al figlio. Ma dici come... (inc.) o come va a dare la posta da qualche parte, (inc.). Troviamo a qualcuno.* MIMMO - *Dobbiamo trovare a qualcuno.* STEFANO - *Troviamo a qualcuno, gli regaliamo 10 mila euro e va e u curca* [Espressione dialettale, nel senso di: lo ammazza]. MIMMO - (Abbassando il tono della voce): *Lo sotterra. (...)* *Lascia che trovo 5... 5, 10 mila euro.* STEFANO - *Eh, (inc.). Che lo tenga a mente la sera quando esce. Poi con la squaghjata ra nivi* [Espressione dialettale, nel senso di: quando si calmano le acque], *il prossimo anno, altri 6 mesi, il prossimo anno e poi... e poi...* MIMMO - *Se la sconto alla banca del sapone (...)* STEFANO - *Non infastidire tu più però...* MIMMO - *No, no, ormai è fi... basta... rimaniamo così? Basta. Io non so più niente, io ora...* STEFANO - *Devi cercare solo legalmente, tu ti devi... tu ti devi...* MIMMO - *Sì, io...* STEFANO - *Ti devi tutelare le spalle legalmente*].

\*\*\*\*\*

Analoghe modalità estorsive erano quelle utilizzate da Stefano Sartiano per scongiurare la vendita all'asta di alcuni immobili di proprietà della sua famiglia.

Tale vicenda – oggetto di separato procedimento penale, in relazione ai reati di cui agli articoli 629 e 353 c.p. – sono anche in questa sede oltremodo rilevanti, in quanto dimostrativi dell'elevata capacità intimidatoria dell'odierno imputato, in grado – come si vedrà – di condizionare i potenziali acquirenti anche senza dover ricorrere ad esplicite minacce, tanto da essere riuscito a far andare deserta la citata asta (dissuadendo i diversi interessati) e a riappropriarsi dell'immobile espropriato. Essa, inoltre, è in grado di documentare la vasta rete relazionale, riconducibile ad ambienti della locale criminalità organizzata e, in particolare, alla cosca Libri, alla quale il Sartiano aveva la possibilità di attingere per soddisfare le sue esigenze e tutelare i propri interessi.

Più precisamente, è emerso dall'istruttoria che l'odierno imputato fosse (e sia, tuttora) proprietario, di fatto, dell'appartamento ubicato a Reggio Calabria in via del Gelsomino n. 45 (condominio "Aton"), dove egli risiedeva con il suo nucleo familiare.

Una conversazione del 21 dicembre 2017 (prog. n. 92768), intercorsa tra il Sartiano e il dott. Demetrio "Mimmo" Tortorella, documentava come quell'abitazione fosse stata "messa all'asta" e che l'incanto per la vendita era fissato per il 25 gennaio 2018.

La professionista incaricata della vendita era l'avvocata Maria Teresa Monastero, figlia di un commercialista noto al Tortorella [STEFANO - *Mi hanno messo la casa all'asta (...)* *La mia. È venuta l'avvocatessa, ora ho parlato (inc.) stanno vedendo alla Banca di bloccarla. (...)* MIMMO - *E quando è l'asta?* STEFANO - *Il 25 gennaio.* STEFANO - *(...) l'avvocatessa Monastero è la custode.* MIMMO - *Ah, la figlia di Monastero.* STEFANO - *La conosci? Una porcarusa.* MIMMO - *Monastero... sì, una porcarusa, suo padre era un altro porcaruso che si sentiva un cazzo pieno d'acqua*].

Nel corso del dialogo, Stefano Sartiano si diceva pronto ad usare anche metodi violenti contro l'avvocata Monastero, laddove questa, nello svolgimento del mandato affidatole, avesse consentito ai terzi interessati di visitare il suo appartamento e avesse inteso dare seguito alla procedura esecutiva [STEFANO - *E io vado e la... e la prendo a calci. Vado e la mando via.* MIMMO - *No...Stefano - Gli dico io: "Vedi che se non sia mai Dio, mi porti persone a casa, stai attento che se... se..."*. No, glielo dico chiaro Mimmo, sono venuti a casa che deve portare persone che ce ne andassimo, gli ho detto io: "Ma che cazzo stai dicendo che me ne vado di casa?". È venuta a casa, c'ero io. Gli ho detto: "Ma che cazzo stai dicendo che me ne vado di casa?", dice:

"Mah?", "Ma fammi quello che vuoi". (...) Che io vado e gli dico: "Vedi se mi... vedi che se io perdo la casa per i miei figli, per colpa tua, vedi che io... io non ho niente da perdere, regolati tu quello che vuoi fare. Se piangono i miei figli piangono pure i tuoi". Che cazzo me ne frego, Mimmo. Ma stai scherzando?].

Il Tortorella si mostrava invece più cauto e consigliava al proprio interlocutore di muoversi attraverso meccanismi di condizionamento meno eclatanti, ma più subdoli ed altrettanto efficaci.

Egli, infatti, riteneva che il padre dell'avvocata Monastero fosse in buoni rapporti con Pietro e Cristofaro ("Totò") Siclari, imprenditori legati alla cosca Libri<sup>3</sup>.

Il dentista, pertanto, proponeva di attivare tali canali relazionali (comuni all'odierno imputato: "Lo conosce Pietro?"), per convincere l'avvocata ad adottare procedure il più possibili favorevoli all'esecutato [MIMMO - Ma vai e trova a suo padre, Monastero. (...) È un vecchio commercialista, un vecchio politico. Penso che lo conosceva bene, Pietro Siclari. Totò penso che lo conosce (...) STEFANO - Lo conosce Pietro? MIMMO - Sì... e penso che lo conosce pure Totò. STEFANO - Cioè se vuole lei... il custode, va e trova ad uno che fa la domanda, u stravia...].

Il Tortorella, in altre parole, auspicava che l'avvocata Monastero, se opportunamente 'avvicinata', potesse favorire agevolmente il Sartiano, segnalando ai potenziali acquirenti che il proprietario dell'immobile fosse ancora interessato allo stesso e dissuadendo ogni possibile offerente [MIMMO: La verità è... un'altra cosa Stefano, che se vanno gente là e gli dicono: "Sapete chi è il proprietario? Sapete come è interessato come...". (...) Perché voglio dire: "È interessato il proprietario, poi se volete partecipare, partecipate". Nel momento in cui gli dici...].

Attraverso tale meccanismo, evidentemente illecito, in presenza di gare di volta in volta deserte e di conseguenti ribassi, il Sartiano avrebbe potuto ottenere una sensibile riduzione del prezzo e quindi reimpossessarsi dell'immobile ad una cifra vantaggiosa [MIMMO: Assai. Ma se tu riesci di (inc.) Stefano, gli devi far, fare una... che la facciano... che la mandino 2, 3 volte (...) Ogni volta diminuisce del 25%...].

Il Tortorella suggeriva, al contempo, all'amico di acquisire presso l'avvocata Monastero ogni informazione sui possibili partecipanti all'asta, in modo da poterli fermare all'ingresso dello studio professionale e

---

<sup>3</sup> Si tratta, come segnala la polizia giudiziaria, di Pietro Siclari (RC 23.12.1947) e del fratello di questi Totò (Siclari Cristofaro, detto Totò, RC 7.1.1962).

Sul conto di Pietro Siclari la Squadra Mobile, nell'informativa del 24 settembre 2018, cd. "Libro Nero", acquisita agli atti (pp. 176 ss.), evidenzia:

"SICLARI Pietro nato a Reggio Calabria il 23.12.1947 e deceduto per cause naturali in data 16.07.2018, che nell'ambito del proc. pen. n. 1738/06 RGNR DDA convenzionalmente denominato "Operazione ENTOURAGE", è stato imputato dei reati di cui agli artt. 110 e 353 c.p. perché in concorso con altri, turbava la libertà degli incanti riguardanti l'appalto relativo all'affidamento dei Servizi di Manutenzione Idrica e fognaria in n. 11 lotti e di cui all'art. 513 comma 1 (turbata libertà dell'industria o del commercio), come aggravato dall'art. 7 legge n. 203/91. Lo stesso, nell'ambito del proc. pen. nr. 8224/11 RGNR DDA (che costituiva stralcio del procedimento "ENTOURAGE"), con sentenza divenuta esecutiva in data 18.04.2017, è stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione, perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 629 c.p., aggravato dall'art. 7 I. n.203/91".

Anche il teste Vice Isp. Bruno Lo Giudice, all'udienza del 27 maggio 2020, ha riferito:

"P.M. - Senta, una cosa: fanno riferimento, nel corso di quella conversazione, parlando del padre e dell'Avvocatessa Monastero, dice: "Penso che lo conosceva bene Pietro Siclari".

DICH. LO GIUDICE - "Pietro Siclari".

P.M. - Eh, vuole riferire al Tribunale chi è Pietro Siclari?

DICH. LO GIUDICE - Pietro Siclari è un... era, perché anche lui è morto.

[...]

DICH. LO GIUDICE - Nell'estate di due anni fa, se non sbaglio.

P.M. - Ah.

DICH. LO GIUDICE - Pietro Siclari, comunque, è nato a Reggio Calabria il 23/12/1947, era esponente della cosca Libri, era stato condannato mi pare alla pena di diciotto anni di recente, era stato destinatario di un provvedimento di sequestro di beni consistente, (...) era imprenditore edile, un grosso imprenditore reggino, consigliava di rivolgersi a Pietro, che allora era vivo, oppure al fratello, Totò Siclari Cristofaro, detto "Tutona", nato a Reggio Calabria il 7/1/1962, che probabilmente conoscevano il commercialista Monastero, il padre dell'Avvocato. (...) "

disincentivarli dal prendere parte all'incanto: espediente che, del resto, lo stesso dentista affermava di aver usato in passato in analoghe circostanze [MIMMO - *Tu devi fare come facevo io, vedi dov'è e a che ora è. Lei ti dice così, tu prima, appena arrivi vai e gli dici, che diciamo l'asta è alle 5? Perché se, se è a buste, le presentano prima, quando... il tempo di presentarle. E poi chi presenta va. "Ci sono buste?", lei ti dice sì o no...*].

Il Sartiano, quindi, recepiva tale consiglio, ripromettendosi di discutere della faccenda con i fratelli Siclari, affinché intercedessero presso la professionista delegata [STEFANO: *Ora domani mi vedo, come vedo a Totò glielo dico, gli dico: "So che... so che siete amico con... con... (inc.)" (...)* Monastero, il consulente di Mona... Monastero].

Il successivo 8 gennaio 2018, Tortorella e Sartiano tornavano sull'argomento (prog. n. 94051, delle ore 9:24). L'odierno imputato confidava all'interlocutore di avere iniziato la sua opera di convincimento presso i potenziali acquirenti, recandosi al domicilio di costoro per indurli a non partecipare all'asta. Egli, invero, non spiegava come fosse riuscito a convincere i soggetti interessati, ma è certo che i suoi metodi avessero sortito l'effetto sperato, avendo i destinatari della richiesta aderito senza riserve [MIMMO - *E con la casa come va? Per il fatto della casa? STEFANO - E la casa Mimmo a uno l'ho chiamato. (...) non c'è stato problema (...) Non c'era lui, c'era sua moglie che sono andato a casa. Ha detto: "Non vi create nessun problema - ha detto - Noi... già l'avevamo già pensato" ha detto*].

Anche nel successivo mese di febbraio (conversazione del 20 febbraio 2018, prog. n. 97152, ore 11:04), il Sartiano ed il Tortorella erano intercettati mentre si confrontavano sul medesimo tema.

L'odierno imputato, in tale occasione, ribadiva la volontà di contattare l'avvocata Monastero tramite il menzionato Pietro Siclari o Nino Frascati, anch'egli soggetto storicamente ritenuto legato alla cosca Libri<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Il teste Vice Isp. Bruno Lo Giudice, all'udienza del 27 maggio 2020, sul conto di Antonino Frascati ha dichiarato:

*P.M. - Quindi, vediamo chi sono questo Nino Frascati e questo Pietro...*

*DICH. LO GIUDICE - Sì.*

*P.M. - Tramite i quali Sartiano voleva raggiungere...*

*DICH. LO GIUDICE - E allora, "Pietro" è chiaramente il Siclari Pietro di cui abbiamo detto prima. "Nino Frascati" è appunto Frascati Antonino, in passato ritenuto esponente della cosca Libri, destinatario di misure di prevenzione e anche di misure di prevenzione patrimoniali.*

*P.M. - È il Nino Frascati che...*

*DICH. LO GIUDICE - Il Nino Frascati dei sequestri di beni, dei vari sequestri...*

*P.M. - Quindi, non è il Nino Frascati...*

*DICH. LO GIUDICE - Peugeot...*

*P.M. - Ecco, sì, della concessionaria di...*

*DICH. LO GIUDICE - Sì, sì, sì, delle concessionarie.*

*P.M. - Quindi, ritenuto soggetto vicino alla cosca Libri.*

*DICH. LO GIUDICE - Vicino alla cosca Libri, sì.*

Ancor più utile al riguardo si rivela la lettura della sentenza (pag. 576 e ss.) emessa in data 19.1.1999 dalla Corte di Assise di Reggio Calabria nel processo c.d. Olimpia, che condannò il Frascati alla pena di 5 anni di reclusione per il reato di cui all'art.110- 416 bis c.p.

Scrivevano i giudici in quella sede: *"Ritiene la Corte che l'ampio ventaglio delle dichiarazioni concordanti di diversi collaboratori appartenuti ai contrapposti schieramenti mafiosi (...) in ordine agli appoggi di varia natura (assistenza al latitante Libri Domenico, messa a disposizione della propria abitazioni per riunioni ove si elaboravano le strategie dell'intero schieramento destefaniano, riciclaggio di denaro sporco anche attraverso meccanismi diversi da quelli spiegati dal Lauro, ruolo di contabile del gruppo Libri, finanziamenti economici) forniti dal Frascati alla cosca Libri accerti in modo incrociato l'esistenza di siffatti appoggi, tenuto anche conto dei legami di natura non solo economica (cfr vicenda dei libretti) ma anche di amicizia ( cfr vicenda dell'arresto del '74 e dei funerali dell'81 ).*

*Vi è però l'esistenza di elementi che fanno dubitare circa il formale inserimento del Frascati nel clan Libri quale associato ed essi si desumono dalle dichiarazioni del Gulli (in ordine al mantenimento di rapporti con il contrapposto schieramento durante la guerra di mafia - "Tutta la famiglia Frascati è vicina ai Libri, però Nino Frascati ci portava qualche imbasciata anche a noi" - ed in relazione all'avvicinamento alla cosca Serraino, a guerra di mafia finita, per chiedere di intervenire per far desistere Ficara Giovanni cl 62 dal*

[STEFANO - Forse, già quasi al 90% è... no, devo avere la certezza, dopodiché prendo a Nino Frascati o a qualcuno... o a Pietro, giusto o no? (inc.)? O mi... o faccio male? Mi sto consigliando Mimmo].

Il Tortorella si interrogava sull'opportunità di far avvicinare l'avvocata, piuttosto che direttamente da soggetti intranei o contigui alla cosca Libri, da individui in qualche modo vicini alla stessa Monastero per motivi professionali [MIMMO - Sì, sì, sì, aspetta un minuto Stefano, aspetta un minuto (...) se è il caso di fare questo, questo... operazione che dici tu o vedere tramite per esempio... un collega, un amico suo intimo che sappiamo noi tramite colleghi, cose, perché...].

Il dentista esplicitava il suo timore, infatti, che le interlocuzioni con soggetti potenzialmente monitorati perché ritenuti vicini alla criminalità organizzata potessero cadere nelle maglie di intercettazioni telefoniche, facendo emergere l'approccio mafioso sottostante e determinando le intuibili conseguenze giudiziarie [MIMMO - Seguimi a me, seguimi a me un momento. Mi spavento di queste cose di tutto quello che succede. STEFANO - E che succede? Mimmo - No, che succede, e... la fattura e ti arrestano per mafia, la casa... (...) Dice, questo, e se c'è un intercettazione? E se c'è un... cioè voglio dirti, mi hai capito? (...) Ce ne sono tanti che lo conoscono a questo. Chi cazzo è...].

Il successivo 2 marzo 2018, una nuova conversazione tra l'odierno imputato ed il Tortorella (prog. n. 97868, ore 9:44) rivelava gli ulteriori sviluppi della vicenda.

Il dentista insisteva sulla necessità di acquisire indebite informazioni direttamente dall'avvocata Monastero [MIMMO - Perché poi, il giorno deve... prima di tutto lei ti deve dire se ci sono buste], aggiungendo che il giorno della presentazione delle offerte avrebbero dovuto essere fisicamente presenti sul posto più soggetti vicini al Sartiano, in modo da monitorare la situazione e bloccare nell'immediatezza eventuali offerenti con metodi intimidatori [MIMMO - Prima, te lo deve dire prima. E poi il giorno che si bandisce dobbiamo essere lì 2, 3. STEFANO - Eh. MIMMO - Per, perché blocca, se viene qualcuno "Che stai facendo?", e se c'è qualcuno che ha presentato che ve... va gu... diciamo, che ha fatto la busta, si deve prendere e che si dica: "Vattene a casa"].

Il Sartiano, dal canto suo, ribadiva di avere già avvicinato alcuni potenziali acquirenti e di essersi loro "presentato", circostanza, questa, che non aveva reso nemmeno necessario il ricorso a minacce esplicite e ad altre forme di intimidazione, essendosi gli interessati immediatamente risolti a farsi da parte e a non presentare alcuna offerta di acquisto. Poi, con modi 'garbati', egli avrebbe anche insistito per offrire il caffè al bar a queste persone [STEFANO - No. Io per dire la verità ha detto, o... quando vi (inc.) domani ha detto: "Per carità, state tranquillo non esiste minimamente". MIMMO - Ma quello... STEFANO - (inc.), la seconda ha detto che questa li ha imbrogliati e gli ha detto a tutti, ha detto. "State tranquillo - Mi ha detto - Quello là...", mi sono presentato, no? Subito, sotto, appena sono scesi, "State tranquillo, non vi preoccupare non c'è...", io ci... poi io mi sono fermato, loro stavano andando al bar, "Entrate", "Non c'è bisogno", "Non vi preoccupate, mi fa piacere offrirvi il caffè" gli ho detto io...].

Inoltre, l'odierno imputato spiegava al proprio interlocutore di aver già avuto modo di parlare anche con l'avvocata Monastero, utilizzando modi bruschi ("mi sono saliti i cazzi, l'ho fatta uscire fuori") allorché la stessa aveva fatto ingresso a casa sua "senza chiedere permesso": in tale occasione, egli aveva intimorito la professionista ("si è cacato..."), pur senza far ricorso ad esplicite minacce [STEFANO: ...già l'ho fatto saltare l'accordo perché... eh, già l'ho fatto saltare, perché si è cacato Mimmo. Il giorno dopo, dopo 2 giorni perché

---

portare a compimento un tentativo di estorsione) nonché dalle dichiarazioni di Lombardo Giuseppe (in ordine a rapporti economici di affari che il Frascati intratteneva con Condello Pasquale cl 50 durante la guerra di mafia, rapporti che comportarono una momentanea sospensione dell'ordine dato dal secondo al Lombardo per uccidere il Frascati).

E' pertanto logico ritenere che il Frascati, proprio per questa pluralità di rapporti che intratteneva anche con gli avversari per motivi di opportunismo, non facesse parte della cosca Libri e che questa si rivolgesse a lui alla "bisogna" ogniqualvolta vi fosse una fase patologica da superare specialmente durante la guerra di mafia in corso (come per l'appoggio al latitante Libri Domenico, l'aiuto finanziario, il riciclaggio di denaro sporco, la messa a disposizione di sedi per riunioni "operative" alle quali invitare gli altri capi delle cosche "consorziate" nel più ampio schieramento destefaniano), ottenendo l'aiuto richiesto poiché ciò "rientrava nel tornaconto" dello stesso Frascati.

La fattispecie appropriata è perciò quella del concorso esterno eventuale ex art. 110 CP nel delitto di cui all'art. 416 bis CP ed in tal senso va riqualificata l'originaria imputazione".

*si è cacato. Ma per la verità non è che l'ho minacciato a lei, ti giuro, mi sono saliti i cazzi, l'ho fatta uscire fuori perché si è permessa di entrare dentro senza chiedere permesso e mi ha detto che faccio io là. Là sono scassato. Questo sì. Ma non che l'ho minacciata, per dire la verità, no...].*

Tale intemerata aveva sortito anche un ulteriore effetto: la donna, infatti, avrebbe fatto contattare il Sartiano da tale "Umberto", "cugino di Frascati", per fissare un incontro con il proprio marito, che si sarebbe dovuto svolgere quel giorno stesso [STEFANO - Dopo 8 giorni però, hanno mandato subito ambasciata. E con chi l'ha mandata? Siccome sono amici con (inc.) che è collega con il cugino di Frascati (...) Umberto. Ora stasera lo sto aspettando, ho appuntamento con Umberto che andiamo da suo marito, subito. Lei si poteva pure dimettere...].

\*\*\*\*\*

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, la citata avvocatessa Maria Teresa Monastero è stata escussa in qualità di testimone (udienza del 31 marzo 2021).

Inoltre, è stata acquisita agli atti del fascicolo processuale la nota presentata dall'avvocata Monastero alla Procura della Repubblica e al Tribunale, sezione esecuzioni immobiliari, in data 24 settembre 2019, dopo che la professionista aveva appreso, dalla lettura dell'ordinanza cautelare relativa all'operazione cd. "Libro Nero", che ivi si sostenesse la tesi secondo cui ella, cedendo alle minacce rivoltele dal Sartiano, avrebbe per timore rivelato allo stesso i nomi dei potenziali acquirenti dei lotti in vendita.

Ebbene, con la citata nota, l'avv. Monastero smentiva categoricamente tale assunto, fornendo una ricostruzione delle varie fasi che avevano scandito l'asta giudiziaria in esame e degli episodi che si erano verificati nel corso di tale procedura, conclusasi, all'esito dei tre esperimenti di vendita delegati, con l'aggiudicazione del lotto, all'asta del 30 ottobre 2018, in favore di Sartiano Domenico, figlio dell'odierno imputato e della signora Serranò Caterina Tiziana.

In particolare, la professionista spiegava che, in occasione del primo accesso all'immobile, era presente all'interno dello stesso la sola signora Serranò, figlia della debitrice esecutata Barbarello Laura, la quale le aveva riferito che l'appartamento fosse occupato dalla stessa e dal coniuge Sartiano Stefano (non presente in quel momento), oltre che dai propri figli minori di età, a titolo di comodato d'uso gratuito.

L'avvocata Monastero ha precisato che, in siffatta ipotesi, "cioè l'occupazione di immobile ad uso abitativo da parte del debitore o dei suoi aventi diritto (in tal caso i figli, con presenza di minori di età), l'immobile - salvo che non si renda necessaria la liberazione in conseguenza di atteggiamenti e contegni realmente ostruzionistici alle visite o turbative d'asta più in generale, rimane occupato dagli stessi fino al perfezionamento definitivo della vendita".

Ciò comporta inevitabilmente che, ogniquale volta il delegato debba procedere a far visionare l'immobile a chi ne sia interessato, egli "deve necessariamente avvisare il debitore esecutato (che occupa l'immobile) che a tal giorno e tal ora dovrà ivi recarsi e che lo stesso dovrà essere rigorosamente rilasciato libero (ovvero perentoriamente senza la presenza all'interno dell'immobile, del debitore o di chiunque altro lo occupi)".

A tal fine - spiegava l'avv. Monastero - ella, con qualche giorno di anticipo rispetto alle date delle visite (che normalmente cumulava nel medesimo pomeriggio, in diverse fasce orarie), aveva provveduto ad avvisare puntualmente la signora Serranò della necessità di procedere nel senso sopra descritto, avvisando che si sarebbe recata un quarto d'ora prima al fine di prendere in consegna le chiavi dell'immobile per poi, al termine delle visite, ricontattarla e procedere alla restituzione delle stesse.

In occasione delle prime manifestazioni di interesse ricevute e al fine, quindi, di programmare le visite presso l'appartamento dei signori Serranò/Sartiano, l'avv. Monastero aveva tentato di contattare telefonicamente la signora Serranò, senza ricevere tuttavia alcun riscontro. Aveva, pertanto, deciso di recarsi personalmente presso tale abitazione, ove avrebbe incontrato per la prima volta il signor Stefano Sartiano.

Questi, nell'apprendere che nei giorni successivi si sarebbero svolte delle visite all'appartamento che presupponevano l'assenza degli occupanti, "decisamente alterato dalla comunicazione, tentava di mettere in atto con affermazioni minatorie rivolte alla sfera personale e familiare [della professionista], minacce dirette a ostacolare qualunque forma di visita all'immobile".

L'avv. Monastero, nella nota in discorso, ha precisato come accade frequentemente che i custodi vengano fatti oggetto di minacce, insulti e contegni fuori luogo da parte dei debitori esecutati e che, nondimeno, fintantoché non si determini un concreto impedimento alle attività di visita dell'immobile, non si ritiene

generalmente opportuno intervenire con un ordine di liberazione dello stesso da parte del giudice dell'esecuzione.

Nel caso di specie, a distanza di poche ore dall'atteggiamento di ostruzionismo e dalle minacce esplicitate dal Sartiano, la signora Serranò aveva ritenuto di telefonare alla professionista delegata, scusandosi con lei e rassicurandola che non sarebbe stato frapposto alcun ostacolo alle visite e che l'immobile sarebbe stato lasciato libero e disponibile in tali occasioni.

In effetti, nelle settimane successive – ha spiegato l'avv. Monastero –, le visite all'immobile avrebbero avuto regolarmente luogo, previo avviso agli occupanti, che lo avevano reso disponibile nei giorni e negli orari concordati.

La professionista ha precisato, chiaramente, che gli occupanti dell'immobile fossero, per forza di cose, sempre a conoscenza delle date e degli orari nei quali si svolgevano le visite e che, pertanto, sarebbe stato possibile per loro attendere, senza essere visti, all'esterno dell'edificio i soggetti interessati all'acquisto dell'appartamento e avvicinarli. Tuttavia, ribadiva di non aver avuto mai contezza, nel caso di specie, di episodi di questo tipo, che in caso contrario avrebbe provveduto doverosamente a segnalare.

Inoltre, ella negava in tale sede che sia il padre sia il marito fossero mai stati avvicinati dal Sartiano o da altri soggetti, al fine di farle pervenire minacce di morte o altri messaggi intimidatori, finalizzati alle sue "dimissioni".

In sede di esame testimoniale, l'avvocata Monastero ha effettuato alcune importanti precisazioni rispetto alle sue precedenti dichiarazioni e ha aggiunto alcuni particolari appresi solo in epoca successiva.

Ella ha chiarito, innanzitutto, che l'immobile in questione si trovava in una zona molto centrale ed era pertanto "molto appetibile", confermando di aver ricevuto sin da subito "diverse telefonate" da parte di soggetti interessati al suo acquisto.

In merito al suo unico incontro con l'odierno imputato, Stefano Sartiano, la donna ha spiegato che lo stesso fosse avvenuto subito dopo l'emissione dell'avviso di vendita e una volta ricevuti i primi contatti con i potenziali interessati.

In tale circostanza, la donna fu aggredita verbalmente dall'odierno imputato, che le rivolse insulti ed esplicite minacce:

*DICH. MONASTERO – [...] Quindi, io mi recai presso l'immobile, e quella mattina aprì la porta questo signor Stefano Sartiano, io mi presentai: "Sono l'Avvocato Maria Teresa Monastero, delegata del Tribunale di Reggio Calabria", e diciamo dando per scontato che lui sapesse che giustamente che l'immobile era in vendita, e che coesisteva la procedura esecutiva immobiliare. Il tizio diciamo mi accolse in maniera non propriamente diciamo... con benevolenza, perché chiuse la porta a chiave, e iniziò a rivolgermi una serie di minacce, e...*

*P.M. – Cioè, prima chiude la porta?*

*DICH. MONASTERO – Sì. Diciamo, mentre io parlavo, chiuse la porta e iniziò a rivolgermi minacce, perché io mi presentai: "Sono l'Avvocato, volevo comunicare che la settimana successiva io verrò qui a iniziale le visite dell'immobile, e quindi volevo spiegare le modalità". E lui mi aggredì verbalmente, dicendomi che io non dovevo entrare a casa sua senza chiedergli il permesso, iniziò a minacciarmi, insomma, dicendo delle cose abbastanza pesanti: "Se piangono i miei figli, piangono anche i tuoi", in dialetto mi disse: "So dove va a scuola tuo figlio", e tutta una serie di minacce.*

La professionista ha spiegato di aver mantenuto, in tale circostanza, "il polso fermo", chiarendo al Sartiano che con tale atteggiamento non avrebbe fatto altro che peggiorare la sua situazione e che ella sarebbe stata tenuta a riferire tale episodio in Tribunale.

Effettivamente, ella si sarebbe recata immediatamente presso il vicino Palazzo di Giustizia e avrebbe raccontato l'accaduto al giudice dell'esecuzione, anticipando una imminente istanza di liberazione dell'immobile, con richiesta di intervento delle forze dell'ordine.

Nondimeno, quella sera stessa, uscendo dal Tribunale, l'avv. Monastero fu raggiunta da una telefonata della signora Serranò, la quale si scusava per l'atteggiamento irruvidoso tenuto dal marito ("no, lasci stare, quello è nervoso..."), garantendole che, a partire dalla settimana successiva, il proprio nucleo familiare avrebbe consentito lo svolgimento regolare delle visite all'immobile. Solo per tale motivo, la professionista avrebbe quindi desistito da una formale richiesta di liberazione immediata dell'immobile.

La teste ha poi ulteriormente confermato che l'immobile messo all'asta era certamente appetibile, anche in virtù della sua ubicazione, e che lo stesso era stato messo in vendita ad un prezzo-base assai vantaggioso, che aveva determinato l'attenzione di molti potenziali acquirenti ("ci sono state moltissime visite all'immobile"). Ella ha tenuto a precisare, tuttavia, che molti soggetti interessati tendevano ad informarsi aliunde in ordine alla proprietà dell'immobile, per timore di possibili ripercussioni negative.

**DICH. MONASTERO** – *Ci sono state moltissime visite all'immobile. Ovviamente, io non ho fatto...*

**P.M.** – *Moltissime...?*

**DICH. MONASTERO** – *Molte visite all'immobile e molte richieste di interessamento, molte delle quali chiaramente non hanno portato alla visita all'immobile, e le spiego perché, come avviene anche di sovente: molto spesso, quando ricevo una telefonata: "Io sono interessato a questo immobile", mi dicono, "però voglio venire a parlare allo studio con Lei", gli ho detto: "Guardi, tutto quello che mi deve dire allo studio, me lo può dire al telefono, perché la procedura diciamo è di evidenza pubblica, è trasparente, quindi se c'è qualche domanda me la può tranquillamente fare al telefono", non posso ricevere tutti quelli potenziali diciamo interessati. "Quindi, se vuole vedere l'immobile, sennò diversamente c'è la perizia con le foto, e quindi si può attenere a quel dato documentale". E quindi, molte persone chiedono, sono diciamo portate a chiedere di chi sia l'immobile, ecco, detto proprio espressamente, qualcuno in maniera abbastanza diciamo sfrontata; qualche altro chiede se ci sono... se ci potrebbero essere dei problemi, e quindi chiaramente poi la risposta automatica, perché, chiaramente, anche se ci fossero i problemi, certamente uno non si riferisce ovviamente ai potenziali interessati, perché se c'è una procedura di vendita, eh questa ovviamente vuol dire che l'immobile è liberamente spendibile nel mercato, e funzionalmente alla procedura che è stata avviata. Quindi, questo...*

La teste ha poi confermato di non aver mai riferito al Sartiano i nomi dei potenziali acquirenti, precisando che, peraltro, lo stesso non le avesse mai rivolto una richiesta in tal senso. Purtroppo, non sarebbe stato difficile per l'odierno imputato venire a conoscenza dell'identità dei soggetti interessati a tale acquisto, proprio in virtù delle sopra descritte modalità con le quali erano effettuate le visite, che presupponevano la piena conoscenza, da parte degli occupanti, della data e dell'ora dei diversi appuntamenti.

Pertanto, ha spiegato la donna, chiunque avrebbe potuto rimanere appostato nei pressi dell'edificio per verificare chi vi entrasse ed avvicinarlo allorché ne uscisse.

**P.M.** – *Anzi, ma Sartiano le ha mai chiesto i nomi dei soggetti interessati all'acquisto?*

**DICH. MONASTERO** – *Assolutamente no. Sartiano non mi ha mai chiesto i nomi. Io lo vidi solo in quella occasione.*

*(...)*

**P.M.** – *Ma la domanda che mi pongo è questa...*

**DICH. MONASTERO** – *Sì.*

**P.M.** – *Sartiano, come qualunque altro soggetto, insomma, che si trova nella stessa situazione...*

**DICH. MONASTERO** – *Sì.*

**P.M.** – *Ha la possibilità in qualche modo di conoscerli questi nomi?*

**DICH. MONASTERO** – *Assolutamente sì, purtroppo.*

**P.M.** – *Eh mi spieghi: come si fa?*

**DICH. MONASTERO** – *Eh, e le spiego. È molto semplice il meccanismo: chiaramente, se l'immobile, come avviene diciamo sovente, rimane, e come tra l'altro prevede anche oggi la legge, diciamo rimane nel possesso del debitore esecutato, e in questo caso c'erano dei minori, comunque sono valutazioni che fa il Tribunale al momento di primo accesso, se far permanere, diciamo, se il debitore non ha un'altra casa, oppure no. E allora, cosa avviene? Che nel momento in cui un professionista delegato, fissa dei giorni e delle ore ben precise, e deve comunicare all'occupante dell'immobile, in quel caso io chiamavo la signora Serrandò, della quale avevo il numero cellulare, e così la contattavo, chiedendo di intercedere anche per il fratello, che era il proprietario dell'appartamento dello stesso pianerottolo, anche quello posto in vendita, comunicavo che a quel giorno e a quell'ora sarei andata per fare delle visite all'immobile. Dunque, io mi recavo mezz'ora prima, alle persone interessate e che venivano a visitare l'immobile davo appuntamento al bar "Senza Tempo", che è a pochi metri dall'immobile; mezz'ora dopo del mio arrivo, quindi, io andavo lì, prendevo le chiavi, li facevo uscire, e gli suggerivo se volevano di coprire le foto, e comunque se non lo facevano, io rimanevo e le giravo, perché chiaramente non ci doveva essere nessun riferimento visibile, no? Eh, e dopodiché, gli comunicavo che una*

volta visitato questo... finito, terminato questo tour di visite, li avrei ricontattati per restituirgli le chiavi. E così avveniva. Quindi, io poi andavo, prelevavo i potenziali interessati al bar "Senza Tempo", facevamo quel tratto a piedi, entravamo all'interno della proprietà, e ovviamente l'area che diciamo è adiacente all'ingresso dell'immobile è molto vasta, voi lo conoscete perché riguarda il "CE.DIR.", e c'è un ampio parcheggio, quindi chiunque poteva essere appostato lì per visionare e verificare chi diciamo stesse entrando, chi non stesse entrando, e quando soprattutto andava via.

La Monastero ha spiegato, poi, che, nonostante il diffuso interesse per l'immobile descritto poc'anzi, l'asta era andata deserta e che, a seguito di tre vendite consecutive con successivi ribassi – ciascuno del 25% rispetto al prezzo posto a base dell'asta – il lotto era stato infine aggiudicato, in data 30 ottobre 2018, al figlio dell'odierno imputato, Sartiano Domenico, in assenza di altre offerte.

P.M. – E allora, mi dica con che cosa... alla fine questa procedura come si è conclusa?

DICH. MONASTERO – Allora, la prima famosa vendita...

P.M. – In qualche modo lo ha anticipato, però vorrei che fosse più...

DICH. MONASTERO – Sì. Allora, la prima famosa vendita che io fissai con avviso, la dovetti annullare perché mi resi conto dopo, aver fatto l'avviso, che il C.T.U. aveva commesso un errore di inversione dei lotti, chiaramente questo non avrebbe prodotto nessun effetto diciamo negativo ove la vendita fosse andata deserta, però, per non rischiare, perché avrebbe potuto presentare delle offerte, per essere coerente e corretta nel mio operato, ho annullato la vendita e a mie spese ho rifatto l'avviso. E quindi, ci sono state tre vendite consecutive, con i ribassi. I ribassi sono già fissati ex lege, adesso con gli ulteriori ribassi è il 25% su ogni prezzo base asta, (...)

P.M. – Aspetti. Nella nota che Lei ha mandato, la nota che ha depositato in Tribunale...

DICH. MONASTERO – Sì.

P.M. – Lei diceva sostanzialmente che non era possibile che Tortorella e Sartiano avessero raggiunto il loro obiettivo, okay? Si ricorda?

DICH. MONASTERO – Sì.

P.M. – Cioè, perché dice: "Alla fine l'asta è stata annullata".

DICH. MONASTERO – Sì.

P.M. – Si riferiva però a questa asta?

DICH. MONASTERO – A questa asta del 25 gennaio.

P.M. – 2018. Poi c'è stata, ha detto, invece, una successiva asta.

DICH. MONASTERO – Eh c'è stata una successiva asta.

P.M. – Dopo che l'errore è stato superato, in qualche modo.

DICH. MONASTERO – Esatto, che poi sarebbe stata la prima asta, nel mese di marzo fissata, che andò deserta.

P.M. – Perfetto. Poi, l'aggiudicazione quando avviene?

DICH. MONASTERO – Eh, l'aggiudicazione avviene mi pare al termine del 2018, perché poi il versamento del saldo prezzo fu fatto...

P.M. – Va beh, per aiuto alla sua memoria, quando Lei è stata escussa il 4 ottobre 2019...

DICH. MONASTERO – Sì.

P.M. – Lei dice: "L'aggiudicazione avvenne il 30 ottobre 2018".

DICH. MONASTERO – Esattamente.

P.M. – Quello che ha detto...

DICH. MONASTERO – Alla terza asta, perché...

P.M. – In favore di chi?

DICH. MONASTERO – Eh allora, c'erano due sub di questa procedura, ed erano due appartamenti nello stesso pianerottolo: un'aggiudicazione del sub 75 mi pare, e fu a favore di Domenico Sartiano, che era il figlio di... mi padre Domenico si chiamasse.

P.M. – Domenico Sartiano, sì.

DICH. MONASTERO – Domenico Sartiano, che è il figlio della Serranò e di Sartiano Stefano...

P.M. – A l'altro lotto?

DICH. MONASTERO – Che partecipò all'asta insieme alla madre, venne insieme a un Avvocato e alla madre il giorno in cui ci fu l'asta presso il mio studio...

P.M. – Sì.

DICH. MONASTERO – *Aprì le buste, e ci fu l'aggiudicazione, perché non c'era nessun'altra diciamo offerta.*

La teste, inoltre, ha raccontato di aver appreso, successivamente ai fatti, che il Sartiano si fosse attivato per condizionare il suo operato, tentando di farla avvicinare e minacciare per il tramite di conoscenti del proprio marito. Più precisamente, un collega di quest'ultimo, tale "Umberto Bagnato", gli avrebbe riferito un messaggio del Sartiano da destinare alla moglie, spiegando che, ove non si fosse "dimessa", la donna si sarebbe fatta molto male (*"se non ti dimetti, vedi che ti ciunchi forte"*).

Tuttavia, fino a non molto tempo prima, il marito aveva omesso di riportare tale messaggio alla donna, consapevole del suo carattere abbastanza impetuoso e della sua intransigenza sul lavoro, in ragione dei quali ella non sarebbe stata certo dissuasa dal portare a termine il proprio mandato e temendo, al contrario, di scatenare *"un effetto inverso"*.

Proprio per tale motivo, quindi, si deve ritenere che la professionista non avesse fatto cenno a tale minaccia nella nota già indirizzata alla Procura della Repubblica e al giudice dell'esecuzione, finalizzata peraltro principalmente – si ripete – ad allontanare da sé il sospetto che avesse rivelato all'odierno imputato i nomi dei potenziali acquirenti.

Peraltro, vale la pena di osservare come il nome del collega del marito che le avrebbe recapitato il messaggio minatorio da parte dell'odierno imputato ("Umberto" Bagnato) corrisponde effettivamente al nome del soggetto indicato dal Sartiano, nel colloquio con Mimmo Tortorella del 2 marzo 2018, quale *"cugino di Frascati"* che lo avrebbe accompagnato ad un appuntamento con il marito della professionista delegata, dato che contribuisce senza dubbio ad avvalorare la veridicità di tale racconto, quand'anche non avvenuto nell'immediatezza del fatto.

P.M. – *Lei prima, parlando con... cioè parlando?... rispondendo alla domanda mi pare del Presidente, ha anticipato un dato, dicendo sostanzialmente che nell'ordinanza aveva visto un riferimento a suo marito.*

DICH. MONASTERO – Sì.

P.M. – *Ecco, me la vuole spiegare? Lei legge l'ordinanza, e che cosa rinvie in questa ordinanza?*

DICH. MONASTERO – *Allora, io in questa ordinanza rinvengo che tempo addietro mio marito era stato... diciamo era stato riferito da un collega a mio marito, che questo Sartiano no aveva chiesto, diciamo, per il tramite di questo collega, a mio marito di invitarmi a farmi dimettere, diciamo, facendogli capire che se non mi fossi dimessa, mi sarei fatta male, cioè, nel senso, come se... allora, questa circostanza io la apprendo leggendo l'ordinanza, perché poi chiaramente la prima cosa che faccio, chiaramente, vado prima di tutto da mio padre e gli dico: "Ti ha mai contattato qualcuno?", perché chiaramente è chiaro che io, quello che dovevo scoprire, leggendo queste cose, io l'ho chiesto. Cioè: "Nessuno ti ha mai contattato?", anche perché io poi le vendite le facevo dentro lo studio con mio padre, quindi, ripeto... e ovviamente lui mi confermò che nella maniera più assoluta, nessuno aveva tentato, per il tramite di tutti i diversi soggetti che loro dichiaravano essere comunque persone che conoscevano mio padre, diciamo niente di questo progetto fu realizzato. Diversamente, mio marito mi confermò invece che il suo collega gli aveva riferito che questo Sartiano aveva chiesto espressamente di farmi pervenire questa sorta di minaccia di morte, se insomma vogliamo chiamarla così, comunque una minaccia pesante, di dimettermi, e ovviamente mio marito, che mi conosce, e quindi conosce anche caratterialmente, siamo sposati da tanti anni, sa e conosce la mia intransigente sul lavoro, sa che io dico... di lavoro non parlo a casa, come lui non porta per fortuna a casa i problemi che sono ben più gravi, perché riguardano purtroppo persone che gli muoiono davanti, e quindi diciamo c'è questa sorta di "codice" tra di noi, di rispetto reciproco, salvo che uno non voglia parlare di quel che è successo, comunque lui sa la mia intransigente, e sa soprattutto il mio carattere abbastanza impetuoso nei confronti di queste cose, che chiaramente poi, se possibile, mi scatenano un effetto inverso. E quindi, piuttosto che temere, perché poi magari pensa... per un attimo magari avrà pensato, era preoccupato, no?, e avrà pensato che forse... però non me l'ha mai detto. Per cui, chiaramente, ha detto al suo collega: "Guarda, piuttosto che..."*

P.M. – *Come si chiamava? Forse l'ha detto, questo suo...*

DICH. MONASTERO – Sì, *Umberto Bagnato.*

(...)

DICH. MONASTERO – Sì. *Disse: "Vedi di dare...", così mi ha detto mio marito: "Vedi che è venuto questo tizio, dicendogli che se non ti dimetti, vedi che ti ciunchi forte".*

P.M. – *"Ti ciunchi"?*

DICH. MONASTERO –. *“Ciunchi”.*

PRES. –. *“Ciunchi”.*

P.M. –. *“Ciunchi”.*

DICH. MONASTERO –. *Cioè, che ti fai male, cioè, nel senso che ti...*

P.M. –. *Va bene, sì.*

La Monastero ha, infine, rievocato un episodio che l'aveva particolarmente colpita.

Uno dei potenziali acquirenti, pur mostratosi sulle prime febbrilmente interessato a partecipare alla gara, aveva all'improvviso desistito, dopo aver appreso che l'immobile era di proprietà di Stefano Sartiano (*“di quelli della pompa di benzina”*).

Tale atteggiamento aveva destato sospetto nella professionista, la quale aveva ammonito il soggetto in questione a denunciare alla Procura della Repubblica eventuali interferenze. Solo a questo punto, l'interessato, glissando sulla sua precedente affermazione, aveva provato a giustificare il suo *dietrofront* in ragione di una sua asserita lontana parentela con i proprietari dell'immobile.

Fatto sta che, come si è già anticipato, nessuno dei numerosi soggetti che avevano, nel tempo, manifestato il proprio interesse per l'immobile (ad eccezione del figlio dell'imputato) aveva infine presentato domande di partecipazione alla gara, nonostante nelle more il prezzo si fosse sensibilmente ridotto, rendendo l'affare quanto mai vantaggioso:

P.M. –. *Senta, Avvocato, Lei quando è stata sentita, ha riferito di un episodio, non so se lo ricorda, che poi dice: l'aveva in qualche modo colpita.*

DICH. MONASTERO –. *Eh, riferito a... non lo so, ci sono diverse cose.*

P.M. –. *Allora, nell'ambito...*

DICH. MONASTERO –. *Una cosa che mi aveva riferito...*

P.M. –. *Aspetti.*

DICH. MONASTERO –. *Allora, prima di tutto, è questa... prima di tutto è che di tutte queste tante visite all'immobile, qualcuno spesso mi chiamava, perché diceva: “No, non posso venire”, e chiaramente è chiaro che dentro di me ormai ho acquisito un'esperienza, e so che determinate persone, a parte che basta andare al campanello e vedere di chi è l'immobile, quindi i nomi sono oscurati. Un giorno mi contattò una persona interessata, insistentemente, volendo vedere l'immobile, e chiedendomi, visto che lavorava, di poter fare la visita di sabato. Chiaramente, io cerco di evitare, prima di tutto perché il sabato mattina, salvo per mie scadenze, non lavoro; eh, e evitavo, perché comunque questo, essendo l'immobile occupato, uno cerca di evitare di andare lì anche il sabato mattina. Comunque, vista l'insistenza di questo soggetto, mi organizzai, a discapito, ripeto, del mio tempo, e andai lì all'appuntamento quel sabato mattina, e questa persona era già lì, e prima, nonostante l'insistenza, mi disse immediatamente: “No, no, guardi, l'immobile non lo voglio più vedere”. Gli ho detto: “Ma come mai, scusi? Ha insistito così tanto per farmi venire qua, mi sono organizzata il sabato mattina”. “No, no, guardi, non lo voglio più vedere, perché so chi è, sono quelli della pompa di benzina”.*

(...)

P.M. –. *Ah!*

DICH. MONASTERO –. *E gli ho detto: “Guardi, questo lo sta dicendo Lei, e Lei sa bene che comunque le procedure esecutive e tutti gli atti che riguardano le procedure esecutive, vengono pubblicati con i nomi oscurati. Quindi, se Lei poi acquisisce alcune informazioni all'esterno, io questo non lo posso sapere. Mi dica semplicemente se è stato avvicinato, se ha ricevuto minacce. Cioè, voglio dire, c'è una Giustizia, e quindi nel caso in cui dovesse essere accaduta una cosa del genere, me lo dica, e stia tranquillo che io comunque riferirò, e verranno fatte tutte le verifiche, e verrà fatta Giustizia anche sotto questo profilo”. E lui mi disse: “No, no, assolutamente”. Che tra l'altro mi disse anche: “No, no, comunque in ogni caso siamo anche diciamo parenti, quindi comunque non mi interessa, non lo voglio più vedere”. E...*

(...)

P.M. –. *Che Lei (inc. fuori microfono). Scusi. Dicevo, sulla base anche di quello che è stata la sollecitazione del difensore un attimo fa, vorrei che lei chiarisse nel dettaglio il tipo di risposta che le diede questo signore. Nel senso che Lei dice: “Sulle prime, lui dice: «No, non lo voglio più vedere, perché so di chi è»”, ho capito bene?*

DICH. MONASTERO –. *Sì.*

P.M. –. *A questo punto, Lei gli chiede lumi su questo dato, cioè: “Perché mi stai dicendo così?”.*

DICH. MONASTERO - No, io non ho detto: "Come fa a sapere di chi è?", perché, ripeto, è un...

P.M. - No, no, non volevo sapere...

DICH. MONASTERO - Ah, no, ho capito...

P.M. - No, non è questione "come fa a sapere";

DICH. MONASTERO - Eh!

P.M. - Lui le dice: "Non lo voglio più vedere, perché so di chi è";

DICH. MONASTERO - Eh, okay.

P.M. - Okay. Lei gli chiede, a questo punto, ha detto: "Ma c'è stato qualcosa, è successo qualche cosa?"?

DICH. MONASTERO - Sì, certo, l'ho detto prima.

P.M. - Perfetto.

DICH. MONASTERO - Quando gli ho chiesto conferma, mi fa...

P.M. - Lui, ad un certo punto, aggiunge, dice: "Tra l'altro, sono pure miei parenti";

DICH. MONASTERO - Esatto: "Sono miei lontani parenti, parenti, una cosa del..."

P.M. - Ecco, quando glielo dice questo fatto: "Sono pure miei parenti"?

DICH. MONASTERO - Quando io continuo a insistere, per dirgli: "Guardi, cioè, se c'è qualcosa che mi deve

dire, perché è stato avvicinato adesso, perché qualcuno si è avvicinato a Lei", perché, chiaramente, è chiaro

che gli occupanti dell'immobile sapevano che io quella mattina sarei andata...

P.M. - Certo.

DICH. MONASTERO - Perché io gli ho telefonato per dirgli: "Sto venendo a prendermi le chiavi";

P.M. - Però lui, a questo punto, le introduce questo tema, questo qui dei parenti.

DICH. MONASTERO - Eh, sì, mi dice: "Comunque, in ogni caso, sono anche miei parenti";

P.M. - Ho capito.

DICH. MONASTERO - "Lontani parenti, parenti, insomma, "siamo parenti lontani, parenti", adesso non

ricordo esattamente cosa disse, "o parenti" o "lontani parenti", ma lo poco conta, nel senso che ha

chiaramente dichiarato una sorta di parentela, e che quindi questo gli impediva di...

P.M. - Ma dico, Lei ha percepito questa...

AVV. GEMELLI - No, no, no, aspetti, aspetti. "Una sorta di parentela, e che questo impediva..."?

DICH. MONASTERO - Una sorta di parentela... no, sì, e questo impediva, insieme al fatto che sapevano di chi

era, di diciamo vedere l'immobile. Però, ripeto, la cosa mi sembrava strana, perché io fino al giorno prima,

e questo qua insisteva che voleva vedere l'immobile, e io poi lo chiamai la sera e gli dissi: "Guardi, cioè,

domani mattina vediamo, purché sia puntuale", e quindi quando mi recai là, ripeto, non lo so, poi quello che

(...)

P.M. - (...), cioè, e questo riferimento alla parentela, è stato un riferimento introdotto nell'immediatezza?

DICH. MONASTERO - No.

P.M. - Ecco.

DICH. MONASTERO - Me l'ha detto dopo che io ho insistito, chiedendogli: "Mi scusi, però, se Lei...";

PRES. - Se fosse successo qualcosa, se avesse ricevuto qualche...

DICH. MONASTERO - "Se è successo qualcosa, me lo dica, perché, voglio dire, non mi posso spiegare, che mi

ha torturato fino a ieri per vedere l'immobile, fino all'altro ieri, e io le ho fissato un appuntamento di sabato

matina", quindi ero anche seccata, quindi gli ho detto io: "Se è successo qualcosa, me lo dica. Cioè, le assicuro

che non le accadrà nulla, io farò il mio verbale, che verrà trasferito dal... e trasmesso agli atti dalla Procura,

perché se Lei è stato avvicinato, me lo dica con molta serenità". È chiaro che la mia esperienza...

PRES. - E la fu introdotto l'elemento della parentela.

DICH. MONASTERO - Giusto.

(...)

DICH. MONASTERO - E il prezzo all'ultima base asta, era veramente appetibile, soprattutto

dell'appartamento più piccolo.

PRES. - Era veramente...?

DICH. MONASTERO - Appetibile.

PRES. - Okay.

DICH. MONASTERO - Nel senso che era molto diciamo basso, quindi...

*PRES. – Molto basso rispetto al prezzo iniziale.*

*DICH. MONASTERO – Normalmente, quando il prezzo si abbassa molto, ripeto, sempre per questo principio dello sfruttare il prezzo in queste vendite all'asta, molti diventano gli offerenti. (...)*

Vale la pena di osservare, da ultimo, che l'aggiudicazione della gara al figlio dell'odierno imputato, in assenza di ulteriori offerte, è avvenuta in data 30 ottobre 2018, allorché Sartiano Stefano si trovava già ristretto in carcere, in applicazione dell'ordinanza cautelare che lo aveva attinto – in relazione all'odierno procedimento – alla fine del precedente mese di luglio.

Tale circostanza, tuttavia, non esclude in alcun modo che lo stesso, sin dalle prime fasi della procedura di vendita (intorno al mese di dicembre 2017) e per tutto il tempo in cui rimase in libertà, si fosse attivato freneticamente, da un lato, per scovare e dissuadere tutti i soggetti che avessero manifestato interesse nei confronti dell'immobile e, dall'altro, per rintracciare canali che gli consentissero di avvicinare la professionista delegata alla vendita e, una volta individuati questi ultimi, per far pervenire alla stessa i suoi messaggi intimidatori.

Il fatto che l'asta sia andata deserta (ad onta delle numerose manifestazioni di interesse e del prezzo assai vantaggioso) e che l'immobile sia tornato nella disponibilità del nucleo familiare dell'imputato, allorché questi era già ristretto in carcere, anzi, sembra essere indice proprio della enorme e perdurante capacità dissuasiva spiegata dalla fama criminale dello stesso, in grado di produrre i suoi effetti nonostante l'intervenuta carcerazione.

\*\*\*\*\*

Un ulteriore segmento investigativo in ordine alla posizione dell'odierno imputato Stefano Sartiano, oggetto dell'informativa "Theorema" del 18 aprile 2016, a cura della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria, ha interessato l'attività dallo stesso intrapresa, proprio nel periodo di tempo monitorato, nel settore della distribuzione di prodotti ortofrutticoli.

Il Sartiano, infatti, come detto, nel corso del tempo diversificava la propria attività imprenditoriale, in origine incentrata sulla gestione, assieme al fratello Fortunato, dell'impresa edile a questi intestata, avviando un'attività di capillare distribuzione di patate e – in misura assai più ridotta – di altri prodotti ortofrutticoli, presso fruttivendoli ed operatori nel settore della ristorazione.

Stefano Sartiano si avvaleva, per intraprendere tale attività imprenditoriale, della ditta individuale intestata al cugino Domenico Sartiano, con sede a Reggio Calabria, in via Riparo Cannavò n. 71, avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.

Diversi progressivi attestano come l'odierno imputato, sin dall'inizio della propria attività, riuscisse a contare su un numero assai elevato di clienti e sfruttasse la sua rete di contatti, nell'ambito della criminalità organizzata, per imporre sul territorio i prodotti da lui commercializzati.

Indicativa della rapida espansione dell'attività – peraltro svolta interamente in nero, come precisato dal Vice Isp. Lo Giudice all'udienza del 24 febbraio 2021 – era la conversazione telefonica intercorsa con il cugino Domenico Sartiano in data 21 aprile 2015 (prog. n. 10428, ore 7:36), nel corso della quale l'odierno imputato ordinava al suo interlocutore un carico di ventitré casse di patate, ciascuna di 18 chili, a pochi mesi dal proprio inserimento in questo nuovo settore imprenditoriale.

Il 15 ottobre 2015, l'imputato, intercettato a bordo dell'autocarro Peugeot Ranch a lui in uso (ore 19:56, prog. n. 33774), discuteva con tale "Nino" (non meglio identificato), esternando la sua volontà di contattare i titolari di pizzerie ed altri esercizi commerciali cui fornire patate ed altri prodotti ortofrutticoli [STEFANO: *Ho patate. Voglio... ho patate, (inc.) voglio... voglio fare... gli voglio fare cominciare un'attività a mio figlio per andare a guadagnare una carta da 100 euro. (...) portare patate in queste pizzerie (...)* NINO: *Possiamo parlare (...)* Vedi chi è, che poi ci avviciniamo, non ci vuole niente...].

Il Sartiano si mostrava, tuttavia, particolarmente cauto e timoroso che eventuali interlocuzioni con "Nino" fossero oggetto di intercettazione da parte degli inquirenti, tanto da ammonire l'interlocutore a discutere della cosa solo di persona [NINO - *Ti trovo io. STEFANO - Io a te... dove sei tu? Dove frequenti? Non ci dobbiamo chiamare, mi capisci?* NINO: *Ti trovo io. No, ti faccio chiamare dal cliente. Non ti do... no, non mi dare il numero. Lascia che trovo a qualcuno e poi ti trovo io, dai...]*.

Una delle ragioni di tale particolare cautela osservata dall'odierno imputato risiedeva senz'altro nella consapevolezza che le trattative commerciali potessero essere agevolate dalla rete di conoscenze connesse

ai suoi rapporti con personaggi orbitanti nella locale criminalità organizzata: circostanza che emerge immediatamente nel corso del medesimo dialogo.

Basti pensare al modo in cui l'interlocutore "Nino" pensava di contattare il titolare della rosticceria Minniti (con sede nella zona sud, e quindi ricadente sotto l'area di egemonia della cosca Labate), facendolo eventualmente "avvicinare" da un comune amico – Giovanni Caccamo – già tratto in arresto nell'ambito della cd. operazione "Gebbione" ed indicato come uomo di fiducia del boss Pietro Labate [NINO: Minniti, là (inc.) Minniti lo so, però Minniti è una buona persona Minniti, ah. C'era coso pure che lo conosceva bene, non so. Ora parlo con lui e ti dico... ora non so se... se è ancora arrestato. Giovanni? ... (inc.) era con me in galera. Io lo so che con lui erano assai amici (...) Si deve vedere se è fuori, che non sia arrestato, sono 2 fratelli, sono con Pietro, (inc.) li hanno arrestati per il fatto...].

Non stupisce che il Sartiano, nonostante la familiarità dimostrata nel corso del dialogo, in sede di interrogatorio, reso il 1° agosto 2018 davanti al g.i.p., si sia rifiutato di indicare le generalità del citato "Nino" – già detenuto ed, evidentemente, conoscitore delle dinamiche criminali reggine – con il quale pure discuteva di questioni così compromettenti ["...E Nino non lo so chi è 'sto Nino... (...) Non mi ricordo questo particolare di questo Nino].

Nel corso di un ulteriore colloquio, del 29 ottobre 2014 (ore 15:26 prog. n. 34801, captato sempre a bordo dell'autocarro a lui in uso), l'imputato si intratteneva a discutere con i cugini Domenico e Luca Sartiano, informandoli che un carico di patate era destinato a Bruno Caridi [Quanti sono questi? Quelli là a chi glieli devi dare, a Bruno CARIDI...].

Nella circostanza, Domenico Sartiano sembrava dubitare del fatto che il Caridi avrebbe pagato la merce in questione, atteso che quest'ultimo – qualche tempo prima – aveva esternato l'intenzione di non onorare i debiti verso i suoi fornitori [Sartiano Domenico: Paga Bruno? (...) Ha detto che se gli fanno girare i coglioni, non paga a nessuno...].

A fronte dei timori del cugino, tuttavia, Stefano Sartiano non aveva dubbi sul fatto che anche Bruno Caridi, al pari di tutti gli altri suoi clienti, avrebbe regolarmente pagato la merce acquistata [Sartiano Stefano: Deve pagare è normale (...), perché ci sono dubbi pure? Mico, devono pagare tutti tranquillo. Perché, ha problemi là al mercato? (...) Che me ne fotto, basta che paga a me...].

Non sfugga al riguardo che Bruno Caridi, lungi dall'essere un *quisque de populo*, è un soggetto già condannato in via definitiva per i reati di associazione mafiosa ed estorsione aggravata (nell'ambito dell'operazione "Wood", che aveva interessato i componenti della cosca omonima) e già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Scrive al riguardo la p.g., nella più volte richiamata informativa: "Dalla lettura dello stralcio sopra riportato era evidente che il soggetto a nome Nino con cui stava discutendo SARTIANO Stefano, stesse facendo riferimento a CACCAMO Giovanni (RC 19.02.1948), fratello di CACCAMO Candeloro (RC 02.02.1933) entrambi tratti in arresto in data 24.07.2007 in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nr. 4358/04 RGNR DDA, nr. 1089/05 RGIP DDA e nr. 35/07 ROCC (cd. Operazione Gebbione), perché ritenuti responsabili dei reati di associazione mafiosa, estorsione, rivelazione di segreto d'ufficio, violenza privata ed altro.

Gli stessi, che già dalla cd "Operazione Larice" condotta dalla D.I.A di Reggio Calabria nell'anno 1998 erano risultati essere uomini di fiducia del capo cosca LABATE Pietro, in seguito agli esiti investigativi della già citata Operazione Gebbione, unitamente ai nipoti CACCAMO Antonino Gaetano (RC 09.01.1985), CACCAMO Fabio (RC 20.02.1981) e CACCAMO Angelo (RC 07.02.1982), erano risultati essere la *longa manus* della cosca LABATE all'interno dello stabilimento O.ME.CA. di Reggio Calabria".

Le ragioni della sicura identificazione del citato "Giovanni" con Giovanni Caccamo sono state spiegate anche dal Vice Isp. Lo Giudice, all'udienza del 18 settembre 2019: peraltro, in base all'ascolto effettuato dalla p.g., la conversazione in discorso avrebbe fatto esplicito riferimento ai "fatti dell'O.ME.CA." in relazione all'arresto dello stesso e di suo fratello.

<sup>6</sup> Così viene descritto nell'informativa della Squadra Mobile del 18.4.2016: "Nato a Reggio Calabria 28.10.1966, soggetto con precedenti penali per associazione mafiosa, estorsione e ricettazione, anch'egli in passato tratto in arresto e condannato nell'ambito della Operazione Wood che ha riguardato i componenti della omonima cosca, figlio di CARIDI Giuseppe, inteso Pepè, (Condofuri 07.03.1943) defunto boss del quartiere San Giorgio, con precedenti penali per associazione mafiosa, estorsione, tentato omicidio; cugino

La tranquillità con cui Stefano Sartiano neppure prendeva in considerazione l'ipotesi che un simile personaggio potesse astenersi dal corrispondergli il dovuto, nonostante questi avesse già manifestato tale intento nei confronti di altri fornitori, evidentemente, è dimostrativa della possibilità di confrontarsi con costui "alla pari", senza alcuna soggezione o timore reverenziale.

Indicativa della rete relazionale nella quale si muoveva l'odierno imputato nella sponsorizzazione dei propri prodotti, del tutto sovrapponibile a quella cui attingevano altri esponenti della cosca Libri, è pure la vicenda concernente il tentativo, da parte sua – documentato nel corso di due distinti progressivi registrati nel novembre 2014 – di "avvicinare" Saverio Festa, cognato di Sebastiano "Seby" Vecchio (odierno collaboratore di giustizia) e responsabile della "Cardamone Renzo Group", azienda con sede a Celico (CS) impegnata nella gestione di mense, al fine di acquisirla tra i suoi clienti.

Rilevante in tal senso è un primo colloquio, registrato il 17 novembre 2014 (ore 17:20, progressivo n. 36090) a bordo dell'autocarro Peugeot Ranch, intercorso tra l'imputato ed il figlio Domenico [MIMMO - Per la mensa? STEFANO - Eh. MIMMO: No, ancora no. Chi è che hai detto? STEFANO - Il cognato di Seby. MIMMO - Seby Vecchio? STEFANO - Ma vedi che... se dovete andare là, parliamo prima con lui, che parlo io. Oppure parliamo con tutti e 2, in modo che ci danno una mano, perché la ditta è di Cosenza].

A distanza di alcuni giorni, poi, era registrata una nuova conversazione, di contenuto analogo, alla quale partecipava anche Daniele Marrara (colloquio del 20 novembre 2014, ore 11:01, prog n. 36248).

L'episodio in questione appare significativo in quanto le modalità che Stefano Sartiano intendeva utilizzare per approcciare i vertici dell'impresa di catering – sfruttando il rapporto privilegiato con Saverio Festa, cognato dell'affiliato Seby Vecchio – sono del tutto analoghe a quelle adottate, qualche tempo prima, da Filippo Chirico (cfr. informativa della Squadra Mobile Questura di Reggio Calabria del 18 aprile 2016, paragrafo "La tentata estorsione posta in essere in pregiudizio della Cardamone Renzo Group", pp. 91 ss.).

Anche quest'ultimo, infatti, nel giugno 2013 (conversazione del 13 giugno 2013, ore 19:11, prog. n. 2100, captato a bordo del citato furgone Fiat Fiorino), aveva chiesto al sodale Emanuele Quattrone di avvicinare il cognato del Vecchio, per ottenere il rinnovo del contratto di fornitura di pane a vantaggio di Natale Ianni, affiliato alla cosca Libri e all'epoca detenuto. Le intenzioni del capo cosca, peraltro, in tale occasione non si realizzarono, anche perché – come spiegato nella predetta informativa –, appena tredici giorni dopo il menzionato colloquio, Emanuele Quattrone fu tratto in arresto.

Nondimeno, la vicenda appare significativa e senz'altro valorizzabile ai fini della contestazione associativa mossa all'odierno imputato, in quanto mette ulteriormente in luce la medesima rete di aderenze e cointeressenze, pienamente e sistematicamente condivisa dai vari soggetti legati, a vario titolo, alla cosca Libri.

Si ritiene di dover evidenziare, ancora, un illuminante colloquio, del 19 dicembre 2014 (ore 14:45, progressivo n. 38208, captato a bordo dell'autocarro Peugeot Ranch), intercorso tra Stefano Sartiano e i propri cugini, Domenico e Luca, dal quale emerge l'intenzione degli interlocutori di cacciare dal territorio cittadino temibili concorrenti.

L'odierno imputato, in tale circostanza, si doleva del fatto che un suo cliente, che in un primo momento gli aveva garantito l'acquisto di ben sei quintali di patate, si fosse poi rivolto – in ragione del più vantaggioso prezzo praticato – anche ad un altro venditore per l'acquisto di sessantacinque casse.

I dialoganti inveivano soprattutto contro i concorrenti catanesi, posizionatisi nella zona della stazione ferroviaria di Reggio Calabria, rei di praticare prezzi troppo bassi, e prendevano in considerazione l'ipotesi di inibire loro la possibilità di stazionare nel mercato reggino.

---

*di primo grado dei fratelli CARIDI Antonino, Bruno, Santo e Leo; nonché cognato di QUARTUCCIO Vincenzo, esponente della medesima consorteria (...)CARIDI Bruno, condannato con sentenza definitiva nr. 09/2001 Reg. Sent. 33/00 Reg. Gen. Ass. App. e 38/96 RGNR DDA, confermata dalla sentenza nr. 44699/2001 Reg. Corte Suprema di Cassazione emessa in data 02.10.2002, per associazione mafiosa ed estorsione aggravata dalle modalità mafiose e sottoposto, in esecuzione al decreto nr. 50/99 MP, 112/00 PROV. emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 04.11.2000, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza".*

Stefano Sartiano, in particolare, riteneva che non sarebbe stato difficile imporre agli etnei di lasciare la zona, ricorrendo, evidentemente, ai consueti metodi intimidatori [*“catanesi sono tutti e 2? (...) Là uno glielo deve dire di non venire (inc.) senza che, senza che e senza come...”*].

\*\*\*\*\*

In tale contesto, si inserisce la vicenda oggetto del capo d'imputazione *sub E*), relativa all'estorsione, ascritta all'odierno imputato, nei confronti dell'imprenditore Francesco Ferrante, titolare della Rosticceria Polleria denominata "Superpollo di Ferrante Francesco" con sede in Reggio Calabria, alla via Pio XI, n. 84 (e filiale in via Ravagnese n. 202).

In data 19 dicembre 2014 (ore 09:59 progressivo n. 38185), l'imputato, a bordo del suo autocarro Peugeot Ranch, comunicava ai cugini Luca e Domenico di essere in procinto di effettuare una consegna di patate a "quello dei polli a Saracinello".

L'identificazione di tale soggetto con il menzionato Francesco Ferrante, effettuata dagli investigatori, appare certa, ove si consideri che, nel corso delle conversazioni intercettate, l'imputato ed i suoi interlocutori fornivano alcuni particolari assolutamente individualizzanti. La persona da rifornire veniva indicata come "quello dei polli a Saracinello" e descritta come un ragazzo "con il pizzetto"; si faceva riferimento, inoltre, a due esercizi commerciali ("*Loro ne hanno due, una quella là in via Pio XI*").

In effetti, Ferrante Francesco è solito portare il 'pizzetto', come emerge dalle fotografie in atti e come riscontrato anche in occasione della sua deposizione dibattimentale, in qualità di teste, nel corso della quale egli ha peraltro riconosciuto di aver acquistato per un breve periodo le patate dal Sartiano. Egli è inoltre titolare della "*Polleria Superpollo che ha sede principale in via Pio XI nr. 84 e sede secondaria nel quartiere Saracinello, in via Ravagnese nr. 202*".

Nel corso del dialogo, il Sartiano racconta ai propri interlocutori che il Ferrante, al suo arrivo presso l'esercizio commerciale, gli avesse comunicato che non aveva intenzione di acquistare i suoi prodotti, circostanza che aveva suscitato la reazione rabbiosa dell'odierno imputato ("*mi sono incazzato*"): questi, infatti, avrebbe infine costretto il commerciante a comprare le patate, assecondando la sua pretesa ("*ho preso e gliel'ho fatti prendere*");

**STEFANO** - Sai a chi glieli sto portando? Dove t'ho detto... quello dove sei andato tu e non se l'è volute prendere. (...) Da quello dei polli, a Saracinello (...)

**LUCA** - Quello là col pizzetto là?

(...)

**STEFANO** - No, ma non se le voleva prendere nemmeno da me. Poi mi sono incazzato, no, siccome, mi sono incazzato perché m'ha detto di (inc.) qualche cassa, qualche 2 casse.

**MIMMO**: Gliel'hai dati?

**STEFANO**: Poi... eh... poi quando m'ha detto in quella maniera, sennò non (inc.) per dire la santa verità, ho preso e gliel'ho fatti prendere, ho detto io, vaffanculo.

**STEFANO**: Hai capito? Ma non che se l'è presi perché... Perché gliel'ho fatti prendere perché mi sono incazzato.

L'interpretazione del dialogo fornita dagli investigatori e sostenuta dalla pubblica accusa è che il Sartiano, ad onta dell'iniziale rifiuto oppostogli dal Ferrante, avesse, con metodi intimidatori ed avvalendosi della propria appartenenza ad una delle più temibili articolazioni di 'ndrangheta della città, costretto lo stesso all'acquisto dei suoi prodotti, realizzando una cd. estorsione contrattuale (integrata allorché al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale con l'agente o con terzi).

A dispetto del modesto profitto verosimilmente ricavato da tale transazione, la vicenda sarebbe esplicativa di quanto, per gli appartenenti alla locale criminalità organizzata, il rifiuto opposto anche da un solo commerciante sia visto come un'intollerabile mancanza di rispetto, da reprimere immediatamente.

Ulteriore conferma di tale assunto si trarrebbe da due dialoghi intercorsi tra Stefano Sartiano, il citato Bruno Caridi ed un terzo soggetto non identificato, che avevano ad oggetto proprio le forniture di patate nei confronti del commerciante Francesco Ferrante, il quale pare fosse solito rifornirsi anche dallo stesso Caridi, titolare, tra l'altro, di un negozio di ortofrutta ubicato proprio in via Pio XI.

Il 7 gennaio 2015 (ore 8:58, prog. n. 39407, captato a bordo del solito autoveicolo Peugeot Ranch), il Caridi si lamentava con Stefano Sartiano del fatto che il Ferrante, fin dai giorni precedenti alle festività natalizie, non

si stava rivolgendo a lui per acquistare le patate [CARIDI: *Ora siccome è da prima di Natale (...) Veniva suo cognato là (inc.) uno stupido, veniva qua a prendersi le patate...*].

Bruno Caridi non aveva preso bene tale defezione ed aveva fatto pervenire un messaggio al Ferrante, ricordandogli che quando questi aveva avuto bisogno del suo appoggio lo aveva sempre ottenuto [CARIDI: *No, ora siccome io ora gli ho mandato il messaggio (inc.) gli dico: "Ma senti una cosa, ma tu quando hai avuto bisogno, hai fatto sempre quello che cazzo hai voluto"*].

L'odierno imputato – forse responsabile della situazione, essendo divenuto a sua volta fornitore di patate al Ferrante – ammetteva di avergliene venduto un quantitativo prima del Natale [SARTIANO: *E io prima di Natale gliel'ho portate...*].

Il Caridi, evidentemente indispettito (progressivo n. 39409, delle ore 09:05), si riprometteva di utilizzare lo stesso *modus operandi* del Sartiano a fronte delle reticenze del commerciante. Il Sartiano, quindi, ribatteva di aver usato tali modi decisi, al fine di imporre l'acquisto delle patate, "per puntiglio" [CARIDI - *No, (inc.) sai come faccio ora? Faccio come a te. SARTIANO - Il discorso. CARIDI - Faccio come a te, no, le patate te le devi prendere se vuoi o ne se non vuoi. (inc) ma te le devi prendere, punto e basta, non mi interessa SARTIANO - Il dis... il discorso... il... il disco... il discorso è stato così, per puntiglio, non è che... BRUNO - No, ma per puntiglio lo devo fare io...*].

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, come detto, Ferrante Francesco è stato sentito in qualità di testimone (udienza del 24 novembre 2021). Inoltre, con il consenso delle parti, sono state acquisite le dichiarazioni dallo stesso rese in sede di investigazioni difensive, in data 17 ottobre 2018.

Il Ferrante ha dichiarato di essere stato titolare, fino all'anno 2017, dell'attività commerciale "Superpollo alla Brace", che aveva due punti vendita, entrambi a Reggio Calabria, in via Pio XI n. 84 e in via Ravagnese n. 202. Ha spiegato di essere stato, da ultimo, costretto a cedere tale attività alla sorella, per motivi economici e personali, e di essere stato assunto dalla stessa quale lavoratore dipendente.

Egli ha dichiarato di conoscere Stefano Sartiano da molti anni e di sapere che lo stesso si occupasse della distribuzione di patate e di altri ortaggi.

Effettivamente, egli stesso si era rifornito di patate presso il Sartiano, "per un anno o due", allorché era titolare della predetta ditta: il Ferrante ha riferito che le patate commerciate dal Sartiano fossero di ottima qualità e avessero anche un buon rapporto qualità/prezzo, il che lo aveva indotto a tale scelta. Egli, tuttavia, non sempre era in grado di corrispondere con puntualità il prezzo delle patate al proprio fornitore: al contrario, quasi mai il pagamento avveniva alla consegna, circostanza che in qualche occasione aveva suscitato le lamentele del Sartiano nei suoi confronti.

Quest'ultimo, tuttavia, non gli avrebbe mai imposto in quel periodo l'acquisto dei suoi prodotti: tanto è vero che, ha spiegato il Ferrante, ad un certo punto egli si determinò liberamente a non acquistare più le patate dall'odierno imputato e a rivolgersi ad altri fornitori che praticavano prezzi più concorrenziali, benché a discapito della qualità del prodotto.

Nel corso del controesame condotto dal pubblico ministero, il Ferrante ha negato di aver mai litigato con l'odierno imputato, ribadendo che vi fossero stati esclusivamente alcuni momenti di criticità dovuti ai suoi ritardi nei pagamenti e descrivendo, per il resto, un rapporto sereno ed improntato a gentilezza e correttezza commerciale:

*P.M. –. Senta, Lei... volevo sapere questo, non le faccio di nuovo le domande, perché le ha fatte il difensore. Ha detto sostanzialmente di non avere avuto nessun tipo di costrizione da parte di Sartiano Stefano.*

*DICH. FERRANTE –. No, nessuna.*

*P.M. –. Ma c'è stato qualche momento, se non di costrizione, tra virgolette "di tensione"? C'è stato qualche momento in cui vi siete bisticciati?*

*DICH. FERRANTE –. No, mai, mai.*

*P.M. –. Per 'sto fatto delle patate?*

*DICH. FERRANTE –. No, no, mai, mai.*

*P.M. –. Zero.*

*DICH. FERRANTE –. Mai. Io le prendevo, perché mi conveniva il prezzo, e le vendeva buone, e quindi non...*

*P.M. –. No, e questo l'ho letto. Volevo soltanto... siccome Lei non so se sa che, a un certo punto, Sartiano racconta che invece c'è stato un momento di tensione tra voi.*

DICH. FERRANTE –. No, forse c'è stato, perché...

P.M. –. Anche per capire, no?, perché magari Lei...

DICH. FERRANTE –. Perché io facevo fatica a pagare, nel senso che glielie pagavo un pochettino in ritardo, mi faceva queste gentilezze, poi passava e gli davo... anzi, poverino lui, in questo senso.

(...)

DICH. FERRANTE –. No, non ho mai avuto screzi, mai, diciamo. Se non per causa mia, che ho fatto ritardo, nel senso che dovevo pagare oggi, e non riuscivo a pagare io, e gli dicevo: "Ti pago domani". Ma sennò mai ho avuto screzi, mai proprio.

PRES. –. E quindi, riguarda diciamo un mancato pagamento, un ritardato pagamento da parte sua.

DICH. FERRANTE –. Mio. Mio, diciamo.

PRES. –. Da parte sua.

DICH. FERRANTE –. Ma nemmeno non ho mai avuto screzi, proprio. Io proprio personalmente no, mi ha sempre... anzi, anzi, devo pure ringraziarlo, no, no, no, no.

In seguito, il Ferrante ha negato che tra i suoi fornitori di patate e di altri prodotti ortofrutticoli vi fosse anche Bruno Caridi, dal quale ha dichiarato di aver acquistato della merce – avendo egli un negozio di ortofrutta accanto al suo punto vendita – solamente per esigenze familiari e personali [P.M. –. Eh invece, tra i suoi fornitori, c'era anche Bruno Caridi? DICH. FERRANTE –. No, avevo un negozio di frutta accanto, quindi se prendevo qualche cibo ogni tanto, anche per casa ce l'avevo là. Però, non... (...) compravo qualcosa mia personale. Però, non... (...) P.M. –. Quindi, comunque, Lei non ha mai comprato da Caridi patate? DICH. FERRANTE –. Mah, adesso non mi ricordo se qualche volta ho comprato, perché... non lo so. No, ma non era un mio fornitore, sicuramente, al 100%].

Infine, l'ex commerciante ha affermato di non essere a conoscenza dell'esistenza di famiglie di 'ndrangheta egemoni nella zona ove egli esercitava la propria attività, aggiungendo di essere sempre riuscito a lavorare al riparo da qualsivoglia richiesta estorsiva e di non aver mai sentito neppure parlare di "pizzo" nel suo quartiere [P.M. –. Ho capito. Senta, Lei sa nella zona di via Pio XI qual è la famiglia... la famiglia di 'ndrangheta in qualche modo dominante? DICH. FERRANTE –. Non ne ho idea, perché è da cinquanta anni che abbiamo il negozio là, sono nato là, e quindi dopo mi sono sposato. Non ho idea di queste cose, completamente. Ignoro, proprio, ignoro del tutto di chi possano essere proprio. P.M. –. Ho capito. E ha mai avuto problemi di pizzo, estorsioni? DICH. FERRANTE –. Ringraziando Iddio, no, mai. Mai. E neanche ho sentito dire là, dove ci ho il negozio io, a nessuno, pure degli altri negozianti. (...) Però, non l'ho mai sentita questa parola].

\*\*\*\*\*

In dibattimento, sono stati escussi inoltre numerosi altri testi della lista difensiva dell'odierno imputato, sia in relazione all'attività dallo stesso svolta nel settore edilizio, in collaborazione con l'impresa intestata al fratello Fortunato, sia con riferimento alla successiva attività di distribuzione di prodotti ortofrutticoli.

Il teste Trunfio Giovanni – la cui madre è cugina della madre di Sartiano Stefano – ha riferito di aver affidato alla ditta intestata a Sartiano Fortunato, intorno agli anni 2014-2015, dei lavori di ristrutturazione della parte esterna della propria abitazione, ubicata in Sala di Mosorrofa. Ha dichiarato di aver valutato anche i preventivi di altre ditte e di aver trovato quello della predetta impresa più conveniente degli altri.

Pertanto, ha aggiunto di non aver affidato alla ditta Sartiano tutti i lavori da realizzare, ma di averne eseguiti alcuni (in particolare, il tetto e gli interni) "in economia", senza ricevere imposizioni di sorta, tantomeno in ordine alla fornitura dei materiali.

In occasione dell'affidamento di tali lavori, egli si era rapportato per lo più a Sartiano Fortunato, benché avesse visto qualche volta "sul cantiere" anche l'odierno imputato Stefano, al quale aveva peraltro richiesto qualche consiglio in merito, reputandolo "esperto".

Il teste Inuso Ernesto, titolare di un'impresa di impermeabilizzazioni e coibentazioni, oltre che agente di commercio nel settore edile, ha affermato di aver svolto alcuni lavori assieme all'impresa intestata a Sartiano Fortunato e di aver ricevuto dalla stessa delle forniture di materiali, nella zona di Sala di Mosorrofa. Egli ha dichiarato di conoscere sin dall'infanzia i fratelli Sartiano e di avere con loro un "rapporto fraterno".

Ha specificato di aver avuto rapporti, in relazione ai lavori da realizzare, sia con Stefano sia con Fortunato Sartiano, benché avesse sempre intestato le fatture a quest'ultimo. Nei cantieri, ad ogni modo, sarebbero stati sempre presenti entrambi i fratelli.

La teste Alto Giuseppina, amministratrice del condominio "Primavera", sito a Reggio Calabria, in via Nino Bixio, ha spiegato di aver affidato, nel 2011, i lavori di rifacimento della facciata esterna del predetto condominio all'impresa "Sartiano Fortunato". I lavori si sarebbero svolti nel 2012 e sarebbero durati circa sette-otto mesi. La ditta – ha spiegato la teste – era stata scelta dall'assemblea di condominio, dopo il vaglio di un totale di quattro preventivi, essendo risultata quella che applicava i prezzi più bassi.

È stata acquisita, inoltre, agli atti del fascicolo processuale, con il consenso delle parti, la nota inviata al difensore dell'imputato da Rubertà Saverio Antonio, amministratore del condominio "Giofrè Versace", ubicato nella via Demetrio Tripepi di Reggio Calabria. Egli ha dichiarato di aver affidato in una occasione dei lavori alla ditta intestata a Sartiano Fortunato, a seguito di un incendio che aveva danneggiato il palazzo, volto al ripristino dell'impianto elettrico e delle parti murarie interne. L'impresa era stata, in tale circostanza, l'unica tra quelle interpellate a dare immediata disponibilità alla realizzazione degli interventi necessari. Il rifacimento delle facciate esterne del condominio, peraltro, sarebbe stato poi affidato ad un'impresa differente, con delibera di assemblea.

Il teste Donato Paolo, titolare di un'attività di ristorazione, ha dichiarato di aver conosciuto, almeno quattro o cinque anni prima, Domenico Sartiano, figlio dell'odierno imputato, tramite un ragazzo (coetaneo di Domenico), Daniele Marra, il quale lavorava come cameriere alle dipendenze del "Caffè Matteotti", bar di proprietà del fratello del teste.

Domenico Sartiano, sapendo che egli fosse titolare di alcune attività di ristorazione, gli aveva proposto l'acquisto di alcune forniture di patate: il Donato, dopo aver provato tale prodotto e avendolo trovato di buona qualità, aveva deciso di rifornirsi da lui. Nel complesso, il rapporto di fornitura era durato circa cinque o sei mesi, durante i quali non vi era stata mai alcuna interferenza o imposizione esterna.

Su domanda del pubblico ministero, il Donato ha dichiarato di aver subito, nell'ambito della propria attività di ristorazione, un episodio possibilmente riconducibile ad intenti estorsivi, allorché fu trovata, accanto alla serranda del suo esercizio commerciale, una bottiglia di benzina con accanto un accendino: episodio che egli aveva immediatamente denunciato alle autorità e dei cui esiti investigativi era, tuttavia, all'oscuro.

Il teste Falcone Giuseppe, da circa trent'anni cuoco alle dipendenze del locale "Cibus" di proprietà di Raffaella Minniti, situato in via Nicola Furnari di Reggio Calabria, ha dichiarato di aver conosciuto Stefano Sartiano circa sei o sette anni addietro, in quanto i rispettivi figli giocavano a calcio nella stessa squadra. Proprio in occasione di un incontro legato all'attività sportiva dei ragazzi, il Sartiano, conoscendo la professione del Falcone, gli avrebbe chiesto di fare da tramite presso i suoi titolari per delle forniture di patate.

Tuttavia, la vendita di tale prodotto da parte del Sartiano alla predetta impresa commerciale si sarebbe limitata ad un paio di forniture, dopo le quali i titolari del locale avevano deciso di rivolgersi ad altri venditori, che praticavano prezzi "più concorrenziali". Il Sartiano, ha dichiarato il teste, non avrebbe mai tenuto atteggiamenti intimidatori né imposto alcuna fornitura, né all'inizio del rapporto né dopo la sua cessazione. Per quanto fosse a sua conoscenza, quelle occasionate dalla sua intercessione erano state le uniche occasioni nelle quali i signori Minniti avevano ricevuto forniture di patate dall'odierno imputato.

Il teste ha infine affermato di non conoscere alcun "Giovanni Caccamo".

Il teste Fiorillo Gianfranco, titolare da circa sei anni di una piccola gastronomia ("Porta a casa") ubicata in via Paolo Pellicano, nelle adiacenze del Castello Aragonese di Reggio Calabria, ha dichiarato che, nei primi mesi ("*circa un paio di mesi*") di attività della sua impresa, Stefano Sartiano era stato il suo fornitore di patate. Egli, solitamente, lo riforniva presso il proprio locale, una volta alla settimana, di una cassetta del peso di venti chili, che il Fiorillo pagava puntualmente alla consegna.

Il prezzo praticato era concorrenziale e la qualità del prodotto buona.

Il rapporto era iniziato in maniera del tutto "casuale", essendosi il Sartiano proposto come fornitore, passando un giorno per il suo locale, senza intimidazioni di sorta. Del resto, allorché il Fiorillo aveva ritenuto non più conveniente rifornirsi dal Sartiano, a causa del ridotto fabbisogno di patate del quale egli necessitava, che lo aveva indotto a rifornirsi giornalmente presso i fruttivendoli della zona, non vi erano stati problemi a causa della cessazione di tale rapporto.

Il Fiorillo, infine, in sede di controesame condotto dal pubblico ministero, ha dichiarato di non aver mai ricevuto, in relazione alla sua attività commerciale, alcuna richiesta estorsiva e di non aver dovuto "mettersi a posto" con cosche di 'ndrangheta egemoni nella sua zona.

Il teste Stillittano Carmelo, dal canto suo, titolare del locale "Pollo Mania", operante nel settore della gastronomia ed ubicato nella zona di Sant'Anna, ha dichiarato di conoscere l'odierno imputato da tanto tempo, in quanto la famiglia di quest'ultimo frequentava spesso il suo locale.

Anche lo Stillittano aveva, per "qualche anno", ricevuto forniture di patate dal Sartiano, il quale gli si era proposto personalmente come venditore. Egli, trovando conveniente il rapporto qualità/prezzo e avendo piacere di "favorire un cliente", aveva accettato tale proposta. La fornitura constava di circa cento chili di patate alla settimana e il rapporto commerciale si era interrotto solo perché, ad un certo punto, il Sartiano "non [era] passato più" e quindi lo Stillittano si era rivolto ad altri venditori ("non c'era un motivo valido per abbandonarlo").

Anche lo Stillittano, su domanda del pubblico ministero, ha escluso di aver mai ricevuto, in ventisette anni di attività, richieste estorsive di sorta. Sapeva che il gruppo 'ndranghetistico egemone nella sua zona fosse la cosca Libri ed ha affermato che qualche membro di tale famiglia fosse anche suo cliente, benché egli non ne conoscesse il nome di battesimo. D'altro canto, egli non aveva mai avuto modo di confrontarsi sul punto con i commercianti del quartiere. Ha dichiarato, infine, di essere a conoscenza delle vicende giudiziarie che, in passato, avevano riguardato l'odierno imputato ("sì, sì, certo. Sì, certo, è risaputo").

Il teste Giustra Carmelo, titolare di un panificio/gastronomia nella centrale Piazza Carmine di Reggio Calabria, con oltre cinquant'anni di attività, ha dichiarato che il Sartiano lo avesse rifornito di patate per circa "tre mesi, quattro mesi", alcuni anni addietro. Egli lo aveva conosciuto "per caso", in quanto l'odierno imputato consegnava già tale prodotto presso una gastronomia ubicata poco distante e gli si era proposto.

Anche il Giustra ha dichiarato che la qualità delle patate fosse buona e che il prezzo fosse "giusto". Tuttavia, allorché aveva trovato un fornitore che praticava prezzi più concorrenziali, egli aveva ritenuto di interrompere il rapporto con il Sartiano, senza che ciò avesse comportato problemi di alcun tipo.

Infine, anche il Giustra ha escluso di aver mai subito danneggiamenti, intimidazioni o richieste estorsive nel corso della sua attività, aggiungendo di non conoscere se vi fossero e, in tal caso, quali fossero gruppi di 'ndrangheta egemoni nella zona del centro reggino ("No, perché non ho mai voluto interessarmi di niente...").

Da ultimo, il teste Dara Antonio Samuele, all'epoca dei fatti cameriere di sala presso la centrale pizzeria "Spaccanapoli" di Reggio Calabria, ha dichiarato di essere amico sin dall'infanzia di Domenico Sartiano, figlio dell'odierno imputato, e che, in virtù di questo rapporto, fosse stato proprio lui a proporre ai suoi datori, nel periodo 2015-2016, di rifornirsi di patate presso costoro. Tuttavia, egli ha dichiarato di non essersi mai occupato, in seguito, di tale rapporto di fornitura e di non conoscerne i dettagli.

\*\*\*\*\*

Nel corso del proprio interrogatorio di garanzia, reso dinanzi al g.i.p. in data 1° agosto 2018 ed acquisito agli atti del fascicolo processuale (ex art. 513 c.p.p.), l'imputato Sartiano Stefano ha recisamente negato i propri addebiti, a partire dalla contestazione di aver imposto con modalità estorsive sul territorio i prodotti ortofrutticoli da lui commerciati.

Ha affermato di aver iniziato a collaborare in questo settore dapprima con l'impresa del cugino Sartiano Domenico, dando vita ad un piccolo commercio "per arrotondare" le proprie entrate. In séguito, avrebbe dato una mano a suo figlio Domenico, che aveva iniziato a rifornire di patate un paio di esercizi commerciali, assieme al suo amico Daniele Marra, dipendente del bar Matteotti.

Egli, come detto, ha dichiarato di non ricordare chi fosse il tale "Nino" con il quale discuteva delle forniture di patate e delle modalità con le quali avvicinare i titolari delle attività di ristorazione: soggetto che gli aveva consigliato, tra l'altro, di ricorrere a canali vicini alle cosche operanti sul territorio e al quale egli aveva raccomandato di non parlare al telefono con lui, ma soltanto 'in presenza'.

L'imputato ha sostenuto che gli introiti derivanti dalla vendita di patate sarebbero stati assai modesti e che, pertanto, non si sarebbe trattato di un settore nell'ambito del quale valeva la pena praticare richieste estorsive.

Ha negato, ancora, di aver mai pensato seriamente di "allontanare" dal territorio reggino i venditori di patate catanesi ivi stabilitisi, sostenendo che si trattasse di "battute che si dicono così..." ("perché io dovevo andare a cacciare le persone da lì?").

In ordine ai suoi rapporti con Francesco ("Checco") Ferrante, egli ha dichiarato che si trattava di un suo amico, affermando di non avergli mai imposto alcuna fornitura di patate. Gli unici motivi di incomprensione con lo

stesso erano legati ai notevoli ritardi nei pagamenti da parte del commerciante, che ad un certo punto lo avevano indispettito. L'imputato ha confermato, viceversa, che il Ferrante prima si riforniva presso l'esercizio di Bruno Caridi e che quest'ultimo aveva avuto da ridire allorché aveva saputo del rapporto commerciale instauratosi con il Sartiano.

Anche con riguardo al dialogo intercorso con il proprio operaio rumeno "Edoardo", nel corso del quale questo sembrava esprimergli il timore di ritorsioni da parte di una terza persona e il Sartiano lo rassicurava con parole decise ("*non dobbiamo dare conto a nessuno (...) Tu, quando lavori con me non devi avere... non hai problemi*"), l'imputato ha sostenuto che si trattasse di "*battute di sfottò*".

Circa la versione fornita in merito al proprio incontro con Filippo Chirico, avvenuto presso il suo giardino con modalità oltremodo riservate, sin dalla fissazione dell'abboccamento, si è già avuto modo di ragionare in precedenza.

Egli, peraltro, ha confermato di conoscere "Nino Celentano", sostenendo tuttavia di non essersi mai interessato alle "*porcherie*" avvenute nell'ambito del nucleo familiare dei Nicolò nelle quali questi avrebbe inteso coinvolgerlo.

Anche in ordine ai suoi rapporti con "Mico" Ventura, l'imputato ha confermato di averlo conosciuto in carcere, pur sostenendo di non sapere che lavoro facesse e di non aver avuto più notizie della sua vita. Tuttavia, a specifica domanda sul colloquio carcerario intercorso tra il Ventura e sua moglie, nel quale egli veniva menzionato, il Sartiano non ha escluso di essersi potuto informare presso la donna delle condizioni del suo ex compagno di detenzione.

\*\*\*\*\*

Tali essendo in sintesi gli elementi di fatto emersi nel corso dell'istruttoria espletata, in merito alla posizione dell'imputato Sartiano Stefano, il Tribunale ritiene ora necessario soffermarsi, preliminarmente, sull'imputazione di estorsione aggravata, ai danni di Ferrante Francesco, di cui al capo E) della rubrica.

L'imputato, a giudizio del Collegio, deve essere mandato assolto da tale reato, non essendo emersa, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza degli elementi costitutivi, di ordine materiale, del delitto di estorsione così come contestato.

Sartiano Stefano era senz'altro un fornitore di prodotti ortofrutticoli (nella specie, patate) della rosticceria e polleria "Superpollo", della quale era titolare Ferrante Francesco. Tale dato è emerso in maniera inequivoca dai colloqui intercettati e, altresì, dalle dichiarazioni rese in ogni occasione dalla persona offesa e dallo stesso imputato.

Sia il Ferrante sia il Sartiano hanno, tuttavia, negato che il loro rapporto commerciale fosse stato mai improntato a costrizioni o ad intimidazioni di sorta, affermando che gli unici attriti verificatisi nel corso di tale periodo di tempo – pari a circa "*un anno o due*" – fossero dovuti ai frequenti e considerevoli ritardi nei pagamenti da parte dell'esercente. Alla circostanza dei ritardi nei pagamenti da parte del Ferrante, peraltro, fa riferimento anche Bruno Caridi, nel corso dei colloqui intercettati con l'odierno imputato.

Il Ferrante, come illustrato in precedenza, ha dichiarato, infatti, di essere ricorso alle forniture del Sartiano in quanto i suoi prodotti sarebbero stati di ottima qualità ed il prezzo senz'altro concorrenziale.

Allorché, poi, egli aveva ritenuto non più sostenibile tale spesa, si sarebbe determinato liberamente a cambiare fornitori – benché ne avesse risentito la qualità dei prodotti acquistati –, senza temere né subire conseguenze pregiudizievoli di sorta da parte dell'odierno imputato.

Dal citato dialogo, del 19 dicembre 2014, tra Sartiano Stefano e i suoi due cugini Luca e Domenico, si rileva senz'altro che l'imputato si fosse recato in precedenza presso l'esercizio commerciale del Ferrante al fine di effettuare una fornitura di patate e che, tuttavia, quest'ultimo ne avesse in un primo momento rifiutato la consegna. Il Sartiano, in tale occasione, si era irritato e aveva usato modi bruschi nei confronti del Ferrante, inducendolo, infine, ad accettare le sue patate.

Purtuttavia, nel medesimo dialogo è contenuta una frase che si ritiene di dover valorizzare, allorché il Sartiano riferisce ai propri cugini: "*Poi mi sono incazzato, no, siccome, mi sono incazzato perché m'ha detto di (inc.) qualche cassa, qualche due casse*". Ebbene, da tale espressione, a giudizio del Collegio, si può ragionevolmente desumere che il carico di patate che il Sartiano aveva con sé e che intendeva consegnare al Ferrante fosse stato già oggetto di una previa richiesta (di una 'ordinazione', insomma) da parte di

quest'ultimo, il quale poi – verosimilmente per le consuete difficoltà di pagamento – si era tirato indietro e intendeva rifiutarne la *materiale* consegna.

Tale circostanza spiegherebbe l'arrabbiatura del Sartiano, più volte ribadita, in modo colorito, nel corso della conversazione, dal momento che questi si era verosimilmente diretto all'esercizio commerciale del Ferrante, portando con sé il carico di patate, in vista della consegna da effettuare sulla base di un accordo già intercorso con lo stesso. Spiegherebbe, altresì, l'espressione utilizzata nel corso del successivo dialogo con Bruno Caridi, del 7 gennaio 2015, nel quale egli afferma di aver agito così "*per puntiglio*".

L'interpretazione del dialogo fornita dagli investigatori e sostenuta dalla pubblica accusa, secondo la quale il Sartiano, con metodi intimidatori ed avvalendosi della propria appartenenza ad una temibile articolazione di '*ndrangheta*, avrebbe "obbligato" il Ferrante all'acquisto dei suoi prodotti, realizzando una estorsione cd. contrattuale, colloca evidentemente l'elemento costrittivo, incidente sull'altrui volontà, in un momento antecedente rispetto alla conclusione del contratto.

Viceversa, si ritiene che, nel caso di specie, sia conclusione almeno altrettanto plausibile – in quanto desumibile dalla lettura del dialogo – e, quindi, ragionevole, quella secondo la quale l'imputato abbia usato sì dei modi bruschi, insistenti e, in questo senso, intimidatori, ma al solo fine di indurre l'esercente ad onorare un'obbligazione già assunta.

Vero è che il Ferrante non è risultato credibile allorché, nel corso della sua escussione, ha negato di essersi rifornito in passato anche dal pregiudicato Bruno Caridi e – soprattutto – allorché ha descritto lo svolgimento della propria attività commerciale sempre al riparo da richieste estorsive, arrivando ad affermare di non aver mai sentito neppure parlare di "pizzo" nel suo quartiere. Tale tipo di risposta, nei territori in cui è più pervasivo il potere intimidatorio della criminalità organizzata, è tuttavia fin troppo frequente da parte dei commercianti ed imprenditori che ivi operano per farne derivare uno specifico motivo di inattendibilità complessiva del teste Ferrante.

Peraltro, anche ove così fosse, dall'inattendibilità del Ferrante non si ritiene di poter ricavare, al contrario, la prova positiva dell'esistenza della contestata condotta estorsiva, in presenza di una interpretazione del menzionato dialogo – asseritamente ammissivo della responsabilità dell'imputato – che viceversa rende la condotta posta in essere dallo stesso non meritevole di sanzione penale e che questo Collegio ritiene dotata di una verosimiglianza almeno pari a quella sostenuta dalla tesi accusatoria, sì da fondare un dubbio quantomeno ragionevole in ordine alla responsabilità dell'imputato.

Ed invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel delitto di cd. estorsione contrattuale, "*l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno*" (ex multis, Cass. sez. II, sent. n. 12434 del 19/02/2020).

È evidente, viceversa, che laddove l'elemento "costrittivo" non riguardi la fase delle 'trattative' antecedenti alla conclusione del contratto, ma la successiva fase dell'adempimento, atto dovuto, allorché il consenso (*l'in idem placitum*) era stato già liberamente e validamente espresso, non si realizzi alcuna "*violazione dell'autonomia negoziale*" a danno del contraente.

Da quanto sin qui esposto, deriva che l'imputato debba essere mandato assolto dal reato a lui ascritto al capo E), non essendo emersa la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della sussistenza del fatto estorsivo così come contestato.

\*\*\*\*\*

Un diverso ordine di discorso sembra doversi evincere, viceversa, dall'istruttoria effettuata, in ordine alla imputazione associativa di cui al capo A) della rubrica, in merito alla quale il Collegio ritiene sia emersa la piena responsabilità dell'imputato Sartiano Stefano.

Più precisamente, si deve ritenere pienamente raggiunta la prova della condotta di partecipazione del Sartiano alla articolazione di '*ndrangheta* denominata cosca Libri, con il ruolo di collaboratore del 'capo società' Chirico Filippo, nonché dello sfruttamento, da parte dello stesso, della sua appartenenza al sodalizio per imporre sul territorio le proprie attività imprenditoriali.

Non risulta, viceversa, provata nell'ambito dell'odierno processo la funzione rivestita dal Sartiano nel mantenere i contatti con altre articolazioni di '*ndrangheta* del mandamento di Reggio Centro e, in particolare,

con la cosca Bertuca di Villa San Giovanni: condotta, quest'ultima, sulla quale il compendio istruttorio sottoposto al vaglio di questo Collegio non ha lasciato emergere alcunché.

Lo stabile ed organico inserimento di Sartiano Stefano all'interno del sodalizio in discorso è stato affermato in maniera esplicita, innanzitutto, dal collaboratore di giustizia Liuzzo Giuseppe Stefano Tito, il quale, come detto, ha definito l'odierno imputato *"un generale della cosca Libri"*, una *"persona apicale"* nell'ambito di tale sodalizio, paragonandone lo spessore criminale ed il ruolo associativo a quello di altri esponenti di assoluto calibro, quali Nino *"Celentano"* (Votano) e Domenico *"Mico"* Ventura ed attribuendogli, altresì, una serie di condotte specifiche denotative di tale appartenenza.

Il collaboratore ha dimostrato una notevole conoscenza dell'imputato, fornendo dati 'anagrafici' e relativi al suo aspetto fisico caratterizzanti e riconoscendo, peraltro, lo stesso fra i tre imputati presenti in videocollegamento dai rispettivi luoghi di detenzione; ha ricordato il suo periodo di comune latitanza con il boss Pasquale Libri – che lo stesso collaboratore, peraltro, afferma di aver favorito, fornendo il vitto ai due accosciati –; lo ha collocato correttamente, nell'ambito della geografia criminale reggina, nell'ambito dei quartieri di Spirito Santo e Sant'Anna; infine, ha indicato le attività lavorative che egli svolgeva fintantoché il Liuzzo era in libertà, menzionando sia l'occupazione in ambito edilizio (*"faceva le facciate, faceva da impresa"*) sia l'effettiva gestione, da parte sua, della *"colonnina"* di distribuzione del carburante, ubicata di fronte al Centro Direzionale ed intestata alla moglie.

Si osserva come il Liuzzo, invece, non abbia fatto cenno, tra le attività svolte dal Sartiano, alla distribuzione di prodotti ortofrutticoli, settore nel quale effettivamente l'imputato si era inserito solo in un momento successivo rispetto all'inizio dell'ultimo periodo detentivo del collaboratore (risalente all'anno 2013). Tale circostanza contribuisce, indubbiamente, alla valutazione di affidabilità del Liuzzo, il quale ha attinto esclusivamente a ricordi personali e a dati conoscitivi frutto di esperienza diretta, escludendo ogni dubbio di inquinamento, legato alla eventuale lettura di provvedimenti giudiziari.

Il racconto del collaboratore, peraltro, è risultato confortato dal riscontro con numerosissimi colloqui ambientali – captati sia nell'ambito dell'operazione *"Theorema-Roccaforte"* sia nell'ambito dell'operazione *"Libro Nero"* –, a partire proprio dai rapporti di sicura conoscenza dell'odierno imputato con Domenico *"Mico"* Ventura e con *"Nino Celentano"*, oltre che con lo stesso reggente della cosca Filippo Chirico (tutti, d'altra parte, ammessi dallo stesso Sartiano in sede di interrogatorio), nonché per quanto attiene al suo ruolo influente nelle zone di Spirito Santo e Sant'Anna.

Da tali dialoghi è possibile evincere il pieno inserimento e coinvolgimento di Sartiano Stefano nel sodalizio in questione, la sua dettagliata conoscenza delle dinamiche interne e la sua partecipazione alla vita associativa, spiegata su più fronti.

Ed invero, ciò che l'istruttoria ha lasciato emergere con evidenza è che Sartiano Stefano sia un esponente *"poliedrico"* di tale consoteria, febbrilmente impegnato in più ambiti, sia dal punto di vista lavorativo sia per quanto attiene alla propria militanza associativa.

Sotto il primo aspetto, egli è impegnato nel settore edilizio in diverse zone della città, collaborando attivamente all'interno dell'impresa individuale intestata al fratello Sartiano Fortunato; allo stesso tempo, si occupa del settore della distribuzione di carburante, gestendo la stazione di servizio, ubicata sulla via Argine Destro Calopinace, intestata alla moglie Serranò Caterina Tiziana; nel periodo di tempo monitorato dalle investigazioni, egli avvia poi un'attività di distribuzione di prodotti ortofrutticoli e, in particolare, di patate.

Sotto il secondo aspetto, Sartiano Stefano manifesta, se possibile, un attivismo persino maggiore:

- egli sollecita il pagamento di crediti da parte di debitori morosi, intervenendo in favore di altri sodali e spendendo il nome della cosca Libri (episodio Gaglioti/Ciccio Morello, riferito dal Liuzzo) e intercede ad intimidire e *"scoraggiare"* potenziali acquirenti degli immobili messi all'asta, di proprietà di suoi amici accosciati (vicenda oggetto del colloquio Tortorella/Gaglioti del 29 aprile 2016);
- pianifica di attentare all'incolumità e alla stessa vita di soggetti che hanno l'ardire di manifestare il proprio interesse per terreni, ubicati nella *'roccaforte'* di Cannavò, sui quali hanno messo gli occhi anche altri sodali (colloqui con il Tortorella del 22 giugno 2017);
- viene coinvolto in delicate discussioni ed episodi cruenti riguardanti altri nuclei familiari (*"meglio che ci sei pure tu..."*), ai quali non sembra essere in alcun modo legato, sulla base, evidentemente, del suo solo spessore criminale che gli conferisce un ruolo di potenziale *'paciere'*, nell'interesse di altri esponenti apicali della cosca (dialogo del 16 marzo 2014): in relazione a tale episodio, peraltro, è

ininfluente, a giudizio del Collegio, la circostanza che il Sartiano abbia deciso di disinteressarsi della vicenda, essendo piuttosto da sottolineare il fatto che il suo interlocutore avesse pensato a lui quale soggetto a cui rivolgersi per risolvere efficacemente tale complicata situazione;

- è indicato come colui che *“gestisce”* tutti i lavori di ristrutturazione edilizia nei quartieri di Sant’Anna e Spirito Santo e, in effetti, opera egli stesso con profitto in tale settore, sfruttando le sue entrate in ambienti legati alla locale criminalità organizzata e non temendo intimidazioni di sorta (cfr. colloquio con l’operaio rumeno “Edoardo”, dell’11 novembre 2013) né la concorrenza, nel medesimo ambito territoriale, di un altro esponente di spicco della medesima consorteria, quale “Riccardino” Artuso, uomo fidato del ‘capo società’ Filippo Chirico (cfr. colloquio del 21 marzo 2013 con Pasquale Casile);
- non manca, quindi, di curare anche i propri interessi, servendosi della sua appartenenza associativa e della sua rete relazionale (o anche solo immaginando di potervi ricorrere) per sponsorizzare i propri prodotti sul territorio e per avvicinare la professionista delegata alla vendita del proprio appartamento, al fine di intimorirla e dissuaderla dal portare a termine il proprio mandato;
- in tale ottica, fa valere la sua fama criminale nello scoraggiare i potenziali acquirenti dell’immobile di sua proprietà, messo in vendita all’asta, riuscendo infine a rientrare in possesso dello stesso ad un prezzo assai vantaggioso;
- infine, manifesta un fervido interesse e un certo attivismo anche nella politica locale, sostenendo, assieme al suo amico e sodale, il dentista “Mimmo” Tortorella, candidati dei più diversi schieramenti politici – circostanza, questa, già indicativa dei reali vantaggi che si intendevano perseguire e tipica dell’agire politico della criminalità organizzata – e programmando incontri con uomini politici locali finalizzati, esplicitamente, a verificare la possibilità di ottenere assunzioni (*“a livello pure nostro, a livello di amici...”*).

Con riguardo, in particolare, all’imposizione delle proprie prestazioni, prima, e dei propri prodotti ortofrutticoli, poi, nel territorio della città di Reggio Calabria, occorre evidenziare come tutti i testimoni citati dalla difesa abbiano riferito in dibattimento di aver affidato lavori all’impresa edile dei fratelli Sartiano o di avere acquistato merce dall’odierno imputato senza aver subito alcuna intimidazione o costrizione.

In merito, vale la pena di osservare, tuttavia, in primo luogo come quasi tutti i testi della lista difensiva abbiano negato, in generale, di aver mai patito la sottoposizione a “pizzo” – benché alcuni di essi operino da diversi anni in ambiti territoriali notoriamente ad alta ‘densità mafiosa’ –, rendendo plausibile l’ipotesi che le relative dichiarazioni possano essere state condizionate dal timore suscitato dal contesto criminale in cui l’imputato ha per anni notoriamente operato.

In secondo luogo, si sottolinea come, ai fini della contestazione associativa, non rileva la circostanza che l’imputato abbia, in diverse circostanze, attivato *anche* canali leciti di “sponsorizzazione”, tali da non rendere necessario il più invasivo intervento della *‘ndrangheta*. Ciò che appare rilevante, piuttosto, e che emerge chiaramente dalla lettura di numerosi dialoghi intercettati, è che il Sartiano si sia contemporaneamente mosso, al riguardo, anche attivando o ipotizzando di attivare le proprie entrate nel mondo criminale (come emblematicamente accaduto nel caso del colloquio intercorso con il più volte menzionato “Nino”, del 15 ottobre 2014).

Peraltro, un *modus operandi* del tutto sovrapponibile, da parte dell’odierno imputato, è emerso anche dai colloqui con “Mimmo” Tortorella, allorché i due interlocutori propongono di “avvicinare” l’avvocata Monastero dagli imprenditori Pietro e Cristoforo (“Totò”) Siclari e Antonino (“Nino”) Frascati, tutti provatamente contigui alla cosca Libri.

D’altro canto, appare appena il caso di osservare come, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ribadito di recente da un importante arresto delle Sezioni Unite, il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell’organizzazione criminale, *“senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l’offesa all’ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. “messa a disposizione”, che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale”* (così, da ultimo, Cass. Sez. Un., sent. 27/05/2021, n. 36958; conf., *ex aliis*, Cass. sez. II, sent. n. 18559/2019, secondo la quale, ai fini

dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale).

Nel caso in esame, le molteplici e variegate manifestazioni dell'appartenenza associativa del Sartiano, sopra dettagliatamente illustrate, sono state accompagnate da un'indiscutibile conoscenza e condivisione degli scopi e dei metodi del sodalizio criminale di riferimento, evincibile da alcuni dialoghi ed episodi di assoluta pregnanza.

Vanno menzionate, in questo contesto, le modalità riservatissime con le quali viene organizzato e poi si svolge l'incontro con il capo cosca Filippo Chirico: esso è preceduto da ben due abboccamenti estremamente rapidi con Gaetano Tomaselli, braccio destro di quest'ultimo, finalizzati alla sola fissazione dello stesso, mentre non si registra alcun colloquio telefonico al riguardo, come ci si aspetterebbe da due amici o conoscenti che hanno in animo di darsi appuntamento per un "saluto" e per chiacchierare "del più e del meno". Peraltro, l'incontro ha luogo nel giardino del Sartiano, sito in Cannavò e diverso dal luogo in cui abitano sia il Chirico sia lo stesso odierno imputato.

Del resto, quest'ultimo, nel dialogo con Mimmo Tortorella del 1° luglio 2014, dimostra di avere piena conoscenza delle vicende giudiziarie e dello *status libertatis* del capo società "Pippo" Chirico, discorrendo di come le limitazioni alla sua libertà personale e di movimento condizionassero l'operare della cosca e potessero essere funzionali a monitorarlo per acquisire la prova di ulteriori vicende delittuose.

Indicativa della piena sussistenza dell'*affectio societatis* in capo al Sartiano è anche la vicenda riguardante la scarcerazione di Giuseppe Libri e le perplessità, espresse dall'imputato e dal Tortorella, in merito all'opportunità di andare a far visita allo stesso e riprendere la sua frequentazione. Perplessità che, infine, l'odierno imputato scioglie, ritenendo doveroso andare a trovare il delfino di "don Mico" Libri, in ragione, evidentemente, dei vincoli solidaristici imposti dalla comune appartenenza associativa.

Il Sartiano, d'altro canto, dimostra grande consapevolezza – e manifesta una certa partecipazione al riguardo – anche delle questioni concernenti Domenico "Mico" Ventura, il suo coinvolgimento nell'omicidio Puntorieri e il suo possibile pentimento. Proprio Mico Ventura, dal carcere di Teramo, chiede espressamente alla moglie se Stefano Sartiano avesse chiesto di lui in occasione di un matrimonio, ottenendo risposta affermativa.

Si ritiene, in definitiva, pienamente provato anche l'elemento psicologico della fattispecie associativa contestata all'imputato, costituito dalla volontà di far parte del sodalizio, al fine di fornire un contributo utile alla vita dello stesso ed alla realizzazione dei suoi scopi, con la consapevolezza e la condivisione delle caratteristiche e delle finalità di quest'ultima, nel che si sostanzia la definizione dommatica e giurisprudenziale di *affectio societatis* (cfr., *ex plurimis*, Cass. sez. II, sent. n. 34979 del 17/05/2012, Rv. 253657; conf. Cass. sez. II, sent. n. 31541/2017, Rv. 270465).

Da quanto detto, discende senz'altro la piena affermazione della responsabilità dell'imputato Sartiano Stefano dal reato a lui ascritto al capo A), così come contestato.

Il Collegio ritiene, inoltre, di dover fare applicazione della contestata recidiva reiterata e specifica, di cui all'art. 99 co. 4, seconda ipotesi c.p.: dalla lettura del certificato del casellario giudiziale presente in atti, infatti, si rileva che l'imputato sia stato attinto da quattro sentenze di condanna passate in giudicato, tra le quali, in particolare, si annovera la già menzionata condanna alla pena di sette anni di reclusione, divenuta irrevocabile in data 19 marzo 1992, per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p.

È possibile, quindi, dedurre, anche in ragione della natura permanente delle fattispecie associative, che i diversi precedenti dai quali il Sartiano risulta attinto siano sintomatici di una maggiore colpevolezza e pericolosità dello stesso, sì da giustificare in concreto l'aumento di pena, integrandosi senz'altro quella relazione qualificata tra i menzionati precedenti ed il nuovo illecito, richiesta dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità ai fini del riconoscimento di tale aggravante (in tal senso, cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 35738/2010).

#### **11. L'INTESTAZIONE FITTIZIA DE "L'ARCOBALENO DEI SAPORI" (CAPO O). LE POSIZIONI DEGLI IMPUTATI NOCERA SAVERIO E DASCOLA LEANDRO.**

Nel corso delle indagini che hanno condotto all'instaurazione del presente procedimento, sono emerse numerose ipotesi di trasferimento fraudolento di valori, che vedevano protagonisti alcuni soggetti ritenuti

appartenenti alla cosca Libri e funzionali all'elusione delle misure ablativo di prevenzione nonché all'inserimento del sodalizio in lucrosi settori di mercato.

Della vicenda relativa all'impresa individuale "Impianti Elettrici Sartiano", intestata all'odierno imputato Sartiano Domenico e della quale era, tuttavia, socio occulto e gestore di fatto anche il capo cosca Chirico Filippo, oggetto di contestazione al capo Q) della rubrica, si è già detto in precedenza.

Nell'ambito di questi numerosi episodi, si colloca anche la contestata intestazione fittizia dell'impresa individuale "L'Arcobaleno dei Sapori" (capo d'imputazione *sub* O), formalmente intestata a Repaci Anita ma di fatto riconducibile al proprio compagno Chirico Filippo, ritenuto socio e finanziatore della stessa. Quest'ultimo, infatti, avrebbe versato il capitale necessario per la sua costituzione e per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile aziendale e avrebbe assunto, poi, la qualità di socio di fatto dell'impresa anzidetta, ingerendosi nella sua gestione.

Agli odierni imputati Nocera Saverio e Dascola Leandro è contestato, al capo O), il concorso in tale ipotesi di trasferimento fraudolento di valori, mediante le seguenti condotte: il Nocera, in qualità di titolare dello "Studio consulenza aziendale e analisi contabili di Nocera Saverio", avrebbe fornito al Chirico e alla Repaci l'assistenza tecnica necessaria per la costituzione e l'avviamento dell'impresa individuale a nome esclusivo della seconda, consigliando le modalità per eludere eventuali indagini patrimoniali, per occultare la contitolarità del Chirico e giustificare la provenienza delle risorse finanziarie all'uopo investite; il Dascola, invece, avrebbe fornito ausilio ai predetti soggetti nell'apertura e nella gestione dell'esercizio commerciale, occupandosi tra l'altro dell'organizzazione del negozio, della vendita al dettaglio, dei rapporti con i fornitori e dei conseguenti adempimenti burocratici.

\*\*\*\*\*

L'impresa individuale "L'Arcobaleno dei Sapori" di Anita Repaci, con sede in Reggio Calabria, via Gebbione a Mare n. 47, veniva costituita il 5 novembre 2014, con il versamento di un capitale sociale di 9.000 euro.

L'attività imprenditoriale, avente ad oggetto il "commercio al dettaglio di alimenti e bevande, prodotti tipici locali, biologici, frutta e verdura", aveva inizio il 5 dicembre 2014.

A fronte della formale intestazione in capo alla sola Anita Repaci, dai colloqui intercettati è emerso sin da subito evidente il ruolo di socio occulto e di finanziatore dell'impresa rivestito da Filippo Chirico, vero *dominus* dell'intera operazione economica: ruolo dissimulato al fine di scongiurare l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale a carico dello stesso.

In data 27 marzo 2014, egli già proponeva alla propria compagna di costituire una società di fatto con il cugino di quest'ultima, Fabio Repaci (prog. n. 6588, RIT 888/13): [CHIRICO: *digli a tuo cugino che se si vuole mettere in società... (...) REPACI: che società proponi tu? CHIRICO: scusa che ti interessa?... senza...(inc.)... i locali... va a vedere i locali... tutte queste cose... se vuole una mano... per la zona per le cose... (inc.)... REPACI: e tu che vuoi? CHIRICO: il cinquanta per cento... se deve fare lavori, cose.. glieli faccio io... tanto scontiamo... metti quanti... viene dieci mila euro i lavori... cinquemila lui e cinquemila io... REPACI: e tu?... e tu che fai? (sovrapposizione di voci) CHIRICO: anticipo... anticipo io... e poi piano piano li scontiamo mentre... REPACI: mentre? CHIRICO: mentre lavora no... e tu metà dell'incasso...(inc.)... REPACI:(ride) CHIRICO: ... cinquanta per cento... con metà dell'incasso copri... ti togli le spese tutte cose... quanto è rimasto? Duemila euro?...(inc.)... no metà dell'incasso così sembra brutto...(inc.)... togli tutte le spese, le cose... dici, restano mille euro (ipotizza ndr) questo mese, apposto... cinquecento e cinquecento... me ne devi dare altre duecento dei diecimila euro che ho anticipato... (inc.)...].*

Dal compendio intercettivo in atti, è emerso che il Chirico abbia di fatto gestito e diretto l'iniziativa imprenditoriale relativa all'*Arcobaleno dei Sapori* in tutte le sue fasi: dall'individuazione dell'immobile da utilizzare come sito aziendale, all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, all'acquisto degli arredi, alla gestione dei rapporti con i fornitori e con il personale.

La Repaci, dal canto suo, pur agendo in prima persona nei rapporti con i terzi, non mancava di relazionare dettagliatamente al Chirico tutti gli aspetti, anche quelli apparentemente più marginali, dell'attività imprenditoriale.

La scelta dell'immobile, le trattative con il proprietario e con la ditta incaricata dei lavori erano state avviate tramite l'intermediazione di Antonino Ambrogio.

Lo stesso Ambrogio veniva convocato presso l'abitazione di Anita Repaci per ricevere le direttive provenienti dal capo della cosca, per il tramite del suo 'luogotenente' Gaetano Tomaselli (cfr. prog. n. 3953, del 29 settembre 2014, dalle ore 10:00).

All'Ambrogio, invero, su diretta richiesta di Filippo Chirico, era stato conferito l'incarico di interloquire con Filippo Gironda, titolare della ditta "G.F. Costruzioni di Gironda F.", indicata dalla polizia giudiziaria come "gravitante nell'orbita della famiglia FRANCO – MURINA".

A tale ditta, infatti, venivano affidati i lavori di adeguamento dell'immobile di proprietà di Albino Rodà, sito in via Gebbione al Mare n. 47, individuato quale sede dell'avvianda attività commerciale "L'Arcobaleno dei Sapori".

Durante le fasi di allestimento del negozio e di ristrutturazione del locale, Filippo Chirico veniva tenuto costantemente informato e metteva a disposizione della sua compagna Anita Repaci il proprio uomo di fiducia, Gaetano Tomaselli.

A conferma del diretto interessamento del Chirico nell'attività imprenditoriale, la Repaci inviava allo stesso, in data 4 ottobre 2014, un sms con cui faceva emergere il rapporto di cointeressenza esistente in relazione all'avviamento di tale attività imprenditoriale ("sto lavorando per noi"):

SMS (Chirico) 3 ottobre 2014, alle ore 13.21: "A ke ora avevi l'appuntamento"

SMS (Repaci) 3 ottobre 2014, alle ore 13.22: "In mattinata. Ma la fine di ieri fa."

SMS (Chirico) 3 ottobre 2014, alle ore 13.23: "Ascolta digli se lo vogliono fare o kiami a un altro"

SMS (Repaci) 4 ottobre 2014, alle ore 12.29: "Sto lavorando per noi"

Il 13 ottobre 2014 (prog. n. 11008, RIT 1294/13), nel corso di un dialogo captato a bordo dell'autovettura Fiat 600, targata DV856WG, in uso ad Anita Repaci, la donna affrontava, come di consueto, l'argomento con Gaetano Tomaselli: quest'ultimo, in tale occasione, manifestava la volontà di rintracciare nuovamente il Gironda, riferendo tra l'altro che dell'arredamento del locale si sarebbe occupato direttamente "Pippo" Chirico, tramite un suo amico [TOMASELLI: *Senti e l'arredamento ah...(...) ma da chi... (...) REPACI: tutto Filippo se la vede... tutto Pippo se la vede vede.... non lo so un amico suo*].

Una volta completati i suddetti lavori, l'esercizio commerciale risultava sostanzialmente pronto per l'avvio delle attività.

Tra la fine del mese di novembre ed i primi giorni del mese successivo, la Repaci si interessava dei fornitori e dei connessi approvvigionamenti dei prodotti che sarebbero stati commercializzati. Anche tali operazioni erano ancorate alle indicazioni impartite da Filippo Chirico, il quale pure evitava cautamente di esporsi, veicolando i propri messaggi attraverso i suoi 'uomini sul campo', in particolare il fidato Gaetano Tomaselli.

Così, ad esempio, il 4 dicembre 2014 (prog. n. 12257, RIT 1294/13), il Tomaselli interloquiva con la Repaci, in merito alla fornitura per il negozio, facendo costante riferimento alle indicazioni provenienti da "lui" (che altri non poteva essere se non il solito Filippo Chirico) [TOMASELLI: *io ho parlato con lui...*].

Come da programma, nel corso dei primi giorni del mese di dicembre 2014, Anita Repaci avviava a pieno l'attività.

Il Chirico, sia pure senza apparire nei rapporti con i terzi, rivestiva un ruolo essenziale nell'attività imprenditoriale, in qualità di *dominus* occulto, al quale la donna – quotidianamente – rendicontava gli importi incassati.

I messaggi sms con i quali la Repaci, a fine giornata, era solita indicare l'ora di chiusura del negozio ed il *quantum* di volta in volta incassato, la dicono lunga sul diretto interesse del "capo società" nella gestione aziendale.

Di tenore sin troppo chiaro sono i messaggi all'uopo inviati da Anita Repaci al Chirico:

- il 6 dicembre 2014, alle ore 20:27: "OGGI 150";
- il 7 dicembre 2014, alle ore 19:59: "VADO A CASA. 100";
- l'8 dicembre 2014, alle ore 13:11: "OK STO PER CHIUDERE. 113";
- il 9 dicembre 2014, alle ore 21:17: "E STANCO. HO FINITO CINQUE MINUTI. 155";
- il 10 dicembre 2014, alle ore 20:29: "170";
- il 12 dicembre 2014, alle ore 20:42: "CHIUDO. VADO A CASA. 255";
- il 16 dicembre 2014, alle ore 20:56: "VADO A CASA. 170";
- il 17 dicembre 2014, alle ore 20:52: "VADO A CASA 280";
- il 18 dicembre 2014, alle ore 20:42: "VADO A CASA. 205";
- il 20 dicembre 2014, alle ore 20:24: "CHIUDO. ACCOMPAGNO TONY A CASA. 150";
- il 22 dicembre 2014, alle ore 20:05: "CHIUDO. STASERA SCHIFO. 100".

\*\*\*\*\*

Anche il consulente cui demandare il disbrigo di tutte le pratiche connesse all'apertura dell'attività commerciale era stato scelto da Filippo Chirico.

L'8 settembre 2014, il "capo società" inviava alla Repaci un messaggio sms del seguente tenore: *"Amore me lo deve dare mio figlio"* (prog. n. 43653, delle ore 11:17, RIT 802/13).

Il riferimento era al numero di telefono di Saverio Nocera, odierno imputato, titolare dello *"Studio consulenza aziendale analisi contabili di Nocera Saverio"*, con sede legale nel comune di Reggio Calabria, alla via Troncovito n. 7, e luogo di esercizio in via G. Spagnolio n. 36.

Il commercialista, infatti – come risulta dalla lettura dell'informativa del R.O.S. dei Carabinieri del 10 febbraio 2016, pp. 222 ss., e come sarebbe emerso poi anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale – aveva già seguito in precedenza le pratiche relative al circolo ricreativo "Hazzard", costituito in data 17 luglio 2013, formalmente intestato a Ferro Elisabetta, convivente di Chirico Angelo, figlio del capo società della cosca Libri, e sostanzialmente riconducibile proprio a questi ultimi due.

In questa circostanza, la Repaci rispondeva al Chirico con altro sms, con il quale prospettava al compagno la possibilità di rivolgersi, piuttosto, al commercialista che aveva assistito il proprio cugino, Fabio Repaci, in occasione dell'apertura del suo locale di parrucchiere.

La scelta finale, comunque, era demandata, anche in questo caso, al Chirico: *"Se vuoi vado da quello di mio cugino come vuoi tu"* (prog. n. 43654, RIT 802/13).

Il Chirico, in effetti, continuava a preferire, quale commercialista, l'odierno imputato, il cui numero di lì a poco gli sarebbe stato fornito dal figlio Angelo: professionista che pare egli apprezzasse per la sua serietà (*"È serio"*).

Una volta ottenuto il recapito telefonico, la Repaci, qualche giorno dopo, interpellava il ragioniere Saverio Nocera, preannunciandogli la necessità di avvalersi della sua consulenza (prog. n. 44972, RIT 802/13, del 15 settembre 2014 alle ore 19:05) [REPACI: *Ee... Buonasera. Mi hanno dato il suo numero perché...NOCERA: Sì. REPACI: ...avevo bisogno di una consulenza con lei... (...) NOCERA: Sì.*].

Come da accordi, già il giorno seguente (16 settembre 2014, prog. nr. 45242, RIT 802/13), Anita Repaci incontrava il citato commercialista.

Subito dopo, come sempre, la donna contattava Filippo Chirico per gli aggiornamenti del caso (prog. nn. 45246 e 45247, RIT 802/13): i due concordavano di vedersi in serata [*"Per parlare con te come faccio?"*; *"Caso mai stasera"*].

Il 17 settembre 2014, Anita Repaci si recava nuovamente dal commercialista: della cosa informava ovviamente Filippo Chirico [*"Alle dieci devo andare dal commercialista"*; *"Vedi che ti devo parlare in qualche modo"*], con il quale si incontrava quella stessa sera (cfr. prog. nn. 45361 e 45362, RIT 802/13; alle ore 21:20, a bordo della propria autovettura "Fiat 600", la Repaci si recava effettivamente presso l'abitazione di Chirico Filippo).

Il giorno successivo (18 settembre 2014), Anita Repaci veniva intercettata mentre, a bordo della sua autovettura, confidava all'amica Immacolata Rocca gli esiti dell'incontro avuto con il Nocera (prog. n. 10408, RIT 1294/13, captato alle ore 8:00).

La Repaci, in particolare, segnalava che il consulente l'aveva avvertita della necessità di preconstituire una condizione di apparente liceità delle somme di denaro investite nell'iniziativa imprenditoriale.

Il Nocera aveva, infatti, interrogato la donna circa la provenienza delle risorse finanziarie all'uso utilizzate [*"Signora lei - Mi fa a me - Ehm... e questi soldi, per aprire questo negozio, avete un conto?" gli ho detto io: "No".*] e – ottenuta una risposta ben poco convincente [*"Ma voi... ma io perché? Io non posso avere risparmi?" gli ho detto io?*] – aveva suggerito la strategia da adottare per evitare inconvenienti giudiziari.

In effetti, il commercialista, avendo già curato gli affari del circolo "Hazzard", come detto, ed essendosi occupato altresì della contabilità dell'azienda agricola intestata a Pirrello Angela, madre di Filippo Chirico, conosceva con ogni probabilità quest'ultimo. Pertanto, egli rammentava alla Repaci che il suo essere la compagna del boss di Cannavò la rendeva soggetta a possibili controlli penetranti da parte degli inquirenti, il che imponeva una serie di accorgimenti per apparire in "regola" [*...mi fa lui: "Allora noi non dobbiamo dare atto, eh, alito (fonetico), visto che voi siete la compagna di Filippo, che voi non siete ri... non risultate perfetta"*].

Il Nocera, in particolare, suggeriva alla donna – che in quanto disoccupata e nullatenente, non poteva giustificare l'avviamento dell'attività commerciale – di simulare una donazione di risorse da parte dei propri genitori [*...Pure dice: "All'inizio apri un conto e ti fai..." poi mi ha detto: "Avete i genitori?". (...) per il fatto che posso dimostrare...]*:

*IMMA - Gli devi dire al commercialista che sempre la stessa è la gestione, pure che c'era prima era Peppe, Peppe e Carlo, ora è solo Carlo, ma sempre la stessa gestione è gli devi dire.*

ANITA - Sì, ma nelle carte gli risulta diverso.

IMMA - Nelle carte... (inc. Segnale audio insufficiente). Comunque ha ragione e... il commercialista di Martina, tanti commercialisti non capiscono un cazzo. (...)

ANITA - Sì. Devi partire da zero, ma sai quanti documenti mi ha segnato in quel foglio? Che ero impazzita ieri io. Ero impazzita, mi ha segnato una marea di documenti da fare. Poi quando, però mi ha detto: "Chiedete se hanno 'sti documenti nella sede iniziamo con questo locale, sennò - Dice - È inutile partire con questo locale ne cerchiamo un altro". In effetti questo non ce l'aveva, io non lo so come teneva aperto questo.

(...)

ANITA - Pure per il conto, per aprirmi un conto io, un bordello. "Signora lei - Mi fa a me - Ehm... e questi soldi, per aprire questo negozio, avete un conto?" gli ho detto io: "No".

IMMA - Eh.

ANITA - "E che questi soldi...".

IMMA - (inc. Voci sovrapposte).

ANITA - "Ma voi... ma io perché? Io non posso avere risparmi?" gli ho detto io? (Ride).

IMMA - Appunto (inc. Voci sovrapposte).

ANITA - Mi fa lui, mi fa lui: "Allora noi non dobbiamo dare atto, eh, alito (fonetico), visto che voi siete la compagna di Filippo, che voi non siete ri... non risultate perfetta".

(Autovettura in sosta).

IMMA - (inc. Pronuncia affrettata).

ANITA - "Quindi dobbiamo aprire un conto, poi vi faccio tutto io, ma dobbiamo essere in regola". Capisci tu? Pure dice: "All'inizio aprì un conto e ti fai..." poi mi ha detto: "Avete i genitori?".

IMMA - No, sono morti.

ANITA - Per il fatto che posso dimostrare.

Il Nocera prendeva dunque in mano la situazione, seguendo personalmente la Repaci tanto nel conseguimento della partita IVA, quanto nelle successive attività di monitoraggio del locale e – dopo gli accordi della medesima con il Rodà – nella predisposizione dei documenti indispensabili ai fini dell'apertura.

Il suggerimento dell'odierno imputato, circa il formale coinvolgimento dei genitori della Repaci, quali apparenti finanziatori del progetto imprenditoriale, era immediatamente recepito.

In particolare, il 15 ottobre 2014, la donna, parlando con il Chirico, si diceva preoccupata, in quanto i suoi genitori non avevano ancora provveduto a versare l'apparente provvista [sms: "Sono bloccata per i miei. Devo chiamarli e dirgli di saldare tutto insieme. Senno mi e difficile. Consigliami (prog. n. 26657, RIT 1898/13, intercettato sull'IMEI 357520051671226 in uso a REPACI Anita)]; il compagno le suggeriva, quindi, di sollecitare i congiunti, dolendosi della loro lentezza nello sbloccare la situazione [sms: "E allora fallo xke' non ti puoi rovinare x loro e digli di sbrigarsi ke tu devi lavorare" (prog. n. 49804, RIT 802/13)].

In effetti, nel primo pomeriggio dello stesso 15 ottobre 2014 (prog. n. 49811, RIT 802/13), la donna contattava il padre Pasquale Repaci, con il quale si accordava per vedersi intorno alle ore 16:15 a Cannavò.

Gli accordi stretti tra padre e figlia, finalizzati a dare una giustificazione formale circa la provenienza delle somme investite, emergevano in tutta la loro chiarezza in occasione della conversazione ambientale registrata nel pomeriggio dello stesso giorno (prog. n. 11064, RIT 1294/13, captato a bordo dell'autovettura della Repaci).

Anita Repaci si rendeva conto che gli investimenti in contanti sino a quel momento effettuati, in caso di controlli da parte dell'autorità giudiziaria, sarebbero apparsi del tutto incongruenti [...Io sto facendo un... un versamento in Banca di 200 euro per aprirmi il conto. (...) E mi ritrovo a pagare 2 mila euro in contanti, è un controsenso].

Pasquale Repaci sposava appieno l'idea di simulare un proprio finanziamento in favore della figlia [...Scu... non è un controsenso. Sono andato, io faccio un prelievo in Banca, io faccio un prelievo in Banca e gli dimostro che li ho prelevati in Banca, io mio, figlio un altro e glieli ho dati a mia figlia, qual è il problema? Non ho capito? (...) Ma perché non te li ho potuti dare io? Non gli ho posso dimostrare che te li ho dati io?], incontrando il consenso di Anita, che considerava tale giustificazione l'unica plausibile in caso di aggressione patrimoniale dell'azienda [...Ah... e se mi saltano addosso per forza devi fare in questa maniera].

A fronte dei timori della figlia, che si chiedeva come avrebbe dimostrato in futuro la provenienza di quelle somme dal proprio genitore, Pasquale Repaci già si calava nell'accorata difesa della sua condotta, da esplicitare qualora fosse stato chiamato a darne conto [Anita - (...) ma io non ho niente. Pasquale - E te li ho dati io, non te li posso dare io? Anita - Eh. Pasquale - Scusa non te la posso dare io (inc.). Anita - Sì, ma lo devi dimostrare che me li dai tu. Pasquale - Se li prendo in Banca te li do. Anita - Eh. (...) Quindi prima di muoverti

*devi fare pure questo movimento qua prima. Pasquale - Io vado, vado e li prendo in Banca i soldi e te li do, non ho capito. Ma pare, me ne frego (inc.) non mi interessa. Anita - No, l'importante è che mi esce a me che... hai capito? Pasquale - (inc) allora no? Tu quando se ti... ti scrivi l'appunto: "Me li ha dati mio padre". Punto. Non ho capito? Anita - No, per forza, perché non è po... non si può fare altrimenti].*

Il commercialista Nocera, peraltro, non si limitava a suggerire ad Anita Repaci come procedere per intestarsi l'attività commerciale senza far apparire il contributo societario di Filippo Chirico. Egli, infatti, interloquiva direttamente con il capo società, raggiungendolo nel suo domicilio per definire i dettagli della questione.

Alle ore 8:00 del 10 novembre 2014, a bordo dell'autovettura di Anita Repaci, veniva captato un interessante dialogo tra la stessa e Saverio Nocera (prog. n. 11680, 1294/13).

La donna invitava il commercialista a recarsi presso l'abitazione di Chirico ["...dovete andare là sta mattina! (...) non so che vuole però... perché mi ha detto che ha bisogno di voi...].

Era stato proprio il Chirico, in effetti, a convocare il professionista tra le ore 11:00 e le 12:00 di quella stessa mattina [...Gli ho detto io: "Aspettiamo a domani visto che lo vedevo 'sta sera", così sapevo meglio, dice: "No vo... vi... deve venire oggi". E dovete andare a casa sua, sapete dove abita? (...) Eh, gli suonate normale dopo le 11 però. (...) Va bene, gli dico per le 11 e mezza? Mezzogiorno?].

La Repaci sottolineava che, se qualcuno avesse visto il Nocera nei pressi dell'abitazione del Chirico, il commercialista avrebbe dovuto riferire di essere lì per questioni attinenti all'azienda agricola della signora Pirrello, madre del Chirico; cautela, questa, che il Nocera mostrava di condividere [REPACI: e caso mai vi chiede qualcuno gli dite che andate per l'azienda da sua mamma NOCERA: okay].

La Repaci, contestualmente – in relazione ad alcuni pagamenti che dovevano essere effettuati in favore di Filippo Gironda ed altri soggetti interessati, in merito ai lavori per l'apertura della sua attività – rinviava all'abboccamento che il Nocera avrebbe avuto di lì a poco con Chirico, lasciando intendere di non essere lei ad occuparsene [NOCERA: ...contanti REPACI:...e poi 5.000 assegno NOCERA: assegno! REPACI: non so se ve ne parla lui, boh! NOCERA: uhm! REPACI: Perché poi mi ha detto che vi da tutti gli importi sia di... di... di Gironda, di tutti questi che devono fare assegni]:

*ANITA - Non scendo nemmeno, sono ammalata e non mi avete regalato nemmeno le banane.*

*SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): Siete ammalata? E come mai?*

*ANITA - Mi ha vinto la febbre, mi ha vinto.*

*SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): (Si schiarisce la voce). E come mai?*

*ANITA - Fre... pure lei la sento rauco.*

*SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): Che è successo? Mah... un pochettino.*

*ANITA - Dovete andare là 'sta mattina.*

*SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): Uhm.*

*ANITA - Non so che vuole però... perché mi ha detto che ha bisogno di voi. Gli ho detto io: "Aspettiamo a domani visto che lo vedevo 'sta sera", così sapevo meglio, dice: "No vo... vi... deve venire oggi". E dovete andare a casa sua, sapete dove abita?*

*SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): Sì.*

*ANITA - Eh, gli suonate normale dopo le 11 però.*

*SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): Uhm, uhm.*

*ANITA - E... che caso mai vi chiede qualcuno gli dite che andate per l'azienda da sua mamma.*

*SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): Okay.*

*ANITA - Va bene? Sto tranquilla?*

*SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): Va bene.*

*ANITA - Non vi stresso?*

*SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): No.*

*ANITA - Va bene, gli dico per le 11 e mezza? Mezzogiorno?*

*SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): No... anche le un... sì, 11 e mezza.*

*ANITA - Alle 11 lui torna a casa.*

*SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): Eh, alle 11 e mezza allora dai. 11 e mezza vado là. ANITA - Va bene.*

*SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): 11 e mezza, mezzogiorno sono là.*

*ANITA - Va bene. Altri ordini?*

*SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): Altri ordini... no, i lavori?*

*ANITA - Che dobbiamo fare? Ho scelto la pittura, ma una pittura...*

*SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): Stanno pitturando?*

*ANITA - Sì, pomeriggio. Pomeriggio pitturano. Tutto fatto, i lavori questa settimana dovrebbero finire.*

SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): La... De Girolamo che dice?  
 ANITA - De Girolamo vuole i soldi. No, glieli dobbiamo trovare perché mi diceva pure questo fatto, vuole 5 mila De Girolamo mi ha detto.  
 SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): Eh.  
 ANITA - 5 mila in contanti. Quindi dobbiamo versare questo gior... in questi giorni 5 mila euro.  
 SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): (inc. Segnale audio nsufficiente) contanti.  
 ANITA - E poi 5 mila assegno.  
 SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): Assegno.  
 ANITA - Non so se ve ne parla lui, boh.  
 SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): Uhm.  
 ANITA - Perché poi mi ha detto che vi da tutti gli importi sia di... di... di Girona, di tutti questi che devono fare assegni. Gli devo fare l'assegno a tutti, a tutti no? Perché mi fanno le fatture.  
 SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): Magari si fa di meno.  
 ANITA - Io vi faccio dare l'importo e voi dividete gli assegni come volete voi, perché Girona quello le... che mi ha fatto i lavori di muratura.  
 SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): Uhm.  
 ANITA - L'elettricista, pure il pittore e... il materiale del pittore non mi interessano a me le scadenze, le potete fare pure... ad un anno, tipo gli assegni postdatati come li volete fare. Mentre mi interessa...  
 SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): Va beh, facciamo uno che sia un acconto di...  
 ANITA - Girona, eh, De Girolamo mi interessa.  
 SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): De Girolamo.  
 ANITA - Perché ha, allo... allo scarico gli devo dare 10 mila.  
 SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): Va bene.  
 ANITA - Questo è. Allo scarico gli devo dare 10 mila euro. Ora lui mi aveva detto che aveva parlato pure con quello della Banca, se ci faceva un fido di 5 mila. E aspettava risposta.  
 SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): Uhm. Con Vittorio?  
 ANITA - Uhm. Ora non so di che cosa vi vuole parlare o del vostro fatto, non lo so.  
 SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): Va bene dai.  
 ANITA - Va bene?  
 SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): Alle 12... alle 11 e mezza vado là. Anita - Va bene.  
 SAVERIO - (Fuori dall'autovettura): Buona giornata (inc. Voci sovrapposte).  
 ANITA - Anche a voi.

Come da programma, alle ore 11:49, Saverio Nocera accedeva all'interno dell'abitazione di Filippo Chirico, uscendo alle successive ore 12:20.

Ed infatti, come si legge nell'informativa "Roccaforte", a cura dei Carabinieri del R.O.S., del 10 febbraio 2016: "Attraverso le attività di videosorveglianza veniva documentato come alle ore 11.49 del 10 novembre 2014 NOCERA Saverio entrasse all'interno della abitazione di CHIRICO Filippo, dopo aver parcheggiato nei pressi l'autovettura lui in uso, Mercedes Classe C Station Wagon, di colore grigio chiaro metallizzato, targata DB829PP. Il medesimo si allontanava poi alle successive ore 12.20".

Anche dopo l'incontro con il Chirico, Saverio Nocera proseguiva la sua attività finalizzata a rendere operativa, nel più breve tempo possibile, la realtà aziendale.

Il 29 novembre 2014, la Repaci ed il professionista discutevano degli ultimi dettagli prima dell'imminente apertura dell'attività (prog. n. 12140, RIT 1294/13, captato a bordo dell'autovettura della donna).

Il Nocera aveva delegato a Gaetano Tomaselli il prelievo dei contanti che il Chirico avrebbe dovuto erogare e, comunque, si diceva pronto a recarsi personalmente a Cannavò per acquisire la liquidità necessaria [REPACI: che vi serviva Gaetano? NOCERA: si eh... si deve andare a prendere quei soldi. REPACI: uh! NOCERA: eh... urgentemente, se no vado io là].

Prospettiva, quest'ultima, che sembrava troppo azzardata persino alla Repaci, consapevole dei rischi giudiziari che il professionista avrebbe corso se fosse stato fermato [No, dove catenaccio andate, che rimango senza commerciali... (Ride). Sentite, lunedì salgo io là, aspettate fino a lunedì].

\*\*\*\*\*

Anita Repaci non disponeva ovviamente dell'esperienza necessaria per la gestione del nuovo esercizio commerciale, non potendo, peraltro, ella contare sull'aiuto del proprio compagno Filippo Chirico, allora ristretto agli arresti domiciliari.

Per tale ragione, ancora una volta su indicazione proprio del Chirico, la donna si avvaleva della collaborazione di Leandro Dascola, detto "Alessandro", chiamato soprattutto per occuparsi dell'approvvigionamento dei generi alimentari e quindi assunto per collaborare con la Repaci all'interno del negozio.

Il 17 ottobre 2014 (prog. n. 50012, RIT 802/13), la Repaci inviava a Filippo Chirico un messaggio sms, con il quale preavvisava il compagno dell'imminente incontro con Leandro (chiamato, per l'appunto, "Alessandro"), al fine di ottenere il suo aiuto. La donna sollecitava comunque il proprio compagno a non abbandonarla nella conduzione del negozio, continuando a darle una mano nelle complesse operazioni connesse alla sua apertura [...mi alzo anche io allora. Alle 9 ho appuntamento con Alessandro. L'ho chiamato io. Vediamo se riesco a farmi aiutare. Ma non mi lasciare da sola..."].

Di lì a qualche minuto, il Dascola contattava la Repaci, riferendole di essere in arrivo (prog. n. 26882, RIT 1898/13).

A bordo dell'autovettura della donna, i due interloquivano in merito alle modalità di gestione dell'istituendo esercizio commerciale (prog. n. 11105, RIT 1294/13).

"Alessandro" Dascola si mostrava perfettamente consapevole del ruolo di socio di fatto rivestito dal Chirico, con cui si riprometteva di discutere al riguardo in separata sede [DASCOLA: vabbè poi... mi poi mi devo vedere io con Filippo REPACI: Sì, vai tu da Filippo poi, per queste cose no, a me mi interessano (inc.) tutte le altre]. La Repaci, d'altronde, riferiva al Dascola di aver bisogno della sua collaborazione proprio in ragione dello scarso contributo che, in termini operativi, poteva dargli il "socio" Chirico, vista la sua limitata libertà di movimento, della quale il suo interlocutore sembrava essere consapevole [REPACI: (...) voglio che io e te collaboriamo, giusto? (...) ...siccome lui è limitato... non si può muovere... giusto? se no io avevo un appoggio DASCOLA: va bene REPACI: però non ce l'ho questo appoggio fisso per ora... che posso dire...].

Nel prosieguo della conversazione, la donna incaricava il Dascola di recapitare al Chirico la planimetria del locale adibito a nuovo esercizio commerciale [REPACI: il disegno? aspetta che lui è, non capivo che gli serve (...) il disegno del locale, sali tu da Pippo? D'ASCOLA: Gli faccio avere tutto io. REPACI: no! sali tu ora devi salire! (...)].

Durante l'incontro, veniva effettivamente registrato uno scambio di sms tra il Chirico e la Repaci, con cui il primo chiedeva di avere la planimetria del locale [SMS CHIRICO: "Mandami il disegno pure stamattina"; SMS REPACI: "Quello grande che hai visto ieri???"].

Subito dopo, come concordato, il Dascola si portava presso l'abitazione del Chirico, anticipato da un sms indirizzato dalla Repaci a quest'ultimo ("sta venendo"). La citata informativa del R.O.S. dei Carabinieri dà atto (p. 232), effettivamente, che "il 17 ottobre 2014, alle ore 09.46, veniva notata svoltare nella strada laterale rispetto l'abitazione di CHIRICO Filippo l'autovettura "Fiat Bravo", targata DJ504DP. Alle ore 09.48, a piedi, DASCOLA Leandro accedeva all'interno dello stabile con alcuni fogli in mano. Alle ore 10.04 quest'ultimo usciva dall'abitazione del CHIRICO, allontanandos?".

La collocazione del locale in un territorio di pertinenza della cosca Labate imponeva di gestire al meglio i rapporti con tale articolazione 'ndranghetista: rapporti che non si esaurivano nell'affidamento dei lavori, come detto, alla ditta di Filippo Gironda.

Da una conversazione ambientale intercorsa il 20 ottobre 2014 tra Leandro Dascola ed Anita Repaci (prog. nn. 11178 e 11179, RIT 1294/13) emerge, infatti, che un soggetto verosimilmente contiguo alla cosca Labate – probabilmente identificabile nello stesso Labate Francesco, cl. '66, titolare della pizzeria/tavola calda "FASHION PIZZA S.r.l. di LABATE Francesco", ubicata nei pressi de "L'Arcobaleno dei Sapori" – avesse avvicinato il Dascola, palesando senza mezzi termini la sua irritazione per l'apertura del negozio in concorrenza con la propria attività commerciale (in particolare, pare, per la produzione di "panini", comune ad entrambi gli esercizi commerciali).

L'episodio in questione era stato prontamente portato all'attenzione di Filippo Chirico, il quale si era oltremodo innervosito per l'accaduto, ragionevolmente da ascrivere ad un "corto circuito" interno alla stessa cosca Labate, storicamente legata da buoni rapporti con il gruppo Libri.

\*\*\*\*\*

Nel corso del proprio esame, reso all'udienza del 24 novembre 2021, l'imputato Saverio Nocera ha dichiarato di esercitare l'attività di tributarista sin dal 1982. Ha spiegato, in merito alla genesi del suo rapporto professionale con Anita Repaci, di aver conosciuto, dapprima, la signora Angela Pirrello, per il tramite di un suo collega, Fabio Putorti, e di aver seguito le pratiche relative all'azienda agricola intestata alla donna. Egli, poi, avrebbe seguito, dal punto di vista contabile, anche il circolo ricreativo "Hazzard", intestato al "nipote della Pirrello", Angelo Chirico: anche in questo caso, il cliente gli era stato 'passato' dal collega Fabio Putorti, ma il rapporto professionale sarebbe durato poco, a causa di alcune irregolarità che il professionista aveva segnalato e che Angelo Chirico non aveva inteso sanare.

Era proprio su indicazione della signora Pirrello, quindi, che l'odierno imputato sarebbe stato poi contattato dalla Repaci, la quale intendeva avviare la citata attività commerciale [“...il rapporto con la Anita Repaci nasce da una conseguenza con la Pirrello, la quale Pirrello mi è stata presentata da un collega, un certo Fabio Putortì, perché lui non poteva, era già cliente sua questa Pirrello, per cui mi ha chiesto se lui doveva smettere, o faceva altro lavoro, se poteva, conoscendomi, perché sono presidente dei tributaristi, e mi ha chiesto se se posso seguire questa attività della Pirrello. Difatti, così è stato, la Pirrello aveva un'attività agricola, impresa agricola; e poi, dopo due anni circa che seguivo questa ditta “Pirrello”, la signora Pirrello mi ha proposto che la sua... la compagna di suo figlio aveva intenzione di aprire un'attività, se poteva interloquire con me. Io gli ho detto: “Come no, perché no?”, e quindi poi la signora Anita Repaci è venuta allo studio, per dare delle delucidazioni su come potesse avviare un'attività commerciale” (...)*“Il circolo “Hazard” era anche di questo mio collega, Fabio Putortì prima (...) Quindi, io l'ho seguita per un anno, perché poi l'attività che doveva essere svolta su quel circolo, perché è un circolo che loro volevano che si facesse 'sto ragazzo, Angelo, e venisse... (...) Angelo Chirico. (...) È il nipote della Pirrello”*].

Benché fosse il consulente – quindi – della madre, del figlio e, infine, anche della compagna di Filippo Chirico (nella gestione delle cui attività imprenditoriali, come si è visto e come si avrà modo di approfondire anche in prosieguo, quest'ultimo era notevolmente ‘coinvolto’), il Nocera ha sostenuto di non aver avuto contezza del ruolo svolto dal boss di Cannavò. Al contrario, l'odierno imputato ha affermato che il suo collega, Fabio Putortì, non gli avrebbe mai parlato di Filippo Chirico, in relazione a tali imprese, sostenendo in un primo momento di non averlo neppure mai conosciuto [P.M. – *Il signor Fabio Putortì le ha mai parlato del signor Filippo Chirico? IMP. NOCERA – No. P.M. – Quindi, Lei, sostanzialmente... Lei l'ha mai conosciuto Filippo Chirico? IMP. NOCERA – No, io non l'ho mai conosciuto, né mai sentito nominare a questo signore Chirico*].

In seguito, il Nocera, sollecitato dalle domande del pubblico ministero, ha spiegato di avere incontrato per la prima volta Filippo Chirico solo allorquando, nel mese di novembre 2014, Anita Repaci gli aveva chiesto di raggiungerlo nell'abitazione di Cannavò [P.M. – *Non ci è mai andato... non... IMP. NOCERA – No. P.M. – Cioè, neanche dopo, dopo... IMP. NOCERA – No, no. Dopo sì. P.M. – Ah! IMP. NOCERA – Dopo ho avuto l'opportunità, perché, per ragioni di attività commerciale con la Repaci, che aveva necessità, perché era il compagno del... cioè, lei era la compagna di Chirico, ma io non l'ho mai visto, se non prima, durante questi anni. L'ho conosciuto nel momento in cui son dovuto andare là, perché la Repaci mi ha detto che per avere delle informazioni, perché la Repaci ha avuto questa attività aperta di attività commerciale, alimentari, in via Gebbione*].

L'imputato ha sostenuto che fosse stata proprio la Repaci, in tale occasione, ad insistere perché egli incontrasse il proprio compagno, al solo fine di renderlo edotto sulle modalità operative con cui si stava avviando l'attività. Inoltre, la donna non gli avrebbe mai parlato, se non nel “*prosieguo dell'attività*”, dei problemi giudiziari che avevano interessato il Chirico, né gli aveva comunicato che, al momento della sua visita presso l'abitazione del compagno, questi si trovava ristretto agli arresti domiciliari [P.M. – *Però, ha mai saputo chi era, se aveva avuto precedenti penali, problemi con la giustizia Filippo Chirico? IMP. NOCERA – No, no, assolutamente no. Non sapevo manco chi fosse, non... P.M. – Non sapeva chi fosse. Gliene parlò la signora Repaci? IMP. NOCERA – No, me ne parlò durante il prosieguo dell'attività. P.M. – E cioè? IMP. NOCERA – Mi disse che il suo compagno ha avuto dei problemi, ma non mi... dei problemi penali. E basta. (...) Ma niente più, non sapevo... P.M. – Non sapeva. E Lei non ha voluto... non ha sentito l'esigenza di approfondire, mi pare di capire? IMP. NOCERA – No, no, assolutamente no. E non era di competenza mia, voglio dire*].

Il Chirico, insomma, avrebbe dovuto essere ragguagliato solo in qualità di compagno della titolare e non in quanto socio, di fatto, dell'attività imprenditoriale. Anche in ordine alla circostanza che fosse stato lui ad andare presso l'abitazione del Chirico e non quest'ultimo a recarsi presso il suo studio professionale, il Nocera ha affermato che si sarebbe trattato di una normale modalità di gestione dei rapporti con i clienti. Egli stesso, tuttavia, aveva affermato che la Repaci, al contrario del proprio compagno, si fosse sempre recata lei personalmente presso il suo studio e non viceversa [IMP. NOCERA – *L'ha detto perché era il compagno, e voleva sapere su che basi si poteva muovere. P.M. – Eh non ho capito: perché Lei va da Chirico, e non è Chirico che viene da Lei? IMP. NOCERA – Boh. Eh allora, questo è un modo di agire, che, magari... ma nulla, nulla... cioè, nulla, avendo nessun tipo di timore, di niente, voglio dire, non avevo nessuna... perché non andare a incontrare una persona che mi ha chiesto di parlare con lui? (...) PRES. – No, ma è una cosa che Lei fa spesso, diciamo, nell'ambito della sua attività, recarsi Lei da diciamo una persona interessata ai suoi servizi, e non viceversa, ecco? IMP. NOCERA – Ma può darsi pure che lui avesse del lavoro da fare, e quindi io sono... girando... cioè, io sono abituato così, ad andare da tutti i clienti a visionare annualmente, e spesso vado a vedere l'attività che svolgono*].

Va sottolineato, tuttavia, che lo stesso Nocera, nel corso dell'interrogatorio reso, in data 3 agosto 2018, in fase di indagini (ed utilizzabile ai fini di prova nei suoi confronti, in quanto acquisito ai sensi dell'art. 503, comma 5, c.p.p.: cfr. Cass. sez. II, sent. 12/2/2014 – 13/5/2014, n. 19618) non aveva negato che, nel corso del suo incontro con il Chirico, quest'ultimo si fosse palesato come direttamente interessato alla gestione della ditta, parlando degli ordini e degli acquisti che, insieme alla Repaci, egli aveva intenzione di effettuare:

*“Quindi mi diceva: “Vi raccomando di seguire bene l'azienda della mia compagna, ci tengo” e io... la mia risposta è stata subito questa, non... “Io seguo l'attività della vostra compagna come seguo tutte le altre”, per me non hanno nessun senso... sono tutti clienti e li seguo in un certo modo, legalmente e senza fare storie, quindi per conto dovevano essere fatte fatture, acquisti, vendite, tutte tracciabili perché non... anche essendo in contabilità semplificata io esigo sempre questa... questa linea, quindi non abbiamo parlato di altro. Diceva: “Dove dobbiamo fare gli acquisti?”, “Gli acquisti... il fornitore di attrezzature...” gliene ho nominati due – tre e poi si sono rivolti a questo De Girolamo, con cui ho parlato e gli ho detto: “Guardate, le fatture sono queste, le attrezzature che gli servono sono queste, nel momento in cui arriverà il finanziamento, perché hanno fatto il finanziamento, sarà fatta...”, quindi lui dice: “Sì, va bene, io posso iniziare ad ordinare”. Tutto qua, finito qua, ci siamo stretti la mano...”.*

Nel prosieguo dell'esame, inoltre, il Nocera ha sostenuto di non sapere dove abitasse il Chirico, avendo solo contezza che la sua casa si trovasse nei pressi di quella della signora Pirrello: circostanza, questa, che sembra essere decisamente smentita dal tenore del colloquio, sopra riportato, con Anita Repaci [P.M. – Invece Lei va a... no, non va... perché Lei ha detto: “Andavo a vedere”. Lei è andato nell'attività commerciale, o a casa di Filippo Chirico? IMP. NOCERA – Eh sono andato a casa del... cioè, io non so dove abitasse. Cioè, io sono andato a casa della signora Pirrello, perché io non so che se abitava dove... e mi ha detto di andare là (...)] P.M. – Perché, sostanzialmente, Lei... c'è la conversazione, Lei parla a bordo della Fiat, Lei è a bordo della macchina con la signora Repaci, okay? IMP. NOCERA – Sì. P.M. – E la signora Repaci le dice: “Dovete andare là questa mattina”. “Dovete andare là questa mattina, perché mi ha detto che ha bisogno di voi”. State parlando di Filippo Chirico, okay? “Dovete andare a casa sua. Lo sapete dove sta?”. E Lei dice: “Sì”. IMP. NOCERA – Sì, so il palazzo dove abitava la mamma. P.M. – Quindi, sapeva pure che lui abitava lì? Cioè, scusi, se io le dico che Lei deve andare a trovare la mia compagna, e gli dico... IMP. NOCERA – Sì, perché mi ha detto... la Repaci mi aveva detto che abita assieme là, a casa della madre. P.M. – Siccome dice: “Dovete andare, lo sapete dove sta?”, e Lei dice: “Sì”. IMP. NOCERA – Sì, perché mi diceva... prima io sapevo che la Repaci abitava... PRES. – La Pirrello. IMP. NOCERA – La Pirrello abita, se non ero mai andato dalla Pirrello. E difatti, io, quando sono arrivato, e non sapevo... c'è una strada che si sale, non sapevo se andare da una parte all'altra. Poi, nel campanello ho visto “Pirrello”, e ho suonato. P.M. – No, ma che il figlio abitasse lì, come lo sapeva? IMP. NOCERA – Eh, sul posto, se andare dalla Pirrello, pensavo che fosse là, perché lei prima mi aveva detto che abitava là la Pirrello].

D'altro canto, l'imputato non ha saputo spiegare neppure come mai la Repaci, nel corso del dialogo, gli avesse fatto tante raccomandazioni (“...gli suonate normale”, “sto tranquilla?”) e lo avesse altresì indottrinato su cosa rispondere, laddove qualcuno gli avesse chiesto il motivo della sua visita (“E casomai vi chiede qualcuno, gli dite che andate per l'azienda da sua mamma”):

*P.M. – Perché la Repaci le diceva che se suonava... se qualcuno vi chiedeva, Lei doveva dire che andavate per l'azienda da sua mamma? La Repaci dice: “Gli suonate normale”.*

*IMP. NOCERA – Sì.*

*P.M. – Poi non so che vuol dire. “Dopo le undici, però”.*

*IMP. NOCERA – Il campanello.*

*P.M. – Sì. “E casomai vi chiede qualcuno, gli dite che andate per l'azienda da sua mamma”. Cioè, noi ci troviamo di fronte a: Chirico che non vuole venire allo studio; Lei deve andare là...*

*IMP. NOCERA – No, ma questo non... questo lungi da me da dar spiegazioni a... può darsi che mi ha detto così, ma io non l'ho manco... io sono andato là..*

In seguito, il Nocera ha spiegato di aver effettuato un secondo accesso nei pressi di un garage, ubicato accanto all'abitazione del Chirico, circa un paio di mesi dopo, allorché l'attività commerciale si sarebbe spostata – per ragioni di sostenibilità economica – dal quartiere di Gebbione a Cannavò. In tale occasione, la visita sarebbe stata finalizzata a verificare l'agibilità dei locali e la praticabilità dell'investimento.

In merito, poi, al suggerimento che egli aveva dato ad Anita Repaci – nella fase iniziale della costituzione dell'impresa – relativo all'opportunità di precostituirsi una provvista, onde giustificare la provenienza delle somme di denaro utilizzate per finanziare l'attività, egli ha sostenuto che in tale scelta non avrebbero avuto

alcuna incidenza le "peculiarità" legate al fatto che la donna fosse la compagna di Filippo Chirico e, quindi, i trascorsi giudiziari dell'uomo, dei quali egli, d'altro canto, sarebbe stato a quel tempo all'oscuro.

Il Nocera, infine, non ha saputo spiegare come mai nelle vicende concernenti l'avviamento de "L'arcobaleno dei Sapori" si ricorresse ai servizi di Gaetano Tomaselli – braccio destro del Chirico e 'socio' del circolo "Hazzard" intestato al figlio Angelo –, del quale egli stesso aveva richiesto di avvalersi, per recuperare della liquidità necessaria in vista del pagamento dei fornitori e delle ditte che avevano eseguito i lavori nel locale, come emerso da uno dei dialoghi intercettati:

*P.M. – Il 29 novembre 2014 Lei è sempre sull'autovettura della signora Anita Repaci, il progressivo è il 12.140, RIT 1294/13, e Repaci, la Repaci le dice: "Che vi serviva Gaetano?". E Lei dice: "Sì, deve andarsi a prendere quelle cose". Chi è questo Gaetano?*

*IMP. NOCERA – Il Gaetano era un socio dell'"Hazard".*

*P.M. – Un socio della "Hazard".*

*IMP. NOCERA – E Gaetano doveva andare da... come si chiama?... De Girolamo, a ritirarsi, perché per poter fare questo preventivo e avere questi preventivi per poter fare l'attività commerciale, a me servivano, e siccome ritardava questo De Girolamo, allora gli ho detto: "Guardam o vai tu o vado io, perché altrimenti l'attività non la portiamo avanti". E lei mi ha detto: "Sì, va De Gaetano a prendersi questi...".*

*P.M. – Va Gaetano. È possibile che si chiamasse Gaetano Tomaselli?*

*IMP. NOCERA – No.*

*P.M. – No?*

*IMP. NOCERA – No.*

*P.M. – Cioè, "no" nel senso che non lo ricorda, o "no" che non è possibile?*

*IMP. NOCERA – No, non... Tomaselli? Gaetano... ma non mi ricordo come si... può darsi... se lo vedo di persona me lo ricordo. E adesso il cognome...*

*P.M. – E questo ho capito, Ora, questo Gaetano... e io le ho chiesto: "È possibile che si trattasse di Tomaselli?".*

*IMP. NOCERA – Guardi, adesso non so se... è De Gaetano. Adesso io di persona lo conosco, ma di cognome non...*

*PRES. – Non si ricorda.*

*P.M. – Quindi, esclude che sia Tomaselli?*

*IMP. NOCERA – Se non lo vedo di persona, non lo...*

*PRES. – Lei conosce Tomaselli... non ho capito: Lei conosce Gaetano Tomaselli, ed esclude che si tratti Gaetano Tomaselli?*

*IMP. NOCERA – Io...*

*PRES. – Oppure, non ricorda il cognome...*

*IMP. NOCERA – Io conosco un certo Gaetano, che era socio di questa "Hazard".*

*PRES. – Conosce questo Gaetano, socio dell'"Hazard", ho capito.*

*IMP. NOCERA – E non conosco adesso il cognome, non mi viene.*

*PRES. – Non conosce il cognome.*

*IMP. NOCERA – Non mi viene.*

*PRES. – Quindi, potrebbe essere anche Tommaselli, ma non ricorda il cognome.*

*IMP. NOCERA – Se lo vedo, sicuramente sì.*

*PRES. – Va bene.*

*P.M. – Allora, solo per far emergere il dato, in sede di contestazione, quando Lei è stato sentito dal Giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio, il Giudice le ha chiesto: "Tommaselli Gaetano chi è? Tommaselli Gaetano chi è". E Lei ha detto: "Tommaselli credo fosse uno... l'ho incontrato da... come si chiama?... da Angelo, da Chirico".*

*IMP. NOCERA – Sì.*

*P.M. – Okay? E poi gli dice: "Però, c'entrava nell'"Arcobaleno dei Sapori"?". "No".*

*IMP. NOCERA – No.*

*P.M. – Okay. Quindi, e allora, Lei mi conferma... cioè, Lei non "mi conferma", non lo so se me lo conferma, all'epoca, quando venne sentito dal Giudice, Lei disse che quel "Gaetano" era Gaetano Tomaselli.*

*IMP. NOCERA – Eh può darsi di sì, adesso... non mi ricordo adesso il cognome, però, voglio dire, se...*

*P.M. – Che era socio pure dell'"Hazard", glielo voglio dire. Quindi...*

*IMP. NOCERA – Eh, eh infatti gliel'ho detto prima io.*

*(...)*

P.M. – Quindi, che questo Gaetano Tomaselli apprendiamo doveva andare da De Girolamo, doveva andare per la storia... per l'azienda nuova che doveva nascere, l'Arcobaleno dei Sapori”.

IMP. NOCERA – Sì.

P.M. – Dico bene?

IMP. NOCERA – Eh difatti io sono andato, ho chiamato pure io personalmente il signor De Girolamo.

P.M. – Eh, perfetto. Quindi, diciamo, non era una storia che riguardava la “Hazard”?

IMP. NOCERA – No, assolutamente.

P.M. – E allora, che c'entrava Gaetano Tomaselli dell'“Hazard”, socio di Angelo Chirico, che è il figlio di Filippo Chirico per intenderci? Che cosa c'entrava con questa dinamica de l'“Arcobaleno dei Sapori”? Perché proprio Gaetano Tomaselli?

IMP. NOCERA – Guardi, io questo l'ho incontrato anche a Gebbione, quando sono iniziati i lavori per la ristrutturazione di quello a Gebbione, e c'era pure questo ragazzo, Gaetano. Quindi, ho presupposto che si conoscessero, e diceva a lui...

P.M. – Cioè, ha capito che Gaetano comunque apparteneva... diciamo, era...

IMP. NOCERA – Era lì, non so.

P.M. – Era di...

IMP. NOCERA – L'appartenenza fra di loro non...

P.M. – No, no, apparteneva ad un determinato... no, va beh, dico, non le sto chiedendo... Lei sa che è stato arrestato il signor Tomaselli?

IMP. NOCERA – Sì.

P.M. – Ha saputo? Ha letto che è stato arrestato per associazione mafiosa?

IMP. NOCERA – Sì, sì, sì. Sì, sì, l'ho letto, l'ho letto, sì, l'ho letto, sì.

P.M. – Tra l'altro, credo che è stato nel suo stesso procedimento?

IMP. NOCERA – Sì, sì.

P.M. – Perfetto. Eh dico, se in quel momento ha compreso che la presenza di Gaetano Tomaselli, sia in questa attività che in quella, cioè, ha pensato che ci potesse essere un collegamento tra “Hazard” e “Arcobaleno dei Sapori”?

IMP. NOCERA – No, perché era proprio specifica per questa attività. Quindi, doveva andare...

P.M. – Come?

IMP. NOCERA – Doveva andare a ritirare queste bolle, queste bolle di accompagnamento, o fatture, che... non fatture, preventivi, che dovevano essere inviate urgentemente a “Fincalabra”, perché se fossero inviate in data decente, finiva il...

P.M. – Sì, però la Repaci, quando la...

IMP. NOCERA – Quindi, sicuramente era un suo amico, Presidente.

P.M. – No, no. La Repaci, quando parlate in quella conversazione, dice: “Vi serviva che... vi serviva a Gaetano?”. “Sì”. “Eh, deve andare a prendere quelle cose”, cioè dà la sensazione, e poi mi dica Lei se è così, che ci fosse una certa dimestichezza in questo tipo di...

IMP. NOCERA – No, assolutamente, io non...

P.M. – Non è così?

IMP. NOCERA – No, no, non lo... l'ho conosciuto solamente per parlare là un momentino ad “Hazard”, e lui era là, e basta. E poi l'ho rivisto in questa situazione del nuovo negozio, che era là che stava... non so, non lavorava, però era lì che guardava...”.

\*\*\*\*\*

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, poi, sono stati escussi anche alcuni testi di lista della difesa di Nocera Saverio.

In particolare, il teste Fabio Fortunato Putorti, collega dell'imputato, sentito all'udienza del 3 novembre 2021, ha raccontato che, intorno al 2008/2009, egli aveva ricevuto una richiesta di consulenza tributaria e contabile da Angela Pirrello in relazione alla propria azienda agricola e aveva poi dirottato tale cliente – ritenendo di non avere le competenze necessarie a seguirla – verso lo studio di Saverio Nocera, il quale rivestiva un ruolo di responsabilità in seno all'associazione di categoria [“Eh in merito a questa signora, ricordo che mi chiese un po'... relativamente... non ricordo se l'avesse aperta l'azienda, o se doveva aprirla, non ricordo bene. Mi chiese eventualmente se conoscessi qualcuno a cui diciamo... la quale indirizzarla, e io dissi: “Guardi, l'unica cosa che posso fare è rivolgermi al presidente, se conosce qualcuno lui, o se... o se poi eventualmente può aiutarla lui”. (...) Poi sinceramente la signora non l'ho vista più. (...) non avevo neanche le competenze per seguire un'azienda del genere, quindi ricordo perfettamente che mi chiese se conoscevo, non lo so, un

commercialista, qualcuno a cui affidare diciamo l'incarico, e gli ho detto: "Guardi, io sono da poco ancora, quindi posso chiedere al presidente dei tributaristi eventualmente..."]].

In sede di controesame, il Putorti ha sostenuto di essersi rapportato esclusivamente con l'anziana Pirrello e di non aver mai interloquito, al riguardo, con il figlio Filippo Chirico, che egli nemmeno avrebbe mai conosciuto per ragioni lavorative (ci avrebbe infatti giocato solamente a pallone da piccolino, essendo anch'egli originario del quartiere di Cannavò) [DICH. PUTORTI' - Sì, era una signora di una certa età, e mi sembra si chiamasse Pirrello, se non ricordo male, e dove poi... (...) Sì, sì, era... venne lei, e mi ricordo che suonò il citofono. (...) era una persona di una certa età. (...) P.M. - Voglio dire, lo sa di chi è mamma? DICH. PUTORTI' - L'ho saputo... delle vicende che sono nate dopo. (...) Sì, nei giornali, nei... (...) Nel momento in cui è successo questo, cioè, nel momento in cui è successo diciamo gli arresti, quello che è nato, e allora io sono venuto a conoscenza di chi era 'sta signora, che prima sinceramente non avevo mai visto prima. (...) P.M. - (...) quando la signora Pirrello venne da Lei, Lei ebbe mai interlocuzioni con il figlio? DICH. PUTORTI' - No. (...) Non sapevo che fosse... non sapevo chi fosse il figlio (...) P.M. - Ah! Però poi Lei ha mai avuto rapporti lavorativi con il figlio? DICH. PUTORTI' - No. (...) P.M. - Ma Lei lo sapeva chi era Filippo Chirico, prima di sentire degli arresti? (...) DICH. PUTORTI' - Prima no. (...) P.M. - Eh. Lei aveva mai avuto modo di confrontarsi con Filippo Chirico? Un caffè, una cosa? DICH. PUTORTI' - No, assolutamente].

Il teste Putorti non è apparso credibile sul punto.

È agli atti, infatti, la conversazione telefonica intercettata il 21 marzo 2013 (prog. 1142, utenza chiamante: 3281273362, in uso a CHIRICO Filippo - utenza chiamata: 3482663842, in uso a PUTORTI Fortunato) intercorsa tra l'odierno teste e Filippo Chirico, nel corso della quale i due dialogavano amichevolmente, discutendo di una pratica relativa all'azienda agricola, dissertando dell'acquisito di un "pastorizzatore", della finanziabilità degli interventi, dell'apertura di un punto vendita (nel corso del dialogo, il consulente veniva chiamato dal capo società della famiglia Libri con l'appellativo "Fabiuccio"; peraltro, il Chirico si informava dallo stesso circa il suo gradimento per le "ricottine" che quegli gli aveva inviato).

Richiesto di fornire spiegazioni in merito, il teste Putorti ha sostenuto di non avere memoria di tale conversazione e di non escludere, tuttavia, che il Chirico lo avesse contattato per una "consulenza", negando, tuttavia, l'esistenza di contatti frequenti e rapporti commerciali con lui: il che, si ripete, appare del tutto in contrasto con il contenuto e con i toni del dialogo captato.

Il teste Nocera Leonardo, figlio dell'imputato e anch'egli tributarista presso il suo studio, ha ricordato il rapporto di consulenza svolto dal padre in favore della Pirrello, prima, e della Repaci, poi, rammentando anche gli incontri che avvenivano presso lo studio professionale con entrambe le donne.

Ha sostenuto, poi, che - per quanto fosse a sua conoscenza - il padre si fosse recato a Cannavò e avesse conosciuto Filippo Chirico solamente in occasione del sopralluogo, successivo all'inizio dell'attività e finalizzato a verificare l'agibilità di alcuni locali, in vista del trasferimento dell'esercizio commerciale dal quartiere di Gebbione [P.M. - Senta, Lei sa se suo padre è andato lì, a Cannavò, in una circostanza o in più circostanze? DICH. NOCERA - No. No. Io, che ricordi io, soltanto in quella situazione è andato lì (...) P.M. - Quello che le ha detto. Lo sa se è andato nell'abitazione di Filippo Chirico? DICH. NOCERA - No. P.M. - Non glielo ha detto o non... DICH. NOCERA - No, no, non è andato, non è salito mai sopra. Cioè, questo... P.M. - E questo come lo sa Lei? DICH. NOCERA - Perché me l'ha detto. P.M. - Ah! DICH. NOCERA - Non è mai salito. P.M. - Gliel'ha detto suo padre? DICH. NOCERA - Eh certo]. Circostanza, questa, smentita dallo stesso imputato (oltre che, chiaramente, dal dialogo intercettato cui si è più volte fatto cenno), avendo egli ammesso l'esistenza di un precedente colloquio avvenuto presso l'abitazione del capo società dei Libri. Nocera Leonardo, inoltre, ha escluso che, in merito alle attività imprenditoriali intestate alle signore Pirrello e Repaci, fosse mai stato lo stesso Chirico ad interfacciarsi con lui o con suo padre [P.M. - Eh visto che Lei sa tutto di questa attività, è mai capitato che fosse Filippo Chirico ad interfacciarsi con Lei, o con suo papà? DICH. NOCERA - No. Glielo ripeto, non l'ho mai visto io questo soggetto. P.M. - Ho capito. E suo padre? DICH. NOCERA - No, nemmeno, e credo che l'abbia conosciuto quella volta].

Infine, il teste Amendola Antonio, vice-presidente nazionale dell'Associazione Tributaristi Italiani, ha dichiarato che l'odierno imputato, Nocera Saverio, fosse iscritto a tale organizzazione, di natura non ordinistica, sin dal 1992, aggiungendo che in tutti quegli anni lo stesso non fosse mai stato destinatario di alcun rilievo o segnalazione di tipo disciplinare. Ha poi offerto alcune spiegazioni in merito alla consuetudine dei commercialisti di recarsi anche personalmente nei locali di nuova apertura di esercizi commerciali, onde verificarne l'agibilità e la regolarità sotto altri aspetti.

Sullo stesso tema è stato sentito anche il teste Genovese Alfredo, geometra incaricato dalla signora Repaci di "sistemare la documentazione catastale nel fabbricato dove abitava la signora Pirrello", in vista del

trasferimento dell'attività "*L'Arcobaleno dei Sapori*" dalla zona di Gebbione a quella di Cannavò. I locali, infatti, non sarebbero stati inizialmente idonei all'esercizio di tale attività commerciale.

Il geometra ha affermato di essersi relazionato, in merito, solo con le signore Pirrello e Repaci.

\*\*\*\*\*

Orbene, tali essendo in sintesi gli elementi di fatto emersi, nel corso dell'istruttoria, in ordine alle vicende che avevano interessato l'apertura e la successiva gestione dell'impresa individuale "*L'Arcobaleno dei Sapori*", il Collegio ritiene di dover svolgere innanzitutto delle considerazioni in merito alla contestata ipotesi di 'intestazione fittizia' di tale attività a Repaci Anita, per poi passare a vagliare specificamente le posizioni dei due odierni imputati Nocera Saverio e Dascola Leandro.

L'istruttoria, a giudizio del Collegio, ha lasciato emergere in maniera nitida la evidente riconducibilità anche a Filippo Chirico dell'attività commerciale in disamina, la cui titolarità esclusiva era fittiziamente attribuita alla compagna Anita Repaci.

Il Chirico, invero, si ingeriva direttamente nella gestione dell'attività commerciale *de qua* in ogni segmento dello svolgimento dell'iniziativa imprenditoriale e senza rivestire alcun ruolo formale nell'impresa: dall'esecuzione dei lavori di ristrutturazione all'acquisto degli arredi ("*tutto Pippo se la vede...*"), dalla scelta del commercialista fino alla gestione dei rapporti economici con i fornitori e con il personale, palesando, al contempo, il ruolo a lui subalterno di Anita Repaci, quantomeno nelle scelte fondamentali e strategiche dell'impresa.

La donna, invero, appariva costantemente esposta in prima persona nei rapporti con i terzi, ma la sua autonomia decisionale era oltremodo limitata dalle direttive che il Chirico le impartiva, anche per il tramite dei suoi 'uomini sul campo', *in primis* Gaetano Tomaselli; peraltro, la Repaci, dopo ogni incontro con il commercialista, con i fornitori o con i responsabili della ditta incaricata dei lavori, non mancava di riferirne puntualmente l'esito al Chirico, e veniva a sua volta spesso convocata da lui.

Appare particolarmente significativa, a tal proposito, proprio la vicenda della scelta del commercialista incaricato di seguire l'apertura dell'attività: a fronte della proposta della Repaci di conferire l'incarico al professionista che aveva assistito il proprio cugino Fabio in occasione dell'apertura del suo locale di parrucchiere, la scelta finale era ricaduta, invece, sul soggetto gradito a Filippo Chirico ("*...come vuoi tu*"), ovvero l'odierno imputato Saverio Nocera, apprezzato dall'uomo per la sua "serietà".

Quest'ultimo, del resto, come detto in precedenza, era il commercialista che aveva in mano la contabilità dell'impresa agricola intestata a sua madre, Pirrello Angela – di fatto gestita interamente dallo stesso Filippo Chirico – ed aveva seguito, altresì, l'apertura del circolo ricreativo "*Hazzard*", riconducibile al figlio Angelo: talché, si può dire che egli fosse il consulente dell'intera *holding* in qualche modo gravitante attorno alla figura carismatica del capo società della cosca Libri.

Il Nocera, proprio per discutere di questioni attinenti all'apertura de "*L'Arcobaleno dei Sapori*" – come riconosciuto dallo stesso imputato – era stato anche convocato, per il tramite della Repaci, presso l'abitazione del Chirico, dove si sarebbe recato personalmente in data 10 novembre 2014.

Appare significativo, come si dirà di qui a breve, che in tale occasione la Repaci abbia ritenuto di dover allertare il Nocera sulla necessità di occultare a terzi l'autentica ragione della visita al Chirico ("*caso mai vi chiede qualcuno gli dite che andate per l'azienda da sua mamma*").

Ancora, va evidenziato come, in relazione ai pagamenti che dovevano essere effettuati in favore di Filippo Gironda e di altri soggetti, in merito ai lavori per l'apertura della sua attività, la donna, nel discutere con il commercialista, rinviava all'abbozzamento che questi avrebbe avuto di lì a poco con il Chirico, lasciando intendere di non essere lei ad occuparsene ("*non so se ve ne parla lui, boh! (...) Perché poi mi ha detto che vi dà tutti gli importi sia di... di... di Gironda, di tutti questi che devono fare assegni*").

Era sempre il Chirico a discutere con il collaboratore Leandro Dascola, assunto per supportare la Repaci in ordine all'approvvigionamento dei generi alimentari all'interno del negozio ("*Sì, vai tu da Filippo poi, per queste cose no, a me mi interessano...*"). Lo stesso Dascola, del resto, su sua richiesta, recapitava personalmente al capo società dei Libri la planimetria del locale adibito a nuovo esercizio commerciale, che evidentemente egli avrebbe dovuto esaminare direttamente.

Illuminanti appaiono, poi, nel dimostrare il ruolo di vero *dominus* dell'intera operazione economica rivestito dal Chirico, i messaggi *sms* con i quali la Repaci, una volta avviata l'attività commerciale, indicava – con cadenza quotidiana –, a fine giornata, l'orario di chiusura del negozio ed il rendiconto degli importi incassati al proprio compagno, nonché il passaggio di una conversazione intercettata in cui la Repaci rappresentava al commercialista Nocera che avrebbe provveduto a saldare il conto delle sue spese non appena avesse avuto proprio da Filippo Chirico la disponibilità finanziaria occorrente [*NOCERA: si eh... si deve andare a prendere quei soldi (...) urgentemente, se no vado io là (...) REPACI: Sentite, lunedì salgo io là, aspettate fino a lunedì*].

È, dunque, la stessa Repaci a sintetizzare la sua posizione rispetto all'attività commerciale di cui trattasi, allorché invia il seguente sms al Chirico: *"Sto lavorando per noi"*.

Di estrema significatività appare, al proposito, anche il consiglio rivolto dal commercialista Nocera alla Repaci, finalizzato a giustificare la provenienza delle risorse finanziarie investite nell'operazione, mediante la simulazione di una donazione da parte dei genitori della donna: consiglio, come si vedrà, immediatamente recepito dai destinatari.

In altri termini, si ritiene che le continue interlocuzioni tra la Repaci ed il Chirico, relative all'apertura e alla successiva gestione dell'attività imprenditoriale – avvenute anche per il tramite di uomini di fiducia di quest'ultimo, in ragione delle limitazioni della libertà personale cui lo stesso era sottoposto all'epoca –, non siano riconducibili alla mera condivisione di informazioni che la donna scambiava con il proprio compagno, sì da potersi ascrivere alle dinamiche interne del rapporto sentimentale esistente tra i due. Al contrario, appare pienamente dimostrata la riconducibilità dell'attività commerciale agli interessi economici del Chirico, così come la subordinazione della Repaci al ruolo gestorio rivestito dall'uomo in seno alla stessa, in posizione assolutamente dominante.

La suddetta situazione di apparenza era stata creata, evidentemente, al fine di porre il bene al riparo da possibili interventi ablatori dell'autorità giudiziaria e, quindi, di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, in ragione del pregresso giudiziario del "capo società".

Filippo Chirico, infatti, con un ruolo di primo piano all'interno della cosca Libri, tanto da avere già subito una condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza e sottoposto a confisca di prevenzione, aveva la piena consapevolezza che il proprio spessore criminale all'interno della *'ndrangheta* ben avrebbe potuto determinare l'adozione, nei propri confronti, sia di misure cautelari che di misure di prevenzione patrimoniali: egli, quindi, non poteva che trovare ragionevole e conveniente la creazione di uno schermo interpositivo affidato a soggetto compiacente, idoneo a risultare in tal modo maggiormente al riparo da possibili controlli.

D'altra parte, in giurisprudenza è ormai consolidato l'indirizzo interpretativo secondo cui la configurabilità del reato in questione non è esclusa laddove i fittizi intestatari siano prossimi congiunti dei soggetti interposti o, comunque, soggetti nei confronti dei quali opera la presunzione di interposizione fittizia prevista dall'art. 26 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159: ed invero, si è ribadito a più riprese che, ai fini della configurabilità del reato in questione *"è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, dovendosi escludere che la presunzione di interposizione fittizia prevista dall'art. 26, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di prevenzione impedisca di configurare tale fattispecie di reato o renda necessario l'ulteriore accertamento, estraneo alla fattispecie, della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale"* (così, *ex pluribus*, Cass. sez. VI, sent. n. 22568/2017; conf. Cass. sez. II, sent. n. 13915/2016).

\*\*\*\*\*

In merito alla condotta di concorso nella menzionata operazione economica di natura fraudolenta, contestata all'odierno imputato Nocera Saverio, questo Collegio ritiene che la stessa risulti pienamente provata, sulla base delle emergenze istruttorie sopra rassegnate.

Il Nocera, invero, commercialista scelto dal Chirico per gestire la fase di avviamento dell'impresa *"L'Arcobaleno dei Saporì"*, già tenutario della contabilità dell'azienda agricola intestata alla madre Pirrello Angela e consulente del circolo ricreativo *"Hazzard"* riconducibile al figlio Angelo, ha fornito l'assistenza tecnica necessaria per la costituzione dell'impresa individuale a nome esclusivo della Repaci; ha suggerito a quest'ultima le modalità per eludere eventuali indagini patrimoniali e per giustificare la provenienza delle risorse finanziarie all'uopo investite; si è, infine, personalmente interessato della gestione dei pagamenti e dei rapporti con i terzi, relazionandosi anche direttamente con il Chirico e con la sua *longa manus* Gaetano Tomaselli.

In tal modo, egli ha senza dubbio fornito un apporto operativo e un contributo agevolatore all'occultamento della contitolarità del Chirico, nella piena consapevolezza dei predetti scopi elusivi.

Emblematiche appaiono, al riguardo, le dichiarazioni etero-accusatorie contenute nel dialogo intercorso tra Anita Repaci e la sua amica Immacolata Rocca, allorché la compagna del boss di Cannavò attribuisce direttamente al Nocera l'intuizione di precostituire una condizione di apparente liceità delle somme di denaro investite nell'iniziativa imprenditoriale.

È evidente, dal tenore del discorso, come lo scopo perseguito fosse non già quello di reperire una fonte di finanziamento, bensì quello di giustificare la provenienza di risorse già esistenti – in quanto provenienti dal

Chirico –, mediante qualsiasi *escamotage* dotato di un minimo di credibilità (“*Allora noi non dobbiamo dare atto, eh, alito (fonetico), visto che voi siete la compagna di Filippo, che voi non siete ri... non risultate perfetta*”). A tale scopo risultava funzionale la fittizia donazione da parte del padre della donna, Pasquale Repaci (“*All’inizio apri un conto e ti fai... poi mi ha detto: “Avete i genitori?”. (...) per il fatto che posso dimostrare...*”).

Che lo scopo della donazione fosse solo la ‘copertura’ di una provvista in realtà proveniente *aliunde* emerge in modo chiaro anche dalla conversazione intercorsa, in seguito, tra la Repaci ed il proprio genitore, nel corso della quale i due interlocutori si interrogano su come provare, in occasione di eventuali controlli, tale origine ‘posticcia’ e la donna esprime palesemente il proprio timore che le potessero “saltare addosso”, tanto che il padre arrivava a suggerirle di scrivere su un foglio il seguente appunto: “*Me li ha dati mio padre*”, onde poterlo poi esibire all’occorrenza.

Il Nocera, insomma, intendeva evitare che si desse *adito* a sospetti, legati alla circostanza che la Repaci fosse “*la compagna di Filippo*” e non risultasse, per ciò, “*perfetta*”.

Che il Nocera, poi, avesse una conoscenza ben più approfondita di Filippo Chirico e delle vicende che lo avevano riguardato, rispetto a quanto dallo stesso dichiarato in sede di esame, emerge anche dal dialogo intercorso tra il medesimo imputato e Anita Repaci, che precedeva di poco la sua visita presso l’abitazione del boss di Cannavò, avvenuta il 10 novembre 2014.

In tale occasione, il commercialista rispondeva alla Repaci, senza esitazioni, di sapere dove abitasse Filippo Chirico; non si mostrava stupito di fronte agli ammonimenti della Repaci, circa le cautele da adottare per scongiurare che terze persone comprendessero il motivo reale di quella visita; discuteva chiaramente con la donna di somme di denaro ed assegni, da destinare alle ditte impegnate nei lavori di ristrutturazione dei locali, che di lì a poco avrebbe ritirato dal Chirico.

D’altro canto, la stessa circostanza che il Nocera, ricevuta la ‘convocazione’ del Chirico per il tramite della Repaci, si fosse recato, senza battere ciglio e nella medesima mattinata, presso l’abitazione dell’uomo a Cannavò, senza minimamente tentare di suggerire un incontro con lo stesso presso il suo studio professionale – benché presentata dall’odierno imputato come una normale modalità di gestione dei rapporti con i propri clienti – appare una situazione quantomeno inconsueta e, francamente, ambigua: tanto più se si pensa che, proprio in quel periodo, il Chirico si trovava ristretto agli arresti domiciliari.

Inoltre, si evidenzia la particolare ‘familiarità’ dimostrata nel trattare con Gaetano Tomaselli, al quale il Nocera commissionava il ritiro di una provvista di denaro necessaria nei giorni immediatamente precedenti all’apertura dell’attività. Il ricorso al principale uomo di fiducia di Filippo Chirico – peraltro conosciuto dal Nocera in quanto ‘socio’ del circolo “*Hazzard*” – appare indicativo della piena consapevolezza, in capo allo stesso, della riconducibilità di tali affari alla sfera di interessi del Chirico.

A fronte del ritardo del Tomaselli, peraltro, il Nocera stesso si proponeva di andare personalmente dal Chirico a prelevare le somme di denaro (“*urgentemente, se no vado io là*”), prospettiva che sembrava troppo azzardata persino alla Repaci: con ciò, egli offriva una ulteriore, inconfutabile prova della consapevolezza, da un lato, della provenienza reale delle provviste necessarie all’avviamento dell’attività; dall’altro, del ruolo di effettivo *dominus* ricoperto dal Chirico nell’operazione.

Si ritiene, in definitiva, che il Nocera abbia fornito un contributo fondamentale alla fraudolenta intestazione dell’esercizio commerciale in disamina alla sola Anita Repaci e all’occultamento della partecipazione societaria di Filippo Chirico.

Le condotte poste in essere dal Nocera si sono inserite, senza soluzione di continuità, nelle operazioni volte alla costituzione ed apertura dell’esercizio commerciale costituito dal Chirico (già sorvegliato speciale e destinatario di confisca di prevenzione, come detto) ed intestato fittiziamente alla sola Repaci, in cui ciascuno dei concorrenti, secondo i diversi ruoli declinati nell’imputazione, ha assunto un ruolo ben preciso e direttamente funzionale alla lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice.

Il Nocera era perfettamente a conoscenza del diretto coinvolgimento del Chirico nella predetta operazione economica.

Era consapevole, altresì, dell’obiettivo perseguito dal ‘socio occulto’ Chirico di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e, quindi, di sottrarsi ad eventuali provvedimenti ablatori della propria sfera patrimoniale: obiettivo per la realizzazione del quale ha offerto suggerimenti e ha prestato direttamente la propria opera.

D’altronde, come ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità in un caso del tutto analogo a quello qui in esame, “*in tema di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., risponde a titolo di concorso colui che fornisce un apporto logistico ed operativo al soggetto che risulti essere il prestanome del*

*capo di una cosca criminale, sulla scorta delle direttive da quest'ultimo fornite, al fine di costituire un'impresa commerciale e di approntare l'immobile destinato allo svolgimento dell'attività aziendale, trattandosi di attività funzionale alla realizzazione dell'obiettivo illecito consistente nell'attribuzione fittizia dell'impresa al prestanome*" (così, da ultimo, Cass. sez. II, sent. n. 4450 del 29 gennaio 2019).

In relazione all'elemento psicologico che deve assistere la condotta di concorso ex art. 110 c.p. nel delitto in questione, poi, si è sostenuto condivisibilmente che risponda di tale reato *"anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole"* (cfr. Cass. sez. II, sent. n. 38044 del 14/07/2021).

Può quindi affermarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato Nocera Saverio in ordine al reato allo stesso ascritto al capo O) della rubrica.

Tuttavia, il Collegio non ritiene integrata, nel caso di specie, la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., non essendo emersa, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova che la condotta del commercialista Nocera fosse caratterizzata dalla coscienza e volontà di favorire, unitamente al proprio cliente 'storico' – del quale pure conosceva i trascorsi giudiziari, dal che si è desunta la sussistenza del dolo specifico del delitto in contestazione –, anche la relativa cosca di appartenenza (cfr., in tema di favoreggiamento personale, Cass. sez. VI, sent. n. 24883 del 15/05/2019).

Non si ignora che, in tema di responsabilità concorsuale, un recente arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, nell'affermare che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo essa ai motivi a delinquere, ha precisato che la stessa *"si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe"* (così, da ultimo, Cass. Sez. Un., sent. n. 8545 del 19/12/2019 - dep. 03/03/2020).

Purtuttavia, nel caso in esame, non sono emersi dall'istruttoria elementi in grado di dimostrare, con un sufficiente grado di certezza processuale, che il Nocera avesse piena consapevolezza del ruolo rivestito da Filippo Chirico nell'ambito del proprio gruppo 'ndranghetistico e, quindi, dell'inevitabile vantaggio che la fittizia intestazione dell'impresa avrebbe recato al sodalizio tutto, in quanto fonte di finanziamento dello stesso ed esempio per l'affermazione del controllo delle attività economiche, anche in contrasto ai possibili interventi dell'autorità giudiziaria.

\*\*\*\*\*

Il Collegio ritiene, infine, di dover assolvere l'imputato Dascola Leandro dal reato ascrittogli, per non avere egli commesso il fatto, non essendo emersa la prova di un effettivo contributo agevolatore, da parte sua, alla realizzazione della descritta operazione di intestazione fittizia dell'impresa *"L'Arcobaleno dei Sapori"*.

Lo specifico ruolo attribuito dall'ipotesi accusatoria al Dascola nella complessiva intrapresa fraudolenta è quello di aver fornito ausilio al Chirico e alla Repaci nell'apertura e nella gestione dell'esercizio commerciale, occupandosi tra l'altro dell'*organizzazione del negozio, della vendita al dettaglio, dei rapporti con i fornitori e dei conseguenti adempimenti burocratici*.

È emerso, effettivamente, che il Dascola fosse stato assunto da Anita Repaci, anche in questo caso su indicazione di Filippo Chirico, per occuparsi principalmente dell'approvvigionamento dei generi alimentari e, quindi, per sopperire, da un lato, alla mancanza di esperienza necessaria da parte della donna nella gestione del negozio, dall'altro, all'assenza del Chirico, sottoposto a quel tempo alla misura degli arresti domiciliari.

Dal compendio probatorio in atti, è risultato che il Dascola fosse consapevole del ruolo *'ndranghetistico* rivestito dal Chirico e delle vicende giudiziarie che lo avevano coinvolto, così come del contesto criminale nel quale era chiamato a muoversi: circostanza evincibile dal contenuto del dialogo intercorso con la Repaci, nel corso del quale egli racconta di essere stato avvicinato da un esponente della cosca Labate, il quale gli aveva manifestato la sua irritazione per l'apertura del negozio, in concorrenza con la propria attività commerciale.

È emerso, inoltre, che in un'occasione, il 17 ottobre 2014, già *prima* dell'apertura al pubblico del negozio e persino della costituzione dell'impresa individuale, egli avesse recapitato al Chirico la planimetria dei locali dell'esercizio commerciale, che il boss di Cannavò aveva richiesto.

Purtuttavia, il Collegio ritiene che nessuna delle condotte poste in essere dal Dascola, sia in epoca anteriore rispetto alla formale intestazione della ditta sia successivamente ad essa e, quindi, nella concreta gestione del negozio, sia stata idonea a favorire, in qualche modo, la realizzazione della condotta elusiva descritta dalla norma incriminatrice di cui all'art. 512-bis c.p.

In proposito, giova osservare come il concorso di un soggetto terzo nel delitto di trasferimento fraudolento di valori possa configurarsi solo quando egli abbia fornito un contributo materiale o morale nel momento dell'attribuzione fraudolenta, non avendo invece alcuna rilevanza l'eventuale ausilio assicurato al permanere

della situazione antiggiuridica conseguente alla condotta criminosa: assunto, questo, che discende direttamente dalla natura di reato istantaneo con effetti permanenti, riconosciuto alla fattispecie *de qua* (cfr., in questo senso, Cass. sez. VI, sent. n. 13843 del 27/02/2019).

La giurisprudenza di legittimità, in ulteriori pronunce, ha infatti chiarito, in tema di concorso di persone nel delitto di cui all'art. 512-bis c.p., come integrino la fattispecie delittuosa in discorso *“sia la condotta di chi, titolare di quote di società, le intesti direttamente a terzi, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, sia quella di chi, non essendo titolare delle quote, si adoperi in qualsiasi modo - eventualmente nella veste di amministratore di fatto o di diritto - per favorire la realizzazione della condotta elusiva”* (cfr. Cass. n. 41433 del 27/04/2016).

Nella parte motiva, si precisa poi, a titolo esemplificativo, come tale condotta elusiva possa essere agevolata: *“scegliendo le persone cui intestare le quote sociali, provvedendo alla realizzazione dei trasferimenti di esse, tenendo i contatti con i professionisti, scegliendo amministratori di diritto che (con la loro gestione, puramente formale) prestino comunque aiuto a mantenere nella sostanza la copertura del reale titolare delle quote derivante dalla falsa intestazione...”*.

È significativo come, tra tali condotte, non vengano annoverati quei contributi, del tutto fungibili e di natura meramente esecutiva, conferiti nella fase operativa dell'attività che, pur assicurando un ausilio al *“permanere della situazione antiggiuridica conseguente alla condotta criminosa”*, tuttavia non favoriscono in alcun modo la commissione della stessa, nella fase dell'intestazione fraudolenta.

Si ritiene, in definitiva, che il Dascola, con le proprie condotte, non abbia apportato alcun contributo causalmente rilevante, né dal punto di vista materiale né dal punto di vista morale, alla realizzazione dell'attribuzione fraudolenta dell'impresa alla sola Anita Repaci e, quindi, all'occultamento del ruolo di socio di fatto della stessa rivestito da Filippo Chirico.

Egli, quindi, deve essere mandato assolto dal reato ascrittogli, per non avere commesso il fatto.

## **12. L'INTESTAZIONE FITTIZIA DELL'IMPRESA EDILE “STIVILLA CATERINA” (CAPO P).**

Tra le ipotesi di trasferimento fraudolento di valori, monitorati dall'attività investigativa, che vedevano protagonisti i principali soggetti appartenenti alla cosca Libri e funzionali all'elusione delle misure ablativo di prevenzione, nonché all'affermazione del sodalizio nel controllo delle attività economiche sul territorio, si annovera la vicenda concernente l'intestazione all'odierna imputata Stivilla Caterina Angela dell'impresa individuale – operante nel settore della costruzione di edifici residenziali e non residenziali, strade, autostrade, ponti, acquedotti, fognature, opere di irrigazione, gasdotti, opere marittime, difesa delle coste, movimento terra – avente sede legale a Reggio Calabria, in via Placa di Mosorrofa n. 13.

Tale intestazione, secondo l'assunto accusatorio (capo d'imputazione *sub P*), avrebbe occultato l'effettivo ruolo di gestore e titolare di fatto del marito della donna, Artuso Antonio Riccardo, e dissimulato così la percezione, da parte di quest'ultimo, dei relativi profitti, la titolarità dei beni aziendali progressivamente acquisiti e l'effettiva aggiudicazione degli appalti commissionati da soggetti pubblici e privati.

Come si è avuto modo di illustrare in precedenza, le risultanze investigative lasciavano emergere che Artuso Antonio Riccardo fosse soggetto pienamente intraneo alla cosca Libri e uno dei principali referenti sul territorio – assieme a Tomaselli Gaetano – del “capo società” Chirico Filippo. Le attività tecniche hanno monitorato diversi dialoghi nel corso dei quali il boss di Cannavò impartiva all'Artuso le proprie disposizioni, suggerendo allo stesso anche le modalità con le quali rapportarsi alle vittime delle imposizioni estorsive e ricevendo, a sua volta, dallo stesso notizie e riscontri in merito agli esiti delle varie attività sul territorio e alle reazioni dei soggetti “avvicinati”.

Il collaboratore di giustizia Liuzzo Giuseppe Stefano Tito, del resto, ha indicato l'Artuso – *“Riccardo (...) è di Mosorrofa, fa sempre parte ai Libri, lo chiamano ‘orecchie di elefante’”* – come uno dei soggetti ai quali egli stesso si era dovuto rivolgere, nel 2010, in occasione di lavori edili realizzati, assieme a Filippo Gironda, nelle zone di Spirito Santo, San Cristoforo e Cannavò, accondiscendendo a corrispondere una tangente e ad acquistare il cemento da una ditta impostagli dalla cosca Libri.

\*\*\*\*\*

L'Artuso – come si evince dalla lettura dell'informativa del R.O.S. dei Carabinieri, del 10 febbraio 2016, pp. 175 ss. – era a sua volta titolare di un'impresa individuale di costruzione, a partire dal 12 gennaio 1997. Tale attività era cessata, di fatto, in seguito al suo arresto, avvenuto in data 1° marzo 2016, nell'ambito dell'operazione convenzionalmente denominata *“Ronin bis”*, su cui si sarebbe incardinato il procedimento penale n. 1669/2001 R.G.N.R. DDA.

Proprio nell'ambito di tale procedimento, l'Artuso, in data 12 maggio 2008, sarebbe stato condannato – con rito abbreviato – dalla Corte di Appello di Reggio Calabria alla pena di quattro anni ed otto mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., con sentenza poi confermata dalla Corte di Cassazione in data 14 luglio 2009 (sent. n. 13545/2009). Con la medesima pronuncia, lo stesso era condannato altresì alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

In data 3 agosto 2006, appena cinque mesi dopo l'arresto dell'Artuso, veniva costituita l'impresa individuale "Stivilla Caterina", intestata all'odierna imputata, con il versamento di un capitale sociale di 10.000 euro. La tabella predisposta dai Carabinieri del R.O.S. e di seguito riportata sembra confortare la tesi investigativa, secondo la quale l'impresa intestata alla Stivilla sia la "naturale continuazione" della ditta, operante nel medesimo settore, della quale era titolare suo marito Artuso Antonio Riccardo. Peraltro, l'impresa in disamina era stata affidata, dal punto di vista contabile, al medesimo commercialista – Araniti Pietro – che seguiva in precedenza l'attività dell'Artuso e aveva assunto, per giunta, due soli lavoratori, entrambi già alle dipendenze della citata ditta:

**Dati societari:** L'impresa individuale **STIVILLA Caterina Angela**, costituita il 3.08.2006 (5 mesi dopo l'arresto del marito **ARTUSO Antonio Riccardo**) con il versamento di un capitale sociale di Euro 10.000,00, ha sede in Reggio Calabria, via Placa di Mosorrofa nr. 13;

**Attività:** La ditta si occupa della costruzione di edifici, strade, autostrade, ponti, acquedotti, fognature, opere di irrigazione, gasdotti, opere marittime, difesa delle coste, movimento terra;

**Personale:** Nella impresa della **STIVILLA**, i primi due dipendenti assunti – provenienti dalla ditta di **ARTUSO Antonio Riccardo** risultano essere il suocero **ARTUSO Pasquale**, nato a Laureana di Borrello (RC) il 10.06.1949 ed **ALOISIO Vincenzo**, nato a Bagnara Calabra (RC) il 6.09.1973;

**Contabilità:** **STIVILLA Caterina Angela** affidava le proprie scritture contabili allo stesso commercialista della ditta del marito, il dott. **ARANITI Pietro**, nato a Reggio Calabria in data 11.09.1958;

<b>Anno</b>	<b>Volume d' affari (euro)</b>	<b>Totale acquisti (€)</b>	<b>Dipendenti</b>
<b>2011</b>	<b>104.163,00</b>	<b>96.970,00</b>	<b>2 (due)</b>
<b>2012</b>	<b>148.257,00</b>	<b>69.581,002</b>	<b>3 (tre)</b>
<b>2013</b>	<b>193.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>3 (tre)</b>

Le attività tecniche consentivano di acclarare che l'Artuso, pur non svolgendo ufficialmente alcuna mansione nell'ambito della ditta intestata alla moglie Stivilla Caterina Angela, deteneva pieno potere decisionale ed operativo in quel contesto imprenditoriale, avendo peraltro completa disponibilità della "cassa".

Indicativi in tal senso sono, innanzitutto, i contatti telefonici registrati il 13 giugno 2014 (cfr. prog. nn. 11988, 11989, 11991 e 11992, RIT 1128/13), nel corso dei quali la Stivilla chiede al marito la quantità di denaro da ritirare in banca, evidentemente necessaria – anche a giudicare dall'ammontare degli importi – al pagamento di ditte fornitrici [STIVILLA: "...devo andare in banca? quanto devo prendere (...)" - ARTUSO: "... vedi tu"(...) - STIVILLA: "sto aspettando una tua risposta" (...) - ARTUSO: "Catia, vedi tu quanto devi prendere (...)" - STIVILLA: "no, non lo so, appunto ti avevo detto (...)" - ARTUSO: "tu lo devi sapere, no io (...)" - STIVILLA: "va bene Ricky fai fare a me e poi vedi... e poi parli... mille? (...)" - ARTUSO: "di più prendine (...)" - STIVILLA: "1500?" - ARTUSO: "pure 2000 prendine ... ciao (...)" - STIVILLA: "ah 2000... ah va bene, ciao (...)"]. Dialoghi dello stesso tenore si registravano in data 8 novembre 2014 (prog. nn. 22744, 22745, 22746): [STIVILLA: "prendo 3? (...)" - ARTUSO: "no 4" (...) - STIVILLA: "ok" ].

In altro colloquio telefonico, del 25 settembre 2014 (prog. n. 20400, medesimo RIT), l'Artuso veniva ragguagliato dalla moglie in ordine ai pagamenti ricevuti dai clienti e alle relative modalità [ARTUSO: eh

*che ha fatto il bonifico? STIVILLA: sì... ARTUSO: di quanto? STIVILLA: di 3300. ARTUSO: 3300 ... eh okay (...)* ARTUSO: *eh, va bene, e liquidi non te ne ha dati? STIVILLA: sì ...ARTUSO: quanto? STIVILLA: 1.500,00... ARTUSO: 1.500,00! Va bene...].*

Nel corso di un'ulteriore conversazione, del 7 gennaio 2015 (prog. n. 24289, RIT 1128/13), dopo aver discusso ancora dei pagamenti effettuati alle varie ditte nel mese precedente [ARTUSO: *allora! dammi per favore tutti gli assegni di dicembre che si sono... che si sono pagati...*], i due coniugi discutevano della possibilità di partecipare ad una gara di appalto assieme ad un'altra impresa, opportunità prospettata alla Stivilla dal titolare di quest'ultima. In tale occasione, l'Artuso lasciava intendere alla moglie che di queste faccende più delicate, attinenti alle decisioni strategiche dell'impresa, era lui a doversi occupare, esigendo di essere tempestivamente informato [STIVILLA: *eh no, niente poi... mmm... siccome avevo una gara? qui!... ARTUSO: che gara? ...STIVILLA: non lo so, è venuto un ragazzo dice se vogliamo farla insieme questa gara, però io penso che gli dico di no domani...ARTUSO: aspetta che vengo io Catia che sai tu ... che sai tu ... STIVILLA: è della Provincia, è della Provincia... (...)* ARTUSO: *e perché non mi chiami Catia? STIVILLA: perché adesso sono andati via... ARTUSO: e perché non mi chiami voglio dire... che salgo che ero lì... (...)* ARTUSO: *va bene Catia intanto fammi parlare a me, fammi vedere a me Catia ...STIVILLA: eh ok appunto, sono sulla tua scrivania te li ho lasciati, quando vieni guardalo poi mi dici che, io me ne sto andando ...].*

Anche gli esiti delle intercettazioni disposte nel corso dell'indagine cd. "Teorema" (cfr. informativa della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria, del 18 aprile 2016) forniscono contezza della gestione di fatto, da parte dell'Artuso, dell'impresa edile formalmente intestata alla moglie.

L'Artuso si relazionava con fornitori, clienti e tecnici senza dissimulare il suo ruolo, salvo adottare cautele nel corso delle conversazioni telefoniche ("No, no niente Tiziana, volevo dirti se ... siccome abbiamo preso, ho preso, ha preso mia moglie quel lavoro a Lazzaro": cfr. conversazione del 9 aprile 2013, ore 16:12, prog. n. 1309).

L'uomo si occupava di preparare preventivi, di condurre trattative, di acquisire le commesse, di richiedere il DURC necessario per la realizzazione di lavori presso committenti pubblici e privati, di selezionare ed assumere le maestranze nei cantieri, di gestire gli aspetti economico-finanziari dell'impresa.

La Stivilla, di contro, a fronte della formale intestazione a suo nome, rivestiva all'interno dell'azienda un ruolo per lo più marginale, fungendo da mera collaboratrice del marito e dimostrando ben poca autonomia decisionale, soprattutto con riguardo alle scelte fondamentali della vita dell'impresa.

In un colloquio registrato il 9 aprile 2013, l'Artuso discuteva direttamente con l'architetto Antonio Sferlazzo del prezzo di un "ponteggio" e dello 'sconto' che egli stesso aveva promesso in precedenza al committente [SFERLAZZO: *Senti una cosa, "ricchiazze" disgraziato! ARTUSO: (ride) SFERLAZZO: Quando, quando dici, quando, quando fai una promessa, la devi mantenere! ARTUSO: Che ho fatto? SFERLAZZO: Mi hai detto che ... il ponteggio avevamo parlato di mille e otto perché hai messo due e quattro? disonorato! (...)* SFERLAZZO: *Va bene, ma tu le cinquecento, le cinquecento euro avevi detto che me li toglievi! posso fare ... ARTUSO: Fate voi, fate voi! SFERLAZZO: Va bene! ARTUSO: Vi ho detto io di fare voi! SFERLAZZO: No, no perché lo devo fare, ti devo fare il contratto a nome mio, grandissimo cornuto! ti saluto. ARTUSO: ... (inc.)... architetto (ride)].*

Anche da altri colloqui emerge come fosse l'Artuso a decidere in ordine ai prezzi dei lavori da svolgere e come i terzi che con lui contrattavano avessero piena consapevolezza che a gestire l'impresa edile fosse sostanzialmente lui [conversazione del 13 gennaio 2015, prog. n. 21664, intercorsa con tale Franco Vincenzo: FRANCO: *Mi chiami per quel preventivo? (...)* FRANCO: *I prezzi conviene li metti tu, visto la... la tua impresa, no? ARTUSO: Va bene. FRANCO: Io ti metto la quantità, tu gli applichi i prezzi, se no devo mettere io quelli da prezziario e... sono bassi, lo sai].*

Nel corso della già menzionata conversazione del 9 aprile 2013 (prog. n. 1309), intercorsa con Bellantonio Tiziana, appare evidente il tentativo 'lessicale', piuttosto maldestro, di celare l'effettiva titolarità dell'impresa in capo all'Artuso e la piena operatività dello stesso in seno ad essa [ARTUSO: *No, no niente Tiziana, volevo dirti se ... siccome abbiamo preso, ho preso, ha preso mia moglie quel lavoro a Lazzaro (...)* BELLANTONIO: *Ci ... ecco ti chiamo io quando ... tu più o meno quando ... tua moglie quando pensi più o meno che voglia iniziare? (...)* ARTUSO: *Per la prossima settimana dovrei iniziare...].*

Ulteriori dialoghi dimostrano, come anticipato poc'anzi, che l'Artuso si occupasse, tra le altre cose, di richiedere il DURC necessario per la realizzazione di lavori presso committenti pubblici [prog. n. 1766 del 26 aprile 2013, registrato con la commercialista Trapani Olimpia Annunziata: OLIMPIA: *No ascolta, vedi che il DURC l'hanno fatto. ARTUSO: Eh sì, a posto allora? OLIMPIA: E ma l'ASP l'ha richiesto? ARTUSO: No l'ASP lo richiede lunedì (...)* ARTUSO: *No, io avevo bisogno ..., siccome ti devono portare due, tre lavori che mi hanno chiesto il DURC, eh... specifico no, lavori privati, più questo dell'ASP e poi...il da...il da farsi lo*

vediamo dopo dai...]; egli, inoltre, era pienamente a conoscenza dell'attività che si svolgeva nei cantieri e delle qualifiche professionali dei lavoratori assunti dall'impresa [prog. n. 2021, del 6 maggio 2013: *BELLANTONIO: Il capo cantiere chi è, Fiorino o Aloisio?* *ARTUSO: Aloisio (...)* *ARTUSO: Eh...uno...diciamo mastro muratore e l'altro live...primo livello o secondo livello.* *BELLANTONIO: Allora...eh...uno operaio qualificato...* *ARTUSO: Sì*]; peraltro, era proprio l'Artuso a decidere delle assunzioni e dei licenziamenti degli operai impegnati nei lavori della ditta, oltre che del loro inquadramento contrattuale [prog. n. 2246 del 13 maggio 2013, interlocutrice sempre Trapani Olimpia Annunziata [*OLIMPIA: Eh, ormai ho fatto. Volevo sapere se a quella... a quel signore là, Arfuso, te lo dovevo fare a tempo determinato. Te l'ho fatto a tempo indeterminato comunque.* *ARTUSO: Eh, quando finisce il lavoro...* *OLIMPIA: Lo licenziamo.* *ARTUSO: Eh!*].

Diversi dialoghi intercettati sono dimostrativi, come detto, del ridottissimo margine di autonomia decisionale lasciato dal marito all'odierna imputata Stivilla, sia in relazione alle modalità di pagamento delle ditte fornitrici [prog. 2561 del 21 maggio 2013: *ARTUSO: Quant'è l'assegno?* *STIVILLA: Allora l'importo ha detto che è seimilacentosettanta (...)* *ARTUSO: ... faglielo a sessanta giorni*], sia con riguardo, ad esempio, alla scelta degli appalti da assumere [prog. n. 21135 del 30 dicembre 2014: *STIVILLA: Questi contratti d'appalto li devo firmare?* *ARTUSO: Sì, sì.* *STIVILLA: Uhm, va bene, ciao*].

Dalla lettura complessiva delle conversazioni sopra riportate è possibile evincere come il *dominus* effettivo dell'impresa edile intestata alla Stivilla fosse suo marito Artuso Antonio Riccardo, il quale personalmente provvedeva ad acquisire le commesse di nuovi lavori, a stabilire i prezzi da praticare ai committenti e a decidere l'inizio delle opere, a dislocare gli operai sui cantieri ed a decidere l'assunzione di nuove maestranze, a gestire complessivamente l'attività dal punto di vista amministrativo ed economico, anche interloquendo direttamente con i professionisti a ciò preposti.

Le conversazioni captate nel corso delle indagini, come visto, dimostravano poi un particolare interesse dell'Artuso verso la partecipazione a gare di appalto indette da enti pubblici.

La partecipazione ed aggiudicazione di gare d'appalto è documentata dagli accertamenti esperiti dalla polizia giudiziaria presso l'anagrafe tributaria (cfr. informativa della Squadra Mobile del 18 aprile 2016, pp. 291 ss. e allegato n. 22 alla medesima), dai quali risulta che, per l'anno 2011, l'impresa individuale Stivilla Caterina Angela si era aggiudicata tre distinti appalti pubblici, affidati rispettivamente dal Comune di Scilla, dal Comune di Motta San Giovanni e dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.

Giova ribadire che, in virtù della pena accessoria prevista dall'art. 32-ter c.p., applicata all'Artuso con la summenzionata sentenza di condanna, definitiva nel 2009, egli in quel periodo di tempo sarebbe stato personalmente interdetto dalla possibilità di contrattare con pubbliche amministrazioni. Pertanto, l'opportunità di continuare a partecipare a gare d'appalto indette dai più disparati enti pubblici gli derivava proprio dalla formale intestazione dell'impresa alla moglie Stivilla, viceversa incensurata.

L'aggiudicazione ed esecuzione di lavori pubblici da parte dell'impresa edile in argomento non era, tuttavia, limitata al solo anno 2011, per come dimostrato da ulteriori colloqui, registrati tra il mese di giugno 2014 e il mese di maggio 2015, che documentano, in particolare, la partecipazione della ditta summenzionata ad una gara d'appalto indetta dal Comune di Palmi, la sua aggiudicazione, l'esecuzione dei lavori previsti e l'emissione del relativo mandato di pagamento da parte dell'Ente Pubblico.

Nel corso dei dialoghi intercettati in data 23 giugno 2014 (prog. nn. 9584, 9590, 9605), l'Artuso e la Stivilla discutevano di alcuni problemi relativi al DURC necessario per la partecipazione alla suddetta gara, inizialmente "bocciata" dall'Inail: tale problema sarebbe stato tuttavia risolto in fretta dalla commercialista Olimpia Trapani e, pertanto, i due provvedevano ad effettuare la relativa comunicazione al Comune di Palmi. Il successivo 26 novembre 2014 (prog. n. 19819), l'Artuso telefonava, "per conto della Stivilla", al fontaniere del Comune di Palmi, per una fornitura di acqua che questi doveva predisporre in prossimità del cantiere, ubicato nei pressi della Casa della Cultura di Palmi, dove la sua impresa stava curando il rifacimento dei marciapiedi.

Nel mese di febbraio 2015 (prog. n. 22525 del 4 febbraio 2015), la Stivilla telefonava al marito, comunicandogli di aver ottenuto il numero personale del sindaco di tale Comune, dal quale l'Artuso si sarebbe recato di lì a breve.

In data 29 marzo 2015, era registrato un dialogo nel quale l'Artuso riferiva al proprio interlocutore, tale "Antonello", di aver ricevuto un documento del Comune di Palmi che gli comunicava la sospensione di una fattura, in quanto non conforme all'ultima legge di stabilità. Il problema sarebbe stato risolto, tuttavia, il giorno seguente (prog. 25463 del 30 marzo 2015), tanto che nel successivo mese di maggio (prog. 27988 dell'8 maggio 2015) l'Artuso e la Stivilla, nel corso di un colloquio, facevano espresso riferimento all'esistenza del "mandato [di pagamento] di Palmi".

D'altro canto, ulteriori conversazioni captate dagli investigatori erano in grado di documentare come l'appartenenza alla cosca Libri e la sua particolare vicinanza al "capo società" Filippo Chirico avessero consentito all'imprenditore Artuso di ritagliarsi una lucrosa fetta di mercato.

Il riferimento è, ad esempio, al già menzionato colloquio ambientale del 21 marzo 2014, nel quale Stefano Sartiano dialogava, a bordo del proprio autocarro, con Pasquale Casile, amministratore unico della "NICA S.r.l.", attività commerciale avente ad oggetto la rivendita di materiali edili e rivestimenti, con sede in via Sala di Mosorrofa, rientrando nel territorio di influenza della cosca Libri (prog. n. 20080, RIT 840/13).

La conversazione verteva proprio su Antonio Riccardo Artuso ("*Riccardino*"), anch'egli residente a Mosorrofa, il quale, per i lavori relativi alla sua impresa edile, pare non si rifornisse presso la ditta del Casile, pur essendone "compare" [*Sartiano: Ma tuo compare Riccardo non ce l'hai come cliente? Casile: No (...) Non mi dispiace per niente guarda (...) Non mi interessa*].

Gli interlocutori – come detto in precedenza – commentavano poi l'esecuzione di alcuni lavori edili nella zona di Mosorrofa e il Casile osservava come l'Artuso avesse ormai acquisito una sorta di monopolio in quell'area [*Sartiano: Per ora Riccardino c'è. Pasquale: Sì Riccardino. Ormai qua sopra tutto lui fa*], suscitando, tuttavia, la reazione del Sartiano, il quale lasciava intendere di poter competere anche lui con il sodale in tale territorio.

Le intercettazioni documentano, inoltre, il diretto interesse di Filippo Chirico per i lavori appaltati alla ditta formalmente intestata a Caterina Angela Stivilla.

Il 2 dicembre 2013 (conversazione n. 3823, RIT 888/13), ad esempio, il Chirico e l'Artuso discutevano – come di consueto all'interno dell'abitazione di Anita Repaci – fornendo elementi inequivocabili circa le cointeressenze del primo sulle commesse dell'azienda in questione (*CHIRICO: "... gli devi fare il lavoro così!... e prendi il lavoro per me... (...) ...e allora ... e se li devi fare basta ... fine, punto... se gli vuoi fare il preventivo... una cosa pulita... (...)* - *ARTUSO: "...va bene!... (...)* - *CHIRICO: "... e fatti il lavoro ... non avere problemi... anzi... che è meglio... se erano tutti in questa maniera in questo momento... (...)... (inc.)... per fare un preventivo per bene, cosa importante...").*

Anche in occasione di un altro colloquio, del 14 gennaio 2015 (prog. n. 4859, RIT 888/13), il Chirico, nel discutere con la propria compagna, Anita Repaci, in merito ai lavori di ristrutturazione di un negozio per il quale era stato contattato e nel manifestarle il proprio disprezzo nei confronti dei titolari di tale attività, faceva espresso riferimento alla possibilità di contattare l'Artuso e di invitarlo a predisporre loro un preventivo ad un prezzo molto salato ("*dovrei prendere a Riccardo io... dovrei prendere a Riccardo... e gli dico «Riccardo fagli un preventivo e distruggilo»*"). Un'ipotesi che, alla fine, il boss di Cannavò scartava e che, nondimeno, è dimostrativa di come egli, se avesse voluto, avrebbe potuto ben disporre dell'impresa edile formalmente intestata alla Stivilla ma sostanzialmente gestita dal suo sodale Riccardo Artuso.

\*\*\*\*\*

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, sono stati escussi poi diversi testimoni indotti dalla difesa dell'imputata Stivilla.

La teste Sorgonà Brigida ha dichiarato di aver commissionato, intorno all'anno 2016, alla ditta edile della signora Stivilla i lavori di ristrutturazione della tettoia del proprio appartamento, ubicato in zona Mosorrofa. Ha precisato di essersi relazionata, in tale occasione, esclusivamente con "*la signora bella, bionda*", che ha riconosciuto personalmente nell'aula di udienza, la quale le aveva predisposto la fattura e a cui ella aveva pagato il corrispettivo dei lavori.

La donna ha dichiarato di conoscere anche il signor Riccardo Artuso ("*a Mosorrofa (...) ci conosciamo tutti*"), ma di non averlo mai visto presso il suo appartamento in occasione dei lavori. Infine, la donna ha affermato di aver scelto tale impresa in quanto si diceva che lavorasse bene e non ricordava di aver preso in considerazione altri preventivi prima di affidare alla stessa i lavori.

La teste Santagati Rosalba, proprietaria di un magazzino edile, denominato "Edil Sud", ha affermato di aver avuto rapporti lavorativi con la signora Stivilla, la quale si riforniva spesso presso di lei. In tali occasioni, la teste si era interfacciata sempre e solo con l'odierna imputata o con i suoi operai che andavano a ritirare la merce.

I testi Princi Giuseppe e Tozzi Roberto, entrambi dipendenti dell'istituto di credito presso il quale la Stivilla aveva aperto il conto corrente intestato alla propria impresa individuale, con filiale in Pellaro (il primo in epoca più risalente, allorché lo stesso si chiamava "Banco di Napoli", il secondo dopo che quest'ultimo era confluito nel gruppo "Intesa Sanpaolo"), hanno dichiarato entrambi di essersi relazionati solamente con l'odierna imputata, la quale gestiva il proprio conto in via esclusiva.

Il teste Aloisio Vincenzo, invece, aveva lavorato quale operaio edile alle dipendenze dell'impresa intestata alla odierna imputata e, prima ancora, presso la ditta intestata al marito Artuso Antonio Riccardo. Complessivamente, ha spiegato il teste, egli aveva lavorato alle dipendenze dei coniugi Artuso-Stivilla per diciotto anni circa, fino al 2017, essendo divenuto un po' il loro "operaio di fiducia".

Egli ha affermato che, dopo l'arresto del signor Artuso, nell'anno 2006, e la sua assunzione alle dipendenze della ditta Stivilla, aveva avuto modo di relazionarsi per questioni lavorative esclusivamente con quest'ultima, non avendo più rivisto il suo ex datore di lavoro all'interno dei cantieri. L'Artuso – ha aggiunto il teste Aloisio – si sarebbe presentato a volte solo per dare un passaggio in auto alla moglie e, subito dopo, sarebbe andato via.

Sarebbe stata sempre la donna, quindi, a "prendere i lavori", ad emettere le relative fatture, ad impartire agli operai le disposizioni del caso, a pagare i loro stipendi.

*P.M. – Poi, a un certo momento, il signor Artuso è stato scarcerato.*

*PRES. – Sì? Se lo ricorda?*

*DICH. ALOISIO – Sì, sì.*

*PRES. – Okay.*

*P.M. – È stato scarcerato. È venuto a lavorare là con la signora Stivilla?*

*DICH. ALOISIO – Io non l'ho visto. La accompagnava, forse, perché lei non guidava. O guidava... non mi ricordo. Però io avevo a che fare con lei.*

*P.M. – Aspetti. Sì, ho capito. Ma lui... cioè aveva a che fare con lei, ma era suo marito.*

*DICH. ALOISIO – La accompagnava in macchina, non lo so se veniva.*

*P.M. – La accompagnava in macchina.*

*DICH. ALOISIO – Però al cantiere lei era la titolare e lei dava le disposizioni di...*

La sede delle imprese intestate all'Artuso e alla Stivilla, succedutesi quali sue datrici di lavoro, sarebbe stata sempre la medesima, in via Placa di Mosorrofa. Anche il signor Pasquale Artuso, padre di Riccardo, e un altro operaio, tale "Fiorino", avrebbero lavorato come lui, in successione, alle dipendenze di entrambe le ditte.

Il teste Marino Filippo, anch'egli operaio edile in passato alle dipendenze dell'impresa Stivilla Caterina, benché per un periodo di tempo assai più ridotto (circa tre mesi), ha dichiarato di aver avuto rapporti sempre e solo con l'odierna imputata quale sua datrice di lavoro.

Anche il teste Marino ha affermato che l'Artuso sarebbe comparso nei pressi dei cantieri solo in occasione dei passaggi in auto offerti alla moglie, pur aggiungendo che a volte l'uomo si sarebbe fermato a "chiacchierare" e a dare qualche "consiglio".

Infine, il teste Araniti Pietro, commercialista prima dell'impresa intestata all'Artuso e, poi, di quella intestata a sua moglie Stivilla Caterina Angela, ha dichiarato di aver avuto modo di relazionarsi soltanto con quest'ultima, nel corso del suo rapporto professionale con la stessa.

Sarebbe stata sempre la donna a recarsi presso il suo ufficio e a gestire, con il supporto tecnico del suo studio commercialistico, sia gli aspetti economico-finanziari dell'attività sia i rapporti con i dipendenti.

A fronte delle domande del pubblico ministero, inerenti alle conversazioni registrate tra Olimpia Trapani, dipendente dello studio Araniti, e Riccardo Artuso, nel maggio 2013 – delle quali si è avuto modo di parlare in precedenza –, nel corso delle quali i due interlocutori discutevano, con toni piuttosto confidenziali, di questioni lavorative, attinenti per esempio al documento unico di regolarità contributiva, il teste Araniti ha sostenuto di non essere a conoscenza di interventi diretti del marito della signora Stivilla nella gestione dell'impresa. Tuttavia, non poteva escludere che la Trapani, sua dipendente da circa trent'anni, avesse instaurato un rapporto di tipo professionale con lo stesso. Ha spiegato, d'altronde, che la Trapani si occupava più specificamente dei rapporti con i dipendenti, essendo ella consulente del lavoro, mentre lui si sarebbe occupato solo di contabilità.

\*\*\*\*\*

Ebbene, tali essendo in sintesi gli elementi di fatto emersi nel corso dell'istruttoria, questo Collegio ritiene di dover affermare la penale responsabilità dell'imputata Stivilla Caterina Angela in ordine al reato ascrittto al capo O), sebbene, come si vedrà, con esclusione della contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.

Ed invero, le risultanze investigative riversate nelle informative "Roccaforte" e "Theorema" – acquisite, con il consenso delle parti, al fascicolo processuale – e, soprattutto, il cospicuo compendio intercettivo in atti dimostrano, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, di ordine materiale e psicologico, dell'ipotesi di trasferimento fraudolento di valori in contestazione e la sua attribuibilità

all'imputata Stivilla, in concorso con il marito Artuso Riccardo Antonio (per il quale si procede separatamente, nelle forme del rito abbreviato).

È emersa, infatti, in maniera inconfutabile – a dispetto di quanto sostenuto dai vari testi della difesa – la costante ingerenza dell'Artuso nella gestione dell'impresa individuale intestata formalmente alla coniuge Stivilla Caterina Angela, il suo diretto intervento in tutte le fasi nevralgiche dell'attività d'impresa e nelle scelte strategiche della stessa, a partire dall'acquisizione delle commesse di nuovi lavori e dalla partecipazione alle gare d'appalto indette da enti pubblici e privati. Egli stabiliva altresì i prezzi da praticare ai committenti e le modalità di pagamento dei fornitori, decideva dell'assunzione di nuove maestranze e dei successivi licenziamenti, interloquiva direttamente con i professionisti a ciò preposti.

Era, a tutti gli effetti, un socio occulto dell'impresa e l'effettivo *dominus* della sua gestione.

Per contro, l'odierna imputata Stivilla Caterina Angela, a fronte della formale intestazione a suo nome e della maggiore esposizione nei confronti dei terzi – quali banche, commercialisti, enti pubblici committenti dei lavori –, rivestiva un ruolo per lo più subalterno nell'ambito dell'impresa e, comunque, svolto sulla base delle direttive strategiche fornite dal marito, godendo ella di un margine assai ridotto di autonomia decisionale in proposito (emblematica, in questo senso, la conversazione del 7 gennaio 2015, nel corso della quale la Stivilla informava il marito dell'opportunità, prospettata dal titolare di un'altra impresa, di partecipare ad una gara d'appalto e l'uomo le si rivolgeva in questi termini: *"aspetta che vengo io, Catia, che sai tu ... che sai tu"*, rimproverandola per il fatto di non essere stato avvisato prima).

Si ponga mente, ancora, alle conversazioni in cui l'Artuso risulta disporre in completa autonomia delle casse dell'impresa, pur non ricoprendo all'interno della stessa alcun ruolo.

L'Artuso, d'altro canto, appariva anche con una certa disinvoltura nei rapporti con i terzi o, per meglio dire, con quei terzi – fornitori, clienti, tecnici – i quali erano al corrente della natura meramente fittizia di tale intestazione e dell'effettivo ruolo ricoperto dall'uomo nella gestione e nella vita operativa dell'impresa.

Gli sforzi dell'Artuso di adoperare cautele quantomeno nel corso delle conversazioni telefoniche intercorrenti con costoro, quasi sempre, finivano con l'infrangersi dinanzi ad una realtà delle cose fin troppo evidente, dando luogo a maldestre acrobazie comunicative ed esprimendo in maniera inequivoca la fittizietà dell'interposizione della Stivilla (*"No, no niente Tiziana, volevo dirti se ... siccome abbiamo preso, ho preso, ha preso mia moglie quel lavoro a Lazzaro"*; *"tu più o meno quando ... tua moglie quando pensi più o meno che voglia iniziare?"* (...)*Per la prossima settimana dovrei iniziare"*).

A ciò si aggiunge il particolare interesse mostrato dall'Artuso verso l'acquisizione di commesse pubbliche e la sollecitudine con cui egli si attivava per superare gli ostacoli al loro conseguimento (si pensi alle conversazioni con la consulente del lavoro Olimpia Trapani, volte ad ottenere in tempi rapidi il DURC). Circostanza, questa, particolarmente significativa ai fini della prova del reato in contestazione, considerato che – come evidenziato già in precedenza – l'Artuso era personalmente interdetto dalla possibilità di contrattare con pubbliche amministrazioni, in virtù della pena accessoria, prevista dall'art. 32-ter c.p., applicatagli con la sentenza di condanna, divenuta definitiva nel 2009, che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di associazione di tipo mafioso, di cui all'art. 416-bis c.p.

Pertanto, era proprio grazie alla formale titolarità dell'impresa edile in capo all'odierna imputata – viceversa, incensurata – che l'Artuso poteva continuare a partecipare alle gare d'appalto indette da vari enti pubblici.

Il peculiare attivismo sul territorio dell'impresa gestita da *"Riccardino"*, specialmente nella zona di Mosorrofa (ove lo stesso aveva acquisito una sorta di monopolio), era riconosciuto, del resto, anche dai suoi sodali, come Stefano Sartiano. Il colloquio registrato tra quest'ultimo e Pasquale Casile dimostra, oltre alla particolare capacità espansiva dell'Artuso in una realtà territoriale soggetta alla pervasiva influenza della cosca Libri, anche la reale – e quasi 'scontata' – riconducibilità allo stesso dell'impresa edile formalmente intestata alla coniuge Stivilla Caterina Angela.

La stessa costituzione dell'impresa individuale in disamina all'indomani dell'arresto dell'Artuso, nel 2006, che aveva comportato la cessazione 'di fatto' della ditta, operante nel medesimo settore, a quegli intestata (peraltro con l'assunzione dei medesimi lavoratori e il ricorso al medesimo commercialista), depone nel senso della perfetta continuità tra le due attività e della natura fittizia dell'intestazione della seconda all'odierna imputata, oltre ad essere indicativa della sussistenza, in capo ai coniugi Artuso-Stivilla, del dolo specifico di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale e, quindi, di sottrarsi ad eventuali provvedimenti ablativi dell'autorità giudiziaria.

Ed invero, come già ricordato in precedenza, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di

prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere il possibile avvio di detto procedimento (in questi termini, da ultimo, Cass. sez. V, sent. n. 1886 del 07/12/2021 - dep. 17/01/2022; conf. Cass. sez. II, sent. n. 22954/2017).

Nel caso di specie, l'Artuso, soggetto pienamente intraneo alla cosca Libri, al momento della costituzione dell'impresa era stato appena arrestato per associazione mafiosa, reato in relazione al quale sarebbe stato condannato, con sentenza divenuta irrevocabile nell'anno 2009. Allo stesso, come detto, sarebbero state inflitte, peraltro, anche le pene accessorie dell'interdizione legale, dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

È evidente, pertanto, come i coniugi Artuso-Stivilla abbiano inteso creare la situazione di *apparentia iuris* descritta in precedenza al fine precipuo di porre la propria attività al riparo da possibili interventi ablatori dell'autorità giudiziaria e, quindi, di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, in ragione dei rischi giudiziari corsi dall'uomo.

Non si vede altrimenti perché l'attività edilizia della quale si occupavano non avrebbe potuto essere continuata sotto le insegne della ditta individuale già esistente ed intestata, per l'appunto, all'Artuso.

Del resto, occorre ribadire ancora il consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale secondo cui la configurabilità del reato in questione non è esclusa laddove i fittizi intestatari siano prossimi congiunti dei soggetti interposti, nei confronti dei quali opera la presunzione di interposizione fittizia prevista dall'art. 26 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159: ed invero, si è ribadito a più riprese che, ai fini della configurabilità del reato in questione "è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, dovendosi escludere che la presunzione di interposizione fittizia prevista dall'art. 26, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di prevenzione impedisca di configurare tale fattispecie di reato o renda necessario l'ulteriore accertamento, estraneo alla fattispecie, della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale" (così, *ex pluribus*, Cass. sez. VI, sent. n. 22568/2017; conf. Cass. sez. II, sent. n. 13915/2016).

Tuttavia, il Tribunale ritiene che non sia emersa, con un sufficiente grado di certezza processuale, la sussistenza, in capo all'odierna imputata Stivilla Caterina Angela, della contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.

Si è dato atto, infatti, del diretto interesse del capo società Filippo Chirico per i lavori appaltati alla ditta formalmente intestata alla Stivilla e, viceversa, riconducibile al proprio sodale Riccardo Artuso, nonché del fatto che il boss di Cannavò sapesse di poter disporre, all'occorrenza, dell'attività di tale impresa.

Non vi è dubbio, quindi, circa l'inevitabile vantaggio che la fittizia intestazione dell'impresa – impegnata, peraltro, in lucrosi appalti con diversi enti pubblici – avrebbe recato anche alla cosca della quale l'Artuso faceva parte, in strettissima contiguità con il Chirico, in quanto fonte di finanziamento dello stesso ed esempio per l'affermazione del controllo delle attività economiche sul territorio.

Nondimeno, non è emersa dall'istruttoria alcuna prova della consapevolezza, in capo all'odierna imputata Stivilla Caterina Angela, di tale ulteriore finalità agevolatrice, né della condivisione di tale scopo da parte di quest'ultima. Non risultano, infatti, colloqui della Stivilla con il 'capo società' inerenti all'esercizio dell'attività d'impresa, né episodi dai quali poter desumere che la donna fosse consapevole e partecipe dell'asservimento della propria ditta agli interessi della cosca.

Viceversa, occorre ribadire ancora una volta come, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali, la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo essa ai motivi a delinquere, talché la stessa "*si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia – tuttavia – consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal partecipante*", non essendo sufficiente la mera 'conoscibilità' della stessa, secondo la regola prevista dall'art. 59, comma 2, c.p. (così, da ultimo, Cass. Sez. Un., sent. n. 8545 del 19/12/2019 - dep. 03/03/2020).

Ad onta dell'esclusione della contestata aggravante, il delitto *de quo* non deve, a giudizio del Collegio, ritenersi prescritto, in ragione della sola collocazione temporale dell'originaria intestazione fittizia dell'impresa individuale nel mese di agosto 2006.

Invero, l'orientamento invalso nella giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il delitto di trasferimento fraudolento di valori è reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 8/2001; conf., *ex pluribus*, da ultimo, Cass. sez. III, sent. n. 23097/2019), non esclude che, stante la peculiarità del bene "impresa", per sua natura dinamico e destinato a variare nel corso degli anni, in ipotesi di ulteriori atti attributivi di utilità fittizie, successive alla costituzione/intestazione della società, si realizzino nuove condotte integranti il reato di cui all'art. 512-bis

c.p. (già art. 12-*quinqüies* del d.l. 306/1992, conv. in l. 356/1992) e non si rientri, viceversa, nell'alveo del mero *post factum* non punibile (così, *ex aliis*, Cass. sez. I, sent. 16 giugno 2010, n. 23266; da ultimo, in termini sostanzialmente analoghi, Cass. sez. II, sent. n. 38053/2021).

Tra tali operazioni, significativamente, l'indirizzo giurisprudenziale in parola include anche la distribuzione di utili a soci occulti di una società preesistente.

In tal caso, infatti, le intestazioni successive, sorrette dalla finalità elusiva, costituiscono "un più complesso schermo", idoneo al nascondimento della effettiva realtà criminale, configurando distinti reati per i quali decorrono termini prescrizionali autonomi. Diversamente opinando – come già si è avuto modo di argomentare in precedenza – proprio le condotte elusive più insidiose, collegate ad operazioni di ripetute fittizie intestazioni in ambito societario e d'impresa, resterebbero fuori dalla portata della norma incriminatrice, che risulterebbe sostanzialmente aggirata.

Chiaramente, la struttura della fattispecie incriminatrice in discorso, imperniata sull'atto di *attribuzione* di colui che mira ad eludere le disposizioni di prevenzione, richiede sempre la dimostrazione dell'intervento attivo del *dominus* occulto, anche nei successivi atti attributivi di utilità fittizie, dovendosi escludere le ipotesi di "passivo godimento" delle stesse, penalmente irrilevanti di per sé.

Nel caso di specie, come detto, il concreto attivismo dell'Artuso nell'acquisizione di appalti e commesse e nell'occultamento della propria qualità di socio e gestore effettivo dell'impresa si è esplicato costantemente – si pensi all'appalto di lavori aggiudicato presso il Comune di Palmi, tra i mesi di giugno 2014 e maggio 2015 – talché le succitate condotte attributive non sono relegabili all'alveo del mero *post factum* non punibile: tali beni e utilità, infatti, per quanto progressivamente rientranti anche nella sfera di signoria dell'Artuso (il quale, peraltro, in virtù della pena accessoria inflittagli, non avrebbe neppure potuto contrattare personalmente con pubbliche amministrazioni), sono stati fraudolentemente attribuiti alla sola Stivilla sino ad epoca recente.

Da quanto sin qui esposto deriva l'affermazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della penale responsabilità dell'imputata Stivilla Caterina Angela in ordine al reato ascrittale al capo P) dell'imputazione, sebbene con esclusione della contestata aggravante di cui all'art. 416-*bis*.1 c.p.

(...)

#### 14. L'INTESTAZIONE FITTIZIA A CHIRICO MARIA DEL BAR "ASSOCUORI" DI VIA CICCARELLO DIR. IV (CAPO T).

Le risultanze investigative acquisite agli atti del fascicolo dibattimentale hanno lasciato emergere come un ulteriore ambito dell'attività economica nel quale si registravano l'interesse ed il progressivo inserimento della cosca Libri fosse il remunerativo settore del gioco e delle scommesse *online*.

In questo ambito, rientrerebbe anche l'ipotesi di trasferimento fraudolento di valori contestato al capo T) della rubrica all'odierna imputata Chirico Maria, alla quale, secondo l'assunto accusatorio, in data 10 dicembre 2014 sarebbe stata attribuita fittiziamente la titolarità del bar, con annesso centro scommesse, ad insegna "Assocuori", con sede in via Ciccarello dir. IV, n. 25, dissimulandosi così l'effettiva proprietà di tale esercizio in capo a Chirico Filippo, Chirico Angelo e Tomaselli Gaetano (quest'ultimo, marito dell'imputata), che ne avrebbero avuto l'esclusiva gestione e amministrazione di fatto: ciò al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e con l'ulteriore scopo di agevolare l'attività del sodalizio 'ndranghetistico cui appartenevano i suddetti soggetti interponenti.

Tale intestazione fittizia, secondo l'ipotesi investigativa, si sarebbe iscritta nel novero di analoghe operazioni fraudolente aventi ad oggetto, innanzitutto, il già menzionato circolo ricreativo "Hazzard", con sede in via Riparo Vecchio Cannavò n. 33, fittiziamente intestato a Ferro Elisabetta, coniuge di Chirico Angelo, ma in realtà riconducibile a quest'ultimo e a suo padre Chirico Filippo; e, in secondo luogo, il centro scommesse ad insegna "Assocuori Pellarò", con sede in via Nazionale Pellarò n. 351, fittiziamente intestato a tale Domiziani Daniele, ma di fatto riconducibile, ancora una volta, ad Angelo e Filippo Chirico.

A titolo meramente esemplificativo di quello che sembrava essere il *modus operandi* del reggente della cosca Libri e dei suoi sodali anche in tale ambito, è sufficiente citare la conversazione dell'11 agosto 2013 (prog. n. 1115, RIT 888/13, captata all'interno dell'abitazione di Anita Repaci), nel corso della quale Filippo Chirico aggiornava la propria compagna sullo stato di avanzamento dei lavori del circolo "Hazzard", confermando di essere personalmente impegnato – unitamente al figlio Angelo – nell'organizzazione degli ultimi dettagli connessi all'apertura del circolo e del bar [...sono andato a trovarlo con mio figlio... gli ho detto... ti devo dire

*una cosa Nino... eh... (inc.)... gli ho detto "siccome sto aprendo là a mio figlio... fra... una settimana, abbiamo fatto un centro scommesse ed un piccolo "baretto""].*

Il Chirico spiegava di aver instaurato un rapporto societario con il figlio, pur precisando che l'attività imprenditoriale sarebbe stata intestata – almeno per il momento – ad Elisabetta Ferro, moglie di quest'ultimo, circostanza che sembrava mettere in apprensione persino la compagna del boss di Cannavò, all'epoca non ancora coinvolta direttamente in operazioni di analoga natura [REPACI: *io dico che spacca Angelo là, ... (inc.)... CHIRICO: mi auguro con le scommesse... io penso di sì perché le scommesse le gioca lui... lui le sa giocare... a parte che ha fatto... ha il suo giro là, speriamo che spacca così mi torna i soldi che ho speso là, minchia non ce la faccio più... parola d'onore... sono in società... bella REPACI: uh... tu e chi? CHIRICO: io e lui... Angelo e la moglie... (inc.) "vedi che ci dobbiamo fare i conti"... gli ho detto, mi sono segnato tutti i soldi che ha speso lui, che io segno tutti quelli che ho speso io, a fine mese togliamo le spese e ci teniamo i soldi... se va bene, anche perché ... (...) ancora glieli devo dare ... (inc.)... 10.000,00 euro gli devo dare (...)* REPACI: *sotto nome di chi è questo... CHIRICO: di Elisabetta... lui a settembre si può registrare quando è Sala Giochi... per ora apriamo così. Onestamente se va bene la cosa... lo sai che voglio fare?... REPACI: ...di Elisabetta sua... CHIRICO: lo sai che voglio fare? se va bene... a passarlo proprio Bar REPACI: ma perché non si può mettere tutto a nome suo? CHIRICO: no! REPACI: se succede qualcosa ... (inc.) siete pazzi!].*

Del descritto meccanismo interpositivo, del resto, sembrava essere ben a conoscenza anche l'odierna imputata, Maria Chirico, moglie di Gaetano Tomaselli. Ella, nel conversare con la madre di quest'ultimo, Vincenza Scopelliti, in data 1° settembre 2013 (prog. n. 5303, captato a bordo dell'autovettura della donna, Citroen C1, targata EK207MF), faceva espresso riferimento al circolo da poco aperto e ne attribuiva la proprietà a "Pippo" Chirico [SCOPELLITI: *Una volta che entrano per la schedina il caffè bene o male se lo prendono, il cornetto se lo mangiano. CHIRICO: Ma quello là, lui proprio l'ha associato per questo, però come... come apertura loro hanno fatto il centro spor... scommesse... SCOPELLITI: Scommesse. CHIRICO: poi a Pippo gli è venuto, però, io vengo e mi gioco la schedina...].*

\*\*\*\*\*

Il prosieguo delle indagini avrebbe consentito di acclarare che l'apertura del circolo ricreativo "Hazzard" costituiva solo il primo passo per il graduale inserimento della cosca Libri nel settore assai redditizio delle scommesse.

Indicativa in tal senso sembrava rivelarsi una conversazione telefonica intercorsa tra Filippo Chirico e Anita Repaci in data 1° novembre 2013 (prog. n. 844, RIT 741/13). Nel corso del dialogo, l'uomo informava la propria compagna di aver procurato al figlio Angelo una nuova opportunità nel settore delle scommesse sportive ("E perché è una cosa che ti devo dire così, no si tratta delle... il coso di Angelo gli ho fatto trovare una... sì gli ho fa... gli ho trovato una... un... un'altra cosa di centro scommesse ma bellissima"). Spiegava, nello specifico, che terze persone gli avessero illustrato il progetto di un nuovo centro scommesse particolarmente bello, che gli sarebbe stato consegnato già pronto per l'apertura, in quanto la sua realizzazione sarebbe stata curata direttamente da loro ("Sì mi hanno fatto vedere il progetto ci fanno tutto loro, tipo una, un centro scommesse proprio alla grande...").

Di lì a breve, in effetti, si sarebbe registrata l'apertura del centro scommesse, con annesso bar, avente insegna "Assocutori Sport", ubicato in via Ciccarello diramazione IV, n. 25, formalmente intestato a Maria Chirico, moglie di Gaetano Tomaselli, ed oggetto dell'odierna imputazione.

L'impresa individuale, avente quale oggetto sociale "attività di bar ed elaborazioni elettroniche di dati per conto terzi", sarebbe stata costituita in data 10 dicembre 2014, con un capitale iniziale di 12.000 euro.

Ulteriori cenni in merito alla realizzazione dell'esercizio commerciale in questione venivano registrati il 15 novembre 2014 (prog. n. 17653, RIT 590/13), allorquando Angelo Chirico e Venerando Puntorieri discutevano di un imminente incontro che avrebbe coinvolto anche Gaetano Tomaselli e Cesare Ventura<sup>7</sup> ("...no niente,

<sup>7</sup> Nell'informativa "Theorema" del 18 aprile 2016, a cura della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria (p. 334), è dato leggere: "PUNTORIERI Venerando e VENTURA Cesare Oscar (RC 06.10.1972) soggetti tratti in arresto in esecuzione dell'OCC nr. 7497/14, nr. 1690/15 RG GIP Dda e nr. 26/15 ROCC, "Operazione Gambling", perché ritenuti componenti di un'associazione a delinquere di tipo mafioso finalizzata alla gestione illecita d'impresе in parte attive in Italia, in parte all'estero, operanti sul mercato tramite licenze concesse dapprima dalle Antille Olandesi, quindi da Malta, dedite all'acquisizione di licenze e concessioni governative che servivano ad occultare lo sviluppo di attività di giochi e scommesse a distanza che operavano, aggirando la normativa nazionale di settore, quella fiscale e quella anti-riciclaggio.

devi dire a Gaetano quando vuole che andiamo che Cesare è qua, ci possiamo pure vedere, ora, pomeriggio, domani quando vuole”). Immediatamente dopo, Angelo Chirico avvisava il Tomaselli dell’incombente appuntamento con costoro (prog. n. 17654, medesimo RIT).

In prossimità dell’apertura del centro scommesse, avvenuta il successivo 18 dicembre, i contatti tra i soggetti interessati si intensificavano.

Il 17 novembre 2014 (prog. n. 17693, RIT 590/13), Angelo Chirico telefonava a tale Massimo Sofi, spendendo il nome di Venerando Puntorieri e chiedendogli di preparare la documentazione per l’apertura del nuovo centro scommesse; precisava, inoltre, che intendeva procedere con le stesse modalità adottate “per Pellaro” (il riferimento è con ogni probabilità all’apertura del locale “Assocuori Pellaro”, avviato, come detto, dal Chirico per il tramite di Daniele Domiziani, che ne era diventato l’intestatario formale) [“ciao ... buongiorno, sai che ti volevo dire? se mi dici i documenti che ti deve portare questo ragazzo che deve aprire il centro scommesse intanto? perché ... almeno anticipiamo i tempi, dobbiamo fare la procedura uguale a quella che abbiamo fatto per Pellaro ...”].

Anche in questo caso, il Chirico telefonava immediatamente al Tomaselli, al quale dava appuntamento (“niente, sto scendendo da te alla sala”: prog. n. 17695).

Il 29 novembre 2014 (prog. n. 12140, RIT 1294/13, captato a bordo della Fiat 600, targata DV756WG, in uso a REPACI Anita), Maria Chirico, futura intestataria della ditta, intratteneva una discussione estremamente significativa con Anita Repaci, la quale, in quegli stessi frangenti, stava organizzando – come si è avuto modo di illustrare in precedenza – l’apertura del locale “L’Arcobaleno dei Sapori”.

Le due donne, in occasione di tale colloquio, sembravano manifestare piena consapevolezza del ruolo di intestatarie fittizie che di lì a poco avrebbero rivestito nell’ambito dei progetti imprenditoriali di Filippo Chirico e del gruppo ‘ndranghetistico del quale egli era il reggente, lasciandosi andare ad eloquenti battute al riguardo: [CHIRICO: (ride) ormai tutto in famiglia, quello che tuo è mio... REPACI: e a che punto siete voi? peggio di me... CHIRICO: hm! devo venire...(inc.) REPACI: io basta con tutti questi documenti non ce la faccio più. CHIRICO: mamma che brutto. REPACI: ma tu ti sei... sotto nome tuo è? CHIRICO: sotto nome mio, sì. REPACI: esaurimento allora... CHIRICO: uhm! uhm! REPACI: e a che punto sei con i documenti? CHIRICO: si apposto, fortunatamente io essendo diplomata non ho dovuto fare i corsi... REPACI: posso sottolineare che ci caga il cazzo CHIRICO: ma perchè tu hai dovuto fare il corso? no... REPACI: no io mi sono presa la licenza...].

I successivi dialoghi intercettati avrebbero dimostrato che Angelo Chirico non si era limitato ad organizzare, grazie all’intermediazione del Puntorieri, l’apertura del centro. Egli, infatti, aveva assunto, nella nuova realtà imprenditoriale, un innegabile ruolo societario (cfr. prog. nr. 18570, RIT 590/13, dell’11 dicembre 2014), tanto da poter liberamente recarsi all’interno del locale per prelevare beni di imprecisata natura – verosimilmente, somme di denaro –, senza chiedere preventivamente il consenso né al Tomaselli né alla moglie, formale intestataria [CHIRICO: ti ho preso qualche cosa da là dentro, ma comunque... TOMASELLI: che hai preso? CHIRICO: qualche cazzata che mi bisognava, Tano].

Il Chirico, inoltre, veniva informato dal Tomaselli delle evoluzioni in merito agli ultimi lavori da effettuare nel locale prima dell’imminente apertura [TOMASELLI: vedi che già hanno portato l’insegna e ora penso che alle due, due e mezza viene Laganà e monta tutto e oggi CHIRICO: okay].

Il 13 dicembre 2014 (prog. n. 18655, RIT 590/13), poi, Gaetano Tomaselli avvisava Angelo Chirico di dover rinviare l’apertura, per alcuni ritardi nei lavori interni al locale e nelle forniture. La notizia sembrava spazientire il Chirico, che sollecitava il suo interlocutore ad accelerare l’iter [“...ma che dici ... oggi potevi cominciare a lavorare, domani potevi lavorare, oggi spargevi la voce ... (...)...voglio dire ... tutto guadagnato era ...”].

Era ancora Angelo Chirico ad occuparsi del disbrigo delle ultime pratiche burocratiche nei giorni immediatamente antecedenti all’apertura del centro scommesse (cfr. dialogo del 15 dicembre 2014, prog. n. 18716, con Rinaldo Tamiro: TAMIRO: ...per la posizione a Ciccarello di Maria... CHIRICO: ah ... sì. TAMIRO: mi serve, se mi fai avere al più presto... CHIRICO: eh ... TAMIRO: perché così la faccio partire ... CHIRICO: sì TAMIRO: un indirizzo mail...).

---

*Gli stessi nel corso delle indagini erano risultati essere promotori e costitutori (VENTURA Cesare Oscar) ed organizzatori (PUNTORIERI Venerando) in qualità di "master" (responsabile per la diffusione commerciale dei siti e brand dell'associazione, con il compito di affiliare nuove sale giochi e scommesse e gestire la successiva relazione operativa con il vertice dirigenziale dell'associazione) nel comune di Reggio Calabria, per una serie di marchi riferibili alla Teberal Ltd e Betsoution4u Ltd ed altri gestiti dall'associazione”.*

Il 18 dicembre 2014, come detto, veniva finalmente inaugurato il nuovo esercizio commerciale. Quella sera, Gaetano Tomaselli, nel corso di un colloquio telefonico (prog. n. 23545, RIT 1128/13), rimproverava il sodale Riccardo Artuso per la sua mancata presenza a quell'evento [TOMASELLI: *oh Richy ti aspettavo per l'inaugurazione... (...) ARTUSO: e tu mi hai detto niente per l'inaugurazione che vengo? TOMASELLI: come non lo sapevi? come te l'avevo detto che aprivo oggi pomeriggio (...) TOMASELLI: eh, all'inaugurazione non sei venuto, ... vedi che io domani mattina che devo mettere i cornetti, io qua che apro. ARTUSO: va bene TOMASELLI: ah Richy, non è che mi abbandoni, dimmelo...].*

Anche nei mesi successivi, Angelo Chirico si comportava da *dominus* all'interno dell'impresa, al punto da attingere alla relativa cassa, come emerge dal colloquio telefonico intercorso con il Tomaselli in data 2 febbraio 2015 (prog. n. 20036, RIT 590/13): [CHIRICO: *... per caso ... posso passare a prendere qualcosa che domani devo fare un bonifico? se puoi, se no non fa niente... TOMASELLI: no no vai che ci deve essere ... non mi ricordo quanto ho in cassa, perché io non sono là ... CHIRICO: eh ... TOMASELLI: sono sopra all'autostrada, hai capito? CHIRICO: ho capito eh... TOMASELLI: eh ... passa perché ... perché avevo pure un assegno, hai capito? CHIRICO: ho capito ... TOMASELLI: oh ... però, voglio dire, l'assegno lo lasci stare, tutti quelli che ci sono là a 50 te li fai prendere CHIRICO: va bene, ok TOMASELLI: va bene passa non so quanti sono, se sono 500 – 600 CHIRICO: va bene ok TOMASELLI: quelli che sono ... quelli che sono prenditeli, va bene? CHIRICO: ok ... va bene, grazie].*

Il coinvolgimento di Angelo Chirico nel settore delle scommesse *online* era, in quel periodo, in progressiva espansione.

Egli – come emerge dalla lettura dell'informativa della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria del 18 aprile 2016 – intratteneva un rapporto di diretta collaborazione con la società VEGA GAME S.r.l. (con sede in via Manfroce Traversa De Nava n. 15), per conto della quale lo stesso assumeva le funzioni di *promoter*, affiliando una serie di centri scommesse ulteriori, in larga parte ubicati all'interno dei quartieri reggini storicamente posti sotto l'influenza della cosca Libri e delle sue promanazioni territoriali (Piazza Carmine, via Reggio Campi, Mosorrofa, San Cristoforo, via Pio XI e San Giorgio).

Il giovane Chirico, in relazione a tale attività, aveva quali suoi referenti privilegiati i citati Venerando Puntorieri e Cesare Oscar Ventura, entrambi – come detto – tratti in arresto per il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p. nell'ambito dell'operazione cd. "Gambling".

Occorre segnalare che i due centri scommesse aventi insegna "Assocuori", riconducibili ad Angelo Chirico e agli altri sodali, cessavano la propria attività in conseguenza dei sequestri operati proprio nell'ambito della menzionata operazione di polizia.

Peraltro, dai dialoghi intercettati è emerso che Angelo Chirico e Gaetano Tomaselli, assieme a Venerando Puntorieri, nel mese di giugno 2015 si sarebbero recati a Malta, per incontrare i responsabili di un gruppo associato, che in quello Stato risiedevano ed operavano. La stessa Maria Chirico, odierna imputata, era al corrente di tale circostanza ed era stata personalmente coinvolta in alcuni 'dettagli organizzativi' (quale l'attivazione del *roaming* internazionale sull'utenza telefonica del Chirico).

\*\*\*\*\*

Sulla base degli elementi di fatto sin qui sinteticamente illustrati, il Collegio ritiene di dover affermare la penale responsabilità dell'imputata Maria Chirico in ordine al reato ascrittale al capo T), con riconoscimento della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416-*bis*.1 c.p.

È emersa, infatti, al di là di ogni ragionevole dubbio, la natura meramente fittizia dell'intestazione, all'odierna imputata, del bar e centro scommesse "Assocuori", ubicato nel quartiere reggino di Ciccarello, volta ad occultare la riconducibilità di fatto dell'esercizio commerciale al marito Gaetano Tomaselli, ad Angelo Chirico e a Filippo Chirico, i quali ne avevano l'effettiva titolarità e l'esclusiva gestione.

Depone in questo senso, innanzitutto, la collocazione di tale vicenda interpositiva nell'ambito di una serie di operazioni, tutte grossomodo coeve, pienamente sovrapponibili a quella in disamina, che avevano riguardato altri esercizi commerciali attivi nel campo delle scommesse *online*, rivelando un complessivo disegno volto alla penetrazione, da parte degli esponenti della cosca Libri, in tale remunerativo settore economico. Il riferimento, come detto, è alla intestazione del circolo ricreativo "Hazzard", con sede in Cannavò, ad Elisabetta Ferro, coniuge di Angelo Chirico, nonché all'apertura quasi contemporanea, in zona Pellaro, di un altro centro scommesse con insegna "Assocuori", intestato a tale Daniele Domiziani.

Lo stesso Angelo Chirico, del resto, nel conversare con tale Massimo Sofi, chiedendogli di preparare la documentazione per l'imminente apertura del nuovo centro scommesse, gli raccomandava di procedere nelle stesse modalità adottate in occasione dell'apertura dell'omologo centro pellarese.

Invero, l'intento di espandere il proprio ambito di operatività, attraverso l'inserimento nel settore delle scommesse *online*, è esplicitamente dichiarato da Filippo Chirico alla propria compagna, Anita Repaci, nel corso dei menzionati dialoghi dell'11 agosto 2013 e, poi, del 1° novembre 2013.

Nel primo di tali colloqui, il Chirico riconosce apertamente di aver fatto ricorso ad un meccanismo interpositivo, spiegando, da un lato, di aver instaurato un rapporto societario con il figlio Angelo per l'apertura del centro "*Hazzard*", dall'altro di aver intestato lo stesso ad Elisabetta Ferro, mettendo in apprensione persino la sua compagna Anita Repaci per il coinvolgimento della giovane donna ("*se succede qualcosa... (inc.) siete pazzi!*").

Nel colloquio del 1° novembre 2013, invece, il riferimento del boss di Cannavò è proprio all'imminente apertura del nuovo centro scommesse che sarebbe stato intestato a Maria Chirico: l'uomo, tuttavia, parla con entusiasmo dell'avvio di tale iniziativa come ulteriore opportunità dischiudasi per il figlio Angelo ("*...il coso di Angelo gli ho fatto trovare una...si gli ho fa... gli ho trovato una...un...un'altra cosa di centro scommesse ma bellissima...*").

V'è da dire che la figura di Angelo Chirico emerge in maniera precipua nella presente vicenda, in ragione anche delle competenze specifiche e delle conoscenze personali vantate nel settore delle scommesse *on line*. Infatti, come detto, risultano documentati i contatti sempre più frequenti tra Angelo Chirico, Venerando Puntorieri e Cesare Ventura (questi ultimi referenti criminali per le scommesse *on line*, reputato *business* estremamente redditizio dalla criminalità organizzata) che coinvolgevano anche il Tomaselli nell'imminenza dell'apertura del centro scommesse, avvenuta il 18 dicembre 2014.

Il giovane Chirico, però, non si limitava ad organizzare, grazie all'intermediazione del Puntorieri, l'apertura del centro, assumendo nella nuova realtà imprenditoriale un vero e proprio ruolo societario e comportandosi rispetto ad essa *uti dominus*, com'è attestato da più di un episodio nel quale egli attinge direttamente alla cassa dell'esercizio commerciale. Dal tenore dei dialoghi esaminati, poi, e dalla reazione di Gaetano Tomaselli ai preannunciati prelievi di beni o di denaro da parte di Angelo Chirico, si ricava che il Tomaselli li ritenesse del tutto normali e conformi al ruolo di fatto spiegato dallo stesso all'interno dell'attività commerciale in parola.

Ancora, non si comprende, se non in un'ottica di compartecipazione societaria di fatto, per quale motivo il Tomaselli – marito, preme ribadire, dell'unica intestataria formale dell'attività, l'odierna imputata – ritenesse di dover rendere puntualmente edotto il giovane Chirico dello stato di avanzamento dei lavori nel locale, in vista dell'imminente apertura; né si comprende la reazione spazientita di quest'ultimo alla notizia del differimento di qualche giorno di tale apertura, accompagnata da ripetute sollecitazioni a fare in fretta.

Dal canto suo, Maria Chirico non emerge mai, nei numerosi colloqui captati, con un proprio ruolo gestorio autonomo, rispetto ad un'attività a lei formalmente intestata in via esclusiva.

Al contrario, nel dialogo intercorso il 29 novembre 2014 con Anita Repaci (a sua volta, come detto, impegnata in quel periodo nell'imminente apertura del locale "*L'Arcobaleno dei Sapori*", per conto di Filippo Chirico), l'odierna imputata si lamenta esclusivamente dei numerosi documenti che è costretta a firmare in ragione di tale intestazione, rallegrandosi, per lo meno, di non aver dovuto seguire dei corsi per l'ottenimento della licenza, essendo ella diplomata.

Inoltre, le due donne manifestano in tale dialogo piena consapevolezza del ruolo di mere "prestanome" che sarebbero state chiamate a svolgere per le attività imprenditoriali di fatto riconducibili al capo cosca Filippo Chirico e ai suoi sodali, commentando tale circostanza con motti di spirito (CHIRICO: "*ormai tutto in famiglia, quello che tuo è mio...*"; REPACI: "*ma tu ti sei... sotto nome tuo è?*"; CHIRICO: "*sotto nome mio, sì...*").

Tali affermazioni appaiono assai eloquenti, a giudizio del Tribunale, in quanto esplicitano, con amara ironia, da un lato, la coscienza della funzione di mere intestatarie fittizie che le donne erano chiamate a ricoprire in tale contesto; dall'altro, anche la piena contezza delle connessioni intime che esistevano tra le operazioni economiche che entrambe si prestavano, rispettivamente, ad agevolare, di fatto ricollegabili ad un unico centro di interessi, identificabile non solo e non tanto con la persona di Filippo Chirico, ma con il gruppo criminale del quale egli era espressione, con funzione verticistica, e del quale facevano parte anche il figlio Angelo e Gaetano Tomaselli, marito dell'imputata.

Per tali ragioni, si ritiene pienamente sussistente, in capo all'odierna imputata, anche il dolo specifico della fattispecie di cui all'art. 512-*bis* c.p., costituito nella specie dal fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

Sia Filippo Chirico, sia suo figlio Angelo e Gaetano Tomaselli sono, infatti, soggetti intranei alla cosca Libri. Il primo, come ripetuto in più occasioni, era stato già condannato per associazione mafiosa e, in quel momento, era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; in passato, egli era stato già destinatario di un provvedimento di confisca dei beni.

D'altro canto, Gaetano Tomaselli, come emerso da plurimi elementi di prova – dei quali si è dato diffusamente conto nel corso della trattazione – era uno dei principali uomini di fiducia del capo cosca Chirico, operante a strettissimo contatto con lui: pertanto, appare più che verosimile che anch'egli abbia reputato opportuno schermare la propria posizione gestoria all'interno dell'esercizio commerciale, evidentemente su indicazione del boss di Cannavò e di suo figlio Angelo, trattandosi di operazioni economiche che facevano capo ad un unico centro di interessi noto a tutti, costituito dal vertice della cosca Libri.

Giova ribadire a tal proposito, ancora una volta, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere il possibile avvio di detto procedimento (in questi termini, da ultimo, Cass. sez. V, sent. n. 1886 del 07/12/2021 - dep. 17/01/2022; conf. Cass. sez. II, sent. n. 22954/2017).

Peraltro, è appena il caso di precisare come colui che si rende fittiziamente titolare di beni risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. sez. II, sent. n. 35826 del 12/07/2019), laddove abbia consapevolezza del fine elusivo da questi perseguito, pur non essendone necessariamente animato (Cass. sez. II, sent. n. 38044 del 14/07/2021).

D'altro canto, la circostanza che la condotta interpositiva abbia avuto, nel caso di specie, ad oggetto un circolo ricreativo ("*Assocutori sport*") non fa venir meno la fattispecie criminosa, in quanto trattasi di un centro scommesse a tutti gli effetti, come risulta anche dall'oggetto sociale ("*attività di bar ed elaborazioni elettroniche di dati per conto terzi*") e quindi, secondo gli accertamenti svolti, di un'attività idonea a costituire un'utilità senz'altro suscettibile di valutazione economica.

La circostanza sopra rappresentata si coglie appieno, invero, laddove si ponga mente all'insieme di operazioni analoghe che, nel frattempo, i medesimi soggetti stavano realizzando non solo con gli altri centri scommesse che venivano aperti ed intestati ad altrettanti "prestanome" in varie zone della città di Reggio Calabria, ma anche con ulteriori attività commerciali, tra cui il già menzionato "*Arcobaleno dei Sapori*", del quale sarebbe divenuta titolare Anita Repaci.

La ramificazione di tali interessi e il consueto *modus operandi* adottato dal Chirico e dagli altri associati disvelavano appieno sia l'intento di consentire alla cosca la diversificazione delle attività imprenditoriali e, attraverso di esse, un sempre maggiore controllo del territorio, sia quello di sottrarre i beni e le attività ad essa riconducibili ad eventuali provvedimenti ablatori da parte dell'autorità giudiziaria.

Della descritta situazione era perfettamente al corrente anche l'odierna imputata, come si evince non solo dal menzionato dialogo intercorso con Anita Repaci, ma anche dalla conversazione captata con la suocera Vincenza Scopelliti, in data 1° settembre 2013, nella quale ella faceva espresso riferimento al circolo "*Hazzard*", di recente apertura, e ne attribuiva esplicitamente l'intuizione e la titolarità a "Pippo" Chirico.

Per tutte le ragioni suesposte, si ritiene sussistente altresì la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., sotto il profilo dell'aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso denominata cosca Libri: è evidente, infatti, come la menzionata 'intestazione fittizia' sia risultata funzionale, in uno alle analoghe operazioni fraudolente nel cui contesto essa si inseriva, a consentire l'espansione della cosca in un *business* particolarmente remunerativo quale quello delle scommesse *online*, incrementando il prestigio criminale della stessa, dilatando il controllo del territorio e garantendole un canale di approvvigionamento di liquidità.

È appena il caso di ribadire, anche in questa sede, come tale circostanza – secondo un recentissimo e condivisibile orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Sez. Un., sent. n. 8545 del 19/12/2019) – ha natura soggettiva, inerendo essa ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe.

Consapevolezza che, nel caso dell'odierna imputata Chirico Maria, si ritiene sia emersa ampiamente, alla luce di quanto detto.

Ella, pertanto, deve essere ritenuta responsabile del reato ascrittale al capo d'imputazione *sub T*), così come contestato.

## **2. I motivi di appello**

### **Appello di SARTIANO Domenico**

Con il primo motivo la difesa lamenta l'illogicità e carenza della motivazione con riguardo alla ritenuta condotta associativa, per non avere il Tribunale chiarito quale tipo di contributo alla vita del sodalizio fosse ascrivibile all'appellante, non potendo ritenersi sufficiente l'intestazione fittizia della ditta in favore di Chirico Filippo, vertice della cosca.

In particolare, sono state erroneamente valutate e valorizzate in chiave dimostrativa dell'assunto accusatorio le conversazioni intercettate dal contenuto disimpegnato, intrattenute dal Sartiano con il Chirico, suo amico di infanzia, in cui gli stessi si esprimevano in libertà su svariati argomenti, anche di natura personale o lavorativa, commentando notizie giornalistiche su fatti di cronaca riguardanti persone agli stessi legate o conosciute, come il Paris o il Libri, suocero del Chirico, limitandosi Sartiano ad assistere passivamente ai monologhi di quest'ultimo.

Per il resto, la difesa contesta l'interpretazione offerta in sentenza delle captazioni tratte da altri procedimenti, in particolare di quella del p.p. c.d. Malefix che configura il Sartiano imprenditore vicino ai Libri, in mancanza di sicuri addentellati nella istruttoria dibattimentale svolta.

Quanto in particolare alle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dai fratelli Berna, se ne contesta la veridicità e l'attendibilità soggettiva, trattandosi di soggetti imputati del delitto di cui all'art.416 bis c.p. in un diverso procedimento, interessati a preservare la loro posizione e i loro beni, quindi propensi a riferire il falso per compiacere la pubblica accusa; in ogni caso, Berna Francesco aveva escluso che il Sartiano gli avesse avanzato richieste estorsive per conto dei Libri.

Si evidenzia ancora che quanto riferito dal dichiarante, in ordine alla circostanza che il Sartiano era tenuto a versare ai Libri una percentuale sull'ammontare dei lavori che gli venivano assicurati dalla cosca, confligge con il ruolo di partecipe ascritto all'appellante; in quanto associato non avrebbe dovuto versare alcunchè.

Il Sartiano si era rivolto al Chirico per non subire ulteriori danneggiamenti nei cantieri ovvero per ricevere indicazioni su come comportarsi in caso di eventuali richieste estorsive, solo a titolo di amicizia; certamente tali circostanze non configurano una messa a disposizione dell'appellante in favore della cosca.

Con il secondo motivo si contesta l'integrazione del reato di intestazione fittizia della ditta, elevato al capo Q.

Stando alle dichiarazioni dei Berna (che datano nel 2007 l'inizio delle imposizioni estorsive in favore dell'appellante, deve ritenersi che la ditta di Sartiano, che era stata costituita nel 1994, aveva operato fino all'anno 2007 in modo legale, senza sfruttare le occasioni illecite di lavoro garantite dalla cosca; era una piccola impresa artigiana, con guadagni contenuti, e presentava una rilevante esposizione debitoria, condizione che non appare congrua con l'idea che la sua costituzione e la reale proprietà fossero da ricondurre al boss Chirico Filippo.

In ogni caso, si evidenzia la contraddittorietà insita nella tesi accolta in sentenza secondo cui Sartiano, prestanome di Chirico, dovesse versare alla cosca di cui Chirico era il reggente una percentuale sui lavori che la cosca gli aveva procurato.

Con un terzo motivo, la difesa chiedeva l'esclusione dell'aggravante mafiosa, dal momento che nessuna attività era stata prestata dal Sartiano in favore della cosca; ed egli non era consapevole delle presunte imposizioni assunte da Chirico.

Con un quarto motivo, in via subordinata, chiedeva la riqualificazione del capo A in termini di concorso esterno, alla luce del rapporto di reciproci vantaggi in atto con il Chirico ed unicamente con lo stesso.

Con l'ultimo motivo, lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione della pena.

### **Appello di SARTIANO Stefano**

Con il primo motivo, la difesa eccepiva la nullità della sentenza per violazione dell'art. 12 del D.lgs. 116/2017 in combinato disposto con gli artt. 178, comma I, lett. A), 179 e 604 comma IV cpp, per difetto di capacità del Giudice, siccome prevista dall'art. 33 stesso codice: in occasione delle udienze del 19.06.2019 e 09.10.2019 il Collegio era, infatti, composto anche da un Giudice onorario (dott.ssa P. Iacopino), nonostante si procedesse per delitti rientranti nel novero dell'art. 407 comma II, lett. A) cpp ed essendo la richiesta di rinvio a giudizio successiva alla entrata in vigore della norma.

Con il secondo motivo, veniva reiterata la richiesta di abbreviato condizionato, all'escussione testimoniale del collaboratore di giustizia Liuzzo Stefano Giuseppe Tito e della ispettrice di P.S. Katia Bruno, oggetto di rigetto da parte del Tribunale di primo grado.

Con il terzo motivo, nel merito, la difesa chiedeva la riforma della sentenza, sostenendo che il SARTIANO dovesse essere assolto dal capo A perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso.

Lo specifico ruolo di collaboratore di Chirico Filippo ed imprenditore di riferimento della cosca non avrebbe trovato idonea dimostrazione negli esiti dell'istruttoria dibattimentale.

E nella specie, le dichiarazioni del collaboratore Liuzzo in ordine all'attività impositiva nel campo dell'edilizia sono da ritenersi generiche (non avendo questi saputo indicare a quali lavori si riferiva) e non adeguatamente riscontrate a mente dell'art.192 co.3 cpp., se non proprio smentite dal contenuto di alcune conversazioni intercettate e dalle deposizioni dei testi sentiti durante il dibattimento (Trunfio, Alto, Rubettà).

L'interpretazione di alcuni passaggi intercettivi offerta dal Tribunale, che ha ritenuto comprovata l'imposizione del Sartiano nel commercio dei prodotti ortofrutticoli, non tiene

in debita considerazione le spiegazioni fornite dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia, né le dichiarazioni rese dai testi della difesa (Donato, Falcone, Stellitano, Fiorillo, Giustra, Dara, Caridi), pienamente dimostrativi degli argomenti di confutazione della tesi accusatoria, a loro volta confermati da ulteriori esiti intercettivi presenti in atti.

La vicenda di Ferrante Francesco è stata oggetto di una pronuncia assolutoria in primo grado rispetto alla contestazione estorsiva del capo E: nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto dimostrato che l'appellante aveva agito in preda ad una arrabbiatura, senza porre in essere alcuna minaccia o costrizione nei confronti della persona offesa.

Quanto all'incontro riservato con Chirico Filippo, la difesa rileva trattarsi di un'unica occasione nell'arco di ben 18 anni, di cui si disconosce il contenuto degli argomenti affrontati, a dispetto del ruolo di principale collaboratore del boss.

Allo stesso modo, travisato deve ritenersi l'invocato intervento di Sartiano Stefano per sedare una lite di natura familiare, alla luce del totale disinteressamento dell'imputato rispetto alla vicenda.

Ancora, dagli elementi ricavati dal p.p. Libro Nero, relativamente alle interlocuzioni con il dentista Tortorella ed alle iniziative assunte nei confronti del custode avv. Monastero, non sarebbero emerse attività illecite da parte dell'appellante riconducibili ad un agire tipicamente mafioso.

Con il quarto motivo, si chiedeva l'esclusione delle circostanze aggravanti contestate al capo A.

Con il quinto motivo, invocava la concessione delle circostanze attenuanti generiche, il contenimento della pena nei minimi edittali e l'esclusione della recidiva.

#### **Appello di STIVILLA Caterina Angela**

**Con il primo motivo**, la difesa chiedeva l'assoluzione dell'imputata dal reato alla stessa ascritto perché il fatto non costituisce reato.

La condotta ascrivibile alla STIVILLA si sarebbe sostanziata nell'aver, in concorso con il marito Artuso Antonio Riccardo (per il quale si è proceduto separatamente), attribuito a se stessa in maniera fittizia la titolarità della omonima impresa individuale, occultando il ruolo di gestore e titolare di fatto di Artuso e dissimulando la percezione da parte di quest'ultimo dei relativi profitti.

Il primo dato evidenziato dalla difesa, meritevole di valutazione, è rappresentato dalla circostanza che la ditta individuale de qua ebbe la sua origine il 03/08/2006 ovvero dopo l'arresto dell'Artuso avvenuto invece l' 01.03.2006.

La vicinanza temporale tra gli eventi, l'affidamento della contabilità al medesimo commercialista che seguiva in precedenza l'attività dell'Artuso nonché l'assunzione dei medesimi lavoratori non appaiono, a parere della difesa, elementi sufficienti a fondare l'accusa.

A tal proposito, di non poco rilievo appare la conversazione di cui al progressivo 9540 del 23/06/2014: nel corso di tale colloquio la STIVILLA chiamava il marito informandolo che si stava recando da Olimpia (collaboratrice del ragioniere della ditta) per fornire copia del bonifico effettuato in favore del Comune di Palmi in ragione della gara di appalto cui la stessa intendeva partecipare.

Ciò che dimostra il ruolo principale svolto dalla STIVILLA, e non quello di mera intestataria fittizia, è l'esito delle numerose testimonianze assunte. Innanzitutto, la commercialista effettuava le comunicazioni proprio all'appellante e non all' Artuso; era la stessa imputata a recarsi da questa, come il suo ruolo le imponeva. Era la STIVILLA a rivolgersi al Comune, chiamare l'ufficio del gabinetto del sindaco e prima ancora la Cassa edile, svolgendo, in prima persona, l'attività professionale.

Inoltre, il Tribunale ha ommesso di dare rilevanza al rapporto di coniugio esistente tra le parti e alla fisiologica necessità per l'appellante di confrontarsi con il proprio coniuge, soprattutto

per quanto riguarda delle questioni di particolare importanza, come la partecipazione alla gara d'appalto del Comune di Palmi.

La teste Santagati Rosalba, titolare di altra impresa che riforniva di materiale la ditta Stivilla, affermava di aver avuto rapporti commerciali solo con l'appellante la quale ordinava commesse, contrattava in ordine ai prezzi ed eseguiva i relativi pagamenti.

I testi Tozzi e Princi, quali funzionari della filiale del Banco di Napoli spa presso cui era acceso il conto corrente della ditta, chiamati a rispondere in relazione alle modalità di gestione di tale conto nonché dei soggetti con i quali gli stessi ebbero a trattare nel corso dei vari anni, indicavano quale unico loro referente la medesima appellante.

Anche il dottore Araniti, commercialista della ditta oggetto di ablazione, nel corso del suo esame riferiva di aver avuto contatti solo con la STIVILLA.

Ancora, tra i clienti della ditta, la teste Sorgonà Brigida riferiva che, avendo avuto necessità di provvedere a ristrutturare un balcone, si era rivolta alla ditta Stivilla, specificando di aver trattato per tutti gli aspetti solo con la appellante.

Da ultimo sono stati escussi anche gli operai della ditta, Aloisio e Marino, i quali hanno specificato di aver ricevuto, nel corso della propria attività lavorativa, incarichi e corrispettivi in denaro esclusivamente dalla STIVILLA.

Con il secondo motivo, la difesa lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Con il terzo motivo, la difesa censurava l'eccessiva severità della pena.

Da ultimo, la difesa censurava l'impugnata sentenza laddove il Tribunale non aveva ritenuto di accogliere la richiesta difensiva in ordine alla declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Invero, era emerso dall'istruttoria dibattimentale come la ditta era stata costituita nel 2006.

### **Appello di CHIRICO Maria**

Con il primo motivo, la difesa chiedeva l'assoluzione dell'imputata dal reato alla stessa ascritto perché il fatto non sussiste, non costituisce reato o per non averlo commesso.

In particolare, secondo la difesa, la fattispecie contestata all'imputata esige il dolo specifico. Tuttavia, nel corso del procedimento, non sono emerse prove da cui ritenere sussistente tale elemento soggettivo e la Chirico, soltanto perché moglie del Tomaselli, non poteva risentire dell'influenza negativa del rapporto di coniugio.

Nel corpo della sentenza, non c'è traccia di un quantum economico e, dunque, delle risorse economiche necessarie alla costituzione e apertura del bar Assocuori. Né vi è traccia della provenienza dal Chirico e dal Tomaselli (assolto proprio nell'affare Hazzard).

Con un secondo motivo, chiedeva l'esclusione dell'aggravante p. e p. dall'art. 7 d.l. n.152/1991 (ora art. 416 bis.1 c.p.).

Secondo la difesa, non si comprende come un aiuto ad un familiare comporti, ipso iure, l'agevolazione della consorterìa.

Con il terzo motivo, la difesa lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche da considerarle prevalenti o, quantomeno, equivalenti sulla contestata aggravante e, conseguentemente, chiedeva il contenimento della pena finale nei minimi edittali.

### **Appello di NOCERA Saverio**

Con il primo motivo, la difesa chiedeva l'assoluzione dell'imputato dal reato allo stesso ascritto perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.

In particolare, secondo la difesa, dall'istruttoria dibattimentale è emerso trattarsi di un professionista incensurato che non ha fatto altro che svolgere la sua professione, ossia un'attività di consulenza fiscale societaria richiesta dalla cliente Repaci Anita.

Non è mai emersa la prova che vi sia stata una fittizia intestazione attraverso la creazione e lo sviluppo dell'attività inerente alla società "L'Arcobaleno dei sapori". Anzi è emerso, in modo

incontrastato ed incontrastabile, che la creazione e l'attività relativa alla società rispettassero pienamente i canoni della regolarità formale e sostanziale.

La difesa lamentava l'erroneità del presupposto che "l'arcobaleno dei sapori" fosse una società intestata solo formalmente alla Repaci ma in realtà riconducibile pienamente al Chirico: che la donna abbia avuto la condivisione morale del proprio compagno Filippo Chirico non è un argomento idoneo a sostenere l'accusa dell'intestazione fittizia.

Il Tribunale ha errato nel ritenere che il supporto che il Chirico aveva dato alla Repaci, in termini di indicazioni su chi potesse essere il commercialista della società, potesse essere un elemento chiaro della fittizia intestazione del caso che ci occupa. Tali confidenze sono elemento caratterizzante di qualsiasi coppia legata sentimentalmente, con le quali si condividono le attività materiali di vita pratica che si sviluppano giorno dopo giorno in tutte le famiglie; è del tutto fisiologico infatti che la Repaci rendesse partecipe del percorso societario aziendale il Chirico Filippo.

Circa il valore economico finanziario della società, la difesa osservava che la predetta società non era stata affatto sviluppata con il denaro del Chirico Filippo, a parte un primissimo approccio di minima entità ed esiguità; il resto derivava da un finanziamento ottenuto dal Repaci con l'ausilio professionale del Nocera. Quindi l'affermazione secondo la quale il Chirico fosse il finanziatore dell'impresa non trova alcuna conferma in atti, neanche nella misura di minima entità, anzi emerge la prova del contrario.

Per quanto riguarda il ruolo del Nocera, questi ha avviato l'attività con la cliente in quanto era stato segnalato alla Repaci dal proprio compagno Filippo Chirico come un "professionista serio". Il Chirico non si era mai avvalso prima della prestazione lavorativa del Nocera ma aveva evidentemente avuto buone relazioni da parte della madre e del figlio che, per motivi diversi, si erano avvalsi dell'attività del Nocera e del suo studio.

Una volta avviata l'attività, il Nocera incontrava un primo ostacolo, ossia la mancanza di un conto corrente in capo al Repaci o comunque l'assenza di fondi idonei sullo stesso conto per dar corso al primo step; forniva dei consigli a riguardo, inerenti proprio alla sua attività professionale.

Non può individuarsi in tale condotta un contributo agevolatore all'occultamento della contitolarità del Chirico. Il Nocera ha semplicemente espletato un'attività senza mai porsi il problema di cosa eventualmente volesse il Chirico da tutta questa vicenda. Inoltre, il Nocera era solito andare dai clienti oltre che riceverli in studio, quindi non si tratta di un'eccezione ma bensì di una regola che il Nocera avesse incontrato il Chirico, essendo, tuttavia, ignaro dello status di arrestato di quest'ultimo e non vi è alcuna prova contro il Nocera a tal riguardo.

### **3. Valutazione della Corte**

La sentenza impugnata va in parte riformata, per le ragioni di seguito indicate.

Partendo dalla posizione di **Sartiano Domenico**, infondato è il primo motivo di appello relativo alla condotta di partecipazione all'associazione mafiosa, contestata al capo A.

La Corte condivide e fa propria la valutazione degli esiti dell'istruttoria dibattimentale fornita dal Tribunale, in particolare il giudizio di speciale attendibilità e credibilità formulato nei confronti dei fratelli Berna e la ricostruzione in fatto ed in diritto degli episodi di cui sono stati testimoni (e vittima), da cui risulta ben delineato il ruolo multiforme rivestito dall'appellante all'interno della cosca: ora di imprenditore colluso ed imposto dalla cosca per la realizzazione di lavori edili, ora di emissario/mediatore di richieste estorsive, ora di riscossore di tranches di danaro dovute a titolo di pizzo, sempre per conto dei Libri.

I Berna hanno riferito di aver dovuto subire negli anni l'imposizione della ditta di Sartiano Domenico da parte di Chirico Filippo e Libri Pasquale in vari cantieri; di aver ricevuto

richieste estorsive formulate dai Libri nel corso di incontri di persona, ad alcuni dei quali il Sartiano aveva presenziato o che questo stesso aveva organizzato; di avere versato a volte nelle mani del medesimo Sartiano somme di danaro a titolo di estorsione, destinate alla cosca. Ebbene, l'attendibilità dei fratelli Berna è da ritenersi altissima: Sartiano era amico fraterno, compagno di scuola e testimone di nozze, di Francesco Berna, la sua figura è servita da gancio ai Libri, in specie a Chirico Filippo di cui Sartiano era fiduciario, per avvicinare i Berna, per veicolare ed attuare al meglio il loro progetto estorsivo.

Per altro verso, Sartiano ha rappresentato la fonte di conoscenza diretta di Berna Francesco, avendo a questo confidato i termini del rapporto profittevole che aveva instaurato con i Libri. Prive di pregio sono le doglianze difensive dirette ad evidenziare il carattere interessato delle dichiarazioni dei Berna e l'assenza di riscontri esterni al narrato.

*In primis*, va precisato come lo stesso Sartiano abbia escluso che Francesco Berna potesse essere mosso da motivi di rancore o di astio nei suoi confronti, essendo stati legati gli stessi da un rapporto di amicizia fraterna di lunghissima data, mai intaccatosi nel tempo; proprio alla luce di tali rapporti personali, il dichiarante ha difatti reso un racconto molto sofferto e travagliato, provando anche a giustificare le condotte di Sartiano, che a suo dire non aveva altro modo per lavorare che legandosi ai Libri.

Sotto altri versi, è necessario osservare come i fratelli Berna non rivestano la qualità di collaboratori di giustizia, avendo deposto nel presente procedimento in qualità di persone offese dal reato, quali vittime delle estorsioni perpetrate dalla cosca.

In ogni caso, anche a voler tenere conto del fatto che gli stessi sono aliunde indagati o imputati per il delitto di partecipazione mafiosa, l'interesse "processuale" a trarre benefici per alleggerire la propria posizione ovvero a conseguire il dissequestro delle loro ditte, adombrato dalla difesa, risulta smentito dal narrato tutt'altro che sereno e distaccato, ma sofferto e scevro da enfattizzazioni che caratterizza il contributo conoscitivo di Berna

Francesco; e soprattutto dai riscontri obiettivamente rinvenibili negli esiti intercettivi, che restituiscono con chiarezza sia il forte legame di natura criminale esistente fra Sartiano e Chirico, che tra loro commentavano fatti e circostanze di rilevanza ndranghetistica, sia la stabile messa a disposizione della sua ditta edile in favore del sodalizio, infine la protezione mafiosa accordata all'impresa dalla cosca.

Deve quindi escludersi la sussistenza di profili di falsità nelle dichiarazioni.

Non residuano dubbi sul fatto che – come riferito da Berna Francesco – Domenico Sartiano conoscesse la natura degli incontri fra Berna e i Libri a cui aveva partecipato o che aveva organizzato, dal momento che non solo conosceva molto bene le parti ma aveva preso parte attiva in alcune occasioni ai segmenti estorsivi, provvedendo alla diretta riscossione delle somme direttamente dalle mani degli estorti.

Invero, la protezione mafiosa garantita dai Libri a Sartiano è apprezzabile alla luce dei plurimi significativi episodi valorizzati in sentenza, dai quali traspare lo speciale legame dell'imprenditore con la cosca, sorretto dalla piena volontà e consapevolezza di mettersi a disposizione della stessa per imporsi sul mercato e trarre indebiti e reciproci vantaggi; per esempio allorquando Sartiano riferiva a Chirico di avere ricevuto delle richieste estorsive, il boss lo tranquillizzava e lo istruiva sul da farsi, avrebbe dovuto dire che era un semplice dipendente assicurandogli che se la sarebbe vista lui, in pieno stile mafioso.

Ancora, Sartiano ricorreva al supporto del reggente della cosca per fare fronte al ritardo nell'adempimento da parte di un cliente e Chirico si rendeva disponibile a far danneggiare l'autovettura dai sodali (*gli fai vedere la macchina qual è*); l'appellante non esitava a sfruttare il rapporto preferenziale con i Libri per condurre la sua attività imprenditoriale.

In questa stessa chiave va letto il forte disappunto manifestato da Chirico nei confronti di un terrorizzato Gino Siclari, che era stato minacciato per non essersi rivolto a Sartiano (*Mico*) per realizzare l'impianto elettrico nella sua sala scommesse, in violazione di una precisa

regola mafiosa che vuole l'avvio di nuove attività commerciali in un certo territorio assoggettato all'assenso preventivo della cosca dominante (*non lo sai che prima di aprire devi andare dalle persone? Ti fai i lavori per cazzi tuoi?*), in modo che la stessa possa esigere un pizzo, sotto forma di somme di danaro o di imposizione delle proprie ditte di riferimento, come appunto quella di Sartiano Domenico, impresa di riferimento dei Libri.

D'altronde, dopo aver rinvenuto una microspia sulla propria autovettura l'appellante si recava al cospetto di Chirico per allertarlo, in una chiara ottica solidaristica, trattandosi appunto del suo caposocietà.

E ancora, Filippo Chirico condivideva proprio col Sartiano, oltre che con la compagna e sodale Repaci Anita, informazioni riservate (fughe di notizie relative ad imminenti retate) e commentava vicende interne alla vita della cosca (la figura di Libri Paquale, il suo declino criminale, il suo sostentamento), a comprova della fiducia estrema nutrita nei confronti dell'appellante e della appartenenza di quest'ultimo al sodalizio, non potendo certi argomenti che essere di appannaggio esclusivo degli intranei.

Domenico Sartiano veniva trattato da intraneo e si comportava come tale.

Che fosse imprenditore colluso coi Libri, intraneo alla cosca, era circostanza ben chiara negli ambienti 'ndraghetistici: nell'ambito del p.p. Malefix, veniva precisato, da parte di figure verticistiche del calibro di Donatello Canzonieri e Totò Libri, che, mentre Carmelo Crucitti era solo "protetto" dai De Stefano, Mico Sartiano era stabilmente inserito nei gangli della cosca ed in quanto partecipe non poteva soggiacere alle loro pretese estorsive.

Invero, la molteplicità e varietà delle condotte restituite dall'istruttoria dibattimentale come mantenute dall'imputato (che riceveva dai Libri protezione, occasioni di lavoro e di guadagno in cambio di prebende, per conto dei medesimi faceva da mediatore ed esattore in vicende estorsive) si è tradotta in una sua messa a disposizione continuativa, dinamica e concretamente apprezzabile in favore della cosca, assistita dall'affectio societatis,

perfettamente corrispondente al paradigma normativo della condotta di partecipazione all'associazione mafiosa, in alcun modo riducibile allo schema del concorso esterno.

Fondato è il secondo motivo, in esso assorbito il terzo.

Invero, la Corte condivide le obiezioni formulate dalla difesa circa la coerenza e la tenuta logico giuridica del costruito accusatorio avallato in sentenza con riguardo al reato di intestazione fittizia contestato al Sartiano Domenico al capo Q.

I fatti emersi complessivamente valutati restituiscono il quadro delle dinamiche criminali registrate fra il Sartiano e il Chirico qualificabile nel classico schema dell'imprenditore mafioso che si rapporta con il reggente della cosca, più che di quello del prestanome con il socio occulto della stessa: la ditta era di Sartiano, che l'aveva costituita e gestita per lungo tempo, operando sotto l'ombrello protettivo della cosca Libri, avvantaggiandosi sia delle relazioni profittevoli generate dal rapporto preferenziale con questa, sia dei metodi violenti e intimidatori tipici dell'agire mafioso, necessari ad imporsi illegalmente sul mercato ed a sbaragliare la concorrenza.

A ben vedere, Sartiano si rivolgeva a Chirico non in quanto suo dominus o socio occulto della ditta, non per prendere decisioni o indicazioni e ricevere direttive attinenti al merito della conduzione imprenditoriale della ditta, ma per ricevere la protezione mafiosa che la cosca accordava ai suoi imprenditori di riferimento.

Difatti, allorquando Sartiano gli riferiva di avere ricevuto richieste estorsive, il boss lo tranquillizzava e lo istruiva sul da farsi, spiegandogli che avrebbe dovuto dire di essere un semplice dipendente della ditta e che se la sarebbe vista lui: ebbene, si tratta con ogni evidenza non della rivendicazione confessoria fatta dal reale dominus o socio occulto della ditta, ma della rassicurazione promanante dal reggente della cosca, frutto dell'esercizio della autorità ndranghetistica in favore dell'imprenditore protetto, veste apprezzabile anche

laddove Chirico interveniva nel procacciargli commesse o dirimere questioni (*“se ci sono problemi mandali da me”*).

In questa stessa chiave va letto il forte disappunto manifestato da Chirico nei confronti di Gino Siclari, che era stato minacciato per non essersi rivolto a Sartiano (Mico) per realizzare l'impianto elettrico nella nuova sala scommesse (*non mi ha fatto fare il lavoro*), in violazione di una precisa regola mafiosa, secondo cui l'avvio di nuove attività commerciali in un certo territorio deve essere assentito dalla cosca dominante che potrà imporre un pizzo, anche sotto forma di imposizione di ditte di riferimento; in questo senso, dal tenore del dialogo è comprensibile che Chirico reputasse il lavoro di sua spettanza, e quindi propria la ditta di Sartiano, in accezione squisitamente mafiosa, in virtù della egemonia criminale vantata sul territorio.

Del resto non si rinviene da parte dei Berna indicazioni di questo tenore, non dicono affatto che Chirico era socio di fatto di Sartiano.

Così ricostruiti i rapporti nell'ambito delle dinamiche fra imprenditore mafioso e reggente della cosca, diviene logico e comprensibile che – come riferito dai Berna – Sartiano versasse una regalia ai Libri per ogni lavoro che la cosca gli garantiva, in un chiaro rapporto sinallagmatico con la consorteria.

Va pertanto pronunciata l'assoluzione di Sartiano Domenico dal capo Q, perché il fatto non sussiste.

Infondati sono gli ulteriori motivi di appello; la Corte giudica corretta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche all'imputato, in assenza di elementi di segno positivo valorizzabili in tal senso.

La pena va rideterminata, espungendo l'aumento a titolo di continuazione applicato per il capo Q, in anni dodici e mesi due di reclusione, per come quantificata dal Giudice di primo

grado per il capo A, aggravato ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art.416 bis cp, in misura corrispondente al minimo edittale.

Passando a **Sartiano Stefano**, la sentenza deve essere riformata.

Il primo motivo di appello è infondato, per le ragioni illustrate nell'ordinanza adottata da questa Corte nella fase preliminare del giudizio.

Infondato è ancora il secondo motivo: il Tribunale ha rigettato correttamente la richiesta di abbreviato condizionato, trattandosi di attività istruttoria con finalità novativa e non integrativa rispetto al contenuto dell'indagine, in quanto vertente sulla controprova che la difesa intendeva offrire rispetto alle affermazioni del Liuzzo, e comunque non strettamente indispensabile ai fini del decidere e non compatibile con le finalità di celerità proprie del rito premiale.

Fondato è il terzo motivo di gravame formulato con riferimento alla condotta di partecipazione mafiosa contestata al capo A.

Invero, gli esiti dell'istruttoria dibattimentale non consentono alla Corte di ritenere dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio il ruolo di *partecipe e collaboratore di CHIRICO Filippo, sfruttando l'appartenenza associativa per imporre sul territorio le proprie attività imprenditoriali*, già epurato dal segmento fattuale escluso in primo grado [*"mantenendo contatti con altre articolazioni di 'ndrangheta del mandamento di "Reggio Centro" (in particolare la cosca Bertuca di Villa San Giovanni)*], contestato all'appellante, secondo i crismi ermeneutici precisati dall'ultima elaborazione giurisprudenziale sul punto.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 36958 del 27/05/2021 Cc. (dep. 11/10/2021) Rv. 281889 ~~ric. Modaffari~~, sintetizzando ed aggiornando i precedenti orientamenti, hanno elaborato un nuovo concetto di partecipazione alla associazione mafiosa, in senso dinamico funzionale, apprezzabile sul piano fattuale, oggettivo ed attuale, e non meramente ipotetico ed eventuale: *"La condotta di*

*partecipazione punibile potrà dirsi provata quando la "messa a disposizione" assuma i caratteri della serietà e della continuità attraverso comportamenti di fatto - precedenti e/o successivi al rituale di affiliazione - non necessariamente attuativi delle finalità criminali dell'associazione, ma tuttavia capaci di dimostrare in concreto l'adesione libera e volontaria a quella consapevole scelta e di rivelare una reciproca vocazione di "irrevocabilità" (intesa, nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente), testimoniandosi in fatto e non solo nelle intenzioni il rapporto organico tra singolo e struttura. A queste condizioni, la "messa a disposizione" non solo costituisce l'effetto dell'ammissione al gruppo, ma indica un comportamento oggettivo e non solo intenzionale, attuale e non meramente ipotetico che finisce così per concretizzare e rendere riconoscibile il profilo dinamico della partecipazione, non potendo questo effetto condizionarsi in negativo e legarsi esclusivamente alla successiva - e, a volte, solo eventuale - "chiamata" per l'esecuzione di un incarico specifico, essendo l'adepto già inglobato nel gruppo e pronto per le necessità attuali o future della consorteria."*

Ebbene, le emergenze istruttorie non consentono di ritenere dimostrato che SARTIANO Stefano, già condannato nel 1989 per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa nel p.p. Albanese+104, abbia mantenuto, nel periodo coperto dalla contestazione, condotte concrete ed oggettive indicative della sua perdurante adesione, stabile e dinamica, alla cosca Libri.

Passando in rassegna i dati valorizzati dal Tribunale, le dichiarazioni del collaboratore Liuzzo Stefano - che lo ha descritto come un *generale* della cosca, Libri riferendo in merito ad una sua presunta egemonia mafiosa nel settore dei lavori edili nei quartieri di Spirito Santo e Sant'Anna - non possono reputarsi adeguatamente riscontrate e riferibili con certezza al periodo coperto dalla contestazione.

La difesa ha dimostrato come gli esiti intercettivi offerti a riscontro del collaboratore sono stati fatti oggetto di un'interpretazione parziale e, per certi versi, distorta.

Alcune conversazioni restituiscono dinamiche, interlocuzioni, dialoghi espressivi di mera contiguità o frequentazione degli ambienti criminali, a volte retaggio della pregressa appartenenza di Sartiano alla cosca, senza che da parte dell'imputato si siano avute condotte attuali indicative di una adesione concreta e attuale al sodalizio.

Per altro verso, in certe intercettazioni non valorizzate o trascritte integralmente perché ritenute di contenuto neutro, si rinviene smentita alla ricostruzione accusatoria e, per certi versi, conferma della versione resa dall'imputato nel corso dell'interrogatorio di garanzia, tanto nella parte in cui ha sostenuto di essersi distaccato e di avere preso le distanze dalla cosca (*appartenevo, ora non più*), quanto in quella in cui ha negato di avere imposto le forniture nel settore della distribuzione nel settore ortofrutticolo, avendo costituito la ditta per il figlio.

Tanto vale per la conversazione con il dipendente rumeno, in cui Sartiano affermava di non dovere dare conto a nessuno, interpretata quale espressione di tracotanza mafiosa; la lettura integrale del dialogo dimostra che l'imputato si riferisse alla sua lunga esperienza lavorativa e rassicurasse l'operaio sul fatto di sentirsi tranquillo (*non dobbiamo dare conto a nessuno, a noi dobbiamo dare conto*).

La Corte ritiene sia stata travisata la vicenda dell'interessamento a risolvere una lite familiare sollecitato da Nino Votano, dal momento che l'invito in questione non veniva dal SARTIANO raccolto (*"non vado da nessuna parte, a me non mi hai detto niente"*); l'episodio potrebbe dimostrare al più che altri continuavano ad attribuirgli un'autorevolezza criminale che egli aveva dismesso e che evidentemente non intendeva più esercitare.

In questo senso depongono anche le testimonianze assunte nel corso del giudizio di primo grado, laddove gli imprenditori clienti del Sartiano hanno escluso che vi fosse stata imposizione delle forniture ortofrutticole o dei lavori edili, chiarendo di averlo preferito per

motivazioni commerciali di opportunità o di convenienza economica o ancora di amicizia, per come confermano gli esiti delle intercettazioni.

In proposito la Corte non condivide e censura il giudizio di generale inattendibilità formulato dal Tribunale nei confronti di tali dichiaranti, sulla base del semplicistico ed indimostrato assunto che gli stessi, in quanto testi della difesa, sono (da ritenersi) reticenti e quindi inattendibili, perché non avrebbero confessato di essere taglieggiati ed intimoriti dal contesto mafioso, essendolo invece notoriamente; si tratta di ragionamento apodittico e indimostrato, in primis smentito dal compendio intercettivo, da cui non emerge che alcuna imposizione fosse stata esercitata o che vi fosse nei clienti del Sartiano un metus di matrice mafiosa.

Quanto ai rapporti ed ai dialoghi intrattenuti con il dentista Tortorella ed emersi nel p.p. Libro Nero, in specie relativi alla raccolta di voti in vista delle competizioni elettorali, non risulta fornita la prova dell'effettivo esercizio di un metodo mafioso in funzione del condizionamento del voto; va comunque aggiunto che il Sartiano è rimasto estraneo dalle indagini e dalle accuse formulate in quel procedimento.

Ancora, la lettura integrale delle conversazioni permette di accertare che il proposito, condiviso da Sartiano Stefano e dal figlio Luca, di allontanare dalla Stazione Centrale i venditori catanesi di patate non attenesse a dinamiche di stampo mafioso, ma alle iniziative di categoria che gli stessi intendevano intraprendere per contrastare la scorrettezza di tali commercianti, accusati di pratiche anticoncorrenziali.

Smentita dall'istruttoria deve ritenersi anche l'attribuzione del ruolo di collaboratore del reggente Filippo Chirico, a fronte dell'unico incontro col boss registrato dalle investigazioni nell'arco di ben 18 anni: si tratta di un evento, valorizzato per le modalità sospette con cui era avvenuto, rimasto di contenuto sconosciuto, se non per spezzoni di frasi incomprensibili

e decontestualizzate, di cui è impossibile comprendere la rilevanza rispetto alla condotta partecipativa.

La vicenda dell'avv. Monastero, al netto delle obiettive incongruenze rispetto ai tempi ed ai modi con cui è avvenuta la segnalazione all'AG da parte di quest'ultima circa il tentativo di avvicinamento ad opera del Sartiano, già evidenziate dalla difesa, non è di per sé dimostrativa di una condotta partecipativa perdurante dell'imputato alla cosca. Le condotte di turbativa in questione non appaiono connotate da finalità o da metodi obiettivamente mafiosi: si trattava di una procedura esecutiva di stretto interesse personale del Sartiano, e non del gruppo criminale; le minacce rivolte dall'appellante non richiamaivano o evocavano una sua appartenenza alla cosca; infine non risultano essere state assunte nei confronti dei potenziali acquirenti iniziative dissuasive, potendo la sua pregressa fama di "mafioso" averne scoraggiato la partecipazione alla procedura.

Anche la vicenda di Ferrante Francesco è stata oggetto di una pronuncia assolutoria in primo grado rispetto alla contestazione estorsiva del capo E: nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto dimostrato che l'appellante aveva agito in preda ad una arrabbiatura, senza porre in essere alcuna minaccia o costrizione nei confronti della persona offesa.

A fronte di un quadro probatorio così gravemente frammentato ed equivoco, che si presta a letture alternative anche di natura lecita, non può dirsi raggiunta la dimostrazione al di là di ogni ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato, che pertanto va mandato assolto, ai sensi dell'art.530 comma secondo c.p.p., per non aver commesso il fatto.

A conclusioni diverse deve giungersi per la posizione di **Chirico Maria**, rispetto alla quale la pronuncia di condanna per il reato di cui al capo T merita di essere confermata.

Infondati sono i motivi di appello.

Invero, le emergenze raccolte nel giudizio di primo grado consentono indubitabilmente di ritenere dimostrato che il bar, con annessa sala scommesse a marchio Asso di cuori, intestato

a Chirico Maria fosse in realtà riferibile alla proprietà occulta del capocosca Chirico Filippo, Tomaselli Gaetano e Tomaselli Angelo, marito e figlio dell'appellante.

In particolare, il contenuto della conversazione intervenuta tra la Chirico medesima e la Repaci, entrambe coinvolte a pieno titolo nelle strategie dissimulatorie finalizzate a preservare le attività economiche della cosca, fuga ogni dubbio circa la perfetta consapevolezza e volontà della interessata di concorrere alla realizzazione fittizia e strumentale delle intestazioni che riguardavano entrambe, direttamente riferibili agli interessi del gruppo criminale (*"tutto in famiglia sotto nome mio"*).

La circostanza che l'attività in questione fosse destinata ad operare in un settore, quello delle scommesse on line, ormai assunto a terreno di elezione per i rinnovati appetiti criminali e le mire egemoniche delle organizzazioni ndranghetistiche, anche in virtù delle molteplici possibilità di guadagno illecito e di reimpiego dei proventi illeciti, come dimostrano gli esiti di plurimi procedimenti giudiziari del distretto, consente di ritenere corretta la contestazione dell'aggravante mafiosa, per essere stata l'intestazione in questione (che serviva a schermare la reale riferibilità dell'attività a soggetti controindicati, esposti a potenziali misure di prevenzione e peraltro apicali della consorteria) funzionale a soddisfare e garantire gli interessi della cosca; funzionalità di cui la Chirico dimostrava di essere partecipe ben conscia.

Quanto alle posizioni di **Nocera Saverio** e **Stivilla Caterina Angela**, va preliminarmente dichiarata l'estinzione dei reati agli stessi rispettivamente ascritti, per intervenuta prescrizione, maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado; invero, preso atto della esclusione della aggravante mafiosa da parte del Giudice di primo grado e del *tempus commissi delicti* (capo O il 5 novembre 2014, capo P tra il 3 agosto 2006 ed il maggio 2015), a norma del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 c.p., per la fattispecie delittuosa in questione, il termine prescrizione risulta fissato in anni 7 e mesi 6.

Ne consegue la declaratoria di non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai reati agli stessi rispettivamente ascritti in quanto estinti per intervenuta prescrizione.

Tuttavia, tenuto conto della condanna, disposta dal giudice di prime cure, al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, occorre decidere sull'impugnazione proposta secondo i criteri dettati dall'art. 578 c.p.p., norma che dispone che *“quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili”*.

In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, *“il giudice di appello, nel dichiarare una causa estintiva del reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, in presenza della parte civile, è comunque tenuto a compiutamente esaminare i motivi di gravame proposti dall'imputato sul capo o punto della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità, al fine di decidere sull'impugnazione agli effetti civili; ne deriva che, qualora detti motivi siano fondati, deve riformare la sentenza stessa, contestualmente revocando le statuizioni civili anche in difetto della proposizione di specifica doglianza al riguardo, sempreché detta condanna abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto impugnato”* (Sez. 2, Sentenza n. 29499 del 23/05/2017 Ud. (dep. 13/06/2017) Rv. 270322 – 01).

Nel caso in esame deve ritenersi corretta la decisione del Tribunale di Reggio Calabria in punto di affermazione di responsabilità di **Nocera Saverio** e **Stivilla Caterina**, non risultando fondati i motivi di gravame proposti dalle difese.

Avuto riguardo agli esiti dell'istruttoria dibattimentale non v'è spazio per procedere ad una pronuncia assolutoria nel merito, più favorevole per gli appellanti, essendo stato provato incontestabilmente il contributo fornito dal consulente Nocera Saverio alla creazione della ditta intestata formalmente a Repaci Anita, in realtà di proprietà di Chirico Filippo, e da

Stivilla Caterina Angela, mera prestanome del marito Artuso Riccardo, essendo Chirico e Artuso soggetti che, per i propri trascorsi giudiziari, avevano ragione di temere l'applicazione di misure patrimoniali di prevenzione.

Nello specifico, inequivoci e dirimenti sono gli esiti dell'istruttoria relativi alle continue ingerenze, alle decisioni e alle direttive che Chirico e Artuso assumevano rispetto alla costituzione e alla gestione delle società, pretermettendo del tutto le formali titolari.

Chirico disponeva che la costituzione della società intestata alla compagna venisse gestita e curata dal suo consulente di fiducia, Saverio Nocera, di cui aveva una pregressa e consolidata conoscenza e di cui si fidava per aver seguito altre ditte della sua famiglia, e che nell'occasione ha prestato consapevolmente la propria opera professionale in termini funzionali e diretti alla creazione della fittizia intestazione, come dimostrano i consigli e le dritte fornite alla Repaci sulle accortezze tecniche da impiegare per attribuire una parvenza di legalità alla società ed allontanare i sospetti e le indagini degli organi inquirenti, spingendosi oltre i limiti deontologici della professione, come quando si recava addirittura a casa del boss, ristretto ai domiciliari, per conferire riservatamente con questo e raccoglierne le disposizioni.

E' oltremodo evidente l'eccentricità di una iniziativa del genere per un professionista, che in quanto tale dispone di uno studio professionale dove ricevere i propri clienti, potendo spiegarsi solo perché a Nocera fosse ben evidente e chiaro che la costituzione della società era affare di interesse personale del Chirico, di cui il boss aveva bisogno di conferire di persona riservatamente.

Allo stesso modo, quanto all'intestazione contestata alla Stivilla, l'istruttoria dimostra come vero terminale delle scelte imprenditoriali compiute dalla ditta fosse il coniuge Riccardo Artuso.

I comportamenti mantenuti dagli imputati, integranti la fattispecie di reato ed andati esenti da pena in considerazione della maturata prescrizione, hanno prodotto un danno

economicamente risarcibile nei confronti delle parti civili costituite, già oggetto di specifiche statuizioni da parte del Tribunale, che pertanto meritano conferma.

Per contro, gli imputati non vanno condannati alla rifusione in favore delle parti civili delle spese relative al presente grado di giudizio, non avendo le stesse presentato la rituale richiesta di liquidazione con allegata nota spese.

In proposito è costante la giurisprudenza di legittimità nell'affermare che *“in tema di spese relative all'azione civile, il giudice di appello non può liquidare d'ufficio le spese processuali sopportate dalla parte civile che non sia comparsa in udienza e non abbia presentato le conclusioni in forma scritta e la nota spese di cui all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., difettando il requisito della presentazione di una specifica domanda sul punto.”* (Sez. 2, Sentenza n. 16391 del 01/04/2021 Ud. (dep. 29/04/2021 ) Rv. 281122 – 01).

Ne discende la pronuncia di revoca delle statuizioni inerenti alla confisca disposta nei confronti di SARTIANO Stefano, NOCERA Saverio e STIVILLA Caterina Angela; la confisca disposta nei confronti di Sartiano Domenico conserva la sua efficacia ai sensi dell'art. 416-bis comma 7 c.p., trattandosi di beni che servono o furono destinati a commettere il reato, o comunque cose che ne sono il prezzo, prodotto, profitto o che ne costituiscono il reimpiego.

La sentenza va nel resto confermata.

Ai sensi dell'art.300 co.1 c.p.p., va dichiarata la cessazione della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di SARTIANO Stefano, di cui ordina l'immediata liberazione, se non detenuto per altra causa.

Sussistono i presupposti per riserva in giorni novanta il termine per il deposito dei motivi e per sospendere per il medesimo periodo i termini di custodia cautelare

**P.Q.M.**

Visto l'art.605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa in data 19.1.2022 dal Tribunale di Reggio Calabria in composizione collegiale ed appellata dagli imputati SARTIANO Domenico, SARTIANO Stefano, CHIRICO Maria, NOCERA Saverio e STIVILLA Caterina Angela, così provvede:

dichiara non doversi procedere nei confronti di NOCERA Saverio e STIVILLA Caterina Angela per essersi i reati agli stessi rispettivamente ascritti estinti per intervenuta prescrizione;

assolve SARTIANO Domenico dal reato allo stesso ascritto al capo Q perché il fatto non sussiste e ridetermina la pena inflitta in anni dodici e mesi due di reclusione;

assolve SARTIANO Stefano dal reato allo stesso ascritto al capo A per non avere commesso il fatto.

Revoca le statuizioni inerenti alla confisca nei confronti di SARTIANO Stefano, NOCERA Saverio e STIVILLA Caterina Angela.

Conferma nel resto.

Visto l'art.300 co.1 c.p.p., dichiara la cessazione della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di SARTIANO Stefano, di cui ordina l'immediata liberazione, se non detenuto per altra causa.

Riserva in giorni novanta il termine per il deposito dei motivi e sospende per il medesimo periodo i termini di custodia cautelare.

Reggio Calabria, 4.12.2024

Il Consigliere rel.

Dr.ssa Caterina Catalano

Il Presidente

Dr.ssa Lucia M. MONACO

CORTE DI APPELLO -- REGGIO CALABRIA

Depositato in Cancelleria il 04/07/2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dott.ssa Francesca Russo